



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

857<sup>a</sup> seduta pubblica  
giovedì 20 dicembre 2012

Presidenza della vice presidente Mauro,  
indi della vice presidente Bonino,  
del presidente Schifani,  
del vice presidente Chiti  
e del vice presidente Nania

**INDICE GENERALE**

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. VII-XII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-137

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 139-336

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 337-386

## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO ..... Pag. 1

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

**(3585) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Comprendente la Seconda Nota di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015) (Relazione orale):

AZZOLLINI (PdL), f.f. relatore ..... 3, 4  
 POLILLO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ..... 3, 4  
 MURA (LNP) ..... 4, 5, 6 e passim  
 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 5, 6, 7 e passim

## Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

**(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

## Discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE ..... 8, 11, 12 e passim

AZZOLLINI (PdL) ..... Pag. 9, 11, 16  
 POLILLO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ..... 11  
 BELISARIO (IdV) ..... 11, 12, 13  
 MANCUSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico) ..... 14, 15  
 AZZOLLINI (PdL) ..... 15  
 GARAVAGLIA Massimo (LNP) ..... 15  
 BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico) ..... 15, 16, 17  
 LEGNINI (PD), relatore ..... 16, 17, 18  
 LAURO (PdL) ..... 18  
 VACCARI (LNP) ..... 19

## SENATO

Composizione ..... 22

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3584 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE ..... 22, 24, 27 e passim  
 BARBOLINI (PD) ..... 22  
 MASCITELLI (IdV) ..... 24, 27  
 VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ..... 27  
 DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico) ..... 31  
 MILANA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ..... 35  
 GARAVAGLIA Massimo (LNP) ..... 37  
 AGOSTINI (PD) ..... 40  
 AZZOLLINI (PdL) ..... 43, 52  
 MALAN (PdL) ..... 47  
 GIULIANO (PdL) ..... 47  
 LAURO (PdL) ..... 48  
 PERA (PdL) ..... 48  
 BONFRISCO (PdL) ..... 49  
 GIOVANARDI (PdL) ..... 50  
 ALBERTI CASELLATI (PdL) ..... 51  
 BORNACIN (PdL) ..... 51  
 GRILLI, ministro dell'economia e delle finanze 52

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Centrodestra Nazionale: CDN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI-Centro Democratico): Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Pensionati: Misto-PP; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

BELISARIO ( <i>IdV</i> ) . . . . .	Pag. 52	PORETTI ( <i>PD</i> ) . . . . .	Pag. 104		
DE ECCHER ( <i>PdL</i> ) . . . . .	56	INCOSTANTE ( <i>PD</i> ) . . . . .	104		
Votazione nominale con appello . . . . .	53	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .80, 84, 105			
<b>GRUPPI PARLAMENTARI</b>					
Costituzione . . . . .	56	<b>SULL'ORDINE DEI LAVORI</b>			
Ufficio di Presidenza . . . . .	56	PRESIDENTE . . . . .	105, 106		
Variazioni nella composizione . . . . .	56	MALASCHINI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	105		
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>					
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3585:</b>					
PRESIDENTE . . . . .	57, 58, 59	MORANDO ( <i>PD</i> ) . . . . .	105, 106		
DE ANGELIS ( <i>Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico</i> ), <i>relatore</i> . . . . .	57	MOLINARI ( <i>Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico</i> ) . . . . .	106		
VIESPOLI ( <i>CN:GS-SI-PID-IB-FI</i> ) . . . . .	58	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>			
MORANDO ( <i>PD</i> ) . . . . .	58	<b>Discussione e approvazione:</b>			
Accertamento del numero dei presenti . . . . .	59	<b>(3609) Deputato Giorgetti ed altri. – Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (Relazione orale):</b>			
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	59	PICHETTO FRATIN ( <i>PdL</i> ), <i>relatore</i> . . . . .			
<b>SULL'ORDINE DEI LAVORI</b>					
PRESIDENTE . . . . .	60	BALDASSARRI ( <i>Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico</i> ) . . . . .			
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>					
<b>Discussione e approvazione:</b>					
<b>(3627) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>					
D'ALÌ( <i>PdL</i> ), <i>relatore</i> . . . . .	60, 75, 77 e <i>passim</i>	* CECCANTI ( <i>PD</i> ) . . . . .			
LI GOTTI ( <i>IdV</i> ) . . . . .	63, 64, 65	AGOSTINI ( <i>PD</i> ) . . . . .			
MAZZATORTA ( <i>LNP</i> ) . . . . .	66	PETERLINI ( <i>UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI</i> ) . . . . .			
VALLARDI ( <i>LNP</i> ) . . . . .	68, 78, 80 e <i>passim</i>	GARAVAGLIA Massimo ( <i>LNP</i> ) . . . . .			
SANGALLI ( <i>PD</i> ) . . . . .	69	POLILLO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> . . . . .			
CASTELLI ( <i>LNP</i> ) . . . . .	72	PERDUCA ( <i>PD</i> ) . . . . .			
FANELLI, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i> . . . . .	75, 78, 81 e <i>passim</i>	MASCITELLI ( <i>IdV</i> ) . . . . .			
FERRANTE ( <i>PD</i> ) . . . . .	77, 78, 82	SBARBATI ( <i>UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI</i> ) . . . . .			
CAGNIN ( <i>LNP</i> ) . . . . .	78, 81, 97 e <i>passim</i>	MORANDO ( <i>PD</i> ) . . . . .			
CUTRUFO ( <i>PdL</i> ) . . . . .	79	AZZOLLINI ( <i>PdL</i> ) . . . . .			
BUGNANO ( <i>IdV</i> ) . . . . .	81, 82, 84	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 115, 129			
MURA ( <i>LNP</i> ) . . . . .	83	Accertamento del numero dei presenti . . . . .			
DELOGU ( <i>PdL</i> ) . . . . .	86	<b>DIMISSIONI DEL SENATORE ANTONINO STRANO</b>			
DI NARDO ( <i>IdV</i> ) . . . . .	86, 87	<b>Votazione e approvazione:</b>			
POLI BORTONE ( <i>CN:GS-SI-PID-IB-FI</i> ) . . . . .	89	PRESIDENTE . . . . .		129	
PEDICA ( <i>Misto-DL</i> ) . . . . .	92	Votazione a scrutinio segreto . . . . .		130	
DE LUCA Cristina ( <i>Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico</i> ) . . . . .	94	<b>DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE</b>			
SBARBATI ( <i>UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI</i> ) . . . . .	95	<b>Discussione del Doc. IV-ter, n. 30</b>			
TOMASELLI ( <i>PD</i> ) . . . . .	99	<b>Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari</b>			
NESSA ( <i>PdL</i> ) . . . . .	102, 103	BALBONI ( <i>PdL</i> ), <i>f.f. relatore</i> . . . . .		130	

LI GOTTI ( <i>IdV</i> ) . . . . .	Pag. 131	Articolo 3, emendamenti e ordini del giorno . . . . .	Pag. 303
MAZZATORTA ( <i>LNP</i> ) . . . . .	131	Articolo 3-bis, emendamento e ordini del giorno . . . . .	312
SANNA ( <i>PD</i> ) . . . . .	131	Articolo 4, emendamenti e ordine del giorno	316
IZZO ( <i>PdL</i> ) . . . . .	131, 132	Articolo 5 . . . . .	319
<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>		<b>DISEGNO DI LEGGE N. 3609</b>	
PRESIDENTE . . . . .	132, 133, 134	Articoli da 1 a 21 . . . . .	319
BRICOLO ( <i>LNP</i> ) . . . . .	132, 134	<i>ALLEGATO B</i>	
LI GOTTI ( <i>IdV</i> ) . . . . .	133	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .</b>	337
GAMBA ( <i>CDN</i> ) . . . . .	133, 134	<b>CONGEDI E MISSIONI . . . . .</b>	347
<b>PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROV- VEDIMENTO DI CONCESSIONE PER L'AEROPORTO DI MONTICHIARI DA PARTE DEL MINISTRO DELLE INFRA- STRUTTURE</b>		<b>GRUPPI PARLAMENTARI</b>	
GARAVAGLIA Mariapia ( <i>PD</i> ) . . . . .	134	Nuova denominazione . . . . .	347
<b>SULL'OCCUPAZIONE DELL'UFFICIO DEL SINDACO DEL COMUNE DI RO- VATO</b>		<b>INSINDACABILITÀ</b>	
MAZZATORTA ( <i>LNP</i> ) . . . . .	135	Presentazione di relazioni su richieste di deli- berazione . . . . .	347
<b>SULLA MANCATA COPERTURA FINAN- ZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3180</b>		<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
VEDANI ( <i>LNP</i> ) . . . . .	135	Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . .	348
<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2012 . . . .</b>	136	Annunzio di presentazione . . . . .	348
<i>ALLEGATO A</i>		Assegnazione . . . . .	349
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 3585</b>		<b>GOVERNO</b>	
Articoli da 1 a 8 ed emendamento . . . . .	139	Trasmissione di documenti . . . . .	351
Articolo 9 ed emendamento . . . . .	152	<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>	
Articoli 10 e 11 ed emendamenti . . . . .	153	Trasmissione di sentenze . . . . .	351
Articoli da 12 a 17 ed emendamento . . . . .	160	<b>CORTE DEI CONTI</b>	
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 3585</b>		Trasmissione di relazioni sulla gestione finan- ziaria di enti . . . . .	352
Emendamento 1.700 (testo corretto) . . . . .	167	<b>CONSIGLI REGIONALI E DELLE PRO- VINCE AUTONOME</b>	
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 3585-ter</b>		Trasmissione di voti . . . . .	352
Seconda Nota di variazioni . . . . .	280	<b>CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EU- ROPEA</b>	
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 3627</b>		Trasmissione di sentenze . . . . .	353
Proposta di questione pregiudiziale . . . . .	281	<b>COMMISSIONE EUROPEA</b>	
Articolo 1 . . . . .	284	Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'ap- plicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità . . . . .	353
<b>Decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207</b>			
Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno.	287		
Articolo 1-bis ed emendamenti . . . . .	300		
Articolo 2 ed emendamento . . . . .	302		

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni ..... Pag. 354

Interpellanze ..... 355

Interrogazioni ..... 357

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento ..... Pag. 357

*AVVISO DI RETTIFICA* ..... 386

---

**N. B.** - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

## RESOCONTO SOMMARIO

*La seduta inizia alle ore 9,06.*

L'Assemblea ha accordato la fiducia al Governo e ha approvato in seconda lettura i disegni di legge n. 3584, recante «**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato** (legge di stabilità 2013)», e n. 3585, recante «**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015**», che tornano all'esame della Camera dei deputati.

Nella seduta di ieri i relatori, senatori DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), LEGNINI (*PD*) e TANCREDI (*PdL*), avevano illustrato oralmente i contenuti dei due provvedimenti, dando conto delle numerose novità introdotte alla Camera e nella seconda lettura in Senato; si era svolta la discussione generale congiunta e, al termine delle repliche, il Governo aveva posto la questione di fiducia sul maxiemendamento sostitutivo 1.700, che recepisce il testo del disegno di legge di stabilità licenziato dalla Commissione bilancio.

Le principali modifiche in seconda lettura riguardano l'IMU, il cui gettito dal 2013 sarà destinato ai comuni; la riduzione del taglio agli enti locali e l'allentamento del patto di stabilità interno; l'aumento della dotazione per gli ammortizzatori sociali; le maggiori risorse per il fondo per le non autosufficienze, per i malati di Sla, per l'università, per il comparto sicurezza, per le zone terremotate dell'Emilia; le ricongiunzioni pensionistiche; il taglio sull'Irap e il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; la Tobin tax, rimodulata secondo il modello francese; il finanziamento della Banca europea per gli investimenti; i contributi all'editoria; la riserva per i precari della pubblica amministrazione del quaranta per cento dei posti banditi a concorso; il finanziamento dell'Agenzia per il commercio con l'estero. In vista della scadenza anticipata della legislatura, nella legge di stabilità sono state poi introdotte disposizioni di decreti-leggi in conversione recanti proroghe in diverse materie, tra cui il riordino delle province, i contratti dei precari della pubblica amministrazione, gli sfratti per le fasce deboli, e norme per l'adempimento di obblighi comunitari.

*Respinti tutti gli emendamenti, l'Assemblea ha approvato i 17 articoli del disegno di legge di bilancio, con le annesse tabelle. È quindi passata all'esame del disegno di legge di stabilità.*

Nel riferire sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.700, il presidente della Commissione bilancio, senatore AZZOLLINI (*PdL*), ha chiesto una modifica per rendere il maxiemendamento conforme al testo approvato in sede referente. Ha quindi fornito precisazioni sulla soppressione della proroga del termine per aggiudicare concessioni per l'esercizio del poker, negando che la norma provocherà l'apertura di nuove sale da gioco. Il senatore LAURO (*PdL*) ha sostenuto la tesi contraria e, sulla questione, hanno chiesto chiarimenti i senatori MANCUSO, BAIÒ (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) e GARAVAGLIA Massimo (*LNP*), ai quali ha risposto il relatore, senatore LEGNINI (*PD*), denunciando l'infondatezza della notizia diffusa dalla stampa.

Dopo che il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze POLLILLO ha accolto le modifiche chieste dalla 5<sup>a</sup> Commissione, la Presidenza ha aperto la discussione generale sulla fiducia. Il senatore BELISARIO (*IdV*) ha ricordato che le politiche dell'Esecutivo hanno prodotto un corto circuito tra rigore e crescita e hanno fatto registrare una serie di record negativi, anche sul versante del debito pubblico che ha raggiunto i 2000 miliardi. Il senatore VACCARI (*LNP*) ha rimproverato al Governo la tassazione delle pensioni di guerra e il mancato accoglimento di proposte per sostenere l'agricoltura e per riformare l'Irap. Il senatore BARBOLINI (*PD*) ha posto l'accento sulle norme riguardanti i danni indiretti provocati dal sisma del 2012 in Emilia e sulla cancellazione delle cosiddette cartelle pazze.

Le dichiarazioni di voto finale sono state svolte dai senatori MASCIPELLI (*IdV*), VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), MILANA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), GARAVAGLIA Massimo (*LNP*), AGOSTINI (*PD*) e AZZOLLINI (*PdL*).

Le opposizioni hanno negato la fiducia: l'Italia dei Valori ha denunciato l'iniquità e il carattere elettoralistico di molte disposizioni della legge di stabilità, sottolineando il rischio di una nuova manovra correttiva, conseguente agli impegni insostenibili derivanti dal Fiscal compact; ha evidenziato la continuità del Governo Monti con le politiche di tagli lineari del precedente Esecutivo e ha accusato il Presidente del Consiglio di aver sfruttato l'esperienza del Governo tecnico per lanciare la propria candidatura politica.

La Lega Nord ha imputato il calo dello spread alle preannunciate dimissioni del Governo. Ha evidenziato il carattere omnibus della legge di stabilità, che viola le prescrizioni della legge di contabilità e assomiglia alle leggi finanziarie mancia degli anni '80. Ha sottolineato infine la scoperta del provvedimento dovuta al ricorso al fondo per i rimborsi fiscali, criticando in particolare il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena.

I Gruppi che hanno votato la fiducia hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione. Nell'elogiare gli interventi di natura sociale introdotti nella legge di stabilità, Coesione Nazionale ha eviden-



ziato il rischio che, anche a causa del mancato varo di riforme istituzionali, le prossime elezioni politiche segnino lo scardinamento della democrazia dell'alternanza e l'instaurazione di una sorta di protettorato degli organismi europei. Il Gruppo ApI-FLI ha sottolineato l'importanza della credibilità internazionale del Paese, anche in vista di una riconsiderazione dei vincoli europei. Ha inoltre auspicato una revisione degli incentivi alle imprese e della spesa per beni e servizi al fine di liberare risorse a sostegno delle famiglie e dello sviluppo. L'Unione di Centro ha sollecitato un impegno diretto del Presidente del Consiglio nella campagna elettorale, ricordando che dopo un anno di Governo Monti lo spread è sceso a 295 punti.

Il Partito Democratico ha rilevato che, in una congiuntura molto difficile, segnata dalla crisi dei debiti sovrani, l'Italia mostra un duplice volto: ha riportato i conti pubblici sotto controllo, ma registra un drammatico calo della produttività. Occorre perciò superare un'austerità fine a se stessa e trovare un nuovo mix di rigore e sviluppo, che si alimenta di riforme, di procedure più snelle e di una rinnovata etica pubblica.

Nell'annunciare la fiducia per ragioni di responsabilità e di merito, il Popolo della Libertà ha elogiato il lavoro parlamentare che ha migliorato il testo mantenendo invariati i saldi. Particolarmente rilevanti le norme sull'allentamento del patto di stabilità, la modifica dell'IMU, che deve essere alleggerita in modo significativo, il rinvio del primo pagamento della nuova tassa sui rifiuti, la norma che sblocca il turn over nel comparto sicurezza.

In dissenso dal Gruppo, non hanno accordato la fiducia i senatori: MALAN (*PdL*), che ha criticato il Governo per aver votato a favore del riconoscimento della Palestina quale Stato osservatore presso le Nazioni Unite; LAURO e BONFRISCO (*PdL*), che hanno richiamato la questione della ludopatia; PERA (*PdL*), che ha rilevato il carattere extraparlamentare e quindi incostituzionale della gestione della crisi politica in corso; GIULIANO (*PdL*), che in nome dei senatori campani del PdL ha lamentato la mancata soluzione del problema del condono edilizio; GIOVANARDI (*PdL*), che ha criticato l'insufficiente stanziamento per i terremotati dell'Emilia. I senatori ALBERTI CASELLATI e BORNACIN (*PdL*) hanno preannunciato un voto contrario.

*Con 199 voti favorevoli, 55 contrari e 10 astensioni il Senato ha riconfermato la fiducia al Governo e ha approvato l'emendamento 1.700 sostitutivo del disegno di legge di stabilità.*

Dopo una sospensione, alla ripresa dei lavori il Presidente Chiti ha annunciato la costituzione di un nuovo Gruppo parlamentare denominato «Centrodestra Nazionale».

*Votata la seconda Nota di variazioni presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze, che recepisce gli effetti delle modifiche apportate*

*al disegno di legge di stabilità, il Senato ha approvato il disegno di legge di bilancio nel complesso.*

L'Assemblea ha quindi discusso e approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3627 **«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»**, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore D'ALÌ (*PdL*), ha riferito sul contenuto del provvedimento (*cf. Resoconto stenografico*) che il Governo ha adottato per garantire la continuità produttiva del polo siderurgico e degli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per vigilare, tramite l'istituzione di un Garante, sull'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, che obbliga l'Ilva a risanare gli impianti. Gli emendamenti approvati alla Camera consentono all'azienda di commerciare i prodotti semilavorati e finiti, sigillati dalla magistratura, e introducono la valutazione del danno sanitario, che dovrà essere redatta ogni anno dall'azienda sanitaria locale e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente secondo criteri indicati dal Ministero della salute.

Respinta la questione pregiudiziale di costituzionalità, presentata dal senatore LI GOTTI (*IdV*), si è svolta la discussione generale, alla quale hanno preso parte i senatori VALLARDI, CASTELLI (*LNP*) e SANGALLI (*PD*). In replica sono intervenuti il relatore, che ha invitato a ritirare tutti gli emendamenti in considerazione dell'urgenza del provvedimento, e il Sottosegretario di Stato per l'ambiente FANELLI, che ha accolto alcuni ordini del giorno (*cf. Allegato A*).

Respinte tutte le proposte di modifica, hanno svolto dichiarazioni di voto a favore del provvedimento, seppure con diversi accenti, i senatori DE DELOGU (*Centrodestra Nazionale*), POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), PEDICA (*Misto-DL*), DE LUCA Cristina (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), TOMASELLI (*PD*) e NESSA (*PdL*), i quali hanno posto l'accento sull'equilibrio del provvedimento che coniuga la salvaguardia dell'occupazione e della produzione nazionale di acciaio con il risanamento ambientale. Il senatore DI NARDO (*IdV*) ha svolto dichiarazione di voto contraria al provvedimento, in nome dei diritti della salute, della tutela dell'ambiente, dell'autonomia della magistratura e della separazione dei poteri. Con le stesse argomentazioni il senatore CAGNIN (*LNP*) ha invece annunciato l'astensione. In dissenso dal Gruppo la senatrice PORETTI (*PD*) ha dichiarato il voto contrario dei Radicali ad un provvedimento considerato eversivo.

L'Assemblea ha discusso e approvato, con un numero di voti superiore alla maggioranza assoluta dei componenti, il disegno di legge n. 3609 recante «**Disposizioni per l'attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione**», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), ha riferito oralmente sui contenuti del provvedimento che anticipa l'applicazione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, il cosiddetto Fiscal compact. Il disegno di legge contiene norme sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito, ai quali devono concorrere anche le Regioni e gli enti locali, sulle regole della spesa e sul meccanismo di correzione degli scostamenti dagli obiettivi programmatici. Le regole sulla spesa prevedono che, in caso di eventi eccezionali, le Camere possono autorizzare con deliberazione a maggioranza assoluta scostamenti temporanei dal tasso programmato della spesa. Di particolare rilievo l'articolo 15, che disciplina il contenuto della legge di bilancio, e l'articolo 16, che istituisce un organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica: l'Ufficio parlamentare di bilancio, costituito da un consiglio di tre membri, nominati dal Presidente delle due Camere.

Nella discussione generale sono intervenuti i senatori CECCANTI (*PD*), AGOSTINI (*PD*), PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), che ha annunciato a nome delle minoranze linguistiche un voto contrario, e GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Approvati i 21 articoli, senza modifiche, le dichiarazioni di voto finali sono state svolte dai senatori MASCITELLI (*IdV*), SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), GARAVAGLIA Massimo (*LNP*), MORANDO (*PD*) e AZZOLLINI (*PdL*).

Approvate le dimissioni del senatore STRANO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), l'Assemblea ha discusso il Documento IV-ter, n. 30 «**Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Maurizio Gasparri**».

Dopo la relazione del senatore BALBONI (*PdL*) e gli interventi dei senatori LI GOTTI (*IdV*), MAZZATORTA (*LNP*), SANNA (*PD*) e IZZO (*PdL*), è stata approvata la proposta della Giunta di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono perciò insindacabili.

Al termine della seduta, sono intervenuti i senatori BRICOLO (*LNP*), LI GOTTI (*IdV*) e GAMBA (*PdL*) per chiedere tempi adeguati di discussione per i disegni di legge all'ordine del giorno della seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 21,09.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,06*).  
Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,09*).

### Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

**(3585) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Comprendente la Seconda Nota di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015) (Relazione orale) (ore 9,10)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3585, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo la discussione generale congiunta sui disegni di legge di stabilità e di bilancio e le repliche dei relatori.

Successivamente il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.700, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 3584, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)».

Passiamo ora, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio.

In questa fase della discussione, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 129 del Regolamento, potranno intervenire su ciascun articolo unicamente i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti, per illustrarli, e quindi il relatore ed il rappresentante del Governo, per esprimere il rispettivo parere.

Preciso che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati del disegno di legge di bilancio e nella prima Nota di variazioni.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione finale del disegno di legge di stabilità.

In attesa dell'arrivo del relatore, sospendo brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,12, è ripresa alle ore 9,19).*

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, con l'annessa tabella ed elenchi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, con l'annessa tabella ed appendice.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, con l'annessa tabella, elenchi ed appendice.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8, con l'annessa tabella ed appendice, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *f. f. relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.Tab.100.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.100, presentato dai senatori Carlino e Mascitelli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8, con l'annessa tabella, elenchi ed appendice.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, con l'annessa tabella, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *f. f. relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.Tab.100.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.100, presentato dai senatori Di Nardo e Mascitelli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9, con l'annessa tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, con l'annessa tabella ed elenco. Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, con l'annessa tabella ed elenchi, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *f. f. relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo sugli emendamenti in esame è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.100, presentato dai senatori Mascitelli e Belisario.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.101, presentato dal senatore Vilari e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.102, presentato dai senatori Mascitelli e Belisario.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.103, presentato dal senatore Vilari e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,19, è ripresa alle ore 9,30).*

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori con la votazione dell'articolo 11.



*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 11, con l'annessa tabella ed elenchi.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3585**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, con l'annessa tabella.

MURA *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3585**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13, con l'annessa tabella.

MURA *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3585**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 14, con l'annessa tabella.

MURA *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 14, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3585**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

MURA (*LNP*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 15.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3585**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 16, con il quadro generale riassuntivo e le tabelle allegate.

MURA (*LNP*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 16, con il quadro generale riassuntivo e le tabelle allegate.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3585**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

MURA (*LNP*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Colleghi, sono così esaurite le votazioni degli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione finale del disegno di legge di stabilità.

Si proseguirà ora nella discussione del disegno di legge di stabilità.

#### **Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (**ore 9,34**)

#### **Discussione e approvazione della questione di fiducia**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3584, già approvato dalla Camera dei deputati.

Do la parola al presidente della 5<sup>a</sup> Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.700, interamente sostitutivo del disegno di legge, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, l'emendamento di fiducia ripropone il testo che è stato approvato in Commissione ed è corredato da analitica relazione tecnica su tutti i testi. Peraltro, le correzioni di natura finanziaria sono ampiamente illustrate nella relazione tecnica e già recepite nel testo. Quindi, non abbiamo a questo proposito nulla da osservare.

Un solo aspetto occorre però rilevare. Chiedo al Governo di inserire il testo di un emendamento che definisco sfortunato, che riguarda i sovraccarichi. Possiamo attestare che in Commissione è stato discusso ed approvato. Per vero, aveva già subito una involontaria espunzione dal testo ed è stato riapprovato ieri in Commissione in maniera separata dallo stesso. Per questa ragione non è entrato all'interno del testo dell'emendamento. Ma la Commissione ricorda perfettamente la natura dell'emendamento.

La Commissione ha già fornito al Governo il testo esatto che abbiamo approvato e chiediamo, perché il testo del maxiemendamento di fiducia sia conforme al testo approvato in Commissione, l'inserimento di questo periodo. Si è trattato, se posso dirlo con una battuta, di un emendamento sfortunato. Più volte è stato analizzato. Per vero, è stato addirittura oggetto di attentissima discussione in sede di approvazione definitiva.

Penso che su tale questione la relazione della Commissione possa concludersi. Ricordo che il parere non è stato all'unanimità, perché alcuni Gruppi si sono espressi in maniera contraria.

Signora Presidente, mi permetterà però di soffermarmi su una questione che mi dicono abbia occupato – e stia occupando anche quest'oggi – le prime pagine della stampa nazionale, relativamente alla questione dei giochi.

È necessario ricostruire la vicenda in termini puntuali. La proroga dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, era stata regolarmente inserita nell'emendamento che recava le proroghe di termini legislativi. La relazione tecnica che accompagnava quell'emendamento era chiarissima. Tra i termini da espungere perché privi di copertura c'era esattamente il comma 4, già denominato ludopatia dalla relazione tecnica, la quale così si esprimeva sul punto: «Si proroga al giugno 2013 il termine entro cui, con provvedimenti del MEF-Monopoli di Stato, sono aggiudicate, tramite gara, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del *poker* sportivo. La disposizione comporta effetti per la finanza pubblica in quanto, alla norma originaria, erano ascritti effetti positivi che, in caso di proroga, non si realizzeranno». Ne chiedeva pertanto l'espunzione per ragioni di copertura finanziaria.

Il subemendamento 2.0.4000/7, sottoscritto dal senatore Pichetto Fratin e dalla senatrice Bonfrisco, recepiva semplicemente le richieste che, per ragioni di copertura finanziaria, erano state avanzate dalla Ragioneria generale dello Stato con la relazione tecnica allegata all'emendamento principale. Questa è stata la natura della discussione nella Commissione bilancio che si occupava della questione. Dunque, è stato tutto assolutamente corretto: lo devo sotto il profilo dell'attenzione che la Commissione dà a ciò che esamina. Certo, le condizioni in cui abbiamo lavorato pote-

vano anche consentire una qualche svista, di ciò ci siamo rammaricati per un momento, ma in questo caso la svista non c'è stata.

Andiamo agli effetti, però, perché la cosa che mi meraviglia è come si possa scrivere su tutti i giornali il contrario esatto degli effetti che produrrà la norma. Dubito che un vecchio proverbio – prima bisogna leggere, poi scrivere su ciò che si è letto –, sia stato osservato in questa occasione. Perché? Innanzitutto, la norma che consente l'apertura è del 6 luglio 2011. Io leggo giornali con ritardo e quindi ho una memoria più vicina a quella data, e nessuno allora scrisse di questa norma. Nessuno. Non si disse alcunché su quella norma che in quella sede ben poteva ottenere le critiche di chi non è d'accordo all'apertura di nuove case da *poker* (non mi intendo di queste cose). Allora lo si faceva per ragioni finanziarie perché, come riportato nella relazione, erano ascritti alla norma effetti finanziari positivi, ma in ogni caso nel merito si poteva opinare; è chiaro che si sarebbe opinato molto correttamente e legittimamente.

Un anno e cinque mesi dopo, invece, quel termine è stato prorogato e poi, sempre per ragioni finanziarie, è stata chiesta l'espunzione di quella proroga e quindi la scadenza naturale del termine stesso.

L'effetto di tutto ciò può essere uno solo: ove mai tutte le pratiche per le concessioni fossero state già completate entro il 1° gennaio 2013, avremmo avuto il numero di concessioni previsto all'epoca: il massimo. Dunque, ove mai fosse stata cancellata la proroga, questo avrebbe potuto essere l'effetto massimo. Tuttavia se era stato previsto il termine, era perché evidentemente tutte le pratiche di concessione non erano state espletate. Dunque, il *range* possibile (se mi consentite l'uso di un termine inglese) è tra zero e mille; pertanto, non è possibile alcun aumento. Il primo segno algebrico che possiamo considerare è «uguale». Se, però, era stata prevista la proroga, che poi è stata espunta, è altamente probabile che non tutte le gare siano state espletate, e dunque l'effetto concreto è la diminuzione della possibilità di concessioni normata nel 2011, con un *range* che tende da mille a zero (perché potrebbe essere che nessuna concessione sia stata completata).

Quindi, l'effetto dell'emendamento presentato dal senatore Pichetto Fratin può avere il segno algebrico uguale o inferiore. Come sia stato possibile affermare che con questa vicenda si sia semplificata o favorita l'apertura delle concessioni mi rimane estraneo.

Sottolineo che in questo caso nel Parlamento si è ragionato su questioni finanziarie come tema proprio della legge di stabilità e che, in ogni caso, ciò che è stato criticato ha invece effetti esattamente opposti a quelli per i quali in queste ore e in questi giorni si è scritto.

Sono a disposizione tutti gli atti che riportiamo quanto ho affermato. Abbiamo approvato un emendamento che si riferisce alla *total disclosure*: pertanto, tutto è abbondantemente pubblico. Questi atti sono già assoggettati alla *total disclosure* e – ripeto – sono a disposizione di tutti. Basta leggerli: questa è la perorazione che faccio perché, a nome di tutti i commissari della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, sottolineo che noi cerchiamo di

leggere tutti i documenti prima di deliberare. Altrettanto chiedo di fare a tutti prima di scrivere.

La ringrazio, signora Presidente. La mia relazione è conclusa. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il Governo concorda con quanto affermato dal senatore Azzollini. In effetti, è stato commesso un piccolo errore nella trasmissione dei testi. Siamo a favore della correzione.

Credo che il senatore Azzollini debba illustrare anche un'altra correzione al testo. In sostanza, nel maxiemendamento (penso che lo riferirà direttamente il senatore Azzollini) i commi 247 e 247-*octies* intervengono sulla stessa materia. Pertanto, il primo va espunto, mentre rimane il comma 247-*octies*.

PRESIDENTE. Si tratta, dunque, di un errore di *drafting*.

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, siccome ho visto aggirarsi il senatore Vita, vorrei far notare che c'è un'altra cifra sfortunata ed è quella relativa ai contributi per l'editoria; nel testo, però, è scritto correttamente ciò che abbiamo approvato in Commissione. La cifra è quindi di 45 milioni di euro.

È emerso un errore nel corso della discussione, perché nella relazione tecnica viene indicata una cifra di 40 milioni. È chiaro che la relazione non fa parte del testo, ma per evitare ogni possibile fraintendimento voglio precisare che la Commissione, come è correttamente scritto nel testo, ha approvato un emendamento in cui è indicata la cifra di 45 milioni.

Questo mio intervento ha voluto essere un omaggio al senatore Vita che ci ha onorato della sua costante presenza in Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio per la precisazione, senatore Azzollini.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. (*Brusìo*). Colleghi, consentite di svolgere gli interventi. Chi vuole può uscire dall'Aula e continuare a parlare fuori.

È iscritto a parlare il senatore Belisario. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, i Padri costituenti mai e poi mai avrebbero immaginato che la Carta fondamentale della nostra Repubblica sarebbe stata ripetutamente sfregiata. Certo, sapevano, e l'avevano previsto, che nel corso degli

anni alcune sue parti potevano essere modificate. Cambiano le condizioni sociali, cambiano radicalmente quelle economiche e quelle culturali di un Paese ed è giusto che, fatti salvi gli intoccabili principi fondamentali, ci possano essere delle integrazioni in grado di renderla più agile, più conforme alle mutate condizioni dell'Italia.

Ebbene, da un anno a questa parte noi stiamo vivendo in una situazione di angosciante violazione della Carta costituzionale. Avremo due Governi mai sfiduciati che vanno via senza che il Parlamento abbia potuto mandarli a casa. È successo nel 2011, e l'Italia dei Valori aveva detto che sarebbe stato opportuno andare al voto al più presto. Succederà nei prossimi giorni. Questa fase finale della legislatura, questi giorni sono gestiti da un Governo dimissionario che è arrivato a presentare – se i miei conti sono giusti – la cinquantaduesima o la cinquantatreesima questione di fiducia perché in contemporanea tra Camera e Senato le questioni di fiducia cadono e si tirano un po' come le ciliegie.

Ebbene, un Governo dimissionario che ha di fatto anticipato la conclusione di questa legislatura e il cui Presidente, che dovrebbe essere un tecnico garante, terzo, imparziale, fuori dai giochi, sta entrando a gamba tesa in tutti i giochi che si svolgeranno da adesso al rinnovo del Parlamento: noi riteniamo questa una condizione di grave, gravissimo pregiudizio per la nostra democrazia. Era venuto per salvare l'Italia dal baratro: abbiamo l'impressione che abbia fatto di questi 13 mesi un lancio propagandistico della sua prossima attività. (*Applausi dal Gruppo IdV*). Siccome però si presenterà agli elettori dicendo che ha salvato il Paese, noi gli vogliamo ricordare – e ricordiamo agli italiani – che il suo nome, il nome del professor Monti, sarà associato al *record* del debito pubblico italiano: 2.014 miliardi.

La fonte non sono questi rivoluzionari bolscevichi dell'Italia dei Valori, ma la stessa Banca d'Italia, il 14 dicembre 2012. Ed EUROSTAT rimarca e sottolinea che ormai il debito corrisponde al 126,1 per cento del debito pubblico: la bellezza di 82.000 euro a famiglia, neonati compresi. Rispetto al 2010 aumenta anche il debito delle amministrazioni pubbliche e arriviamo a capire che l'equilibrio di bilancio non è garantito da nessuna delle manovre che sono state fatte. Approveremo l'attuazione dell'equilibrio di bilancio che già abbiamo in Costituzione, ma riteniamo che nel 2013 ci sarà bisogno di ulteriori manovre correttive. (*Brusio*).

CARLINO (*IdV*). Signora Presidente, un po' di silenzio!

BELISARIO (*IdV*). No, no, vedo che c'è un capannello, aspettiamo un attimo. Presidente, diamogli il microfono, così riusciamo a capire quello che dicono e lo sappiamo anche noi. Oppure interrompiamo la seduta.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, senatore Belisario. Colleghi, vi invito veramente a rispettare chi sta intervenendo. Per cortesia, vale per tutti. Vi chiedo veramente di evitare di rimanere in Aula a discutere.



BELISARIO (*IdV*). Presidente, poiché sicuramente staranno lavorando per il bene dell'Assemblea, interrompiamo per cinque minuti i lavori in modo da consentire loro di concludere i calcoli. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, se ci sono problemi è il caso di interrompere cinque minuti? Altrimenti non si capisce. Il fatto è che dalla Presidenza con questo brusio di sottofondo si fa fatica a capire chi interviene; vale per tutti i colleghi che intervengono. Quindi, per cortesia, se dovete discutere ci sono le sale adiacenti, se no interrompiamo la seduta, vedete voi. Prego, senatore Belisario.

BELISARIO (*IdV*). Oltre al debito pubblico dobbiamo guardare alla disoccupazione giovanile, che tra i 15 e i 24 anni nel mese di ottobre è schizzata al 36,5 per cento, ed è il livello più alto dall'inizio delle serie storiche mensili, quindi dal gennaio 2004.

I risparmi delle famiglie registrano quest'anno un'ulteriore contrazione, così come i consumi, destinati a scendere del 3,2 per cento quest'anno e dello 0,7 per cento il prossimo. E la disoccupazione complessiva nel 2013 arriverà all'11,4 per cento.

Vedete, con la condizione di gravissima difficoltà in cui si trova il Mezzogiorno d'Italia, ma complessivamente il Paese, la povertà è peggiorata per le famiglie numerose con figli e con membri aggregati, ove vivono più generazioni. Ormai la soglia di povertà sfiora il 30 per cento ed è destinata ancora a salire. La spesa delle famiglie diminuirà del 3,3 per cento e l'anno venturo ancora dello 0,5 per cento. Secondo fonti sindacali, fonti industriali e agenzie di studi indipendenti, nel 2013 la situazione sarà peggiore di quella del 2012. Riforma del lavoro, con aumento dei precari e con aumento della disoccupazione: un fallimento a tutto tondo! Questo dirà il Presidente del Consiglio, promotore e fautore di una nuova aggregazione.

Questo lo deve dire a chiare lettere e quando *urbi et orbi* lo dirà, avvalendosi dei mezzi di informazione pubblica, noi chiederemo un contraddittorio puntuale e netto, perché non si possono fare prediche e predicozzi, violando continuamente la *par condicio* all'interno delle trasmissioni televisive.

Il 2 ottobre 2012, nel corso dell'audizione di fronte alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, il Presidente della Corte dei conti ha evidenziato il «pericolo di un corto circuito rigore-crescita, favorito dalle manovre correttive delineate nel DEF: per quasi il 70 per cento affidate, nel 2013, ad aumenti di imposte e tasse». Questo con una pressione fiscale oltre il 45 per cento «già fuori linea nel confronto europeo» e fuori da ogni controllo.

Queste parole di verità noi vogliamo sentire nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Noi vogliamo capire cosa si propone all'Italia: se è un cambiamento nella linea dell'equità e dello sviluppo, antepo-  
nendo que-

sti due fattori al rigore di morte o di Monti che ha ridotto il Paese in braghe di tela, per usare una espressione adatta al decoro di quest'Aula.

Per questo motivo, l'Italia dei Valori continuerà con coerenza la sua opposizione a questo Governo. È stata un'opposizione isolata, per un certo tempo. Poi si è aggiunta un'altra forza politica. Noi continuiamo con determinazione, perché riteniamo che queste politiche vadano archiviate e che non si possa dialogare con un'agenda Monti-*bis* che fa correre davvero il rischio all'Italia di diventare il fanalino di coda dell'Europa.

Poi possiamo anche dire che possiamo nuovamente parlare con dignità con le cancellerie internazionali: ma con la dignità non si sfamano i disoccupati, non diminuisce il numero dei precari e le piccole e medie imprese continuano ad andare in crisi!

Quindi, noi siamo lieti che tra poche settimane potrà esserci il voto, che sarà finalmente un *redde rationem* che non farà sconti. Gli italiani non sono fessi, e sanno far di conto: vedono il loro conto in banca, ma soprattutto le difficoltà quotidiane. Quindi, con grande orgoglio e con grande forza, noi non voteremo neanche questa volta, e a maggior ragione, la fiducia al Governo. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

### Sull'ordine dei lavori

MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*). Signora Presidente, desidero sottoporre al Segretario generale la questione dell'interpretazione corretta della norma sul gioco d'azzardo.

Chiedo, per questo motivo, cinque minuti di sospensione, perché ho approfondito la questione e mi sembra di aver capito che, anche se annegata in milioni di parole, questa proroga voglia dire solo che si apriranno 1.000 nuovi centri di gioco d'azzardo in tutta Italia, e si rovineranno milioni di famiglie, come già sta succedendo per i centri esistenti.

Pertanto, io chiedo al Segretario generale, a nome del mio Gruppo, di darci una interpretazione corretta di questa norma, per capire meglio quello che sta succedendo in quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatrice Mancuso, le ricordo che l'interpretazione può essere data solo dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Senatore Azzollini, la senatrice Mancuso ha posto delle domande sul gioco d'azzardo. Può dare lei la risposta o vuole farlo il Governo? In ogni caso, non può essere il Segretario generale a rispondere.

MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*). Chiedo che la risposta mi sia data dal Segretario generale o dal Governo,

comunque da qualcuno che mi spieghi bene l'interpretazione di questa norma.

PRESIDENTE. Ribadisco che è il presidente Azzollini che può dare una risposta in merito.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, per quanto mi concerne, ho già illustrato con puntualità la questione e non posso che ripetere il mio intervento. Non so se questo sia sufficiente per rispondere alle richieste della senatrice Mancuso.

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, lei è la persona preposta o il rappresentante del Governo, non il Segretario generale.

MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*). Me lo devono spiegare!

AZZOLLINI (*PdL*). Non voglio intervenire in questioni sulle quali la Presidenza dà ovviamente spiegazioni che spettano alla Presidenza stessa.

Ritorno sul merito della questione: ho espresso con puntualità come si è svolta la vicenda e a quali risultati porta dal mio punto di vista. Non posso che ripetere quell'intervento, ma in questo caso è a disposizione il Resoconto stenografico. Spero che questo possa contribuire ad eliminare le perplessità o i dubbi della senatrice Mancuso.

Non posso fare di più; peraltro mi sono espresso in una sede abbastanza particolare, ovvero svolgendo una relazione sui lavori della Commissione bilancio. Non ho altri strumenti, se non quello di aver posto all'attenzione dell'Aula e della Presidenza la vicenda come si è svolta e i risultati ai quali giunge dal mio punto di vista. Naturalmente è a disposizione, com'è logico, il Resoconto stenografico.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, data l'importanza del tema e considerando che, oggettivamente, in Commissione non ne abbiamo parlato, probabilmente la cosa migliore sarebbe che il Governo chiarisse la questione definitivamente. Non è un tema che in Commissione abbiamo approfondito, trattato, discusso, però ha raggiunto un livello di attenzione tale che probabilmente, se il Governo desse una spiegazione definitiva, che rimane agli atti, sarebbe la cosa migliore. (*Applausi del senatore Vedani*).

BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*). Signora Presidente, mi rivolgo al Governo: utilizzando cinque minuti di sospensione, si dia un'interpretazione corretta. Per quanto concerne poi l'appello al Segretario generale, so benissimo che quest'ultimo non può intervenire in Aula, però è colui che attesta la massima legalità.

Siccome noi diamo un'interpretazione diversa, non so chi ha ragione. Secondo la nostra interpretazione questa è una proroga: se dovesse essere approvata questa norma, proroghiamo di sei mesi l'applicazione di una disposizione che era già legge dello Stato e che consentiva l'apertura del gioco *on-line* e dei *videopoker* in Italia. Benissimo, noi la proroghiamo per sei mesi; se non l'avessimo prorogata (il «se» è condizionale in italiano), quella norma sarebbe decaduta e non si sarebbero aperte nuove possibilità per il *poker on-line* in Italia.

Questa è la nostra interpretazione. È per questo che ci appelliamo al Governo (attraverso l'Ufficio legale e il Segretario generale, che è il massimo difensore della legge fuori dal dibattito in Aula; in Aula possiamo intervenire solo noi, lo so benissimo) affinché ci dia l'interpretazione corretta di questa norma.

Il senatore Garavaglia ci ha ricordato che in Commissione bilancio tale questione non è stata approfondita: proprio per questo motivo approfondiamola in Aula prima che diventi legge dello Stato, visto che poi sarà esaminata dalla Camera e con un voto di fiducia veloce diventerà norma cogente in Italia. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*).

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, premesso che il Parlamento mi pare non interpreti le leggi, ma le faccia... (*Commenti della senatrice Baio*). È una questione rivolta a me stesso, perché certe volte me lo domando. (*Commenti della senatrice Boldi*). Una cosa è certa: nel testo del maxiemendamento, in seguito alla presentazione del subemendamento Pichetto Fratin, non c'è più alcuna proroga.

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signora Presidente, il presidente Azzollini ha già spiegato tutto. Francamente sono sconcertato per il modo in cui è stata trattata questa non notizia. Ieri abbiamo spiegato la questione in Aula, l'ho fatto personalmente nella mia replica, l'abbiamo comunicato alla stampa e questa mattina il presidente Azzollini ha fatto una ricostruzione

puntuale. Ciò nonostante, si continua con questa storia. Chiedendo scusa al presidente Azzollini e agli altri colleghi, ripeterò con precisione cosa è accaduto. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (la prima manovra *post crisi spread*), dispose – leggo testualmente – che sono aggiudicate, tramite gara da bandire entro il 1° gennaio 2013, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del *poker* sportivo, di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000.

Quindi, quel decreto-legge, convertito in legge, dava ai Monopoli la possibilità di indire una gara per aprire 1.000 case da gioco entro il 1° gennaio 2013. Dopodiché, nel contesto di questi lavori parlamentari complessi e concitati, il Governo sottopone ai relatori l'elenco delle proroghe da inserire. Tra queste vi è un riferimento... (*Commenti della senatrice Baio*). Un attimo, senatrice Baio, bisogna leggerle le carte. Tutte!

BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*). Le ho lette le carte!

LEGNINI, *relatore*. No, lei non ha letto niente, senatrice Baio. (*Richiami del Presidente*) Sono davvero indignato per questa storia!

Ripeto, il Governo tra le 1.000 proroghe inserisce anche questa, alla quale noi relatori aderiamo, come è normale che sia, ovvero propone di differire di sei mesi il termine per il bando. Dopodiché, informalmente, la Ragioneria fa sapere che il differimento del termine di sei mesi (che peraltro non avrebbe modificato nulla, se non dare sei mesi in più per la presentazione del bando di gara) è oneroso perché dal 1° gennaio 2013 ci si attendeva un gettito che con questa proroga viene differito di sei mesi.

A questo punto interviene il subemendamento 2.0.4000/7 del senatore Pichetto Fratin, (probabilmente affidato solo occasionalmente al senatore Pichetto, lo dico con rispetto), che prevede una serie di aggiustamenti tecnici del maxiemendamento, per cui quella proroga viene espunta.

Risultato finale: la legge di stabilità al nostro esame, con il maxiemendamento del Governo, nulla dispone in materia di giochi di *poker*. Nulla: neanche un rigo, neanche una virgola, niente!

MORANDO (*PD*). Nulla! E piantiamola!

LEGNINI, *relatore*. A parte la questione della pubblicità, che è un altro discorso. Non solo questo, senatrici Baio e Mancuso: la ricostruzione dei fatti che ho appena fatto, con ogni probabilità renderà impossibile o molto difficile la proroga. Ci dicono – non so se è vero – che i Monopoli non ce la faranno a presentare il bando per l'apertura delle sale da gioco entro il 1° gennaio 2013. Personalmente mi auguro che non ce la facciano, ma non c'entra nulla.

Detto questo, vogliamo mettere un punto? È possibile che nel nostro Paese, nel giorno in cui si approva la legge di stabilità e il pareggio di bilancio e lo *spread* tocca i minimi, si debba parlare di una notizia falsa

e tutte le televisioni, tutti i giornali si occupino di una non notizia? Sono indignato! (*Applausi dai Gruppi PD e PdL e del senatore Milana*).

PRESIDENTE. A questo punto credo che la questione sia stata abbondantemente chiarita.

LAURO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*PdL*). La ricostruzione che è stata fatta dal senatore Azzolini e dai relatori è corretta.

LEGNINI, *relatore*. Allora chiedo scusa!

LAURO (*PdL*). Il problema da me affrontato in quest'Aula non riguarda che l'autore di questa nefandezza...

LEGNINI, *relatore*. Ma quale nefandezza?

LAURO (*PdL*). ...perché personalmente mi sono opposto alle misure proposte e varate anche dal ministro Tremonti.

INCOSTANTE (*PD*). Non c'è questa cosa, stai parlando del nulla.

LAURO (*PdL*). Il problema non è se prorogare o no, signor Ministro, il problema è che questo bando di concorso non deve essere fatto! (*Applausi del senatore Gramazio. Commenti della senatrice Incostante*). Ieri sera i Monopoli di Stato hanno chiarito che non sono in grado di varare in tempo un regolamento che garantisca tutte le parti. Allora, se i Monopoli non sono in grado e la Ragioneria ha chiesto questa proroga, il Governo, invece di cianciare con le dichiarazioni dei sepolcri imbiancati dei ministri Balduzzi e Riccardi, che hanno una contraddizione in sé, proponga che quella misura varata nel luglio 2011 e quel bando non abbiano seguito. Questa è una chiara volontà. (*Applausi dai Gruppi LNP e IdV e del senatore Serra. Commenti della senatrice Incostante*).

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signora Presidente, mi scusi, mi consenta un'ulteriore replica perché è troppo quello che stiamo sentendo.

Quando il senatore Lauro è entrato in Aula e ha chiesto di prendere la parola, mi sarei aspettato da lui delle scuse nei confronti dell'Assemblea e dei singoli senatori, dal momento che ieri ha fatto un attacco furibondo contro la Commissione bilancio e contro tutti per una cosa che, come abbiamo appena spiegato, non esiste. Il senatore Lauro avrebbe

quindi dovuto chiedere scusa, peraltro in modo rafforzato, perché lui, nel luglio 2011, a differenza di chi parla, ha votato la norma sulle mille case da gioco. (*Applausi del senatore Morando. Commenti del senatore Lauro*). Io non l'ho votata, quindi non mi si pone il problema; invece il senatore Lauro, che l'ha votata, ora insiste che dobbiamo togliere la norma sulle mille case da gioco.

Il senatore Lauro avrebbe dovuto chiedere scusa allora anche per la sua omissione, perché lui e coloro che volevano l'abrogazione di questa norma avrebbero potuto presentare un emendamento soppressivo, che peraltro – ed è questa la ragione per cui noi non l'abbiamo fatto – va coperto con una risorsa importante. Invece questo emendamento soppressivo non è stato presentato.

Anch'io, come il senatore Lauro, mi auguro che i Monopoli omettano di fare un bando per aprire queste sale da gioco, di cui non si avverte davvero il bisogno, ma a tutto c'è un limite. (*Applausi dei senatori Morando e Pinotti*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3584 e della questione di fiducia (ore 10,16)**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI (*LNP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, prima il relatore Legnini ha detto giustamente che i mercati stanno dando dei segnali positivi, lo *spread* sta scendendo e la borsa sta salendo. Questo è un segnale chiaro ed evidente del termine di questo Governo.

Dall'inizio di questa legislatura, ci siamo impegnati con serietà, impegno e costanza per lo sviluppo, l'equità e il rigore in questo Paese e, quando è subentrato questo nuovo Governo tecnico, avevamo la certezza dei danni che avrebbe potuto provocare, per cui ci siamo giustamente messi all'opposizione. A distanza di un anno abbiamo avuto ragione, e ragione ce la danno i segnali internazionali, la borsa e lo *spread*, che riconoscendo che finalmente questo Governo è giunto al termine hanno andamento positivo. In questo, abbiamo la conferma della correttezza politica delle nostre analisi e deduzioni.

Venendo alla legge di stabilità, che dovrebbe coronare il rigore, l'equità e lo sviluppo, non riferito a ciò di cui ho detto poc'anzi a proposito della serietà da parte della Lega in questi cinque anni di legislatura, ma a questo anno di Governo, come *slogan* lanciato dal Presidente del Consiglio, dobbiamo riconoscere che c'è stato un rigore anche eccessivo, come dicono ormai tutti i cittadini. C'è stato quasi un attacco smisurato per il rigore sulle tasse, che sono cresciute in modo esponenziale e questo provvedimento, signora Presidente, porta ancora un rigore basato sulle

tasse, ancor più condannabile in quanto va a colpire realtà sociali delicate e deboli del nostro sistema Paese.

Mi riferisco al settore dell'agricoltura, che si vede colpito quest'anno per 100 milioni, e per 50 milioni a regime dal 2014, per non avere comunque i giusti aiuti e sostegni: è un settore molto delicato e sappiamo quanto bene fa al nostro Paese anche in termini di conservazione idrogeologica e territoriale. Esso si vede infatti aumentare fortemente le accise sul gasolio: avevamo presentato emendamenti al riguardo che il Governo non ha voluto tenere in considerazione.

Ancor più grave riteniamo sia la proposta del Governo, contenuta in questa legge di stabilità, di tassare le pensioni di guerra, percepite da reduci ed invalidi, cioè persone che si sono impegnate per questo Paese, che hanno sofferto e portano anche sul loro corpo il segno di quanto hanno dato. Secondo me, è un provvedimento incostituzionale, ma questo lo deciderà chi di dovere. Comunque, costoro, che avevano giustamente ottenuto un indennizzo per la loro attività, ora si vedono ingiustamente tassati.

Dunque, un rigore che dall'inizio di questo Governo e fino alla fine si perpetua come rigore esclusivamente di tasse.

Questa legge di stabilità ha richiesto in Commissione un lavoro molto complesso, lungo, difficoltoso e travagliato e non certo, come hanno ricordato i miei colleghi anche ieri, per l'attività della Lega, che è stata responsabile, costruttiva e propositiva ed ha avanzato proposte migliorative per il bene del nostro Paese. Penso alla riforma dell'IRAP fatta in maniera seria e responsabile, che il Governo non ha voluto accogliere. Il provvedimento ha visto presentare una pleora stravagante di emendamenti da parte del PD e del PdL, che hanno di fatto ingessato e bloccato anche la nostra attività, per arrivare a dare quello che, secondo me, è un segnale grave per il Paese, perché vuol dire che c'è un Governo che non ha voluto e potuto cambiare un sistema, che ormai dovrebbe essere superato e cancellato, di continui aumenti di costi dello Stato. Infatti, con questo provvedimento abbiamo prorogato i consigli d'amministrazione dell'INAIL e dell'INPS e creato nuovi posti di magistratura e di avvocati dello Stato, con costi a carico dei cittadini, mentre quando si tratta, come ho detto, di venire incontro alle realtà più deboli e delicate del Paese le risposte sono assenti o addirittura negative.

Ad esempio, parlando di equità, da un lato vogliamo fare favori a questi organismi e a questi grandi funzionari dello Stato, che, tra l'altro, sono anche molto ben pagati, ma quando abbiamo chiesto loro di intervenire in merito alla situazione degli esodati e sulla questione dei pensionandi della scuola di «quota 96» – per gli addetti ai lavori, ma ormai anche nel linguaggio dei cittadini – con proposte serie e responsabili e con coperture adeguate, non ci è stato dato ascolto. Riguardo alle coperture finanziarie, tra l'altro, dobbiamo denunciare che in questo disegno di legge di stabilità è stata usata in maniera spropositata e fuori luogo la copertura utilizzando i fondi dello Stato destinati ai rimborsi dei crediti ai cittadini e alle imprese (in particolare l'IVA).



Quindi, in un momento di necessità di liquidità ed equità, manca ancora una volta da parte del Governo la restituzione ai cittadini e alle imprese di ciò che è loro, perché «credito» significa qualcosa che appartiene loro. Si attinge, invece, a questo fondo per garantire coperture finanziarie alle norme del disegno di legge di stabilità, che – a nostro avviso – sono anche improprie se riferite al disegno di legge di bilancio. È chiaro che queste imprese, vedendosi tartassate con maggiori imposte, vedendosi non riconoscere i propri crediti, purtroppo – lo dico con rammarico – non possono far altro che guardare all'estero, spostando le loro sedi legali o addirittura i loro stabilimenti e i loro opifici.

Ciò sta avvenendo, come abbiamo rimarcato più volte nel corso di questa discussione, per quanto riguarda la Lombardia nei confronti della Svizzera e per quanto riguarda la mia Regione – il Veneto – nei confronti dell'Austria, della Slovenia e della Croazia. Si perde ovviamente un gettito fiscale e si perdono anche posti di lavoro perché quando gli stabilimenti vengono spostati non si possono neanche mantenere i posti di lavoro. Ieri i colleghi hanno ricordato come i parametri di sviluppo valutati dall'OCSE per il nostro Paese purtroppo vedono non tanto quello che ha promesso in maniera miracolosa e con effetti speciali questo Governo dal giorno del suo insediamento, ma piuttosto crescere la disoccupazione, le tasse e il debito pubblico. Questi parametri non possono farci vedere con prospettiva di tranquillità il nostro futuro fino a quando, una volta cessata l'esperienza di questo Governo, si tornerà alla democrazia e alla scelta popolare per individuare una nuova compagine politica che, come sta proponendo anche la Lega in maniera seria e responsabile, possa dare risposte al nostro Paese.

Sui termini del rigore, dell'equità e dello sviluppo, rispetto a quello che è stato promesso dal Governo dall'inizio del suo mandato, non abbiamo avuto nulla di sostanziale e di reale. Anche con la riforma dell'IMU, quindi della tassazione che deve essere data agli enti locali, non si è andati nel verso del federalismo fiscale che la Lega aveva fatto approvare all'inizio della legislatura e che avrebbe rappresentato la vera svolta di questo Paese, con riforme strutturali vere, in grado di dare una prospettiva certa di sviluppo alle nostre famiglie, alle nostre imprese e ai nostri giovani. Si è, invece, fatto un pasticcio tremendo, «spacchettando» l'IMU per le seconde case tra lo Stato e i Comuni, lasciando quella sulla prima casa ai Comuni, sebbene la Lega avesse espresso la propria contrarietà all'applicazione dell'imposta sulla prima casa. Inoltre viene applicata l'imposta anche sulle attività produttive (categoria D, norma che, a nostro avviso, è anche mal formulata), che resta invece di competenza dello Stato.

Quindi, si è realizzato un pasticcio tremendo di sperequazione, di fatto, sul nostro territorio, non solo tra Nord e Sud del Paese o tra Est e Ovest, ma anche nelle stesse realtà e nelle stesse Regioni, ad esempio tra aree più turistiche e aree maggiormente industrializzate, il cui fondo di riequilibrio, che non esiste più e che è chiamato di solidarietà, non andrà certamente a colmare le disuguaglianze e il caos paradossale che que-

sta riforma ha creato. Essa infatti è stata realizzata, tra l'altro, in fretta e furia, senza neanche aver fornito parametri, dati e prospettive serie su cui confrontarsi.

Termino, signora Presidente, con il dire che molte sarebbero ancora le considerazioni da fare. In ogni caso, quelle già rese sono state da noi esplicitate con serietà, competenza e costanza in tutto l'arco di quest'anno in cui abbiamo manifestato la nostra contrarietà al Governo.

Come ho detto all'inizio dell'intervento, i parametri positivi delle borse e la discesa dello *spread* dimostrano che la fine del mandato assegnato al Governo Monti era auspicata anche dai grandi organismi economici mondiali. Ci auguriamo che questo sia un segno di futuro migliore per il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

### Senato, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 19 dicembre 2012, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la circoscrizione Estero – ripartizione America Settentrionale e Centrale: Basilio Giordano;

per la circoscrizione Estero – ripartizione Asia-Africa-Oceania-Antartide: Antonino Randazzo.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3584 e della questione di fiducia (ore 10,28)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbolini. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, vorrei cogliere l'opportunità dei pochi minuti a mia disposizione per svolgere un intervento che focalizzi un tipo di provvidenze contenute nella legge di stabilità.

Si tratta di provvidenze che concorrono a concludere un insieme di misure adottate dal Parlamento nell'arco di questi mesi per far fronte alle enormi difficoltà che si sono generate nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a causa del sisma del 20 e del 29 maggio scorso. Tra l'altro, oggi siamo a sette mesi da quell'evento ed è giusto ricordare il dramma di grande vastità che ha contrassegnato quelle due giornate.

Il terremoto ha riguardato un'area di rilevanti dimensioni e densamente popolata. Sono oltre 550.000 gli abitanti interessati e davvero tante le attività produttive coinvolte: se ne stimano 48.000 in tutti i settori economici, per 190.000 addetti. Tutto questo ha necessitato non solo una risposta in termini di emergenza, ma anche l'attivazione di tutte le misure atte a concorrere al recupero di una condizione di vivibilità. Le cifre sono davvero impressionanti: in questi mesi sono stati effettuati 60.000 controlli sugli edifici e sulle varie strutture e sono state riconosciute 31.000 abitazioni in condizioni di precarietà ed inagibilità. Sono oltre 40.000 i lavoratori che hanno dovuto essere messi in cassa integrazione nell'arco di questi mesi, di cui 25.874 per la precisione nel solo modenese – è la zona che è stata maggiormente colpita – per 2.414 aziende.

Si registra poi ovviamente un danno enorme all'economia di quel territorio e, consequenzialmente, delle Regioni interessate e a livello nazionale. Faccio presente che l'area coinvolta ha prodotto 19,6 miliardi di valore aggiunto nel 2011 e ha generato 12,2 miliardi nell'ambito delle esportazioni. Si tratta, pertanto, complessivamente di un'area che ha bisogno di essere accompagnata da provvidenze per riuscire a riprendere il cammino nella direzione della crescita e dello sviluppo, al fine di riparare i danni e restituire condizioni di vivibilità, qualità e sostenibilità produttiva ancora migliori di quelle che c'erano prima del sisma.

In questo quadro vorrei ricordare che i danni stimati ammontano ad oltre 12,2 miliardi nella sola Regione Emilia-Romagna. Le risorse reperite, per circa 9 miliardi, per questo tipo di interventi sono state importanti per la ricostruzione.

In particolare, negli ultimi mesi, si è dovuto affrontare, in modo forse concitato, anche il tema della dilazione dei termini delle scadenze fiscali per consentire un aiuto indiretto alle condizioni della ripresa e del recupero.

Molto è stato fatto con l'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, decreto in cui si stabiliva la platea dei beneficiari per chi aveva ricevuto danni diretti alle strutture. Però erano rimasti aperti due temi che, con la legge di stabilità, sono stati utilmente affrontati, eliminando il *vulnus* sorto al momento dell'approvazione di quel testo al Senato con la modifica rispetto al testo della Commissione. Voglio segnalare, perché sono molto importanti, e mi fa piacere che ci sia il ministro Grilli, quei due temi, ossia la sospensione e la rateizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi per i lavoratori dipendenti che hanno subito i danni del sisma e l'inserimento di quelle imprese che, per i danni provocati dal terremoto, non hanno subito danni materiali, ma una diretta corrispondenza, documentabile e riscontrabile, tra l'evento sismico e le difficoltà economiche e finanziarie.

A questi due si aggiunge poi la proroga dei termini per le scadenze dei mutui che i Comuni hanno contratto con la Cassa depositi e prestiti. Sono tre misure importanti che completano un quadro di sforzi. È stato opportuno recuperare tutto questo nella legge di stabilità, perché mentre l'Unione europea ha aperto procedure di infrazione nei confronti dell'Ita-

lia per tipologie di approccio e per misure che, in altri contesti, sono state considerate aiuti di Stato, qui noi stiamo semplicemente ragionando di proroghe e di dilazione di termini per corrispondere alle obbligazioni fiscali, senza riduzioni o abbattimenti. Credo che questo sia importante.

Signora Presidente, una raccomandazione al Governo e in particolare al ministro Grilli. Le norme compongono la cornice. Certo, ci sono poi i profili di attuazione. Per questo sarebbe necessario che, come sta avvenendo, da parte del Ministero, di concerto con la Regione e con il commissario, si attivino quelle disposizioni amministrative, di indirizzo, di traduzione delle norme, che aiutino a superare il fatto che siamo arrivati in «zona Cesarini», quasi oltre il termine di scadenza, il che può generare difficoltà, vanificando parzialmente il valore di queste norme.

Il rammarico del nostro Gruppo, voglio dirlo in quest'Aula, è che in questa legislatura non si sia concluso l'*iter* di approvazione della delega fiscale, perché noi ritenevamo che sarebbe stato un contributo utile alla semplificazione del rapporto tra fisco e imprese e cittadini.

Voglio invece evidenziare, come nota positiva, il fatto che nella legge di stabilità è stato inserito integralmente il cosiddetto testo sulle cartelle pazze, che mette ordine nel rapporto tra il fisco, quando sbaglia e pretende di introitare somme che non ha titolo ad avere, e il cittadino. È un elemento di civiltà giuridica e di rispetto dello statuto del contribuente. Credo che, come Commissione finanze, perché questo è il frutto di un lavoro collettivo, possiamo essere soddisfatti di questo contributo, che va nella direzione di una migliore relazione e positività del rapporto tra l'adempimento degli obblighi fiscali e le amministrazioni finanziarie deputate. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.700 (testo corretto), interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 3584, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MASCITELLI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signora Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, noi del Gruppo Italia dei Valori riteniamo che con il disegno di legge di stabilità in esame questo Governo di ex tecnici, sostenuto da una ex maggioranza, abbia scritto l'epitaffio della sua attività svolta nell'ultimo anno. Infatti, i 2.000 emendamenti, tra proposte emendative e subemendative presentate in 5<sup>a</sup> Commissione permanente, non sono – come si vuol far credere – il risultato di una vitalità di un Parlamento che si è riappropriato del suo ruolo di attività legislativa, ma sono soltanto l'emblema della confusione, della contraddizione, del caos e della man-

canza di prospettive e di visione che il Governo, sostenuto dalla maggioranza, ha avuto nell'ultimo anno.

In questi giorni, signor Ministro, stiamo leggendo (al riguardo i giornali sono pieni di articoli) l'annuncio che il presidente Monti parlerà prima o dopo Natale al Paese. Signor Ministro, dica al presidente Monti che in quest'anno il nostro Paese, l'Italia, gli italiani sono cambiati. Dunque, a chi parlerà? Parlerà a quella quota di italiani, che è diventata il doppio, passando dal 6 all'11 per cento (sono 6 milioni di connazionali), che vivono al di sotto della soglia di povertà e che difficilmente riescono ad organizzare ogni due giorni un pasto adeguato? Parlerà alle 47.000 famiglie che quest'anno hanno perso la casa perché non riescono più a pagare il mutuo? Parlerà alle 240.000 imprese che hanno chiuso i battenti perché – questo è il paradosso del nostro Paese – erano creditrici di uno Stato che non paga i 100 miliardi di debito nei confronti della pubblica amministrazione?

Sottolineo che sull'accelerazione dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione questo Esecutivo aveva fatto grandi annunci. Oppure parlerà a quei giovani di cui uno su tre è disoccupato e di quelli occupati otto su dieci vivono ancora in una condizione di precariato? Nel disegno di legge di stabilità in esame qualcuno, con un effetto *spot*, ha fatto credere ai 260.000 precari della pubblica amministrazione, che reggono i servizi nella scuola pubblica e nella sanità pubblica, che con lo *spot* preelettorale della proroga sino al luglio 2013 avranno anche la riserva dei posti ai pubblici concorsi del 40 per cento. Chiedo di quale riserva si parla, se ciò deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili e delle disposizioni vigenti e, quindi, senza risorse e senza stabilizzazione dei precari, nonostante una direttiva della Commissione europea vada da tanti anni in una direzione completamente diversa.

Signor Ministro, a fine legislatura e con l'ultima finanziaria il Governo tecnico doveva limitarsi semplicemente ad affrontare un problema, a chiusura di una legge di stabilità che doveva avere un senso di prospettiva: doveva occuparsi di una questione che non è mai stata affrontata dal Governo, cioè quella dell'equità sociale e fiscale, della giusta redistribuzione del peso fiscale per cui chi ha di più deve dare di più. Tale criterio viene applicato in tutti i Paesi europei che hanno dimostrato un minimo di senso di civiltà in questi drammatici momenti. Si è parlato in modo evanescente della riduzione e del ritocco delle aliquote IRPEF, ma abbiamo visto come è andata a finire.

Il disegno di legge di stabilità in esame ha tre aspetti fondamentali che ci hanno condotto a non averlo votato e, tra breve, ci condurranno a non votare la fiducia al Governo.

Il primo aspetto è che questa legge di stabilità, signor Ministro – lo dica con chiarezza agli italiani – scaricherà sul prossimo Governo la necessità di procedere ad una nuova manovra economica con altri nuovi pesanti sacrifici perché, a fronte delle previsioni sbagliate del Governo, il debito pubblico è aumentato, perché è aumentato e aumenterà nel 2013 l'indebitamento netto strutturale, perché l'avanzo primario è al di sotto delle

aspettative e delle previsioni della Nota di aggiornamento al DEF. Quindi, non noi come opposizione ma studi e analisi ben fondati paventano il grave rischio della necessità di una nuova manovra economica che vada in risoluzione del disavanzo e agisca sul debito pubblico. In tutti questi mesi in cui si parla di contenitori, di partiti, di alleanze, nessuno più parla degli impegni che il nostro Paese ha assunto sottoscrivendo il *fiscal compact*, nessuno più parla del fatto che se nel corso dell'estate c'è stata la grande ansia di chiedere la creazione di un meccanismo europeo di stabilità è perché si paventa il rischio di dovervi ricorrere l'anno prossimo, nessuno più parla delle condizioni che l'Europa porrà al nostro Paese. Pertanto, il presidente Monti, quando parlerà al Paese, farà bene a parlare anche di queste possibili e ulteriori manovre di sacrifici.

Il secondo aspetto che caratterizza questa legge di stabilità è che essa è in perfetta continuità con il passato (lo dico alla ex maggioranza di destra) nel perpetuare la politica di tagli lineari, con la differenza che quando li faceva Tremonti si chiamavano «tagli con la scure», adesso che li fa un Governo di ex tecnici si chiamano, utilizzando un'espressione anglosassone, *spending review*. Di fatto, però, sono tagli lineari quelli effettuati in servizi vitali per il Paese; soltanto nel Servizio sanitario nazionale con le tre manovre congiunte sono stati tagliati 15 miliardi di euro e 18 miliardi saranno tagliati nel prossimo anno.

Riferisca, Ministro, al presidente Monti le dichiarazioni fatte da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in ordine a questi tagli drastici effettuati nel settore sociale. Il CNEL ha fatto riferimento ad una vera e propria emergenza in cui viene messa a grave rischio la tutela dei diritti sociali. Non è un giudizio di un gruppo politico accusato di faziosità o di strumentalizzazione; è il giudizio di un ente *super partes* che dispone di una fotografia del Paese molto meglio definita rispetto a quella su cui si basa il Governo di ex tecnici.

Vengo infine al terzo ed ultimo aspetto, signor Ministro, lei che ha alle spalle una lunga, grande e straordinaria esperienza e competenza nel settore dell'economia e che quindi avrà visto centinaia di manovre, ma soprattutto decine e decine di leggi finanziarie. Questo disegno di legge di stabilità è stato trasformato, con il nulla osta e con l'omissione di questo Governo di tecnici, in una grande, straordinaria manovra elettorale. Si è parlato di assalto alla diligenza. Vedete, in questo provvedimento è stato inserito di tutto e di più. E sapete cos'è che dispiace? È che almeno da voi ci aspettavamo qualcosa di diverso; almeno voi, con la legge di stabilità e con la chiusura della legislatura, avreste potuto fare qualcosa di più serio. Si è scaduti invece nella farsa.

Con questo disegno di legge di stabilità, a fronte di un blocco del *turnover* in tutta la pubblica amministrazione, si concede, guarda caso, una deroga per l'assunzione del personale all'Agenzia italiana del farmaco e alla CONSOB (chissà poi perché alla CONSOB). Con il provvedimento si concede inoltre una deroga al piano di dismissione immobiliare della Fondazione Enasarco, di cui lei, onorevole Ministro, è stato fautore (guarda caso, sono in corso indagini giudiziarie su questa fondazione).

Si dispone poi la rinegoziazione con le società concessionarie di alcune autostrade (in particolare, della A24 e della A25) quando sono stati fatti dei salti mortali per trovare 175 milioni di euro in più per i malati di SLA e per la non autosufficienza. Ma qualcuno si è chiesto o ha quantificato cosa significherà, in termini di affari, per le società concessionarie autostradali la possibilità di rinegoziare le concessioni?

È stato istituito, signor Ministro (non so se glielo hanno detto), lo sportello telematico del diportista, perché questa era la grande questione del Paese che doveva essere affrontata nella legge di stabilità: istituire lo sportello telematico del diportista. Abbiamo abrogato finalmente l'obbligo dell'uso delle gomme termiche deciso un mese fa. E poi il terremoto del Belice non manca mai; l'offerta turistica è stata garantita ad una sola Regione (non si capisce le altre 19 cosa devono fare); è stato disposto un aiuto pari a 50 milioni in favore dei policlinici gestiti da università non statali, quando i policlinici pubblici nel nostro Paese versano in una situazione di degrado totale. *(Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Perduca)*. C'è un po' di tutto e di tutto di più. Non poteva mancare la fondazione sinfonica, quella di Verona, la Fondazione Ebri, il Castello di Udine, la ricostruzione di Villa Taranto... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Mascitelli.

MASCITELLI *(IdV)*. Sono stati poi stanziati 1,5 milioni per garantire il funzionamento della delegazione per la Presidenza italiana dell'UE. Dopo aver mosso per diversi anni una critica forte, giusta, sensata alle spese effettuate dalla Presidenza del Consiglio sotto il Governo Berlusconi, a chiusura di legislatura non poteva mancare un regalino di 1,5 milioni per garantire il funzionamento della delegazione della Presidenza dell'UE!

Ebbene, noi esprimeremo un voto contrario alla fiducia.

Ma lei sa, signor Ministro, fra tutti questi emendamenti, qual è l'unico che veramente ha un senso in questa legge di stabilità? È quello che concede un contributo di 200.000 euro alla Basilica di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, perché, se questo è ciò che il Governo tecnico ha saputo fare in questo anno, quello che ci resta da fare è pregare San Francesco per il bene del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

VIESPOLI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, per la verità l'elenco da ultimo evidenziato dal senatore Mascitelli è incompleto, perché potrebbe essere ulteriormente integrato. E, se volessi utilizzare un'immagine un po' polemica, cercherei

di mettere insieme l'ultima fatica letteraria del professor Monti, che nella seconda parte del titolo recita «guardare lontano», e l'intervento sulla Pedemontana del Piemonte di 80 milioni di euro per il 2015 che, evidentemente, è il traguardo e l'orizzonte di chi guarda così lontano da prevedere fin da ora le risorse per un'opera e per il 2015.

Ma poiché siamo in una fase di tale rilievo e di tale importanza che nessuno può permettersi di abbandonarsi a battute, considerazioni o valutazioni che non affrontino le grandi questioni che abbiamo di fronte, mi consentirete, signor Presidente, signori del Governo, colleghi, prima di entrare in una valutazione di merito della legge di stabilità, di fare una considerazione preliminare di ordine politico-istituzionale.

Stiamo sostanzialmente vivendo l'atto finale della legislatura, un momento di passaggio fondamentale della vita del nostro Paese sul piano politico ed istituzionale. Ed allora non si può non ricordare come questa legislatura è iniziata, con quali auspici ed obiettivi, con quale finalità strategica da parte di due grandi partiti che si sono confrontati nel 2008 per il governo del Paese, e cioè costruire delle grandi aggregazioni capaci di passare dalla coalizione dei partiti ai partiti-coalizione per garantire governabilità e stabilità, per costruire un sistema fortemente bipolarizzato con tendenza bipartitica, per completare sul terreno politico e su quello istituzionale la lunga transizione italiana e garantire, attraverso la riforma delle istituzioni, la stabilità del Paese.

Questo non è accaduto e oggi ci troviamo a ridosso di una competizione elettorale in cui sostanzialmente si rischia di determinare uno scenario dove la democrazia dell'alternanza viene sostanzialmente sostituita da una sorta di finzione elettorale: ci si candida, presumibilmente o certamente, non per costruire un'alternativa in nome di una diversa visione e di una diversa proposta programmatica ma per tentare di creare un elemento di interposizione, magari utile domani ad allargare la potenziale maggioranza che si presume vincerà le elezioni.

Quindi, ci si candida non per costruire l'alternativa ma per l'integrazione e l'allargamento della maggioranza. Non si rimane cioè all'interno del sistema bipolare avvalendoci dell'unico elemento positivo che un pessimo «porcellum» continua a consegnare al Paese, cioè quello di tentare di determinare un'alternanza e una competizione di Governo, ma ci si muove in direzione di chi dovrebbe moderare lo schieramento che si presume dovrà vincere, senza avere la voglia di misurarsi attraverso il consenso popolare, verso una diversa visione che, mantenendo il quadro di riferimento forte e significativo nella storia e nella tradizione di questo Paese, si confronti sulle ipotesi di Governo che la sovranità nazionale ancora rende disponibili in un quadro di carattere europeo. Insomma, si parla tanto dei federatori ma ho l'impressione che ci sia qualcuno che vuole scendere in campo per fare da moderatore. C'è infatti uno schieramento di centro-sinistra che ha bisogno di tutela, di garanti, di soggetti che si spendano nel contesto europeo per cercare di garantire ciò che l'alternanza di Governo sul versante di centrosinistra non può garantire, determinando una sorta di



fideiussione all'Europa, di lettera di *patronage* nei confronti del potenziale Governo di centrosinistra.

Ecco perché il centrodestra ha il dovere di fronte agli italiani di garantire invece una democrazia della competizione e dell'alternanza, di costruire sul serio uno schieramento, prima programmatico e poi di forze, di soggetti, di competenze e di politiche, capace di garantire quella sovranità che va riconsegnata al cittadino, in particolare la scelta del Governo e di chi deve governare questo Paese, per affermare la sovranità popolare e per affermare, questo sì, il protagonismo popolare nella scelta politica e di Governo. D'altra parte, la stabilità mancata dal punto di vista del quadro istituzionale è la condanna che ci portiamo tutti appresso. Questa legislatura non è stata di grado di fare le grandi riforme istituzionali e costituzionali di cui il Paese ha necessità e che devono essere riproposte sul terreno della modernizzazione italiana nella competizione politico-elettorale per far approdare finalmente il Paese non già alla Terza Repubblica, enunciata da chi è stato protagonista di seconda fila della Prima Repubblica, ma verso la Repubblica degli italiani, finalmente consolidati da un sistema semipresidenziale che detta la condizioni per la stabilità e il cambiamento politico e istituzionale.

Quindi, la sfida che va riproposta a partire dalla prossima competizione deve essere senza subalternità di carattere culturale, con la forza di una visione e senza essere vittime del pensiero unico. Siamo infatti europeisti, abbiamo il sogno e l'ambizione di costruire un'Europa politica ma non ci rassegniamo al fatto che l'Europa debba essere soggetta ad un solo elemento di condizionamento, non solo geopolitico ma culturale. Pensiamo sia ancora da costruire l'Europa dei popoli e degli Stati nazionali e siamo convinti che nella storia europea, prima ancora che l'attualità, conti il «pensiero lungo» che ha animato il dibattito sull'Europa. Consentitemi di ringraziare chi non è vittima del pensiero unico, il collega Genaro Malgieri, che ha scritto un editoriale ricordando, in particolare alla destra politica, che nel pensiero europeo esiste, per esempio, il dibattito che, prima ancora delle due guerre, da Coudenhove-Kalergi in poi, contraddistingue un certo europeismo. Tale confronto non deve essere necessariamente appiattito nell'attualità ma deve invece recuperare i filoni lunghi e il pensiero lungo che, al di là del secolo breve, possono consentire di realizzare quel grande dibattito necessario a costruire un'Europa dove non ci siano subalternità e arroganze di alcuni Paesi ma capacità di socializzare in un nuovo grande soggetto il protagonismo europeo. Noi a questo siamo sicuramente interessati e siamo convinti che bisogna proseguire in questa direzione.

Si è cercato qualche paragone con l'attuale situazione politica. Facendo l'ultima considerazione di carattere politico, rilevo che c'è un elemento che non è stato considerato. In questa fase si rischia di vedere quel che già abbiamo visto nella stagione ribaltonista. So che, per brevità, corro il rischio di essere superficiale e approssimativo, ma c'è un meccanismo che ha riguardato una certa stagione, che ha costruito il rapporto tra politica e consenso non partendo dal consenso ma partendo dal potere. Cioè,

io costruisco il consenso attraverso l'esercizio del potere, e utilizzando il potere laddove non sono arrivato per via di consenso, cerco di arrivare lo stesso al consenso, com'è accaduto nella stagione ribaltonista, che non è stata una bella stagione per il popolo italiano, non è stata una bella stagione della politica e neanche una bella stagione per il quadro europeo e per quello nazionale.

Vi sono alcuni elementi in quanto sta accadendo in questo Paese che scavano nel profondo e che devono trovare una capacità di lettura e di interpretazione che non sia soltanto quella che si vuole far passare come grande innovazione (perché a volte si scambiano i ritorni al passato con i cambiamenti e con le innovazioni di prospettiva).

Per concludere sul merito del provvedimento e per ribadire la fiducia nell'Italia e negli italiani, prima ancora che in un Governo, noi siamo consapevoli che questa legge di stabilità è un'espressione in chiaroscuro. Come ha detto il senatore Mascitelli, ci sono alcune questioni che ricordano più una «legge mancia» che una legge di stabilità. Tuttavia, ci sono alcuni elementi profondi che sarebbe ingiusto non evidenziare e non sottolineare.

Innanzitutto, evidenziamo e sottolineiamo il contributo che, come Gruppo, abbiamo dato, in particolare su alcune questioni, attraverso un'attività emendativa recepita dai relatori e dal Governo. Da questo punto di vista, non posso che ringraziare il sottosegretario Polillo per la disponibilità che ha sempre manifestato, con correttezza intellettuale prima ancora che politica e istituzionale, nel ricercare le soluzioni in una fase convulsa, difficile, delicata.

Abbiamo realizzato l'obiettivo di un cip, se posso utilizzare questa definizione, per garantire alle Regioni la possibilità di accedere ad un fondo di rotazione tale da sopperire alle esigenze di anticipazione per i problemi della liquidità, per mettere in moto un circuito virtuoso per il pagamento nei confronti dei creditori delle pubbliche amministrazioni e quindi mettere in moto un circuito positivo che assolutamente va sbloccato. Si tratta certamente di un primo passaggio, di un primo approccio, di un primo momento. La dotazione finanziaria è ancora troppo poca per realizzare un obiettivo più ambizioso e significativo. C'è stato però un inizio e una disponibilità, di cui noi diamo atto ai relatori ed al Governo, così come nel caso dell'emendamento sostenuto dalla senatrice Castiglione per cercare di fronteggiare le esigenze di trasporto di alcune aree del Paese, come le isole.

Abbiamo cercato di dare un contributo di merito e, soprattutto, vorremmo sottolineare l'aspetto riguardante gli ammortizzatori sociali in deroga. Nella storia del Governo del centrodestra c'è un elemento di caratterizzazione positiva legato proprio al tema della cassa integrazione in deroga, costruita nel corso degli anni non come allungamento degli strumenti di tutela già esistenti per le grandi aziende, ma come nuovo strumento da utilizzare per le aziende prive di ammortizzatori sociali e per consentire alla piccola azienda, ai lavoratori e ai dipendenti, al di là della dimensione

del settore aziendale, di poter usufruire da piccoli di quel che il sistema garantiva ai grandi per fronteggiare le situazioni di crisi.

C'è stato un dibattito, non troppo lontano, che ha cercato di banalizzare questi interventi o di ridurli ad una sorta di ripetizione di meccanismi assistenzialistici, salvo poi verificare che si trattava di uno strumento di flessibilità fondamentale per garantire tutele, soprattutto in una fase di crisi e di difficoltà, per arrivare alla legge di stabilità e cercare di rimpinguare il capitolo delle risorse per la cassa integrazione in deroga, che sono sicuramente uno strumento positivo, soprattutto se si avrà la capacità di affrontare, in termini di politiche attive e non solo passive, i bacini di crisi che si vanno a consolidare e a realizzare; questo proprio per impedire quei meccanismi assistenzialistici, per evitare cioè che la cassa integrazione in deroga diventi un modo per fare sostegno al reddito non a fini produttivi, non a fini di ricollocazione e di riqualificazione, in un grande sforzo che prima o poi questo Paese dovrà compiere, in particolare sul terreno del capitale umano e della capacità di fare mercato del lavoro sul serio, nel mettere in connessione l'offerta e la domanda di lavoro che pure, in una situazione di criticità, è possibile favorire e determinare.

Bisogna ricordare che questo accade anche per lo sforzo di solidarietà che il Mezzogiorno garantisce nel momento in cui in particolare si utilizzano risorse ad esso destinate per fare cassa per gli ammortizzatori, che riguardano prevalentemente altre aree di questo Paese, a dimostrazione che l'integrazione e la solidarietà Nord-Sud è la prospettiva di questo Paese.

In questo senso, vorrei concludere dicendo che nel corso di questi anni in Parlamento abbiamo costruito una presenza segnata da una denominazione che ribadiamo come valore, quella della coesione nazionale. Questo Paese, questo sistema fa crescita, fa prospettiva soprattutto se garantisce questa coesione, perché già il sistema Paese è troppo piccolo per competere, figuriamoci se vogliamo dividerlo, se vogliamo segnarlo da ulteriori contrapposizioni e fratture territoriali. Noi ci auguriamo che questo non accada e che si esprima, nella prossima competizione e nel quadro europeo, una grande visione che garantisca a questo Paese una prospettiva di sviluppo, di coesione sociale e di coesione nazionale. *(Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI)*.

DE ANGELIS *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, esponenti del Governo, vorrei iniziare il mio intervento ragionando sul ruolo che ha assunto la legge di bilancio con la riforma della contabilità pubblica e sulle prospettive di ulteriori riforme in direzione di una sempre maggiore stabilità e sostenibilità delle finanze pubbliche.

Con la legge n. 196 del 2009 la legge di bilancio ha assunto un ruolo molto più incisivo di quanto avveniva in precedenza. Si potrebbe anche dire che la manovra finanziaria annuale si realizza più con il disegno di legge di bilancio che con quello di stabilità. È opportuno comunque che il Parlamento approvi quanto prima il disegno di legge rafforzata per l'attuazione della legge sull'equilibrio strutturale di bilancio. Nella prossima legislatura bisognerà intervenire nello stesso tempo sulla disciplina dei bilanci pubblici.

Venendo all'approvazione della legge di stabilità di cui stiamo parlando, vorrei iniziare soprattutto ringraziando la Commissione bilancio per il lavoro che ha svolto, il presidente Azzollini e tutti i componenti, gli altri colleghi che si sono intrattenuti nel duro lavoro che abbiamo fatto in queste settimane, il sottosegretario Polillo e tutti gli altri esponenti del Governo che si sono alternati e hanno lavorato insieme a questa Commissione, che non ha fatto niente di particolarmente eroico: ha fatto solamente il suo dovere, ma senza fare melina, senza malafede, senza perdita di tempo. Il lavoro è stato sofferto, lungo, forse troppo lungo, ma indubbiamente, con il contributo di tutti (questo vorrei dirlo perché nessuno si tira indietro rispetto a certe situazioni), per certi versi la legge di stabilità è stata positiva, siamo intervenuti su tanti aspetti di cui poi parlerò.

Ma vi sono stati anche momenti, diciamo, poco onorevoli dal momento che ci si è intrattenuti su questioni che potevano essere per certi versi un assalto alla diligenza. Lo dico senza scandalizzare nessuno, perché questa legge di stabilità è stata influenzata, drogata dal clima elettorale, essendo l'ultimo atto della legislatura. Il sistema elettorale in qualche modo ha contribuito a certe negatività intorno alla legge di stabilità. Ciò è avvenuto – lo ripeto perché sento colleghi intervenire criticando determinate situazioni – con il contributo e la partecipazione di tutti.

In merito ai contenuti specifici del provvedimento, vorrei esprimere una valutazione favorevole su certi interventi effettuati grazie al lavoro della Commissione bilancio. Mi riferisco soprattutto all'allentamento del Patto di stabilità interno, grazie al quale è stato possibile assicurare agli enti locali, che patiscono grandi sofferenze in relazione ai tagli intervenuti in questi anni, maggiori risorse finanziarie per circa 400 milioni di euro, facendo salire a 600 milioni i fondi a disposizione dei Comuni. Sono stati attribuiti 180 milioni di euro ai piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti e 200 milioni di euro alle Province.

Altra misura importante, soprattutto per i Comuni, è quella che riguarda l'IMU: a partire dal 2013 l'intero gettito, e non più soltanto la metà, andrà nelle casse dei Comuni. Anche qui c'è stata una grossa polemica sui fabbricati D ed è evidente che si dovrà intervenire verificando i gettiti e la situazione che emergerà da queste modifiche relative alla situazione degli enti locali. Tra l'altro va valutato positivamente anche l'abbassamento da 1,06 a 0,96 per cento dell'aliquota di imposta massima sulla seconda casa.

Una valutazione positiva meritano anche la misura del *turnover* del comparto sicurezza, cosa molto importante, i fondi stanziati per i malati

di SLA, il Fondo per le università, i cui bilanci versano in una condizione di grande difficoltà, i fondi importantissimi sugli ammortizzatori sociali, già citati da diversi miei colleghi. Per quanto mi riguarda nutro una notevole soddisfazione per la soppressione della disposizione inerente alla reversibilità delle pensioni di guerra.

Considero positiva anche la norma sulla ricongiunzione dei contributi previdenziali, che consentirà di effettuare la ricongiunzione gratuita, e non più onerosa come avvenuto fino ad oggi, per tutti i passaggi effettuati entro il 31 luglio 2010.

Ricordo che all'interno di questa legge di stabilità, essendo l'ultimo provvedimento della legislatura, è stato inserito anche il decreto milleproghe, che tendenzialmente veniva approvato isolatamente a fine anno. Esso ha consentito di dare risposta ad una serie di problemi, primo tra tutti quello riguardante i lavoratori precari della pubblica amministrazione, per i quali viene rimandata al 31 luglio la scadenza dei contratti di lavoro. A ciò si aggiunge un'ulteriore tutela nei confronti dei dipendenti a termine della pubblica amministrazione, i quali potranno prendere parte ai concorsi pubblici con una quota garantita del 40 per cento.

Il momento merita però qualche osservazione di carattere generale. Oggi siamo alla fine del nostro lavoro e si sentono ragionamenti che riguardano proprio il lavoro svolto in questo anno dal Governo Monti. È indubbio che quando esso si insediò, un anno fa, l'Italia attraversava un momento molto critico. Era concreto il rischio di una crisi finanziaria le cui conseguenze sarebbero state disastrose sia per noi sia per l'Europa e per il progetto dell'euro. Oggi possiamo dire che è stata saggia la scelta di affidarsi alle capacità tecniche e soprattutto alla credibilità europea e internazionale del professor Monti.

Si è molto parlato del problema della credibilità del professore. Si è discusso di quanto vale in termini economici il discorso della credibilità e si è anche ironizzato sul suo significato nel progetto europeo. È chiaro che, se oggi entriamo nella fase elettorale e si rafforzano sentimenti beceri nazionalistici, che di nazionalistico non hanno nulla, il ragionamento è fuorviante. Ma dobbiamo pensare che ormai l'Europa per noi è una scelta incontrovertibile. Dobbiamo avere la forza e la credibilità per poter discutere le norme europee, ma dobbiamo presentarci con la credibilità – scusate la ripetizione, ma così rafforzo il termine – dei conti pubblici, di un popolo che crede in quello che sta facendo e delle istituzioni. Questo è un valore non quantificabile, di cui stiamo verificando l'importanza giorno dopo giorno, proprio nei confronti dell'Unione europea.

La prima azione importante del Governo Monti è stata quella di tirare fuori l'Italia dal rischio del baratro finanziario. Le manovre di bilancio di questo Governo hanno assicurato il perseguimento degli obiettivi di stabilizzazione finanziaria dei conti pubblici e rassicurato sia le istituzioni europee sia, e soprattutto, i mercati, che finalmente non ci ritengono più un pericolo.

In secondo luogo, il Governo Monti ha tracciato con chiarezza la strada per una serie di importantissime riforme strutturali che il Paese

aspettava da tempo. Un anno fa, il nostro *spread* – che oggi sembra sia diventato quasi un termine spregiativo – era più alto di quello spagnolo, i nostri titoli secondo i mercati finanziari avevano una credibilità minore di quelli spagnoli. Oggi, dopo un anno, il nostro *spread* è 100 punti sotto quello della Spagna. Questo sta a significare probabilmente che il lavoro fatto in quest'anno è stato positivo. Tutte le riforme fatte quest'anno, a partire da quella delle pensioni, che sicuramente deve essere sistemata per tutta una serie di errori e di aspetti che vanno modificati (ma altrettanto vale per le liberalizzazioni, i decreti per la crescita e le altre riforme, che purtroppo sono state in qualche modo annacquate dal lavoro del Parlamento), devono essere il punto di partenza di un lavoro che andrà compiuto nei prossimi anni.

Non dobbiamo dimenticare che il nostro Paese è in un momento di grandissima crisi. Tutti gli indicatori economici che stanno uscendo in questi giorni ci danno lo specchio di un Paese in difficoltà per la situazione economica, soprattutto per la disoccupazione in generale e per quella giovanile in particolare. Ma questo è chiaro che va affrontato con un'azione di governo di vari anni. Oggi dobbiamo iniziare ad incentivare la crescita, rispetto a quello che abbiamo fatto in questi anni.

Il presidente Monti, quando si insediò, indicò tre obiettivi indispensabili: rigore, equità e sviluppo. Il rigore c'è stato, e su quella strada dobbiamo continuare; oggi si tratta di incentivare lo sviluppo del Paese, di ciò dovranno occuparsi i prossimi Governi. E lo sviluppo si ottiene soprattutto abbassando le tasse. Questa è una richiesta che proviene da tutte le parti, la riduzione della pressione fiscale, che ormai ha raggiunto livelli da *record* e che potrebbe essere diminuita se si procedesse con decisione sulla strada della lotta a tutti gli sprechi che ancora si annidano nella spesa pubblica corrente. Abbiamo sottolineato più volte in quest'Aula che interventi incisivi su acquisti di beni e servizi e sui contributi a fondo perduto alle imprese produrrebbero risparmi sufficienti a dare un po' di respiro ai cittadini e alle imprese stesse. Vorremmo sapere per esempio che fine ha fatto il piano Giavazzi, che doveva produrre risparmi per oltre 10 miliardi di euro.

Un'altra richiesta è che si prosegua lungo la strada delle riforme strutturali, degli investimenti in infrastrutture, della semplificazione normativa e burocratica.

Sulle condizioni e sulle prospettive economiche e sociali del Paese, e non solo sul rigore finanziario, i Governi della prossima legislatura saranno dunque chiamati a dare risposte concrete. Quindi va bene proseguire lungo la strada tracciata dall'agenda Monti, ma è urgente conciliare il mantenimento del rigore finanziario con la giusta attenzione alla crescita e quindi alla condizione dei cittadini, delle famiglie e delle imprese.

Occorrono più equità e più solidarietà (ma non la solidarietà pelosa che sfocia nell'assistenzialismo), nei confronti dei cittadini che in questo momento soffrono di più.

Con questo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico e della senatrice Gaii*).

MILANA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, rappresentanti del Governo, avevo preparato come tutti una dichiarazione di voto molto attinente a quello che è stato il lavoro della Commissione ed al testo che oggi è in votazione della legge di stabilità. Poi ho ascoltato, come sarebbe dovere di tutti, la discussione prima e le dichiarazioni di voto poi, quindi ho scorso, come facciamo spesso, le agenzie e letto di dichiarazioni e ho scoperto per l'ennesima volta che qui viviamo in un mondo diverso: raccontiamo cose e in Commissione ne facciamo altre, diciamo cose e nelle dichiarazioni alle televisioni e agli organi di stampa ne diciamo altre ancora.

Ho ascoltato un elenco di interventi microsettoriali: chi li ha proposti e, con la potestà legislativa che ha il Parlamento, li ha introdotti nella legge finanziaria, poi con *nonchalance* accusa il Governo di nefandezze, quasi dimenticando che ogni emendamento porta la firma, ha un nome e un cognome e spesso è ben riconducibile ad alcuni elementi.

Fuori di qui, invece, i toni della propaganda ripropongono per bocca dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi – e mi dispiace che non ci sia più il senatore Viespoli – tutta una serie di interventi, dalla riduzione dei parlamentari alla riduzione delle Province, che poi in quest'Aula si è scelto di non fare, quasi addossando la colpa al Governo, quasi dimenticando quello che è avvenuto qualche giorno fa, quando in quest'Aula e nell'Aula della Camera si è deciso di far mancare nella fase finale della legislatura la fiducia al Governo per accelerare il momento elettorale e prolungare una campagna elettorale che non vuole essere giocata, come vediamo in queste ore, sui temi della serietà, bensì su quelli della propaganda peggiore.

Quanto alla legge di stabilità, le leggi le fa il Parlamento. Ho sentito avanzare critiche in quest'Aula da parte di diversi Gruppi, anche dai Gruppi maggiori. Mi dispiace che non ci siano il relatore Legnini e il presidente della 5<sup>a</sup> Commissione Azzollini, ma questa vicenda in quest'Aula e nell'Aula della Commissione è stata gestita dal Parlamento e per esso dai suoi Gruppi più importanti. Dimenticare questo è non dire la verità.

Allora voglio ricordare che la traumatica e anticipata chiusura della legislatura ha provocato l'obbligo di mantenere in vita, seppure andando ad elezioni e consegnando al prossimo Governo il problema, il sistema delle Province, riportando indietro le lancette. E poi si dice: «Non si sono abolite le Province!».

Voglio anche ricordare che è compito del Governo, il quale fortunatamente lo ha svolto, mantenere nella legge di stabilità i capisaldi della manovra, e questo è stato fatto. Poi qui si critica quello che ha fatto il Parlamento, e siccome qualche collega ha ricordato alcuni provvedimenti come negativi, penso che alcuni di questi, come l'intervento a favore dei policlinici universitari non pubblici, siano interventi che sono sempre stati nelle leggi finanziarie e di stabilità e che sono doverosi. Io non sono contrario al fatto che l'ospedale «Bambino Gesù» o il «Gaslini» di Genova vengano sostenuti, come è avvenuto negli scorsi anni. E penso si sia fatto bene a puntare nuovamente sull'ammodernamento della nostra rete per il commercio estero e a consentire alla CONSOB di stabilizzare parte del proprio personale. Infatti, un altro fatto «simpatico» che avviene qui è che si interviene a favore dei precari e poi si criticano, sia nel pubblico che nelle aziende, tutti quegli interventi volti a stabilizzare il precariato storico, quello sul quale si dice che dobbiamo lavorare perché queste persone abbiano la stabilità in quanto sono loro che mandano avanti la macchina e poi ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad un provvedimento del genere, citando solo il titolo, lo si critica.

Ebbene, io appartengo a coloro che dall'inizio, da prima che avvenisse il cambio alla guida del Governo, hanno sostenuto l'idea che il nostro Paese aveva bisogno di un Governo tecnico. Lo abbiamo fatto perché ritenevamo che in questo Paese ci fosse bisogno di un momento – che io traduco in anni – di grande serietà. E allora, poiché è passato poco più di un anno, mi sembra fosse il 9 novembre dell'anno scorso quando lo *spread* superò i 500 punti percentuali e quando tutti nel Paese scoprimmo cosa voleva dire questa parola e cosa ciò avrebbe comportato. Ricordo anche che quei giorni, mentre il Parlamento viveva la convulsione di un *Premier* logorato e di una maggioranza sfibrata, i giornali titolavano: «Fate presto», e la Borsa crollava.

Oggi arriviamo qui e di questo non si parla più, si fa finta che non esista, arrivando al punto di essere così ipocriti da non segnalare neanche (perché forse qualcuno pensa che se ne possa avvantaggiare il Governo) che lo *spread* oggi è sceso, che si attesta intorno ai 300 punti e che si avvicina al traguardo prefisso, il che vuol dire molto in termini di spesa e di credibilità.

A quest'ultimo riguardo, mi sia consentita una precisazione: per una cinquantina di volte durante quest'anno abbiamo sentito in quest'Aula autorevoli esponenti di lungo corso richiamare il Governo alla vicenda dei marò sequestrati in India. Oggi è arrivata la notizia che torneranno a casa per Natale e nessuno dei censori del Governo ha sentito il dovere di dire niente. Penso che non si possa essere così antipatriottici da dimenticare questi fatti, da dimenticare che ci sono vicende che rappresentano l'interesse nazionale. E queste sono rappresentate dallo *spread* ma anche dalla questione del grado di credibilità del Paese, di cui la vicenda dei marò fa parte. Torneranno per Natale e io mi auguro che si creino le condizioni per il loro ritorno definitivo. In ogni caso non si può strumentalizzare tutto fino a questo punto.



Allora, perché abbiamo sostenuto il Governo Monti? Perché continuiamo ad appoggiarlo? Perché pensiamo lo si debba fare anche nella prossima legislatura e perché auspichiamo che il presidente Monti si impegni direttamente in questa campagna elettorale?

Ho sentito dire poco fa che il presidente Monti in quest'anno ha fatto propaganda elettorale. Si può dire qualunque cosa. Noi sosteniamo l'idea che si debba continuare in questo modo perché ci deve essere per un Paese un progetto che vada oltre la legislatura, oltre il breve periodo, e che guardi alle giovani generazioni.

La scelta di fare alcuni sacrifici l'abbiamo rimandata dietro l'illusione del ventennio berlusconiano per anni. Siamo arrivati un anno fa in quest'Aula dopo che per un'estate ci siamo sentiti dire dal Ministro dell'economia e dal Presidente del Consiglio allora in carica che noi avevamo resistito meglio alla crisi, che eravamo stati più bravi e che avevamo previsto tutto. A Roma si direbbe: «Ma de che?». Si diceva che noi eravamo in grado di contenere meglio la crisi mondiale perché eravamo furbi. La furbizia non paga. Penso non paghi nell'economia e neanche in politica. Allora ritengo necessario stringere le forze responsabili del Paese intorno ad un progetto di lunga durata.

È un lavoro difficile. È chiaro che è più facile fare propaganda. Penso che il presidente del Consiglio Monti non abbia fatto propaganda, ma abbia proposto al Paese un progetto che guarda a lungo termine, che pensa alle future generazioni e ritiene davvero che, con un lungo lavoro, si possa riportare questa nostra grande Nazione sui binari di un rapporto corretto con sé stessa, con i propri cittadini e con il mondo. Penso l'abbia fatto con quella che chiamiamo l'evidenza dei fatti, e non con *slogan* o con vuota propaganda.

Per questo motivo, anche questa volta, e spero molte altre volte in futuro, diamo la fiducia al Governo Monti e ne approviamo la sua politica. (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico e UDC-SVP-AUT;UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI. Congratulazioni*).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, iniziamo con due buone notizie. Sembra incredibile, ma ci sono due buone notizie in questa fase e nella legge di stabilità al nostro esame.

In merito alla prima notizia, grazie alla Lega Nord, che si è imposta in maniera molto decisa, è stata tolta quella norma demenziale che obbligava tutti gli italiani a comperare le gomme da neve. Si trattava dell'unica norma di sviluppo contenuta nella legge di stabilità. Grazie alla Lega Nord è stata eliminata questa idiozia che obbligava le famiglie, indipendentemente dal loro reddito, a buttare via centinaia e centinaia di euro per comperare le gomme da neve per andare a lavorare.

Per quanto riguarda la seconda notizia, ricordiamo tutti i titoloni dei giornali e telegiornali all'indomani del preannuncio delle dimissioni di Monti. Si scriveva che all'apertura delle Borse, il lunedì, si sarebbe verificata una catastrofe e lo *spread* sarebbe salito. Ebbene, lo *spread* è andato su per due ore, ma poi da lì è andato a picco. Questo è l'effetto Monti. È bastato che vi fosse l'annuncio delle dimissioni del Governo Monti per far calare lo *spread* strutturalmente. I mercati hanno preso atto che finalmente finirà l'operazione di vessazione fiscale da parte del Governo e le Borse si avvicinano ai massimi dell'anno. Questi sono i dati, queste le reazioni del mercato.

Oggi, però, si registra un piccolo problema: lo *spread* risale a 300. Certo, è stata diffusa la notizia della lista Monti. Dobbiamo quindi aspettarci un rimbalzo in negativo, perché i mercati temono il ritorno. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Perduca*).

Vediamo invece che cosa non va, e purtroppo c'è tanto. Partiamo dalla procedura. È presente in Aula il ministro Grilli che conosce le procedure e sa benissimo che, con 343 commi, ci troviamo di fronte a quella che sembra una finanziaria di quando c'era Cirino Pomicino. Quei commi non hanno nulla a che vedere con la legge di contabilità. La legge di contabilità prevede una legge di stabilità, tabelle e quattro righe. Bastava un articolo con quattro tabelle. Al contrario, abbiamo rifatto la finanziaria alla Cirino Pomicino, in spregio totale delle regole. Alla faccia del Governo che rispetta le regole e fa tutto a puntino!

In secondo luogo, nella legge di stabilità è stato inserito tal quale il milleproroghe. Sono state inserite norme non di carattere finanziario, per la maggior parte, norme procedurali, anche questo in assoluto spregio della legge di contabilità; anche questo non si può fare. Speriamo almeno che rimanga agli atti che si tratta di una forzatura fatta dal Governo pseudotecnico e non è un precedente, non può fare precedente perché, se ritorniamo a fare la finanziaria come negli anni Ottanta, non ci siamo completamente con tutte le norme che nel frattempo abbiamo cambiato e migliorato.

In terzo luogo, non va assolutamente nell'ambito della procedura, ed è ciò che ci preoccupa maggiormente, la pesante scoperta di questo provvedimento. Abbiamo più di due miliardi e mezzo coperti con un fondo che non si può utilizzare a tal fine. Non si può utilizzare il fondo 1778 per coprire il rimborso dei crediti fiscali. Facciamoci capire, perché la gente a casa queste cose non le sa. È come se il 5 del mese una persona avesse 1.000 euro sul conto: «Bello, posso spendere 1.000 euro!». Li spende poi però il 7 del mese deve pagare 800 euro di mutuo. Dunque, non può spendere quei 1.000 euro solo perché li ha in cassa, in quanto sono destinati ad altro. La destinazione di questi fondi è a rimborsare i crediti alle aziende. Abbiamo purtroppo aziende che ricevono i rimborsi IVA a un anno, a un anno e mezzo, a due anni. Tante falliscono, perché non ricevono i rimborsi fiscali.

E cosa fa il Governo dei tecnici, credibile e così via, tutte queste cose, queste amenità che sentiamo raccontare sui giornali? Riduce quel

fondo di 2,85 miliardi di euro. Tanto valeva, Ministro, fare un emendamento con il quale si prendevano dieci miliardi da questo fondo e si restituivano per davvero alle imprese. Questo avreste dovuto fare. Era semplice. Molto semplice. Lei dirà che avremmo aumentato il debito. Tant'è. Il debito voi quest'anno lo avete aumentato di 46 miliardi per dare prestiti a mezza Europa. Se ce ne tenevamo dieci per dare i soldi che dobbiamo alle nostre aziende, probabilmente la pressione fiscale non sarebbe salita così tanto, le aziende non sarebbero scappate in Svizzera, in Francia, in Slovenia o in Carinzia e la disoccupazione non sarebbe salita all'11 per cento.

Cosa non va ancora? Abbiamo parlato di aziende cui togliete il fiato perché non rimborsate neanche i crediti fiscali dovuti. Ma regaliamo 3,9 miliardi al Monte dei Paschi di Siena. Regaliamo. Lei dirà che è importante salvare una banca – e ci mancherebbe! – perché diversamente poi ci possono essere dei problemi. Possiamo anche essere d'accordo, ma nel momento in cui diamo più soldi della capitalizzazione di borsa, cioè diamo più di quello che vale, l'operazione, a casa nostra, si chiama nazionalizzazione. Diamo il nome alle cose. Se bisognava nazionalizzare il Monte dei Paschi di Siena non era un problema, si nazionalizzava, e il Governo, lo Stato e i cittadini, che sono i padroni, avrebbero preso le relative azioni ordinarie. Invece no. Voi prendete indietro carta straccia, dei titoli che non danno diritto di voto. Quindi, i cittadini salvano il Monte dei Paschi di Siena, gli danno quattro miliardi, ma lì vanno avanti come se niente fosse, vanno avanti a fare la banca come se niente fosse.

### **Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,34)**

(Segue GARAVAGLIA Massimo). Sarebbe stato meglio se avessimo mandato qualcuno dell'economia e imposto a questa banca, per esempio, di dare un po' di prestiti in più alle aziende.

Poi sentiamo tanto parlare di credibilità, e abbiamo i sindaci che minacciano di dimettersi in massa. Quanto può essere credibile un Paese in cui il sindaco di Milano, Pisapia, che non è della Lega, e il sindaco di Reggio Emilia, Delrio, presidente dell'ANCI, dicono che si dimetteranno perché, a seguito dei tagli fatti, non possono erogare i servizi essenziali? Dov'è la credibilità di un Paese che vede i suoi sindaci semplicemente arrendersi perché è impossibile andare avanti?

È stata fatta questa enorme modifica della finanza locale, lo diceva prima il collega Vaccari, senza una simulazione, senza un calcolo, senza delle tabelle, per verificare se funzioni o meno. Dovevate vendere al presidente Napolitano che si cedeva tutta l'IMU ai Comuni. Bene. Però non funziona. Le bugie hanno le gambe corte. Avete, sì, dato ai Comuni una quota di IMU, ma avete tolto loro tutta l'IMU della categoria D, quindi

sui capannoni, sugli alberghi, sugli *hotel*. Ma ci sono centinaia e centinaia di amministrazioni che hanno lavorato per attirare nei propri territori attività industriali, attività produttive, attività turistiche e creare così occupazione. E qual è il segnale che il Governo dà al Paese? Non fate più niente, perché tutto quello che fate per lo sviluppo non serve più al territorio, va per intero allo Stato.

Si tratta di un'operazione assolutamente demenziale in quanto crea decrescita, non incentiva più il territorio a lavorare per sviluppare e creare posti di lavoro e, oltre tutto, determinerà un ulteriore abnorme aumento della pressione fiscale, giacché i Comuni senza quell'introito porteranno l'aliquota sui capannoni al massimo, cioè al 10,6 per mille; quindi, le attività produttive si vedranno ancora innalzare le imposte.

Abbiamo già parlato dell'effetto del Governo Monti sullo *spread*: è bastato annunciare che se ne sarebbe andato e lo *spread* è andato in picchiata. Purtroppo, non è solo questo l'effetto che si misura in termini di calo di *spread*: purtroppo abbiamo tutti gli indicatori negativi. Sono cose che conosciamo: la disoccupazione, la pressione fiscale da *record* mondiale. Ciò che dà veramente fastidio è che si è sbracato sull'unico punto essenziale: dovevate ridurre la spesa, e invece non siete riusciti a farlo. Inoltre, non riuscite a trovare le risorse per le questioni essenziali.

Concludo, signora Presidente, sottolineando che, mentre non riuscite a reperire le risorse per la SLA e per il fondo per le non autosufficienze e quant'altro, trovate ancora 10 milioni di euro per il Belice: il terremoto avvenne nel gennaio 1968; il sottoscritto non era neanche nato, e ha già fatto una legislatura al Senato! Se questa è la vostra idea di sviluppo e di calo della spesa pubblica, comprendiamo perché i mercati fanno calare lo *spread* appena Monti se ne va. (*Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Ramponi e Filippi Alberto*).

AGOSTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'ultima legge di stabilità di una legislatura è – o, per meglio dire, dovrebbe essere – sempre un momento importante, anche con qualche tratto di solennità. Infatti, non bisogna soltanto guardare avanti, ai tre anni che verranno e sui quali si disegna il profilo finanziario e programmatico del bilancio e della legge di stabilità, ma è anche un momento per guardare indietro, ai cinque anni che ci separano dall'inizio della legislatura.

Qui purtroppo – e sottolineo il purtroppo – non possiamo non cogliere una particolarità, in qualche modo drammatica: forse questa è l'unica legislatura (sicuramente l'unica legislatura dell'Italia democratica e repubblicana) che ha coinciso con un ininterrotto periodo di crisi economica, in un pesantissimo intrecciarsi di recessione e depressione. Tra il 2008 ed il 2013 abbiamo registrato la crisi dei debiti privati, la crisi delle

banche, le asimmetriche condizioni economiche dei diversi Paesi, la crisi che determina un altro strappo nella distribuzione sempre più diseguale del reddito, una crisi che poi, nella seconda fase, si trasforma nella crisi dei debiti sovrani, e che a sua volta si ripercuote sull'economia reale, generando ulteriore disoccupazione, impoverimento produttivo e disagio sociale.

### **Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,39)**

(*Segue* AGOSTINI). Quindi, l'Italia si affaccia sul 2013 con un duplice volto e la legge di stabilità in qualche modo rispecchia perfettamente questa situazione. Vi è il volto positivo, quello dell'Italia dei conti in ordine, del pareggio di bilancio al 2013, come – è bene sottolinearlo – pochissimi Paesi al mondo riescono a fare in questa situazione, con una azione colossale di risanamento alle spalle, ma anche con un debito pubblico che è ancora il quarto debito pubblico al mondo. È un'azione di risanamento forte, importante, inevitabile, ma che in modo altrettanto inevitabile ha finito per segnare ancora di più il volto dell'Italia che conosciamo.

Di qui nasce l'altro aspetto, quello cioè di un Paese che guarda ad una caduta drammatica del prodotto interno lordo e della produttività. Concluderemo il 2012 con un meno del 2,4 per cento (se tutto va bene); siamo l'economia che ha la caduta produttiva più significativa delle economie avanzate (come si usa dire). Forse, soltanto nel 2018 o nel 2019 riusciremo a recuperare il livello di PIL che avevamo nel 2007. Lasciamo stare quindi la cucina politica. Già solo questo è un dato drammatico: dal 2007 al 2019 un'intera generazione, ministro Grilli, è rimasta e resterà al palo, ferma su un orizzonte fatto di recessione, di sofferenza e, soprattutto, di mancanza di una qualunque prospettiva di sviluppo.

Allora, forse bisogna dirsi che bisogna impiegare un po' di energie intellettuali per guardare, riflettere e cercare una strada nuova, per affrontare una sfida nuova che non può essere fatta di un'austerità fine a se stessa, perché quando l'austerità è fine a se stessa rischia di essere auto-referenziale e, soprattutto, unidirezionale. È invece necessario un nuovo *mix* di rigore e sviluppo. E con questo vogliamo dire tre cose: riforme, riforme, riforme. Riforma della spesa pubblica perché il debito pubblico italiano non esplode, come è successo in altri Paesi. Il debito pubblico italiano cresce in maniera inesorabile negli ultimi 25 anni, con un andamento quasi sempre costante ma sicuramente inesorabile. Ed allora c'è qualcosa di profondo su cui bisogna incidere.

Riforma delle condizioni e degli ambiti dello sviluppo. L'Europa, per un verso, è la grande leva che torna ad essere un'opportunità della manifattura. Siamo ancora un Paese in cui il settore manifatturiero contribuisce

sul PIL per 18, 19 e forse 20 punti percentuali. Non a caso la *performance* delle esportazioni italiane sta a significare che quello è un punto su cui bisogna poggiare la leva per uscire dalla situazione attuale.

La terza riforma è la riforma dello spirito pubblico: la moralità, l'etica pubblica, la lotta alla corruzione e all'evasione fiscale. Chi saprà, in questi mesi e nei prossimi anni, dare una risposta a tutto questo saprà davvero vincere la sfida.

Il disegno di legge di stabilità in esame prova a dare un suo piccolo contributo in questa condizione difficile, per un verso, e positiva per quanto riguarda lo stato dei conti pubblici. È stato detto tutto al riguardo sia dai relatori che dai senatori che sono intervenuti nel dibattito, voglio aggiungere pochissime cose.

È per gli enti locali, è importante che si siano trovate risorse per gli ammortizzatori in deroga, è importante che ci sia un fondo sociale come quello iscritto nei conti, è importante che abbiamo licenziato una Tobin *tax* equilibrata e giusta, che ci consente di essere vicini al modello francese e rappresentare un punto di riferimento nella cooperazione rafforzata che dovrà costruirsi nei prossimi mesi. Ma c'è anche una riflessione da fare sullo strumento legge di stabilità.

Il collega Massimo Garavaglia ha detto delle cose poc'anzi e lo ha fatto con una certa enfasi politica, ma con un fondo di oggettività e di verità.

In queste settimane siamo stati chiamati tutti, Governo, membri della Commissione e strutture del Senato, ad un lavoro durissimo di giorno e di notte, ed è proprio il caso di dire giorno e notte. E ciò grazie al lavoro dell'opposizione, della Lega, al comportamento che la Lega ha tenuto non facendo mai mancare il suo contributo ed il suo stimolo; un grazie ai relatori, al Governo e al presidente Azzollini.

Resta però una domanda che credo dobbiamo porci con grande franchezza: può un Paese come l'Italia, che è tornato a dire la sua in Europa e nel mondo, che vuole riprendere un percorso positivo di crescita, avere procedure e meccanismi di formazione della legge di bilancio e di stabilità così barocchi, farraginosi, in alcuni casi, convulsi? Qual è il grado di produttività che il nostro lavoro, di tutti, di queste settimane ha avuto? Vogliamo cominciare a porci con franchezza questo problema? In qualche modo questa legge sancisce il fallimento della riforma della legge di contabilità degli anni scorsi. Gli esiti a cui assistiamo oggi sono, probabilmente, il contrario di quanto ci aspettavamo con la riforma della legge n. 196 del 2009.

Dobbiamo prenderne atto, guardare in faccia (dovrà farlo soprattutto chi verrà dopo di noi) questa situazione e metterci mano. Domani affronteremo una discussione altrettanto importante sulla legge rafforzata di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Bene che sia, è anche quella la sede per fare una riflessione in questo senso, in questa direzione.

Con un giudizio di sintesi politica mi sembra che si possa dire con serenità che, così come è e come si costruisce, la legge di stabilità non va bene. Bisogna fare il punto. Questa legge, poi, inevitabilmente, per

tutte le scadenze di fine legislatura, è stata anche caricata di altri provvedimenti che vi si sono dovuti inserire, ripeto, inevitabilmente. Comunque, il problema strutturale dell'inadeguatezza delle procedure e dei meccanismi resta tutto aperto di fronte al Parlamento e al Governo.

C'è molto da fare, insomma, in Parlamento e nel Paese. Il cimento è quello tipico, come si suol dire, da far tremare i polsi. Credo però che si possa guardare avanti anche con una certa dose di fiducia e con una certa dose di autostima e di autoconsiderazione. L'Italia ha le energie positive per poter uscire da questa situazione; lo ha dimostrato in questo anno, può dimostrarlo ancora, con maggiore forza e con maggiore convinzione, in futuro.

Certo, dobbiamo lavorare e lavorare molto, e lavorare molto significa lavorare sul versante di una finanza pubblica che deve essere in ordine e deve essere anch'essa una garanzia per lo sviluppo ma anche per l'economia produttiva, per quegli imprenditori piccoli, piccolissimi, grandi e medi che tutte le mattina tirano su la saracinesca della loro bottega, del loro negozio, e che vogliono affrontare una sfida che è fatta di competitività e non di raccomandazioni, una sfida aperta sui mercati mondiali, che possa contare sul sostegno all'imprenditoria di un Paese con le finanze in ordine, con una spesa pubblica il cui problema non è tanto, Ministro (io credo, perlomeno), il suo livello ma la sua composizione. Questo è il problema che dobbiamo affrontare con grande energia per poterne rimuovere gli aspetti negativi attraverso una *spending review* adeguata e fare in modo che quel pezzo di domanda interna rappresentato dalla spesa pubblica non sia un elemento di freno allo sviluppo, ma un elemento di stimolo alla ripresa del Paese.

Credo che possiamo farlo e che possiamo guardare con una certa dose di fiducia al futuro. In questo senso, noi, ancora in questa circostanza, diamo il nostro sostegno pieno al Governo perché possa garantire in questo scorcio di legislatura che questo percorso sia praticabile, agibile e positivo. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, colleghi, il Gruppo del Popolo della Libertà voterà la fiducia al Governo sulla legge di stabilità.

Sono note a tutti le posizioni che il mio partito, che il nostro Gruppo ha assunto negli ultimissimi tempi, ma la responsabilità, l'importanza che il Gruppo attribuisce alla legge di stabilità, e nei suoi aspetti propriamente finanziari e nei suoi aspetti di ottemperanza agli impegni europei già assunti, fanno sì che su questo provvedimento voterà la fiducia al Governo.

Ci sono anche delle ragioni di merito che ci inducono a votare questo provvedimento, ragioni che – basta scorrere il testo e della Camera e del Senato – ci dicono che il lavoro del Parlamento ha migliorato il testo licenziato dal Governo.

Lo ha fatto tenendo conto del vincolo che il Governo – in particolare il Ministro dell'economia e delle finanze – aveva posto, quello del rispetto assoluto dei saldi. Il lavoro del Parlamento ha migliorato il testo, ma ha rispettato questo vincolo che il Governo aveva posto come essenziale. Per cui ben si può dire che la legge di stabilità che oggi è posta all'attenzione del Senato ed è sottoposta al voto di fiducia rispetta i saldi che erano stati stabiliti dal Governo. Tale aspetto è stato ritenuto importante dal Governo, dal Parlamento, e dal Senato della Repubblica, in particolare. Questo vincolo, che, come hanno già ricordato i colleghi, quest'anno per la prima volta ha assunto in valore assoluto dimensioni sensibilmente minori rispetto a tutte le altre manovre di stabilità, può tranquillamente essere adottato al merito dell'intero *iter* della legge di stabilità, dal Governo al Parlamento.

Soffermandoci su alcune delle norme – per la verità un po' troppe, ma si può comprendere, siamo alla fine della legislatura 2 ci sono una serie di modifiche che migliorano significativamente il testo originario.

Il primo aspetto importante per il nostro Gruppo è la significativa dotazione di risorse per alleggerire in maniera sensibile il blocco del *turnover* nel comparto dell'ordine e della sicurezza. Questo è stato un punto per il nostro Gruppo assai importante e rilevante; devo riconoscere che gli sforzi fatti congiuntamente dal Governo, in particolare dal Ministro dell'economia e delle finanze, e dai Gruppi parlamentari tutti nel Parlamento, ha portato ad una soluzione che nel contesto dato può ritenersi sicuramente soddisfacente. Per noi era una questione di grande rilievo. La accogliamo con soddisfazione; ci proponiamo nella prossima legislatura di migliorarla, ma la riteniamo soddisfacente, specialmente nel difficile contesto di finanza pubblica nel quale l'Italia si sta muovendo in questo periodo.

Altrettanta rilevanza annettiamo ai miglioramenti del Patto di stabilità, che specialmente le autonomie locali sentono come fortemente costrittivo, un Patto che a mio avviso nella prossima legislatura dovrà essere cambiato nelle sue modalità portanti, ma che in questo provvedimento, che naturalmente non poteva cambiarlo, considerati i tempi e le sue caratteristiche strutturali, ha trovato risorse significative che consentiranno agli enti locali maggiori possibilità, specie di investimento. Era l'obiettivo che ci si prefiggeva, così lo stesso è stato riconosciuto rilevante. Le risorse impegnate per quel particolare comparto sono state nell'ordine di centinaia di milioni di euro, a valere sia sulle riduzioni dei tagli della *spending review* sia sull'allargamento del Patto di stabilità cosiddetto verticale. Parliamo dell'ordine di centinaia di milioni, all'interno dei quali si è mostrata una sensibilità particolare per i piccoli Comuni. Dunque, un lavoro che è stato soddisfacente nel suo complesso e anche nei particolari.

Altrettanto importante rilevanza annettiamo alla nuova configurazione dell'IMU, che va verso l'autonomia dell'imposizione, e quindi delle entrate, da parte delle autonomie locali. È una novità che altri colleghi hanno sottolineato e che anche a me piace sottolineare.



Certo, c'è ancora la questione della cosiddetta categoria D, quella dei capannoni industriali, ma in questi casi ho apprezzato, e il nostro Gruppo apprezza, l'aver intrapreso con determinazione un percorso.

Si va di nuovo verso una responsabilizzazione delle autonomie locali sulle entrate e quindi verso una loro autonomia anche nelle spese, così cominciando a correggere uno dei veri problemi che esistono oggi nella Repubblica italiana, quello di importanti settori per i quali una responsabilità di spesa non è corredata con un'adeguata responsabilità per le entrate necessarie.

Questo è uno dei punti rilevanti, che mi piace sottolineare. Si dovrà rivedere in futuro la questione dei capannoni industriali, ma la vicenda delle abitazioni ha trovato una iniziale soddisfazione.

Naturalmente, non sfuggono al mio Gruppo le onerosità dell'IMU. Noi speriamo, nella prossima legislatura, di poter aprire una vera e propria battaglia per la riduzione di un carico fiscale molto pesante, ma nel contesto dato la situazione ha rilevato quell'aspetto ordinamentale che prima ho sottolineato. Quindi, ferma restando la necessità di alleggerire in maniera significativa quella IMU ci auguriamo nel prossimo futuro, in questa legge la sua sistemazione è migliorata.

Altrettanto rilevante è stato lo spostamento della data di pagamento della TARES perché per i cittadini italiani un ulteriore pagamento a gennaio sarebbe stato molto oneroso. Io mi auguro che questo spostamento nella prossima legislatura possa portare a una revisione di alcuni criteri della TARES, che mi paiono, alla verifica empirica, particolarmente onerosi. È un auspicio che io formulo, ma intanto abbiamo ritenuto correttamente di spostare la data del primo pagamento.

Ribadisco che noi abbiamo introdotto nel testo apprezzabili modifiche migliorative. Ci sono molte altre questioni (forse un po' tante, lo ripeto), che forse meritano qualche altro accenno. Abbiamo dato una sistemazione alla questione delle cosiddette pensioni di reversibilità di guerra. È un problema che in questo momento aveva un particolare rilievo sociale, e noi abbiamo consistentemente rimpinguato quel fondo in modo che i cittadini in quelle condizioni non abbiano a subire gli svantaggi che con il testo originario avrebbero subito.

A me stanno particolarmente a cuore due sensibili innovazioni che abbiamo introdotto, riguardanti due comparti produttivi. Una delle critiche che rivolgo allo svolgersi dei lavori del Parlamento, anche sulla legge di stabilità, è la non grande attenzione ai comparti produttivi del Paese. Due di questi, però, li abbiamo migliorati. Abbiamo migliorato, per l'agricoltura, la questione della tassazione dei redditi delle società e abbiamo appostato una cifra significativa (anche se si può sempre far meglio) per la cassa integrazione nel settore della pesca, settore che, come è noto, vive momenti gravi in questa attuale condizione economica e finanziaria. Sono due appostazioni che, a mio avviso, danno a quei settori produttivi una parziale soddisfazione di richieste.

Non posso, però, dimenticare che già la Camera aveva appostato un significativo fondo per la produttività, che noi siamo riusciti a lasciare

pressoché intatto. Naturalmente, noi ci auguriamo che la prossima legislatura usi quel fondo per i problemi di produttività e competitività di cui questo Paese soffre in maniera evidente e particolare, e ci auguriamo che si possa in breve tempo finalizzarlo, adottarlo e renderlo esecutivo.

Vi sono molti altri punti, signora Presidente, ma i tempi mi impongono di concludere. Noi esprimiamo un augurio con questa legge finanziaria, anzi di stabilità (il *lapsus* è evidentemente freudiano).

Ci auguriamo, con questa legge di stabilità, di aver rispettato il vincolo di fondo, quello di tenere a posto i conti pubblici, ed i risultati si vedono. Il Popolo della Libertà è parte fondante di questo patto, che sta osservando con impegno e con lealtà.

La legge di stabilità ha mantenuto fermi i suoi caratteri di rigore e le aperture fatte sul fronte della spesa sono state tutte adeguatamente compensate. Questo impegno è stato mantenuto – lo riconosco – da tutti i Gruppi che hanno lavorato a questo provvedimento, anche e soprattutto – consentitemi di dirlo in questa dichiarazione di voto – dal Gruppo del Popolo della Libertà.

In quel contesto abbiamo tentato di migliorare gli aspetti che ho detto e l'ultimo aspetto che pongo all'attenzione; abbiamo rispettato impegni, anche in questo caso pressoché al completo, che il Governo aveva preso sul fronte più propriamente sociale. Mi riferisco ai fondi per le non autosufficienze, ai fondi per bisogni sociali di grande rilievo: in questa legge di stabilità essi sono stati rimpinguati con sacrifici importanti da parte di tutti i Gruppi e da parte del Governo. Mi piace sottolineare tali questioni.

Termino, signora Presidente, sapendo che (nella nostra Commissione ce lo diciamo sempre), per carità, gli interventi che facciamo in Aula e in Commissione non sono seguiti da molti, anche perché questi parlamentari – com'è noto – si occupano di tutt'altro tranne che di lavoro parlamentare, come si potrebbe evincere se non si ha una qualche frequentazione con queste Aule. Anche oggi abbiamo avuto un esempio immediato di una polemica costruita sul nulla. Noi invece in queste Aule, con l'apporto significativo di tutti, che è un elemento di coesione, da parte di tutta la maggioranza ed anche delle opposizioni che fanno onore all'intero Paese, con questo risultato votiamo la fiducia.

Consentitemi soltanto, per il ruolo che ho svolto, di ringraziare innanzitutto la Presidenza, il Governo, in particolare il Ministro ed i sottosegretari dell'economia e delle finanze Polillo e Ceriani, i quali hanno seguito con attenzione in ogni momento i lavori della legge di stabilità offrendo il loro contributo con serietà di intenti e onestà intellettuale straordinarie. Gli altri colleghi non posso che ringraziarli di vero cuore; sono persone e parlamentari splendidi, con i quali è ed è stato un onore lavorare. Ringrazio tutti i Gruppi dell'opposizione e della maggioranza. Naturalmente non posso esimermi dal ringraziare i relatori, che hanno svolto un ruolo davvero encomiabile, e tutti gli Uffici che ci hanno seguiti: hanno lavorato per davvero notte e giorno senza che nessuno ne parli. A me ha fatto piacere parlarne. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD, della senatrice Germontani e dai banchi del Governo*).

MALAN (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, il mio dissenso non concerne il merito del provvedimento, a proposito del quale condivido pienamente le considerazioni fatte dal presidente Azzollini, che ringrazio insieme ai relatori e ai membri della Commissione bilancio che hanno svolto un lavoro encomiabile, ma il mio dissenso riguarda la questione di fiducia posta sul disegno di legge.

Non voterò la fiducia in relazione alla posizione tenuta dal Governo, sulla base della nostra fiducia, nella questione del voto concernente la Palestina alle Nazioni Unite. Il Ministro degli affari esteri era venuto in Parlamento riferendo di una posizione dell'Italia che avrebbe ricercato una posizione unitaria dell'Unione europea, esprimendo l'intenzione, ove non si fosse raggiunta questa posizione unitaria dell'Unione europea, di esprimere un voto di astensione.

Ebbene, senza nessuna ulteriore comunicazione al Parlamento, l'Italia ha espresso alle Nazioni Unite un voto favorevole, in dissenso rispetto alla metà dei Paesi dell'Europa, tra i quali Gran Bretagna, Germania, Polonia ed altri. Una posizione inaspettata, comunque non fruttuosa perché non preparata in alcun modo. Sembra addirittura che fossero state date assicurazioni all'ambasciatore di Israele che il voto sarebbe stato di astensione e invece si è arrivati ad un voto favorevole.

L'unica spiegazione, nonostante le numerose proteste parlamentari, è stato un comunicato di Palazzo Chigi imbarazzato e, devo dire, imbarazzante (*Applausi dal Gruppo PdL*). In questo comunicato lo Stato di Israele viene definito una legittima aspirazione del popolo ebraico. Lo Stato di Israele era membro delle Nazioni Unite già da sei anni quando l'Italia è diventata membro delle Nazioni Unite. Che l'Italia definisca lo Stato di Israele una legittima aspirazione è grottesco e umiliante per la nostra diplomazia. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

GIULIANO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIULIANO (*PdL*). Signora Presidente, parlo a nome dei senatori campani del PdL, che confermando le determinazioni assunte da più di due mesi esprimeranno un voto contrario alla fiducia. Non entriamo nel merito, vogliamo ricordare l'ormai famigerato condono in Campania, negato ai cittadini campani per responsabilità della precedente Giunta della Regione Campania nonostante ben due decisioni della Corte costituzionale abbiano riconosciuto sostanzialmente il diritto della Regione a poter usufruire del condono.

Dirò di più, signora Presidente. Come lei sicuramente ricorderà, la sanatoria è stata consentita in occasione dell'ultimo provvedimento anche alle popolazioni colpite dal terremoto dell'Emilia-Romagna. Ebbene, sarebbe stata questa l'occasione propizia per trattare, o perlomeno per conoscere, l'opinione del Governo sul punto. Risposta che non è arrivata, e pertanto confermiamo il voto negativo nei confronti della fiducia e speriamo che prima della fine della legislatura il Governo possa dare risposta su un argomento che interessa circa 600.000 persone.

LAURO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LAURO (*PdL*). Signora Presidente, se i chiarimenti forniti *ex post* dal presidente Azzollini fossero stati dati tempestivamente, tutto questo *bailamme* che si è creato, anche con gli interventi di ministri del Governo, ministri Riccardi e Balduzzi, tutto questo si sarebbe evitato.

Ieri sono andato in Commissione bilancio e ho chiesto ai tecnici spiegazioni che nessuno è stato in grado di fornire. Quindi non debbo presentare scuse a nessuno, riconoscendo tuttavia alla Commissione bilancio e ai suoi membri la correttezza del lavoro svolto.

Per quanto riguarda il mio dissenso, signora Presidente, non voterò per la quarta volta la fiducia a questo Governo con la stessa motivazione, non entrando nel merito del provvedimento. Questo Governo non ha determinato nessuna soluzione di continuità rispetto al passato, rispetto ai Governi di centrodestra e di centrosinistra. Non ho fatto sconti a nessuno, né a Tremonti né a Visco. Non ho da chiedere scusa a nessuno. Sono i Gruppi parlamentari, i partiti, e non io, a dover chiedere scusa agli italiani se in questa legislatura non è stato regolamentato il gioco d'azzardo. Personalmente mi impegnerò a chiedere scusa quando i ministri Tremonti, Visco, Monti chiederanno scusa agli italiani, ai cittadini, ai ludopatici, alle fondazioni, alle associazioni e a tutti quanti si adoperano in assenza dello Stato per aiutare queste categorie deboli.

Quindi, signora Presidente, ribadisco la mia posizione e l'insieme dei giudizi pronunciati ieri, che non erano rivolti alla Commissione bilancio ma all'assenza di una legislazione.

Speriamo che il prossimo Parlamento provveda, ma ho seri dubbi. (*Applausi dei senatori Pichetto Fratin e Allegrini*).

PERA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERA (*PdL*). Signora Presidente, mi rivolgo a lei perché il Presidente del Consiglio non è presente. Sono presenti tuttavia due autorevoli Mini-

stri e desidererei che il Presidente del Senato invitasse uno di loro a confermare un'indiscrezione che c'è sulla stampa da alcuni giorni, e che avrà letto anche lei, secondo la quale il Presidente del Consiglio rassegnerebbe le dimissioni tra uno o due giorni e questo Parlamento sarà sciolto anticipatamente dal Presidente della Repubblica.

È una notizia che leggo insistentemente sui quotidiani, però, come credo risulti anche a lei e a tutti i colleghi, non è mai stata comunicata al Parlamento. *(Applausi dai Gruppi PdL, CN:GS-SI-PID-IB-FI e IdV e del senatore Garavaglia Massimo).*

Ora, non c'è bisogno che io ricordi che siamo in un regime parlamentare e che crisi di Governo e scioglimenti anticipati del Parlamento devono passare attraverso un voto e comunque attraverso una discussione in Parlamento. *(Applausi dai Gruppi PdL, CN:GS-SI-PID-IB-FI e IdV e del senatore Garavaglia Massimo).*

Se fosse vera l'indiscrezione che leggiamo sui giornali, dovremmo trarre la conclusione, signor Ministro dell'economia e signor Ministro per i rapporti con il Parlamento, che questo Parlamento è del tutto irrilevante costituzionalmente, perché può essere sciolto con un comunicato stampa, con una conferenza stampa, ma non avremmo diritto ad essere informati, a discutere e a votare. Considero questo, signori Ministri – vi prego di porre attenzione a quello che dico perché lo affermo con fermezza e dopo attenta meditazione –, come un'autentica violazione della Costituzione italiana. *(Applausi dai Gruppi PdL, CN:GS-SI-PID-IB-FI e LNP. Alcuni senatori del Gruppo LNP espongono dei cartelli).*

PRESIDENTE. Invito gli assistenti parlamentari a togliere quei cartelli.

Senatore Pera, ho ascoltato attentamente quello che lei ha detto e riferirò immediatamente al presidente Schifani. Il Governo è presente, credo che il messaggio sia stato recepito.

BONFRISCO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(PdL)*. Signora Presidente, intervengo brevemente per fare una precisazione sul tema oggi dominante all'interno dell'approvazione di questa legge di stabilità.

È evidente a tutti che la stampa ha enfatizzato questa sorta di pasticciaccio brutto della ludopatia. La questione è stata probabilmente interpretata in modo non corretto e può certo accadere ad un giornale, ai giornalisti di non essere in grado di leggere correttamente una norma. Ma quello che non può accadere è che due Ministri della Repubblica non siano in grado di leggere correttamente una norma e di saperla e poterla interpretare.

Perché vede, quando i ministri Balduzzi e Riccardi alzano parole così veementi e così improvvisate sul lavoro della Commissione bilancio in ge-

nerale e in particolare sull'incrocio tra l'attività governativa e l'attività parlamentare all'interno di quella Commissione, la considero questo assai grave da parte di due Ministri.

Riconosco solo a lei, ministro Grilli, e al ministro Cancellieri quel ruolo di tecnici veri che voi svolgete all'interno di questa compagine. Infatti, ministro Grilli, se dovessimo valutare la capacità di questo Governo di guidare tale processo, in un contesto delicato ed importante come la legge di stabilità, avremmo difficoltà. In Commissione bilancio in questi giorni e in queste notti di lavoro (perché gli emendamenti vengono valutati e analizzati di giorno e di notte, in un duro e pressante lavoro) per approvare una legge di stabilità che conteneva al proprio interno quattro decreti, abbiamo visto espletarsi attività del Governo spesso contraddittorie tra loro all'interno di un *unicum* governativo che dovrebbe invece trovare una sintesi in Commissione bilancio. Ciò ci ha messo sovente in grande difficoltà: nella difficoltà di dover esaminare testi e di dover valutare questioni non solo con rapidità, ma anche nella confusione con la quale si è mosso questo Governo.

Concludo allora, signora Presidente, e la ringrazio, chiedendo espressamente ora e in quest'Aula al Governo, al sottosegretario Ceriani, che è presente adesso, com'è stato presente durante i lavori della Commissione bilancio in moltissime occasioni insieme al sottosegretario Polillo, di esprimere parole di verità e senza lasciare altri dubbi, chiarendo la posizione del Governo su questa vicenda. (*Applausi dei senatori Caliendo e Rizzotti*).

GIOVANARDI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIOVANARDI (*PdL*). Signora Presidente, la Costituzione italiana afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Dovrebbero, perché nella disperazione del terremoto dimenticato dell'Emilia-Romagna a fine di dicembre non c'è più alcun tipo di aiuto alle popolazioni; gli stipendi non vengono pagati e le aziende devono pagare tutti i tributi, diversamente da quanto accaduto per L'Aquila, per l'Umbria e per le Marche, dove, come abbiamo sentito ancora ieri, vi sono stati condoni tributari e fiscali fino al 60 per cento, condoni che l'Europa ha bollato come «eccesivamente generosi», perché sono stati dati anche a chi non aveva subito danni. E un emendamento che tendeva a sanare la situazione è stato espunto dalla legge di stabilità perché gli aiuti continueranno.

Vi sono quindi terremoti di serie A e terremoti di serie B. Ma il Governo dice che non abbiamo risorse, non abbiamo fondi per intervenire, neanche per la ricostruzione. Ricordo che, nel 2012, per la ricostruzione nelle zone terremotate sono arrivati 0 euro.

E quando i colleghi campani dicono che il condono del 2004 è stato applicato in tutta Italia meno che in Campania e la Corte costituzionale ha

scritto che si deve applicare anche in Campania, il Governo cosa dice? Dice no al condono in Campania, trattando i cittadini della Campania diversamente da tutti gli altri italiani, e no agli aiuti per il terremoto in Emilia, trattando i terremotati emiliani in maniera diversa da tutti gli altri terremotati che hanno avuto la solidarietà nazionale.

Ma era così difficile – chiedo al Governo – trattare tutti gli italiani in ugual maniera? Non si poteva estendere il condono in Campania riaprendo i termini e, ricavando 3 miliardi di euro, spostare questi 3 miliardi sul terremoto dell'Emilia, risolvendo così un problema di pari trattamento dei cittadini della Campania e dei cittadini dell'Emilia?

Ci siamo trovati per l'ennesima volta di fronte ad un no ideologico e immotivato, che danneggia i cittadini della Campania, svuota le sentenze della Corte costituzionale e lascia nella disperazione il terremotati dell'Emilia-Romagna, che avranno un 2013 denso di incognite, perché le 31.000 persone che hanno perso la casa e hanno avuto le imprese danneggiate non sanno ancora quali e quanti aiuti potranno avere. E infatti tutto è fermo nella disperazione.

Per questi motivi non posso votare la fiducia. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

ALBERTI CASELLATI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ALBERTI CASELLATI (*PdL*). Signora Presidente, voterò contro questo provvedimento per significare, a fine legislatura, il formale dissenso a una politica e un Governo che hanno poggiano i loro interventi esclusivamente sulla leva fiscale, ignorando sviluppo ed equità e mettendo così in ginocchio l'Italia e gli italiani.

BORNACIN (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BORNACIN (*PdL*). Signora Presidente, intervengo per esprimere il voto in dissenso dal mio Gruppo e per dichiarare che voterò contro la fiducia a questo Governo.

Le motivazioni potrebbero essere analoghe a quelle rappresentate dal collega Pera: un Governo che non ha rispettato il Parlamento e che ha richiesto quasi sempre la fiducia su tutta una serie di provvedimenti. Su questo e su quello precedente, riguardante lo sviluppo, avevo presentato alcuni emendamenti che ritenevo importanti non per me, ma per i lavoratori dell'amianto genovesi, sui quali la magistratura vergognosamente sta indagando da sei anni senza arrivare a nessuna conclusione, mentre ci sono lavoratori senza stipendio perché le fabbriche non ci sono più e senza

pensione perché le pensioni sono bloccate dalla magistratura. Avevamo in parte risolto la questione con la legge finanziaria del 2009. Mancava l'approvazione di un emendamento che impedisse all'INAIL di rivedere, quando e come gli pareva, le certificazioni, ma non è stato possibile approvarlo poiché è stata posta la questione di fiducia.

Avevo proposto poi un emendamento che riguardava l'attuazione della legge sulle vittime del terrorismo. Credo si trattasse di un provvedimento importante, che riguardava persone che a questo Stato hanno dato e che per esso hanno pagato. Anche in questo caso, a causa della questione di fiducia, non è stato possibile discuterlo ed approvarlo.

Per questi motivi il mio è un no deciso e convinto alla fiducia a questo Governo. (*Applausi del senatore Zanoletti*).

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, intervengo per avanzare una richiesta al Governo. Rivedendo ancora una volta il testo, ho notato che, per mero errore, è stato inserito il comma 94-*sexies* dell'articolo 1. Ne chiedo l'espunzione. (*Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia*).

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di pronunziarsi su tale richiesta.

GRILLI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo concorda.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signora Presidente, vorrei chiederle se la procedura seguita dal presidente Azzollini per avanzare la sua richiesta sia conforme al Regolamento. Ritengo che quanto chiesto dal presidente Azzollini, col parere favorevole del Governo, non possa trovare ingresso in questo momento. Infatti, ci troviamo in fase di dichiarazione di voto e l'esame del testo è esaurito. Di conseguenza, ad eccezione delle consuete operazioni di *drafting*, ritengo che il testo non possa più essere modificato.

PRESIDENTE. Senatore Belisario, la prassi del Senato è nel senso che, in relazione ai rilievi tecnici eventualmente rappresentati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente in sede di esame del maxiemendamento sul quale viene posta la questione di fiducia, il Governo è l'unico soggetto che può modificare il testo, accettando, se del caso, i rilievi della Commissione bilancio. Il ministro Grilli ha accettato, quindi proseguiamo con la votazione.



*Votazione nominale con appello*

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.700 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 3584, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Carofiglio).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Carofiglio.

**Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,26)**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, scusate se interrompo le operazioni di voto, ma per dovere di informazione ed anche per responsabilità istituzionale, desidero ricordare che ieri abbiamo calendarizzato alcuni provvedimenti, tra i quali il disegno di legge di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Questa approvazione postula il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato, quindi la maggioranza di 161 voti. Siccome percepisco un'atmosfera di auguri prenatalizi, vi segnalo questa esigenza.

Immediatamente dopo la proclamazione del risultato del voto sulla questione di fiducia, sono quindi orientato a disporre una brevissima sospensione di mezz'ora, non più di tanto, per riprendere poi immediatamente con l'esame del provvedimento recante l'attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, la cui approvazione, lo ripeto, postula la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

*(La senatrice Segretario Amati e, successivamente, il senatore Segretario Malan fanno l'appello).*

*Rispondono sì i senatori:*

Adamo, Adragna, Agostini, Alicata, Amati, Amato, Amoruso, Andria, Antezza, Armato, Ascutti, Astore, Augello, Azzollini

Baio, Baldassarri, Baldini, Barbolini, Barelli, Bassoli, Bastico, Battaglia, Benedetti Valentini, Bertuzzi, Bettamio, Bianconi, Biondelli, Blazina, Bodega, Bonino, Boschetto, Bruno, Burgaretta Aparo

Caliendo, Caligiuri, Carloni, Carofiglio, Carrara, Casoli, Casson, Castiglione, Castro, Ceccanti, Centaro, Ceruti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Colombo, Conti, Contini, Cosentino, Costa, Crisafulli, Cursi, Cutrufo

D'Alia, D'Ambrosio Lettieri, De Angelis, De Eccher, De Lillo, De Luca Cristina, De Luca Vincenzo, De Sena, Del Pennino, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Delogu, Di Giacomo, Di Giovan Paolo, Digilio, Dini, D'Ubaldo

Fantetti, Fazzone, Ferrante, Ferrara, Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, FIRRARELLO, Fistarol, Fleres, Fluttero, Follini, Fontana, Franco Vittoria

Galioto, Gallo, Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghedini, Ghigo, Gai, Giaretta, Giordano, Gramazio, Granaiola, Grillo, Gustavino

Ichino, Incostante

Ladu, Latorre, Latronico, Leddi, Legnini, Lenna, Licastro Scardino, Livi Bacci

Magistrelli, Mancuso, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Maritati, Matteoli, Mauro, Mazzaracchio, Mazzuconi, Menardi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Monaco, Mongiello, Morando, Morra, Morri, Mugnai, Musi, Musso

Negri, Nerozzi, Nessa

Orsi

Palmizio, Papania, Passoni, Pastore, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Piccioni, Pichetto Fratin, Pignedoli, Pinotti, Pisanu, Piscitelli, Pistorio, Poli Bortone, Pontone, Poretti, Possa

Quagliariello

Ramponi, Ranucci, Rizzotti, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Rutelli

Saccomanno, Sacconi, Saltamartini, Sangalli, Sanna, Saro, Sbarbati, Sciascia, Serafini Anna Maria, Serra, Sircana, Soliani, Spadoni Urbani, Stradiotto

Tancredi, Tomaselli, Tonini, Treu

Valditara, Vicari, Viceconte, Viespoli, Vimercati, Vita, Vitali

Zanda, Zanoletti.

*Rispondono no i senatori:*

Aderenti, Alberti Casellati

Belisario, Boldi, Boldrini, Bornacin, Bricolo, Bugnano, Butti

Caforio, Cagnin, Carlino, Caruso, Castelli, Ciarrapico, Compagna, Coronella

Davico, De Feo, De Toni, Di Nardo, Divina

Fasano, Franco Paolo

Gamba, Garavaglia Massimo, Giambrone, Giuliano

Izzo

Lannutti, Lauro, Leoni, Li Gotti  
Mantica, Maraventano, Mascitelli, Mazzatorta, Milone, Mura  
Nespoli  
Pardi, Peterlini, Pinzger, Pittoni  
Rizzi  
Sarro, Sibilìa  
Thaler Ausserhofer, Torri, Totaro  
Vaccari, Vallardi, Valli, Vedani.

*Si astengono i senatori:*

Allegrini  
Balboni, Berselli  
Gallone  
Malan  
Oliva  
Saia, Sanciu, Scarpa Bonazza Buora, Serafini Giancarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.700 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 3584, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti .....	264
Senatori votanti .....	263
Maggioranza .....	132
Favorevoli .....	199
Contrari .....	54
Astenuti .....	10

### **Il Senato approva.**

Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti agli articoli del disegno di legge.

La Presidenza è autorizzata ad apportare le modificazioni formali richieste da esigenze di coordinamento del testo.

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione del disegno di legge di stabilità, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato non appena possibile.

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea alla ripresa della discussione del bilancio.

Onorevoli colleghi, in attesa della presentazione da parte del Governo della Nota di variazione del bilancio, prima di sospendere e riprendere la

seduta alle ore 15, rivolgo un appello particolare ai presenti ed ai Capigruppo di sensibilizzare i componenti dei loro Gruppi alla presenza nella seduta pomeridiana e in quella di domani, perché siamo chiamati a votare provvedimenti delicati e urgenti, che postulano anche, in alcuni casi, una maggioranza assoluta dei componenti.

Prego quindi i presenti di prenderne atto e i Capigruppo di sensibilizzare i loro colleghi.

Non stiamo chiudendo i lavori. I lavori del Senato chiudono nella giornata di domani ad esito della definizione degli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della Conferenza dei Capigruppo di ieri. Abbiamo provvedimenti importanti: due decreti-legge (il decreto Ilva e quello sulla raccolta delle firme per le liste elettorali), la legge di attuazione dell'articolo 81, la legge sulle pene alternative ed una importantissima e strategica riforma forense, che è stata lavorata qui in Senato per un paio di anni, è stata esitata alla Camera e che, una volta da noi approvata, diventerebbe legge.

Mi auguro che il Senato non si sottragga, in questo scorcio di legislatura, dall'assolvere ai propri impegni: dare risposte ai cittadini.

DE ECCHER (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ECCHER (*PdL*). Signor Presidente, vorrei suggerire la possibilità di procedere anche con una seduta notturna per assolvere a questi compiti.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Valuteremo con i Capigruppo. Da parte mia c'è la massima disponibilità, e la ringrazio del suggerimento.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,19, è ripresa alle ore 15,08).*

## **Presidenza del vice presidente CHITI**

### **Gruppi parlamentari, costituzione e Ufficio di Presidenza Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Con lettera in data odierna, i senatori Gallone, Berselli, Butti, Caruso, Delogu, Gamba, Mantica, Milone, Paravia e Totaro hanno comunicato di costituire il Gruppo parlamentare denominato «Centrodestra Nazionale», indicando come capogruppo la senatrice Gallone, vice capogruppo il sena-

tore Totaro e tesoriere il senatore Gamba. (*Prolungati applausi del senatore Perduca*).

GRAMAZIO (*PdL*). È il sogno di Totaro!

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, è così difficile realizzare sogni in questi giorni; almeno uno è stato realizzato.

Conseguentemente, i predetti senatori cessano di appartenere al Gruppo del Popolo della Libertà.

Dopodiché, siccome la Commissione bilancio sta ancora esaminando la Nota di variazioni al bilancio ed ha bisogno di un quarto d'ora, la seduta è sospesa fino alle ore 15,25.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,25).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3585 (ore 15,25)**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge di bilancio.

Onorevoli colleghi, il Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. Tale Nota è stata deferita alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Prima di procedere alla votazione finale del bilancio di previsione dello Stato occorre passare, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, all'esame e alla deliberazione sulla Seconda Nota di variazioni, con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge di bilancio e nelle annesse tabelle modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della legge di stabilità.

Ha facoltà di parlare il senatore De Angelis per riferire sulle conclusioni adottate dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine alla Seconda Nota di variazioni.

DE ANGELIS, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, prima di iniziare vorrei scusarmi con la Presidenza per questa mattina, ma ho avuto un leggero malore. Sono stato in ospedale perché ho avuto uno sbalzo di pressione e sono arrivato tardi, pertanto volevo scusarmi con la Presidenza. (*Applausi*).

La presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 è stata predisposta al fine di recepire gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica al disegno di legge di stabilità 2013 e al progetto di bilancio, in sede di seconda lettura del testo ap-

provato dalla Camera dei deputati, nel quale erano già considerati, mediante apposita Nota di variazioni, gli effetti della prima lettura.

È da porre in evidenza che gli emendamenti al disegno di legge di stabilità per l'anno 2013 e al progetto di bilancio per il triennio 2013-2015, in esito alla valutazione degli effetti finanziari dai medesimi determinati, riflessi nella presente Nota di variazioni, non comportano, rispetto agli obiettivi prefissati nella manovra, effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica.

Le implicazioni finanziarie contenute nella Nota di variazioni comportano modifiche: *a*) ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2013-2015 in termini di competenza e di cassa; *b*) allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa.

PRESIDENTE. Senatore De Angelis, non c'è motivo di scusarsi; anzi le faccio i migliori auguri per una piena ripresa.

Passiamo dunque alla votazione della Seconda Nota di variazioni.

Con l'approvazione della Seconda Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge di bilancio, sia alle annesse tabelle.

Successivamente si procederà alla votazione finale del disegno di legge n. 3585, mediante procedimento elettronico.

Metto ora ai voti la Seconda Nota di variazioni.

**È approvata.**

Procediamo ora alla votazione finale del disegno di legge di bilancio.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, le chiedo la parola sull'ordine dei lavori perché nel dibattito e nel confronto parlamentare di questa mattina il senatore Pera, con grande autorevolezza e precisione, ha posto una questione rilevante dal punto di vista politico-costituzionale.

Credo si tratti di una questione che merita una risposta, perché la Presidenza *pro tempore* si era impegnata a riferirne al Presidente del Senato. Credo sia doverosa una risposta, quantomeno per rispetto al senatore Pera, e, se mi consente, all'Aula intera. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, siccome sto guardando l'Aula e conosco le caratteristiche della votazione sul bilancio, la pregherei, se

non le spiace, di sospendere per qualche minuto i lavori prima della votazione, perché secondo me bisogna che verifichiamo la presenza in Aula dei senatori essendo previsto uno scrutinio con verifica automatica del numero legale.

PRESIDENTE. Innanzitutto, il senatore Pera ha posto una questione sia al Governo, che non ha risposto, sia alla Presidenza del Senato, e il presidente Schifani in questo momento non è in Aula. Non credo, senatore Pera, che lei voglia una mia risposta.

PERA (*PdL*). No, Presidente.

PRESIDENTE. È del tutto evidente.

Per quanto riguarda invece la questione posta dal senatore Morando, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti. Passiamo pertanto alla votazione per l'accertamento del numero dei presenti, sulla base dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento.

### **Accertamento del numero dei presenti**

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge n. 3585, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti.

*(Segue l'accertamento del numero dei presenti).*

Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, passiamo alla votazione.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3585 nel suo complesso, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i nostri lavori, sentito anche il presidente Schifani, dovrebbero ora procedere con la relazione e la discussione generale sulla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

La Commissione bilancio, come è già stato deciso, è autorizzata a riunirsi per esaminare sia le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio sia gli emendamenti sul cosiddetto decreto Ilva durante lo svolgimento della discussione generale di quest'ultimo decreto. Una volta terminato l'esame in 5<sup>a</sup> Commissione, come è stato disposto questa mattina, riprenderemo la discussione delle disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio e quindi termineremo con le votazioni relative al cosiddetto decreto Ilva. Preciso che la Commissione bilancio è autorizzata a riunirsi solo dopo lo svolgimento della relazione e la votazione della pregiudiziale presentata sul decreto-legge n. 207, e quindi solo durante lo svolgimento della discussione generale.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

***(3627) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 15,38)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3627, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore D'Alì, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 207 del 2012 reca disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

In particolare, l'articolo 1 prevede che il Ministro dell'ambiente possa autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale che sia dichiarato di interesse strategico nazionale per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione ai fini di tutela dell'ambiente e della salute, secondo le migliori tecniche disponibili.



L'esercizio del potere attribuito al Ministro si esplica in presenza dei seguenti presupposti: deve trattarsi di uno stabilimento individuato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri come stabilimento di interesse strategico nazionale. Presso lo stabilimento devono essere occupati almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni da almeno un anno, qualora vi sia un'assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione.

### **Presidenza del vice presidente NANIA (ore 15,39)**

(Segue D'ALÌ, relatore). Il comma 3 introduce una misura sanzionatoria, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-*decies* e 29-*quattordecies* del codice dell'ambiente e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio, penali e amministrative, contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA costituisce illecito amministrativo, punito con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il comma 5 impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni impartite nei casi di cui allo stesso articolo 1. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il comma è stato modificato al fine di chiarire che le prescrizioni cui si fa riferimento non sono quelle contenute nell'AIA, ma nel provvedimento di riesame dell'AIA medesima. Tale modifica appare opportuna in considerazione del fatto che è al rispetto delle prescrizioni di tale provvedimento di riesame che il comma 1 dell'articolo vincola la prosecuzione dell'attività produttiva.

Il comma 5-*bis* prevede che il Ministro della salute riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario (VDS), disciplinato dal successivo articolo 1-*bis*, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, nonché sulle misure di cura e prevenzione attuate e loro benefici.

L'articolo 1-*bis* reca norme in tema di valutazione del danno sanitario.

Il comma 1 dell'articolo prevede l'obbligo di redazione, con aggiornamento almeno annuale, di un rapporto di valutazione del danno sanitario, anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. Tale rapporto deve essere redatto per tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto, tra cui rientra, ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, l'impianto siderurgico della società Ilva SpA di Taranto. Viene altresì previsto che il rapporto sia redatto congiuntamente dall'azienda sanitaria locale e

dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio.

Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto interministeriale adottato di concerto dai Ministri della salute e dell'ambiente, volto a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo a tal fine che le amministrazioni interessate provvedano alle attività disciplinate dai commi precedenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In tema di responsabilità nella conduzione degli impianti, l'articolo 2 dispone che, nei limiti consentiti dal decreto, la gestione degli impianti di interesse strategico nazionale ai fini dell'attuazione delle prescrizioni contenute nell'AIA, nonché le responsabilità derivanti da ogni obbligo di legge o disposto in via amministrativa, restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima.

L'articolo 3 disciplina l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Ilva SpA in data 26 ottobre 2012 e il sistema dei controlli e delle garanzie che presiedono alla sua attuazione. In particolare, il comma 1 dispone che l'impianto siderurgico della società Ilva SpA di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1, comma 1.

Il comma 1-bis dell'articolo 3 prevede che il Governo adotti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio.

Il comma 2 stabilisce che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento Ilva di Taranto sono esclusivamente quelle contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA emanato con decreto del Ministro dell'ambiente 26 ottobre 2012. Si provvede pertanto ad attribuire valenza di norma di rango primario al provvedimento di riesame dell'autorizzazione.

Il comma 3 prevede che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto e per un periodo di 36 mesi, la società Ilva SpA di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di riesame dell'AIA, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti.

Ai sensi del comma 4, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, viene prevista la nomina, per un periodo non superiore a tre anni, di un Garante di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del decreto.

Il comma 5 prevede che il compenso del Garante sia definito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene altresì fissato, per tale compenso, un tetto massimo di 200.000 euro lordi annui.

All'articolo 3-*bis* relativo al piano straordinario in favore del territorio della Provincia di Taranto, al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate nel territorio provinciale di Taranto, si dispone, per la sola azienda sanitaria locale di Taranto, la sospensione per il triennio 2013-2015 – e non più per il quadriennio 2012-2015, come disposto dal testo approvato in Commissione – dei vincoli di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale e di alcune delle misure e delle azioni legate al Piano di rientro e di riqualificazione sanitaria della Regione Puglia.

Viene inoltre riformulata la clausola di copertura di cui al comma 3, nel senso di prevedere che all'onere derivante dall'articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il triennio 2013-2015.

Signor Presidente, colleghi, questa mattina, nel corso del dibattito in Commissione, sono state individuate alcune criticità nell'ambito del provvedimento relativamente all'opportunità o meno che esso sia estensibile a tutti gli impianti dichiarati di interesse nazionale o sia invece un provvedimento diretto esclusivamente alle attività dell'Ilva SpA. Allo stesso modo sono emerse alcune perplessità circa il fatto che venga attribuito rango di norma primaria al deliberato di una commissione ministeriale. Molti di questi elementi sono stati introdotti alla Camera, come quello del comma 1-*bis* dell'articolo 3, che sottintende una delega al Governo sulla strategia industriale della filiera produttiva dell'acciaio.

Tutte queste osservazioni saranno sicuramente oggetto di dibattito in quest'Aula. Mi sento tuttavia in dovere di rilevare che, data l'estrema urgenza del provvedimento e la sua valenza di carattere sociale e ambientale, nella mia qualità di relatore non esprimerò alcun parere favorevole sugli emendamenti presentati, ma solo in considerazione del metodo e non della rilevanza degli argomenti sollevati dagli stessi sotto il profilo sostanziale.

Anticipo in tal modo un giudizio che si evidenzierà durante l'esame degli emendamenti e con il quale voglio riassumere due dati significativi. Il primo, il più rilevante, fa riferimento all'urgenza del decreto in esame sotto il profilo sociale, ambientale e di mantenimento dei livelli occupazionali. Il secondo dato è che dinanzi a tale rilevanza alcune osservazioni potranno essere sicuramente svolte, ma potranno eventualmente trovare asilo in un successivo disegno di legge e magari anche a cura del prossimo Parlamento. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD).*

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Li Gotti per illustrarla. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, richiamo la vostra attenzione sull'estrema delicatezza dei profili che intendo sotto-

porvi, perché possiate valutarne l'importanza sotto il duplice aspetto giuridico e morale, in linea peraltro con il parere fornito dalla Commissione giustizia, che ha denunciato l'impatto di questo decreto sul sistema penale. (*Brusìo. Richiami del Presidente*).

In questo decreto, egregi colleghi, è pacifica la situazione di fatto della quale intendiamo parlare. Nell'articolo 3-*bis*, infatti, si citano le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della Provincia di Taranto. Partiamo quindi da questo dato di fatto, accertato nel decreto, il quale lo certifica in quanto si tratta di risultanze certe.

Sappiamo allora che proprio sulla base... (*Brusìo*). Intendo parlare, signor Presidente, la prego.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, non sono in condizione di farli stare zitti.

LI GOTTI (*IdV*). Allora mi fermo, perché non me la sento di continuare, dato che intendo fare affermazioni particolarmente delicate.

PRESIDENTE. Esatto, senatore: la comprendo: se non se la sente di continuare sospendo la seduta e la rinviemo di un quarto d'ora. Colleghi, chi è interessato ad amabili conversazioni, è pregato di farle fuori.

LI GOTTI (*IdV*). Presidente, non è che intenda essere ascoltato, è che intendo non essere disturbato, questa è la differenza.

PRESIDENTE. Non è facile.

LI GOTTI (*IdV*). Non ascoltassero pure, ma in silenzio!

PRESIDENTE. Diversamente, uscissero fuori. Prego, prosegua.

LI GOTTI (*IdV*). L'autorità giudiziaria intervenne proprio su queste criticità sanitarie accertate, che avevano provocato e provocano morte, consentendo nell'ultimo provvedimento l'autorizzazione degli impianti in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie ad eliminare le situazioni di pericolo e dell'attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti. Vi era quindi una previsione specifica di utilizzazione che consentisse il controllo della situazione nociva: lì, cioè, si producevano morte, avvelenamento ed alterazione profonda dell'ambiente, sicché sequestri e limitate autorizzazione dovevano rispettare tale quadro.

Il decreto del Governo non si è posto in linea di continuità con tali interventi di sequestro della magistratura: se si sta realizzando un reato che provoca la morte o condizioni di morte per l'uomo, si deve evitare che ciò accada, nel caso in cui questo sia ciò che causa gli eventi letali e l'avvelenamento dell'ambiente. Il decreto del Governo non si muove

in linea con quanto stabilito dalla magistratura, ma si limita soltanto a fini produttivi ad eliminare i sequestri, riconsegnando gli impianti a coloro che avevano avvelenato e provocato morte, per continuare la produzione.

Signori colleghi, l'articolo 40 del codice penale, al secondo comma, statuisce: «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Con il sequestro si impediva la prosecuzione della produzione di condizioni che determinavano un evento, ossia si impediva un illecito con eventi letali. Noi oggi votiamo un provvedimento in cui diciamo che rimuoviamo i sequestri e autorizziamo la prosecuzione di un'attività che – come dice il decreto – determina criticità sanitarie. Ci rendiamo in questo modo responsabili, ai sensi dell'articolo 40 del codice penale, che dice: «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

Noi oggi votiamo perché si creino le condizioni per la morte degli uomini. Questa è la responsabilità che ci stiamo assumendo, che è giuridica e morale. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Perduca*).

Questo va ad impattare con l'articolo 32 della Costituzione. La nostra Costituzione, all'articolo 32, dice che la Repubblica deve tutelare la salute dell'uomo.

GRAMAZIO (*PdL*). Li vuole far morire di fame!

LI GOTTI (*IdV*). La tutela della salute dell'uomo può subire, ai sensi della nostra Costituzione, solo una deroga, che è quella prevista dall'articolo 78, ossia quando le Camere autorizzano la dichiarazione dello stato di guerra, che contempla, ovviamente, la possibilità del sacrificio di vite umane. Al di là di questa previsione *ex* articolo 78 della Costituzione, noi dobbiamo tutelare la vita. Invece, in questo modo, noi stiamo autorizzando la compromissione della vita.

Si poteva adottare nel tempo, con uno sforzo, un altro provvedimento. Si pongono, invece, in contrasto irrimediabile l'onere e anche l'interesse della produttività, che ha una notevole ricaduta economica sul nostro Paese, e la salute e la vita degli uomini. Si crea una situazione di conflitto. Noi vogliamo che il Governo si adoperi per superare questo conflitto e per individuare le situazioni che possono salvaguardare la nostra economia, ma anche gli uomini che danno la vita per essa.

Con questo decreto non si rispetta questa finalità. Si dice a chi ha avvelenato: «Continuate ad avvelenare; continuate a creare possibilità di morte, a distruggere l'ambiente». Questo è contro la Costituzione, perché l'articolo 32 della Costituzione dice il contrario. Noi dobbiamo tutelare la salute e non creare le condizioni per far morire le persone.

Allora, sulla base di queste considerazioni, essendo convinti che altre soluzioni sono possibili, io mi rivolgo alla sensibilità dei senatori: non rendiamoci complici della morte di altri uomini. Mentre noi autorizziamo, si creano condizioni per la loro morte. Noi, ai sensi dell'articolo 40 del codice penale, che avremmo l'obbligo di impedirlo, ne diventiamo complici: non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire,

equivale a cagionarlo; questo dice il codice penale. Noi cagioniamo un evento nel momento in cui non lo impediamo, rimuovendo il sequestro di impianti che immettono veleno e poi determinano la morte.

Pertanto, chiedo ai colleghi di votare a favore della nostra questione pregiudiziale di costituzionalità anche per gli altri motivi riportati nel testo distribuito, in modo particolare per l'impatto che il provvedimento ha sugli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione, ricordando ad ognuno di noi che è nostro obbligo di legislatori tutelare la salute dei nostri cittadini, fondamentalmente perché questo è un principio sacro della nostra Costituzione. Vi chiedo, ai sensi dell'articolo 93, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3627. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia opportuno fare alcune osservazioni sulla questione pregiudiziale testé illustrata, che ha comunque il merito – e di ciò ringraziamo i colleghi che l'hanno presentata – di puntare l'attenzione su un provvedimento fatto male da parte di un Governo che si autodefinisce tecnico e che dovrebbe conoscere le norme dell'ordinamento e il rispetto di canoni fondamentali.

L'aspetto che più fa specie è che, mentre fuori da questa Assemblea e dal Senato vi è un articolato dibattito, anche tra autorevolissimi studiosi di diritto costituzionale, sul tema della legittimità o meno del decreto-legge in esame e della pessima scrittura di questo provvedimento (richiamo alcuni siti specializzati, tra cui il sito di diritto penale contemporaneo che ha sette contributi di costituzionalisti autorevoli sulla illegittimità del provvedimento in discussione), purtroppo nella Commissione competente, che dovrebbe pronunciarsi anche sui presupposti costituzionali del provvedimento, nulla è stato detto in materia. Inevitabilmente questo provvedimento andrà prima o poi sotto la scure della Corte costituzionale, o in via diretta o in sede di conflitto attribuzione tra poteri.

Ciò che vogliamo rimarcare è l'assurdità del modo con il quale è stato affrontato il problema di questo secondo decreto-legge in materia di Ilva. Alcuni studiosi di diritto costituzionale ormai parlano di decreti-legge «ad Ilvam»; ormai è diventata una sorta di categoria quasi giuridica. Il provvedimento in discussione presenta due difetti. Da un lato ha la natura di legge provvedimento, disegnata *ad hoc* ma in maniera goffa, perché cerca di mascherare quello che l'atto effettivamente è, ossia un provvedimento *ad hoc* per il caso Ilva che però viene ammantato dal Governo

da un involucro di falsa disciplina generale astratta che non sta oggettivamente in piedi.

Avremmo preferito che il Governo dicesse la verità, cioè che doveva affrontare un problema ben noto da tempo e che, per l'imperizia del Ministro dell'ambiente e dei suoi collaboratori, non è stato affrontato in maniera corretta. La Presidenza della Repubblica probabilmente ha imposto, rispetto alla prima versione che comunque è circolata, un falso involucro di disciplina generale e astratta, e in qualche modo si è cercato di mettere una pezza.

La seconda questione è quella del rispetto delle prerogative della magistratura, su cui in quest'Aula autorevolissimi colleghi dell'attuale maggioranza, allora all'opposizione, hanno pontificato dicendo che mai e poi mai il legislatore può ledere le prerogative del potere giudiziario ed entrare nell'ambito costituzionale di attribuzioni del potere giudiziario. Con il provvedimento in esame non solo entriamo nell'ambito costituzionale delle attribuzioni del potere giudiziario, ma andiamo addirittura ad incidere su un procedimento penale in corso e sugli effetti di un provvedimento giudiziario di sequestro preventivo.

Credo che dal punto di vista tecnico-procedurale il provvedimento in discussione sia paradigmatico di come questo Governo abbia fallito, non solo politicamente per il disastro combinato quest'anno, ma anche nella scrittura tecnica e nell'affrontare e cercare di risolvere i problemi del Paese. Il vantaggio di questo Governo è che alle spalle ha una serie di persone molto importanti che garantiscono per esso ed autorizzano e firmano tutto ciò che esso propone.

Che cosa ci porta però, pur ringraziando i colleghi che hanno presentato la questione pregiudiziale, a votare contro di essa? Votiamo contro per il semplice fatto che la vicenda dell'Ilva è politicamente delicatissima e lacerante anche sotto il profilo umano, e le drammatiche conseguenze che la chiusura dello stabilimento avrebbe sulla produzione e soprattutto sull'occupazione non possono essere da noi cancellate.

In conclusione, signor Presidente, pur ribadendo il nostro giudizio negativo rispetto al comportamento sciagurato del Governo nell'affrontare il problema e stigmatizzandolo ancora una volta, riteniamo opportuno risolvere questo tema, magari sperando che non sia più questo Esecutivo a doverlo fare definitivamente. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avanzata dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, svolgerò un intervento abbastanza breve su questa annosa vicenda che ci trasciniamo dietro ormai da parecchio tempo.

Il Gruppo della Lega Nord ha assunto una posizione responsabile su questo provvedimento. Proprio a tal proposito desidero ricordare il grande lavoro compiuto dai nostri colleghi parlamentari alla Camera dei deputati, i quali, con un atteggiamento costruttivo, nonostante quel che si dice, hanno cercato di migliorare il provvedimento, anche se alla Camera è stato abbastanza deplorabile il fatto che sia stata posta la fiducia, e al riguardo si apre credo una questione istituzionale che da parecchio tempo ci portiamo dietro. Il numero di volte nelle quali questo Governo è ricorso alla fiducia forse non è giustificato dal fatto che quasi l'intero consesso parlamentare che lo sostiene. Le due cose mi sembra non siano assolutamente condivisibili, e non se ne capisce la motivazione di fondo.

Mettere la fiducia sul provvedimento al nostro esame significa probabilmente che non esiste una condivisione, o almeno il Governo non pensa ci sia una grande condivisione su questo provvedimento. Allora ci viene in mente il fatto che questo provvedimento probabilmente è fatto male, per cui il Governo deve mettere la fiducia, perché altre spiegazioni non ci sono.

Riteniamo che il provvedimento non sia fatto granché bene. Le motivazioni di fondo ci sono tutte e anche motivazioni di natura storica. Basta andare indietro di qualche mese per rilevare che siamo già al secondo decreto-legge per risolvere una questione che molto probabilmente poteva essere risolta prima.

Abbiamo cercato di affrontare questo provvedimento in maniera costruttiva, e lo abbiamo già detto. A nostro giudizio, c'è stato forse un eccesso di impegno da parte del ministro Clini per arrivare ad un risultato che oggi è peggiore di quello di sei mesi fa. Adesso l'azienda è ferma e il materiale è sequestrato. A proposito del sequestro, è giusto dire che forse si tratta dell'unico aspetto positivo del provvedimento. Alla fine, con il dissequestro del materiale, permettiamo alla azienda di riprendere l'attività.

Dobbiamo concentrare il ragionamento di fondo sulle affermazioni rese poco fa dal collega Li Gotti il quale, forse anche esagerando, ha affermato che in un certo senso saremo i responsabili di eventuali morti in quell'impianto. Credo non sia assolutamente così. Potranno verificarsi morti se l'impianto rimane fermo così come è oggi. Credo che esso debba funzionare. Se rimane fermo come è allo stato attuale, l'inquinamento già presente in quel territorio non farà altro che diffondersi e sarà impossibile arrestarlo.

Bisogna ricordare che non esiste solo l'Ilva di Taranto come sito inquinato in questo Paese, lo ricordo. Forse colpa del Governo è il fatto di aver pensato solo all'Ilva di Taranto e non alle tantissime altre aziende inquinanti nel Paese, delle quali invito fermamente ad occuparsi. L'Ilva di Taranto deve continuare a lavorare occupandosi del risanamento ambientale, e lo potrà fare solo se lavora e guadagna.



Per questo motivo noi del Gruppo Lega Nord, con un atteggiamento costruttivo, abbiamo presentato anche emendamenti finalizzati a migliorare il provvedimento all'esame, con la preoccupazione principale per la salute degli oltre 5.000 lavoratori che in questo momento sono stati messi in discussione con il sequestro dell'impianto. Un sequestro forse anche illogico perché il materiale era fermo da sei mesi e non si capisce assolutamente cosa si sia ottenuto lasciandolo fermo senza poterlo mettere in commercio, e quindi non permettendo all'azienda di ricavare guadagni per risanare l'ambiente.

Siamo preoccupati per l'inquinamento dell'azienda e per la sorte dei lavoratori; ma sottolineo e ribadisco il fatto che non si tratta solo degli operai di Taranto, e non solo della città di Taranto, ma delle tantissime altre città che in questo Paese hanno sacrificato il loro territorio e la salute dei loro cittadini. Per una questione di buonsenso credo che anche gli altri siti inquinati di questo Paese meritino giustamente l'attenzione di questo Governo, magari non utilizzando per il loro risanamento – questo è l'invito che avevo fatto circa un mese fa – risorse sottratte alla prevenzione idrogeologica, come è avvenuto in passato.

Capisco che la coperta è corta, però è assurdo – e i risultati si sono visti – prendere i soldi da un capitolo così delicato come quello dedicato alla prevenzione idrogeologica.

Concludo con un invito al Governo: spero che il provvedimento al nostro esame possa effettivamente risolvere i problemi dell'Ilva di Taranto, ma sono convinto che si poteva fare sicuramente molto di più, e sicuramente molto prima, perché sono passati sei mesi senza giungere ad alcun tipo di risultato. Auguro quindi a questo Governo che possa veramente portare a qualcosa di concreto, perché finora di risultati concreti non se ne sono visti. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sangalli. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un provvedimento straordinario per la gravità della situazione che si è creata all'Ilva di Taranto; straordinario per i problemi che propone in termini umani, etici ed economici. Siamo di fronte ad uno dei passaggi cruciali dello sviluppo industriale del nostro Paese; ad un tema che non nasce oggi e neanche negli ultimi sei mesi.

Mi spiace che tutti i colleghi intervenuti fino ad ora si sono accorti, con il provvedimento recente della magistratura, che vi era un problema all'Ilva di Taranto. In realtà i problemi sono all'Ilva come in tanti altri siti industriali italiani. Sono i problemi della mancanza progressiva negli anni, questa sì colpevole, di una politica industriale che proponesse al nostro tessuto industriale e alle nostre imprese un cambiamento di regime negli anni, reso necessario dalla nuova qualità della competizione internazionale ma anche delle minacce che la stessa competizione internazionale ha proposto alla nostra struttura produttiva.

L'Ilva è l'esempio di una grandissima impresa italiana; un'impresa *leader* al livello mondiale in un settore tra i più delicati delle produzioni industriali come quello della siderurgia. È un settore che ha fatto grande il nostro Paese e lo ha fatto nelle condizioni in cui opera l'Ilva di Taranto.

Ricordo le aziende del bresciano, che trattavano acciaio 20-30 anni fa, poi trasformate in mini laminatoi, in strutture più specializzate, meglio strutturate dal punto di vista tecnologico e industriale.

La siderurgia è stata un passaggio fondamentale dell'industria italiana ed è tuttora una componente essenziale della produzione industriale del nostro Paese e di quella quota di prodotto interno lordo che deriva dal mercato e che non è invece derivata dallo Stato.

È una situazione quindi di estrema difficoltà, che sarebbe quanto mai ingiusto far ricadere sugli ultimi mesi. Sarebbe invece giusto che ci chiedessimo quanti Governi si sono succeduti nel nostro Paese prima che, attraverso un intervento nei diversi settori in modo ordinato e preordinato (come tanti Paesi industriali hanno fatto), si mettessero in campo politiche adeguate che partissero dalla necessità di essere competitivi in un Paese industriale avanzato, che ha livelli di tutela della salute adeguati ad un Paese civile e che contemporaneamente si propone di non arretrare sul piano della competizione internazionale. Basta attraversare l'Adriatico per trovare nuovi siti disponibili ad accogliere una, dieci, cento «Ilve» di Taranto. Basta spostarsi di poco per trovare condizioni ambientali, umane, politiche e sanitarie che, mettendo fuori campo la siderurgia italiana, la sostituiscano brillantemente, distruggendo posti di lavoro e facendo nel frattempo nascere fra noi il dibattito su quelle che avrebbero potuto essere utili politiche per il Paese.

Queste politiche non ci sono state e il Governo adesso si trova ad affrontare una situazione di emergenza, nella condizione che l'emergenza suggerisce e che è purtroppo quella proposta da un bivio quasi indecidibile tra tutela dei posti di lavoro, tutela dello sviluppo industriale, tutela di un *asset* industriale che rischia di coinvolgere dai dieci alle decine di migliaia di lavoratori nel nostro Paese e, dall'altra parte, tutela dell'ambiente, soprattutto della salute umana e delle condizioni di vita civile, in un sito che ha questa come sua principale localizzazione industriale. Un Paese si trova di fronte a situazioni indecidibili come questa quando nel tempo non prende gli orientamenti giusti e quando non assume le traiettorie giuste.

Io vorrei capovolgere su chi ha governato per anni il nostro Paese il giudizio che adesso viene sommariamente dato su un provvedimento che per sua natura è un provvedimento di interesse strategico nazionale e, contemporaneamente, un provvedimento che agisce in un tempo limitato per creare le condizioni di contestualizzazione di un percorso che consenta la produzione industriale e la salvaguardia della civiltà del vivere del nostro Paese. Chi per anni non si è occupato di questo è responsabile. La mancanza di politiche industriali è responsabile e l'aver lasciato la siderurgia in mano non ad un disegno strategico nazionale, ma a degli imprenditori prevalentemente capaci di fare i propri interessi e i propri utili, al di là e

al di sopra di ogni regola, di ogni convenzione umana e di ogni atteggiamento che sarebbe stato utile avere in un Paese come il nostro, ma che ben sapevano si poteva non avere solo attraversando l'Adriatico. È di fronte a questa minaccia che l'Italia si trova ormai da tempo: sviluppare la propria industria dentro un regime di civiltà che la renda egualmente e maggiormente competitiva e, contemporaneamente, salvaguardare l'ambiente e la vita umana e tutelare il patrimonio principale del nostro Paese, cioè la capacità di attrarre, anche dall'estero, nuovi e diversi investimenti economici.

Questo è ciò che affronta questo decreto e lo affronta in una situazione di emergenza. Ovviamente si può fare sempre di meglio; l'emergenza non offre mai tutte le soluzioni possibili. Purtroppo, questo decreto affronta una questione che a me è parsa importante, in un comma dell'articolo 3, dove si prevede che il Governo adotti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio. E l'avessero mai fatta quelli che hanno governato per anni una strategia produttiva per l'acciaio! Chi se n'è mai occupato negli anni scorsi della strategia produttiva dell'acciaio? Chi si è mai occupato della competitività del nostro Paese e della salute della popolazione di Taranto e di tutti i siti dove c'è un'acciaieria?

Chi si è mai occupato di Sestri Ponente? Chi si è mai occupato di queste grandi strutture industriali, che sono quelle della paleo-industria, che devono essere invece rinnovate e messe in una condizione produttiva del tutto diversa? (*Applausi dei senatori Filippi Marco e Astore*).

Allora possiamo anche urlare allo scandalo, ma adesso quello che dobbiamo fare è far convivere con buon senso e con responsabilità un sito industriale importante e fondamentale, non dando in alcun modo spazio all'idea speculativa che si possa continuare a fare come prima (cioè a far guadagnare una dinastia industriale a prescindere da tutto il resto), ma non dando neanche l'idea che siamo disposti a rinunciare all'industria strategica nazionale. Farlo in 180 giorni è un'operazione eroica. Se questa operazione verrà fatta, lo Stato sarà molto più grato a questo Governo di quanto possa esserlo nei confronti di tutti quei Governi che di tale questione se ne sono bellamente impipati per moltissimi anni. È per questo che noi voteremo in senso favorevole, certo non con l'entusiasmo che si dovrebbe ad una strategia industriale avanzata.

Personalmente dico anche che è giusto che si dia al Governo la delega a decidere quali sono i siti industriali di funzione strategica nazionale, ma, a mio modo di vedere essi non potrebbero neanche essere quelli di tutte quelle aziende che, solo per numero di dipendenti, vengono considerate strategiche nazionali. Tutte quelle con più di 200 dipendenti non sono aziende strategiche nazionali: le aziende strategiche nazionali sono quelle che fanno parte di una struttura dell'economia strategica del Paese e non, genericamente, dell'economia nazionale. (*Applausi della senatrice Sbarbati*).

Detto questo, dobbiamo affrontare con pragmatismo una situazione di questo tipo. Nel nostro cuore battono il sostegno e la solidarietà per le per-

sone colpite da gravi malattie, per coloro che sanno di essere minacciate in una situazione di questo tipo e per quei lavoratori che sono stati posti nella condizione disumana di dover battersi contro i propri concittadini per salvaguardare il proprio posto di lavoro. C'è qualcuno che dovrebbe farsi un esame di coscienza. È giusto portare i lavoratori a questa condizione? È giusto portare i cittadini alla condizione di essere, per la propria salute, contro il lavoro, lo sviluppo e il progresso? È giusto portare una società sull'orlo di una crisi permanente di nervi, perché chi la governa si occupa d'altro e quando – invece – prende un provvedimento con responsabilità viene criticato perché per la prima volta lo ha adottato?

Signori miei, non era giusto impiparsene della strategia siderurgica nazionale. È giusto adesso che facciamo qualcosa di buon senso. Non è sufficiente: dopo dobbiamo fare altro. Il futuro Parlamento dovrà fare di più; il futuro Governo dovrà fare molto di più di quello che si sta facendo adesso, ma almeno adesso non chiudiamo una fabbrica e non perpetuiamo un reato, non mettiamo uno speculatore nella condizione di speculare: lo costringiamo ad investire. Ci mettiamo nella condizione di essere civili al punto da poter essere anche competitivi, perché un Paese è civile se la propria civiltà consente la competitività. Tuttavia, la competitività non si può fare a qualunque costo, perché – altrimenti – qualunque Paese al mondo può essere più competitivo di noi: basta che non si curi dei diritti umani, della salute dei cittadini e della civiltà del convivere. Per questo andiamo avanti così: si è fatta una buona cosa, che noi sosteniamo. Ringrazio il Governo, il Parlamento e le Commissioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, non intendevo intervenire su questo tema, anche perché esso non sembra fra le competenze della Commissione della quale faccio parte. Tuttavia, l'intervento del senatore Li Gotti mi ha fatto venire in mente alcune riflessioni che vorrei lasciare a me stesso, più che agli atti di quest'Aula, visto che – forse – è l'ultimo intervento della mia non più breve carriera politica.

Ho avuto un'avventura di vita abbastanza curiosa. Sono nato in una città dove oggi c'è una partita IVA ogni 12 abitanti (all'epoca non esisteva la partita IVA). Alla fine dell'Ottocento tre famiglie tedesche – le famiglie Wilhelm, Wiesmann e Falk – vennero a lavorare il ferro nella città di Lecco, utilizzando l'energia che i torrenti che cadevano dalla montagna verso il lago fornivano alla città. Di due famiglie si è persa la memoria, mentre l'azienda della famiglia Falk è stata una delle più grandi acciaierie d'Europa fino a qualche tempo fa. Da bambino sono cresciuto in mezzo al ferro, al fuoco e al rumore dei magli: tutte attività pericolose, che, in qualche modo, mettevano in pericolo la salute o anche l'incolumità dei lavoratori. Si tratta di una realtà che sicuramente il senatore Li Gotti – lo dico senza alcuna *vis* polemica – non solo non ha mai visto, ma di cui ha neanche mai sentito parlare. Si tratta di una realtà che però è quella che

ha consentito al nostro Paese di progredire e di creare quella ricchezza di cui tutti noi oggi possiamo beneficiare.

Nel corso della mia vita sono stato relatore del decreto legislativo n. 626 del 1994, un punto fondamentale – credo – per la lotta alle malattie e agli incidenti nei luoghi di lavoro, e infine ho avuto a che fare con il mondo della giustizia. Vorrei quindi raccontare al senatore Li Gotti una storiella che vuole essere provocatoria, ma fino a un certo punto. Ogni volta che entriamo qui dentro usiamo un ascensore che funziona praticamente sempre: è stato progettato e costruito da ingegneri; abbiamo una luce che funziona praticamente sempre: è stata progettata e garantita da ingegneri; allo stesso modo, l'automobile che lei usa è stata progettata e costruita da ingegneri. Insomma, le cose fatte da coloro che vivevano in fabbrica (gli ingegneri) bene o male e funzionano. Poi si entra in un Palazzo di giustizia e non funziona quasi niente: come mai? Se lo è posto lei questo quesito? Se lo ponga, collega Li Gotti, perché la mia non è una provocazione, ma vuole essere una riflessione sulla differenza tra il pragmatismo e il mondo delle idee, l'iperuranio di platoniana memoria.

Come si fa a non condividere quello che lei ha detto? È ovvio. Vogliamo portarlo alle conseguenze pratiche? Vogliamo usare la logica aristotelica e utilizzare le categorie di pensiero che lei, con grande *vis*, qui ha voluto esporre e portarle anche al resto? Le faccio solo un esempio: è sicuro, è certo che ogni giorno nel nostro Paese muoiono 15 cittadini italiani per un incidente d'auto. Perché non blocchiamo le auto? Blocchiamo le auto e il traffico. È assolutamente certo, non c'è dubbio. Ho visto che sulle statistiche relative all'Ilva di Taranto ci sono delle problematiche, delle discrepanze, diversi pareri, ma il fatto che ogni anno muoiono 5.000 italiani sulle strade è assolutamente certo dal punto di vista statistico: è assolutamente certo dal punto di vista statistico che oggi moriranno 15 persone. Perché non facciamo una legge per bloccare il traffico? Senatore Li Gotti, me lo dica.

Intendo quindi dire che non c'è attività umana e soprattutto industriale che non comporti rischi. Con il decreto legislativo n. 626 del 1994 e poi con il Testo unico n. 81 del 2008 abbiamo fatto dei grossi passi in avanti. Vorrei solo ricordare che in 10 anni in Italia gli incidenti mortali nelle aziende si sono dimezzati e consentitemi di dire che non è vero che noi siamo al di là delle statistiche europee. Sapete perché pubblichiamo statistiche in cui sembra che ci siano molto più incidenti nelle nostre fabbriche rispetto al resto d'Europa? Perché i sindacati, un bel giorno, hanno ottenuto che l'INAIL riconoscesse come incidente sul lavoro anche quelli avvenuti nel traffico, evidentemente per tutelare il lavoratore. Tuttavia, se noi depuriamo gli incidenti nel traffico rispetto a quelli che effettivamente avvengono nelle fabbriche, siamo all'avanguardia in Europa: questo è un dato di fatto dal quale non possiamo prescindere.

Pertanto, pensare che noi possiamo costruire una civiltà a rischio zero, mi consenta, è meramente utopico. Lei mi insegna, in quanto è un giurista sicuramente molto più qualificato di me, che c'è un dibattito tra i giuristi sul dettato costituzionale. Alcuni dettati sono cogenti e altri

sono visti come un traguardo da raggiungere, sono programmatici. È chiaro che il diritto alla salute come quello assoluto al lavoro è programmatico e non può essere visto come di assoluta cogenza, altrimenti dovremmo bloccare tutte le attività umane, e questo ovviamente non credo che sia assolutamente possibile.

Credo allora che questo Parlamento dovrebbe porsi anche il problema del perché la magistratura di Bari si sia accanita in questo modo sullo stabilimento di Taranto. Ho sentito dire che in qualche modo noi vogliamo far guadagnare i privati: ma quello stabilimento è nato pubblico! E se il pubblico non è stato capace di farlo funzionare, abbiamo dovuto appellarci ai privati. È sempre brutto autocitarsi, ma già a settembre, proprio in quest'Aula, ebbi a ricordare un provvedimento analogo del Governo Berlusconi nel 2001: anche allora un giovane pubblico ministero voleva bloccare le raffinerie di Priolo. Abbiamo fatto un decreto di questo genere, un decreto di buonsenso che consente di salvare sia la produzione sia la tutela della salute, che evidentemente è sacrosanta, ma non può essere vista come un obiettivo cogente da raggiungere *hic et nunc*, altrimenti non dovremmo assolutamente fare nulla: dovremmo immediatamente spegnere il riscaldamento di cui anche lei, Presidente, gode con grande *comfort* in quest'Aula, perché inquina. Per esempio, mi risulta – e qui c'è il Ministro e sarebbe interessante sapere se è vero – che il tenore di polveri sottili che si registra a Taranto è inferiore a quello di Milano. Vorrei sapere dal Ministro se questo è vero o no. A me risulta che l'Unione europea ci ha messo sotto accusa per il livello di PM che si registra in Pianura padana e non per quello che si registra a Taranto. Questo è un dato certo, basta andare a Bruxelles a verificarlo. Che facciamo allora, ci fermiamo?

Cito un ultimo dato molto curioso, in ordine alla lotta alla CO<sub>2</sub> e all'effetto serra. Sapete qual è la fonte maggiore di effetto serra? Il metano. Emesso da chi? Dalle mucche. I bovini sono i principali responsabili dell'effetto serra: cosa facciamo, non mangiamo più carne? Credo che dal punto di vista umano ci siano dei principi che sono visti come traguardi da raggiungere, ma poi bisogna fare i conti con la realtà e contemperare varie esigenze.

Ritengo che l'Italia, soprattutto in questo momento, non possa fare assolutamente a meno della più grande acciaieria europea, che fornisce il 60 per cento dell'acciaio all'Italia.

Consentitemi di concludere dicendo che un retropensiero ce l'ho: chi avrebbe guadagnato da tutto ciò? I soliti, i tedeschi. Avrebbero guadagnato i tedeschi: Krupp e Thyssen erano già là che si fregavano le mani a pensare alle decine di milioni di tonnellate di acciaio che avrebbero prodotto e venduto agli italiani se questa azione fosse andata in porto. (*Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Scarpa Bonazza Buora e Zanoletti*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ringraziare i colleghi che in Commissione come in Aula sono intervenuti sull'argomento. Vorrei solamente fare una considerazione riguardo all'accusa di violazione dell'articolo 32 della Costituzione. Credo che l'esperienza maturata negli ultimi decenni nelle zone industriali inquinate – ahimè, non positiva – abbia richiesto proprio questo intervento, anche nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. Infatti, l'esperienza ci dice che i siti improvvisamente chiusi e abbandonati sono fonte di maggiore inquinamento dei siti in attività. L'aver allora programmato un progressivo rientro in termini molto più prudenti e di sicurezza dal punto di vista sanitario, mantenendo in attività lo stabilimento, rientra proprio in un indirizzo conseguente alla tutela della salute previsto all'articolo 32 della Costituzione. Diversamente, l'improvviso abbandono del sito avrebbe sicuramente comportato una maggiore possibilità di inquinamento anche dei terreni dell'area circostante rispetto a quanto accadrebbe in presenza di un impianto che abbia invece eseguito degli investimenti per il miglioramento dell'ambiente, come sarà fatto in questo caso.

Fatte queste brevissime considerazioni, invito tutti i colleghi – e naturalmente lo farò anche dopo l'illustrazione – al ritiro degli emendamenti presentati. Ho infatti detto poco fa che l'*iter* legislativo di questo provvedimento impone che esso sia convertito in legge nella stessa formulazione con la quale ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Infatti, una parte consistente degli interventi è stata prevista in sede di conversione alla Camera dei deputati e dunque, non essendo compresa nel decreto-legge originario, per poter essere attivata ha bisogno dell'immediata conversione dell'intero disegno di legge. (*Applausi dei senatori Nessa e Sangalli*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, naturalmente quando si tratta di contemperare diritti costituzionali le scelte sono sempre complesse. La prima scelta, comunque, è proprio quella di intervenire: Governo e Parlamento sono tenuti ad intervenire laddove esista un conflitto tra diritti.

Dal punto di vista tecnico però (e ricordo che sono ingegnere), in merito al provvedimento al nostro esame credo sia necessario valutare il fatto che non fare nulla avrebbe prodotto una situazione ben nota in altri siti come Bagnoli, per citarne uno solo, cioè una situazione di abbandono del sito produttivo con tutto il carico di inquinamento e di danno alla salute che rimane permanente nel tempo. Di più: nel fare un'analisi costi-benefici non bisogna mai trascurare un altro fondamentale parametro che incide sulla salute delle persone, che è quello della povertà. Infatti, la correlazione al reddito del fattore salute nelle statistiche mondiali è forse la correlazione principale.

L'intervento del Governo si è articolato nella forma tecnologicamente più avanzata, in quanto sono state adottate, attraverso l'autorizzazione integrata ambientale, le tecnologie previste dalla Commissione europea per

il 2016. Il Ministero dell'ambiente ritiene che l'applicazione di tali tecnologie possa anche essere un vantaggio competitivo per l'azienda, ma sarà certamente un vantaggio per le popolazioni interessate da questi investimenti perché ridurranno in maniera notevolissima, efficace e tempestiva, i problemi ambientali. L'AIA, infatti, detta puntualmente i tempi degli investimenti e, conseguentemente, al termine dei tre anni previsti, si arriverà ad una situazione che dovrebbe essere non solo efficiente dal punto di vista della produzione e della competitività, ma anche della salute e dell'ambiente.

È comunque un dovere, ed è una consuetudine delle leggi, intervenire fissando dei punti di equilibrio. Ho sentito citare la legge n. 626, ma ogni norma, in realtà, fissa dei punti di equilibrio tra diritti costituzionali, anche quando in realtà non è così esplicito. Ritengo che in questo caso sia molto urgente farlo, perché si tratta di un impianto che non può essere chiuso e riaperto come se fosse un normale impianto di produzione. È urgente farlo, e io credo che la norma che il Governo ha sottoposto al Parlamento, con le modifiche positive apportate alla Camera, possa essere effettivamente risolutiva del problema. *(Applausi dei senatori Sangalli e De Luca Vincenzo)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, deve ancora pervenire alla Presidenza il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti presentati.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,16).*

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

AMATI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.14, 3-*bis*.1 e 4.1. Sull'emendamento 4.2 il parere è di semplice contrarietà.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.



FERRANTE (PD). Signor Presidente, intervengo rapidamente per illustrare tutti gli emendamenti a firma mia e del collega Della Seta presentati all'articolo 1, che – a nostro avviso – resta insoddisfacente rispetto al complesso del decreto, pur essendo stato questo notevolmente migliorato dai colleghi della Camera.

L'articolo 1 resta del tutto insoddisfacente perché estende in maniera impropria la procedura assai estrema prevista nel decreto, che dobbiamo però accogliere – come è stato detto dai colleghi e anche dallo stesso relatore – per la drammatica situazione venutasi a creare a Taranto negli ultimi trent'anni. Tale situazione ha comportato problemi alla salute dei cittadini assolutamente gravi e drammatici, che ci costringono a varare un provvedimento che richiama persino gli articoli 41 e 43 della Costituzione, per la prima volta nella storia repubblicana. Si arriva cioè a considerare la possibilità di esproprio di una azienda privata che si è caratterizzata per essere sorda alle esigenze del territorio e della difesa della salute.

Se tutto questo è difficilmente accettabile sul piano dei principi, ma è comprensibile per la drammatica situazione che si è venuta a creare a Taranto, troviamo assolutamente scorretto estendere il provvedimento in esame in maniera così semplice, soltanto grazie ad una decisione del Consiglio dei ministri, a tutte le aziende, e non solo a quelle grandi che verrebbero giudicate di interesse strategico, ma persino a quelle medie (ai fini di tale classificazione basta che superino i 200 lavoratori).

Si tratta di una scelta sbagliata che noi non condividiamo. Per questo motivo abbiamo provato prima alla Camera, e poi in Commissione, a cambiare quello che è evidentemente un errore.

Anticipo quindi che ritiriamo gli emendamenti presentati, mentre invito il Governo ad accogliere gli ordini del giorno presentati in Commissione. Ci rendiamo conto che al momento attuale è assolutamente fondamentale dare una risposta al dramma che Taranto sta vivendo.

Gli emendamenti sono stati comunque presentati per rimarcare il fatto che il modo in cui il decreto si estende anche ad altri siti per noi è ingiustificato e ingiustificabile. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 1.1 formulo un invito al ritiro. Così come ho fatto precedentemente, ribadisco l'opportunità di un ritiro per esigenze di metodo, e quindi di *iter* legislativo. Allo stesso modo formulo un invito al ritiro degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.5, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Invito al ritiro dell'emendamento 1.11, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 1.12 e 1.13. Sull'emendamento 1.14 c'è un parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.15; formulo un invito al ritiro dell'emendamento 1.16. Il parere è ancora contrario sugli emendamenti 1.17 e 1.18. Infine, invito al ritiro dell'emendamento 1.19.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, il parere è contrario sul G1.100; sul G1.101 e sul G1.102 mi rimetto al Governo, mentre sul G1.103 esprimo parere favorevole, a condizione che nell'impegno al Governo si sostituisca la parola «rafforzare» con la parola «definire».

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Sugli emendamenti esprimo un parere conforme a quello del relatore: quindi, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, sul G1.100 il parere è contrario, mentre il Governo accoglie il G1.101 condizionatamente ad una riformulazione che premetta l'impegno del Governo «a valutare la possibilità di». Accolgo l'ordine del giorno G1.102, mentre l'accoglimento del G1.103 è condizionato ad una riformulazione che in premessa all'impegno del Governo reciti: «a valutare la possibilità di».

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.1 è stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Ferrante, lo accoglie?

FERRANTE (PD). Sì, Presidente, ritiro tutti gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.2 è pertanto ritirato.  
Senatore Cagnin, accetta di ritirare l'emendamento 1.3?

CAGNIN (LNP). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.4 è stato ritirato.  
Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento 1.6.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, ritiriamo anche questo emendamento, però vorremmo fare capire al Governo che effettivamente si poteva fare meglio.

Intervengo per spiegare la filosofia dei nostri emendamenti: si trattava di un atteggiamento costruttivo, come ho detto anche in precedenza nella discussione generale, con il buonsenso che il nostro Gruppo ha dimostrato soprattutto alla Camera, dove – vorrei ringraziare per questo – è stato accolto anche qualche nostro ordine del giorno.

Questo spirito di buonsenso e questo spirito costruttivo li abbiamo traslati anche qui in Senato e li abbiamo sempre dimostrati, perché c'è effettivamente in gioco il destino di oltre 5.000 operai della zona di Taranto. Ma anche tutto l'indotto dell'Ilva è sicuramente una cosa importante, soprattutto nelle zone del Nord.

Noi crediamo che questo provvedimento possa aiutare sia l'Ilva di Taranto, sia tutto il suo indotto. Però vogliamo anche dire che si poteva fare meglio; sicuramente ci voleva poco. Si poteva fare meglio e si poteva fare soprattutto in meno tempo: sono passati sei mesi e siamo in quest'Aula a parlare dell'Ilva ormai per la quarta volta. Il decreto è stato pensato alcuni mesi fa; il Ministro qui presente per ben due volte è venuto a relazionare sui problemi dell'Ilva. Io credo che si potesse sicuramente fare meglio. Ciononostante, voglio sottolineare che il Gruppo della Lega Nord, come sempre in maniera responsabile, ha dato il suo apporto per il miglioramento di questo testo. Proprio per questo motivo, in maniera costruttiva e vista l'esigenza di fare presto (ma speriamo anche e soprattutto bene, nell'interesse di tutti quelli che lavorano in questo Paese nell'indotto dell'acciaio), ritiriamo tutti i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.6 e 1.5 sono pertanto ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.8 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.11 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

CUTRUFO (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cutrufo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3627**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.14 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.16 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.19 è stato ritirato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Senatore Vallardi, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G1.101 proposta dal Governo?

VALLARDI *(LNP)*. Sì, signor Presidente, accolgo questa proposta e soprattutto ringrazio il Governo. Questo sta a significare e a suggellare la nostra volontà di essere propositivi nell'azione di risanamento dell'Ilva di Taranto. Credo che il nostro invito sia alla fine anche un invito di buon-

senso. Quelle fumate di colore marrone che si vedono durante l'attività l'esercizio delle fonderie di Taranto non sono sicuramente un bel biglietto da visita, sia per chi le vede nel nostro Paese, sia soprattutto per chi le vede dall'estero. Questo sta a significare che qualcosa si può fare. Il nostro è un invito ad usare le migliori tecnologie a disposizione, e noi sicuramente abbiamo tecnologie e *layout* per affrontare il problema dell'inquinamento ambientale.

Dico questo per suggellare la nostra buona volontà nel dare una mano affinché, in tempi brevi, si colga l'opportunità di questo risanamento ambientale che, alla fine, è nella volontà di tutti. Chiaramente – lo abbiamo detto parecchie volte nei nostri interventi – ciò deve avvenire compatibilmente con la possibilità di produrre. Infatti, in questo momento di grande difficoltà economica dobbiamo, più di prima, fare i conti con la concorrenza con l'estero. Soprattutto, bloccare un'attività come quella delle acciaierie e della produzione del ferro avrebbe fatto felice più di qualche Paese che, in tempo reale, avrebbe occupato gli spazi di produzione che abbiamo nel settore dell'acciaio. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.101 (testo 2) e G1.102 non verranno posti ai voti.

Senatrice Bugnano, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G103?

BUGNANO (*IdV*). Sì, la accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Vallardi, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1-*bis*.1 a sua firma?

VALLARDI (*LNP*). Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Cagnin, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 1-*bis*.2?

CAGNIN (*LNP*). Sì, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Ferrante, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento a sua firma?

FERRANTE (*PD*). Sì, ritiro l'emendamento 1-*bis*.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Il parere è contrario.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito a ritirare l'emendamento 3.1.

BELISARIO (*IdV*). Votiamolo, signor Presidente

PRESIDENTE. Senatrice Bugnano, anche lei insiste per la votazione dell'emendamento 3.2?

BUGNANO (*IdV*). Sì, signor Presidente, e insisto anche per la votazione dell'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito a ritirare l'emendamento 3.4.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento, perché credo riguardi uno dei punti nevralgici del provvedimento in esame.

Non si capisce come mai il Governo abbia bisogno di nominare un nuovo commissario per gestire questa situazione, visto che ci sono già degli enti preposti, come l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la stessa Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), che in tutte le Regioni si occupa di ambiente e anche con ottimi risultati. Ci sembra illogico rispetto al corretto spirito della *spending review*, quindi al taglio dei costi e alla razionalizzazione della spesa, perché le professionalità ci sono, in particolare nelle ARPA. Io parlo soprattutto dell'ARPA Veneto che conosco molto da vicino, ma ho notizie che in ogni Regione ci sono professionalità eccellenti e quindi anche in quella di Taranto credo che ci siano ottime professionalità. Anche all'interno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ci sono certamente ottime professionalità da impiegare in questa funzione.

Pertanto, non siamo assolutamente d'accordo ad aggiungere ulteriori spese, anche perché lo spirito della *spending review* - che credo tutti abbiamo condiviso - dovrebbe continuare a essere applicato anche in questo contesto. Per questa motivazione chiedo che l'emendamento 3.4 venga votato.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.4.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Cagnin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3627**

PRESIDENTE. Senatore Vallardi, accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9?

VALLARDI *(LNP)*. Signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Senatrice Bugnano, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.10?

BUGNANO *(IdV)*. No, signor Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100, trattandosi di materia molto tecnica, mi rimetto al Governo, che invito ad accogliere i restanti ordini del giorno.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno G3.100, G3.101 e G3.102.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.100, G3.101 e G3.102 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.



D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3-*bis*.1. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3-*bis*.100, mentre mi rimetto al Governo sui restanti ordini del giorno.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, in merito all'emendamento 3-*bis*.1 mi conformo al relatore. Accolgo gli ordini del giorno G3-*bis*.100 e G3-*bis*.101, mentre esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3-*bis*.102, a condizione di premettere al dispositivo la dizione: «a valutare la possibilità di...».

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3-*bis*.1 è improcedibile.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3-*bis*.100 e G3-*bis*.101 non verranno posti ai voti.

Senatore Vallardi, accoglie la riformulazione proposta da Governo in merito all'ordine del giorno G3-*bis*.102?

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, accolgo tale riformulazione e ringrazio il Governo. Credo che valga la pena di spiegare brevemente questo ordine del giorno, per far ragionare anche tutti gli altri colleghi. Qui si prevedono agevolazioni per il sistema sanitario della Regione Puglia. Credo sia giusto, e ringrazio il Governo per aver accolto l'ordine del giorno, ma se le agevolazioni andranno al sistema sanitario della Regione Puglia tanto più dovranno valere anche per tante altre Regioni. Mi permetto, con un minimo di orgoglio, di citare le Regioni del Nord, dove il sistema sanitario ha dimostrato in questi anni grande professionalità e capacità di spesa: c'è infatti un sistema sanitario economico, efficiente e efficace, visto che soprattutto i bilanci dei sistemi sanitari delle Regioni del Nord si sono sempre dimostrati rigorosi.

Per questa motivazione, credo sia giusto riconoscere alla Regione Puglia tali sgravi fiscali, però credo che anche altre Regioni che già hanno dimostrato con tanti sacrifici di poter conseguire il pareggio di bilancio possano, nel caso in cui trattino argomenti come questi, godere degli stessi benefici.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3-*bis*.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2, come anche sull'emendamento 4.3, che invito a ritirare.

Sull'ordine del giorno G4.100, sarei favorevole se nel dispositivo si sostituissero le parole: «a provvedere quanto prima al reintegro» con le altre: «a promuovere quanto prima il reintegro», perché, nonostante ciò non accada spesso, o ciò ancor più spesso non appaia, il Governo promuove e il Parlamento decide.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Il relatore invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.3. Senatore Vallardi, accoglie l'invito?

VALLARDI (*LNP*). Ritiro l'emendamento, signor Presidente, e accolgo anche l'invito del relatore a modificare l'ordine del giorno G4.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

DELOGU (*CDN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELOGU (*CDN*). Signor Presidente, signori senatori, con una certa emozione prendo la parola come primo senatore che rende la sua dichiarazione di voto per il Gruppo Centrodestra Nazionale.

PRESIDENTE. La Presidenza le formula i migliori auguri.

DELOGU (*CDN*). Signor Presidente, questa è una legge complicata, perché si propone di equilibrare il diritto alla salute con il diritto al lavoro. Sono due valori entrambi di grandissimo rilievo, quindi non è facile equiparare le due situazioni, però questo disegno di legge ci prova e ottiene qualche risultato; certo, non è perfetto, ma, comunque sia, va apprezzato per lo scopo che si propone. È per questo che il nostro Gruppo voterà favorevolmente. (*Applausi dai Gruppi CDN e PdL*).

DI NARDO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, lo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto è il maggior polo di produzione dell'acciaio in Europa. Produce circa 10 milioni di tonnellate l'anno di acciaio e garantisce lavoro a 12.000 lavoratori diretti, oltre 40.000 con l'indotto. Costruito nel 1961, quando l'allora Italsider era un'azienda pubblica, è stato ceduto nel 1995 al gruppo Riva, che in questi anni lo ha gestito con una logica che, secondo l'inchiesta della procura di Taranto, confermata dal tribunale del riesame, è sembrata volta all'ottenimento di profitto e non rispettosa della salute delle persone, lavoratori e popolazione residente, e tanto meno della salubrità dell'ambiente, una risorsa irrinunciabile per qualsiasi comunità civile.

La società stessa riconosce che lo stabilimento di Taranto rappresenta una risorsa strategica per il gruppo Riva. Secondo il decreto al nostro esame lo è anche per il Paese: una risorsa composta dai tanti operai che, in questi anni, hanno lavorato per far sì che la società arrivasse a controllare tutti gli stadi della filiera siderurgica, dalla produzione di acciaio grezzo alla laminazione, alla produzione di acciai rivestiti di lamiera, nonché di tutte le attività strettamente collegate alla siderurgia.

È per quei lavoratori e per tutti i cittadini di Taranto che l'Italia dei Valori voterà contro questo provvedimento. Un decreto che immette i gestori nuovamente nel possesso dei beni dell'impresa e autorizza questa alla prosecuzione dell'attività produttiva ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti ignora – o finge di ignorare – che in tal modo si rimettono i destini dei lavoratori e della popolazione nelle mani della stessa società, delle stesse persone alle quali oggi viene contestato il reato di disastro ambientale, la rimozione o omissione dolosa di cautele a salvaguardia della salute dei lavoratori sul posto di lavoro, il reato di avvelenamento di sostanze destinate all'alimentazione, nonché il reato di danneggiamento.

Stupisce come, a partire da questa estate, tutto ciò che ha fatto la magistratura in riferimento allo stabilimento Ilva di Taranto abbia sollevato un intenso dibattito, quasi come se si trattasse di fatti prima sconosciuti, come se l'emergenza ambientale, sanitaria ed epidemiologica che interessa l'area di Taranto fosse scoppiata di recente. Voglio invece ricordare che l'ordinanza del GIP di Taranto, del 25 luglio 2012, nel disporre il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento, riferisce che i vertici aziendali, nella gestione dell'Ilva di Taranto, «operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria-ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale», determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e causando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino al polo siderurgico. Tutto questo sarebbe accaduto a partire dal 1995: 17 anni fa!

Ma ancor di più lascia perplessi e senza parole la polemica sviluppata in relazione alla presunta invasione di campo della magistratura, accusata di intromettersi indebitamente nella gestione industriale. La magistra-

tura era obbligata ad intervenire, semmai sono stati altri che non hanno visto o hanno finto di non vedere il disastro ambientale.

Ebbene, anche per questo voteremo contro tale provvedimento, che si pone chiaramente in contrasto con la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e dell'autonomia della magistratura. L'Italia dei Valori è fermamente convinta, invece, che solo il rispetto delle leggi che i magistrati hanno il compito di applicare per far cessare le azioni criminose a danno dell'ambiente e della salute pubblica si rivelerà il miglior alleato dei lavoratori dell'Ilva e dei cittadini di Taranto.

Invece la norma «ad aziendam» verrà estesa ad altri casi in tutto il territorio nazionale, come consente di fare l'articolo 1, in base al quale ai grandi inquinatori (e solo a loro) deve essere consentito di continuare ad operare, mentre una piccola azienda può chiudere i battenti e non può contare su nessun decreto legge che venga in suo soccorso.

Ricordiamo che è ancora irreperibile qualche illustre esponente della famiglia Riva, che ci sono stati degli arresti, che un tribunale si è già espresso, che il sito di Taranto è stato inserito tra i siti di bonifica di interesse nazionale 14 anni fa. Non si è proceduto alla riconversione, non sono stati fatti, dalla famiglia Riva, investimenti massicci sull'innovazione e la ricerca tali da consentire un abbattimento delle emissioni inquinanti. Solo l'intervento della magistratura ha risvegliato la pubblica amministrazione.

Certo, gli interessi coinvolti nella vicenda dell'Ilva sono molteplici, tutti di rilevanza costituzionale. Per l'Italia dei Valori l'interesse sacrificato non può essere la salvaguardia del diritto alla salute. Anche altri valori costituzionali sono chiamati in causa, primo fra tutti la tutela del lavoro. Ma nessun lavoratore può sentirsi tutelato ove manchi la garanzia delle condizioni minimali di vita. E nessuna dignità – aggiungo – vi può essere nel caso in cui il lavoro non avvenga in condizioni di sicurezza per la salute del lavoratore stesso e della sua famiglia. Nessuno si sente tutelato da un decreto che autorizza a proseguire l'attività senza tutte le misure chieste dalla magistratura a tutela dei cittadini.

Il 18 settembre 2012, presso il Ministero della salute è stato presentato il «Progetto Sentieri», finanziato dallo stesso Ministero della salute, che ha valutato la mortalità della popolazione residente in 44 siti di interesse nazionale per le bonifiche in un periodo di otto anni. In tale studio sono compresi anche i dati relativi al sito di Taranto. Quei dati ci restituiscono un'immagine spaventosa. Per il periodo 1995- 2002, i risultati della mortalità mostrano eccessi per tutte le cause, tutti i tumori (fra questi il tumore del polmone e della pleura), le malattie del sistema circolatorio, le malattie dell'apparato respiratorio e le malattie dell'apparato digerente. Nel periodo di osservazione più recente, 2003-2009, si osservano eccessi per il melanoma, i linfomi e la leucemia mieloide. Eccessi di mortalità riguardano anche la classe di età fino a un anno.

Tale quadro documenta uno stato di salute dei residenti nell'area di Taranto non tollerabile, se si considera che si tratta di patologie connesse all'esposizione ambientale. Nell'ambiente lavorativo le forze in campo

sono sbilanciate: da un lato, vi è il datore di lavoro, che si trova in una posizione di «forza»; dall'altro, il lavoratore, a volte costretto ad accettare condizioni lavorative pericolose per la salute, pur di lavorare. In questi casi, il compito di salvaguardare i lavoratori spetta allo Stato. Ma oggi lo Stato ha compiuto una scelta miope, oltre che illegittima. Anziché imporre la cessazione immediata delle emissioni inquinanti, lasciate che un provvedimento amministrativo continui a consentire tempi lunghissimi per migliorare le condizioni ambientali in cui versa lo stabilimento e l'area circostante, piegandovi ad un ricatto inaccettabile.

La verità è solo e soltanto una: voi continuate a fare leggi che non rispondono agli interessi dei cittadini, ma solo a quelli dei poteri forti, quelli dei grandi gruppi. Lo abbiamo sperimentato con le leggi a favore del sistema bancario, nel caso del Monte dei Paschi. Voi, signori del Governo, ve ne infischiate dei cittadini ed è questa la ragione per cui l'Italia dei Valori continuerà a combattere per realizzare un'equità sociale e per far sì che la giustizia sociale sia un principio cardine dell'attività del Parlamento, ormai ridotto solo a ratificare una raffica di decreti imposti col voto di fiducia. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, quando nei giorni scorsi abbiamo partecipato ad un tavolo di lavoro organizzato dal Governo presso Palazzo Chigi abbiamo detto che avremmo comunque votato un provvedimento che volesse affrontare l'emergenza – e, sottolineo, solo l'emergenza – della situazione che si era verificata a Taranto. Le abbiamo chiesto, proprio per rispondere a questa emergenza, che fosse un decreto assolutamente «asciutto» – così lo abbiamo definito – perché doveva affrontare solo quella situazione.

A differenza del collega del PD intervenuto poco fa, devo dire che non condividiamo assolutamente il testo che egli ha considerato migliorato dagli emendamenti apportati dalla Camera, perché quel ramo del Parlamento si è spinto su terreni che probabilmente dovevano essere affrontati in una maniera più adeguata e non certamente in una situazione di emergenza. In tal senso, quel decreto, che doveva essere molto sintetico, è stato assolutamente peggiorato, per esempio con l'introduzione dell'articolo 1-bis sulla valutazione del danno sanitario, così cara al Presidente della Regione Puglia in una delle sue consuete leggi manifesto. Si pensi alla legge antidiossina e a quella sulla valutazione del danno sanitario. Per lui la cosa importante è l'apparire, non l'essere. Per noi è più importante fare cose concrete e non semplicemente raccontarle.

È evidente che l'introduzione dell'articolo 1-bis era solo propedeutica all'introduzione dell'articolo 3-bis. Mi meraviglio che i colleghi della Lega, così attenti a tutte le forme di assistenzialismo esistenti nel Mezzo-

giorno d'Italia, nel rivendicare come fatto positivo la presenza giusta e corretta di un'attività produttiva, quale quella che sosteniamo debba esserci ancora nella città di Taranto, non abbiano invece sollevato la criticità indubbiamente esistente, a mio avviso, nelle deroghe al piano sanitario straordinario in favore della ASL di Taranto che si traducono, in soldoni, nella possibilità per il Presidente della Regione Puglia, attraverso la ASL di Taranto, di fare nuove assunzioni sotto campagna elettorale; assunzioni che si vanno ad aggiungere alle altre 41 assunzioni previste per l'emergenza Ilva in base ad una legge regionale, promulgata da qualche giorno dallo stesso Presidente della Regione Puglia.

Mi meraviglio che il Governo non abbia inteso rispondere, almeno nella persona del ministro Balduzzi, al quale so essere stata rivolta una nota in questo senso. Ma come? Obblighiamo tutti a stringere la cinghia, dicendo ai pensionati che debbono continuare a prendere 450 euro al mese e facendo pagare l'IMU al mondo intero, e poi, quando il dipartimento di scienze biomediche e di oncologia medica del Policlinico di Bari si offre di fare gratuitamente un servizio in favore della comunità tarantina, non risponde il ministro Balduzzi, non risponde il Presidente della Regione, non risponde il sindaco della città di Taranto, non risponde nessuno? Con un emendamento, invece, si introduce una deroga per consentire, in campagna elettorale, assunzioni che certamente verranno fatte da qualcuno con un metodo ormai sancito anche dalla magistratura. Quest'ultima ha infatti stabilito – e non *erga omnes* ma a favore di uno solo, nella fattispecie Vendola – che se il Presidente della Regione Puglia alza il telefono e chiede di riaprire un bando perché un determinato primario non piace e ce n'è un altro migliore, la cosa viene fatta per il bene comune e quindi non rappresenta né una forzatura né una raccomandazione. Chiusa la parentesi sulla Regione Puglia e su certi metodi che purtroppo continuano.

Speravamo che queste forme di assistenzialismo finissero una volta per tutte nel nostro Mezzogiorno, anche perché pensavamo dovessero funzionare anzitutto gli organismi esistenti. Dal 1986 in Puglia esiste un Osservatorio epidemiologico in cui lavora gente importante, professionisti che indubbiamente hanno qualcosa da dire e da fare nell'ambito di questo tipo di attività. L'Osservatorio però non funziona perché non si vuole che funzioni e si preferisce fare affidamento su altre situazioni.

Si ipotizza – e potrebbe sembrare interessante – la presentazione di un piano di strategia produttiva industriale. Bene, per carità. Il problema però resta l'emergenza. L'emergenza oggi vuole risposte per gli agricoltori che non possono più piantare carciofi perché imbevuti di diossina, per coloro che esercitano attività di zootecnia e hanno assistito alla strage di bestiame dovuta all'inquinamento da diossina, per i mitilicoltori che hanno visto cessare la loro attività. Infatti, se è vero quanto emerso dall'indagine svolta, per nostra iniziativa, in Commissione lavoro, e di questo ringrazio il Presidente, quei mitilicoltori solo fra 30 anni forse vedranno che il mare di Taranto potrà essere lontano da problemi di inquinamento.

Di fronte a ciò, non ci saremmo attesi un piano strategico industriale, perché la strategia industriale è un fatto che ci auguriamo riguarderà l'in-

tera Italia, non soltanto la città di Taranto, che naturalmente parteciperà per la sua parte; ci saremmo aspettati invece che qualcuno pensasse ad una sorta di riconversione identitaria del nostro territorio, all'identità del quale siamo particolarmente legati, dato che abbiamo subito – lo dico sinceramente – l'invasione di attività industriali di un certo tipo, assolutamente estranee alle vocazioni territoriali, delle quali oggi paghiamo tutte le conseguenze in termini di salute, disoccupazione e prospettive di lavoro per il futuro.

In una situazione d'emergenza, messi di fronte alla domanda: «Che facciamo a Natale, mandiamo a casa 20.000 persone o cerchiamo di tenerle?», è evidente che persino un decreto del genere, così svilito dalla Camera dei deputati, sarà votato. Lo voteremo perché, messi di fronte a questo dilemma, certamente non autorizzeremo nessuno a dire che abbiamo espresso voto contrario a che quei poveracci possano continuare a lavorare, sia pure in situazioni ambientali certamente non soddisfacenti.

L'ultima nota che vorrei sottolineare, signor Presidente, è relativa al perno del decreto, che è il riferimento puntuale al provvedimento di riesame dell'Aja – giustamente più volte sottolineato – cui qui è attribuita la valenza di una norma di rango primario. Al suo rispetto puntuale è legata la prosecuzione dell'attività produttiva per 36 mesi (naturalmente *sub condicione*, tant'è vero che sono ipotizzate determinate sanzioni).

Entro dieci giorni dall'approvazione del decreto, però, sarà nominato un garante. Garante per cosa? Sarà nominato affinché vigili sull'attuazione delle disposizioni del decreto, il che significa stabilire per legge che in Puglia abbiamo istituzioni che non funzionano. C'è bisogno, infatti, di un garante che per i tre anni dell'attività produttiva consentita dal decreto debba semplicemente andare a vigilare che vengano fatte cose sulle quali invece potrebbero benissimo vigilare il sindaco, il Presidente della Provincia, il dirigente dell'ASL, il Presidente della Regione, l'assessore all'ambiente o quello alla sanità? Dio mio, queste sono tutte persone che vengono pagate per fare i loro mestieri, a proposito di denaro e soldi investiti bene! (*Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e del senatore Bettamio*). E invece no: nominiamo un garante, che, per fortuna – si fa per dire – non costerà più di 200.000 euro l'anno, quindi 600.000 euro per tre anni, che sono quisquiglie di fronte alla gente che prende 450 euro al mese. Ma cosa volete che siano 600.000 euro in tre anni per vigilare sull'attuazione di un decreto che doveva affrontare semplicemente una situazione d'emergenza?

Voteremo il decreto, ma sottolineo che lo faremo esclusivamente perché al momento non abbiamo trovato una soluzione differente per tentare di dare speranza a quelle famiglie, con l'auspicio che poi finalmente la proprietà di Ilva vorrà fare il proprio dovere.

Cari amici della Lega, a noi fa piacere che la gente lavori e che venga messo a frutto il capitale, del quale abbiamo sempre parlato in funzione sociale: capitale e lavoro prima dovevano mettersi insieme, mentre oggi dobbiamo mettere insieme capitale, lavoro, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro stesso.

Tutte queste cose da mettere insieme le vedremo per il futuro, ma guardate che la salute ed il lavoro sono uguali in tutta Italia: non è possibile che si vadano a gettare i rifiuti in alcune zone, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, come si fa in Corea del Nord, né che lì s'inquinino l'ambiente, solo perché, siccome ci è stato dato qualche posto di lavoro, vi dobbiamo ringraziare. No, le cose non vanno proprio così: devono andare diversamente. Ci auguriamo che vadano così.

Noi non abbiamo presentato neanche un emendamento e men che mai un ordine del giorno. Cari colleghi, veramente siete degli utopisti, nel profondo: non so come avete fatto a presentare degli ordini del giorno, con i quali «si impegna il Governo a valutare la possibilità». Non credo che questo Governo, che ha deciso di dimettersi tra due giorni, per sua esclusiva volontà e non certamente per sfiducia del Parlamento, nelle vacanze di Natale avrà anche la voglia di valutare la possibilità di vedere se, per caso, riesce a fare qualcosa. (*Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL*).

Forse sarà meglio che ci attiviamo per far fare qualcosa ad un nuovo Governo che abbia il potere e la forza di agire. (*Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL*).

PEDICA (*Misto-DL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*Misto-DL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo qui a discutere su di un provvedimento che, personalmente, ritengo fondamentale e non solo perché finalmente si tenta di disciplinare un settore e, in particolare, una situazione urgente e di vitale importanza per migliaia e migliaia di cittadini, ma anche perché tutto questo, ad oggi, deve farci riflettere sull'assurdità di situazioni che ancora nel nostro Paese non riescono a conciliare due tipi di diritti costituzionalmente riconosciuti: il diritto alla salute da un lato e il diritto al lavoro dall'altro.

L'Ilva di Taranto, episodio più significativo e attuale nel panorama degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, è stata coinvolta in problemi per impatto ambientale molto gravi. Alcune ricerche scientifiche hanno messo in evidenza una possibile corrispondenza fra le emissioni determinate dal settore siderurgico e i problemi di salute. A colpire è soprattutto la diffusione di tumori, di malattie neurologiche e di malattie renali.

Lo stato di forte inquinamento ambientale della città ha costretto a prendere delle decisioni restrittive, limitando anche la produzione dell'acciaio, pur di salvaguardare il rispetto dell'ambiente e la tutela della salute generale. Queste restrizioni non hanno fatto altro che mettere a dura prova l'occupazione e per questo si sono susseguiti vari episodi di tensione fra i lavoratori, che hanno ampiamente e giustamente protestato per difendere il loro posto di lavoro.



Da qui, l'esigenza di un decreto che arrivasse a disciplinare l'intera situazione, cercando di salvaguardare sia la rilevanza ambientale, sia il seguito di una produzione industriale che non significa solo continuazione di un'attività economica ma, dal mio punto di vista, un'assicurazione occupazionale per tutti gli addetti ai lavori.

Al di là della correttezza giuridica ed anche costituzionale di un decreto governativo in una materia così delicata, non posso che confermare i miglioramenti che sono stati apportati al testo nei lavori alla Camera rispetto al testo originario del provvedimento.

Mi sembra, infatti, che, se un lavoro positivo è stato fatto, sicuramente esso trova riscontro nel tentativo di aumentare il livello di tutela della salute dei cittadini anche attraverso l'inserimento di due nuovi strumenti di controllo: il primo è il controllo diretto da parte dei cittadini mediante l'accesso agli atti riguardanti ciò che concerne la salute degli stessi nei territori di appartenenza. Il secondo è, invece, la previsione di ben due relazioni: una semestrale da parte del Ministro dell'ambiente; l'altra, annuale, da parte del Ministro della salute.

Ma la novità che ritengo fondamentale è senz'altro l'introduzione della valutazione di danno sanitario (VDS) che accompagnerà l'AIA (autorizzazione integrata ambientale), con *report* trimestrali al Parlamento sulle condizioni sanitarie dell'area tarantina. All'interno di questo *iter*, ogni eventuale allarme rosso significherebbe un non rispetto dell'AIA, provocando l'intervento immediato del garante con sanzioni che vanno dal pecuniario alla sottoposizione dell'azienda ad amministrazione controllata. In questo senso, il decreto riprende in alcune parti una norma della Regione Puglia concernente, appunto, la previsione del danno sanitario, condizione che permetterebbe di avere un monitoraggio continuo e responsabile anche del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.

Altra novità di rilievo che riguarda solamente l'Ilva di Taranto è la deroga al Patto di stabilità nella misura di 10 milioni annui per il triennio 2013-2015. Questo permetterebbe l'assunzione di personale medico e infermieristico da impiegare anche nel settore della prevenzione, settore indispensabile per non ripetere gli enormi errori fatti in passato, e soprattutto per rendere la questione Ilva non più un problema di carattere prettamente locale o esteso ad un interesse nazionale solo per quanto riguarda le ripercussioni sull'industria e sull'economia statale; ma lo diventa anche e soprattutto per quanto concerne la salute, l'ambiente e gli aspetti ad essi strettamente connessi.

Certo, è difficile che decenni e decenni di disinteresse, di violenza ambientale e di assoluta negligenza da parte di tanti possano essere superati con un decreto, fonte – si sa – poco adatta alla disciplina di materie così sensibili ed eterogenee. Così come poco chiaro potrebbe essere il passaggio segnato dall'articolo 1, in base al quale il Governo, senza obbligo di consultare il Parlamento, possa sottrarre alla legislazione ordinaria e alle decisioni della magistratura in materia di tutela dell'ambiente e della salute qualunque stabilimento industriale con più di 200 dipendenti.

È anche vero, colleghi, che dobbiamo essere consapevoli ed onesti nel dire che ad un passo dalla fine della legislatura, con molti provvedimenti in attesa di conversione e con tanti altri che comunque rivestono un'importanza per nulla secondaria, un passo avanti in questo senso va fatto. Va dato un messaggio a tutti quei cittadini che per lungo tempo hanno combattuto da soli una battaglia così dura ed importante anche a livello sociale.

Ritengo che l'approvazione di questo decreto possa segnare le fondamenta per un lungo e complicato percorso, in cui fondamentale rimarrà la capacità degli organi istituzionali di collaborare e dialogare tra loro, nella speranza che sia la politica sia gli organi addetti al monitoraggio delle situazioni di cui sopra opereranno con un elevato grado di responsabilità.

Sottolineo ancora una volta che sarebbe bene prevedere l'obbligo di un parere vincolante del Parlamento ogni volta che il Governo dichiari uno stabilimento industriale area di interesse strategico. Perché non tutto è politica, colleghi. Esistono temi che possono e debbono prescindere da personali posizioni politiche o partitiche. Ed è il Parlamento, a parer mio, la sede maggiormente adatta per evitare che sempre prevalga la posizione politica del momento.

I Governi, si sa, sono monocolori, e non possiamo permetterci che ad ogni tornata elettorale si modifichi l'approccio al trattamento di problematiche che, comunque, investono tutti i cittadini. Cittadini, appunto, non elettori.

Ecco perché, con l'auspicio che molto verrà ancora fatto nel disciplinare materie come queste, e nel ricordare che nel Paese esistono tante piccole e nascoste Ilva, annuncio il voto favorevole della componente Diritti e Libertà del Gruppo Misto al provvedimento oggi in discussione.

DE LUCA Cristina (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*).  
Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Cristina (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*).  
Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, la strada intrapresa dal Governo con il decreto sui siti industriali di interesse strategico nazionale è responsabile per più ordini di ragioni. Sotto il profilo specifico del caso Taranto, la scelta del Governo è responsabile perché interviene per assicurare la continuità produttiva dello stabilimento. L'Ilva può continuare a produrre e, soprattutto, a commercializzare i suoi prodotti, compresi quelli realizzati precedentemente all'entrata in vigore del decreto.

Questa circostanza è importante poiché sbloccare gli *stock* di acciaio (oltre 1.700.000) significa dare all'azienda i mezzi per poter realizzare gli interventi di bonifica cui è tenuta. Le bonifiche ambientali e la ristrutturazione del ciclo produttivo, che la proprietà deve realizzare, pesano per oltre 3,5 miliardi. Il valore dell'acciaio sequestrato è di poco superiore

al miliardo. È ragionevole quindi pensare che, se l'azienda deve sostenere oneri per quelle cifre e contestualmente essere costretta a perdere un miliardo di produzione, il processo di risanamento di Taranto rischiava seriamente di incepparsi o, peggio ancora, di non iniziare mai.

Autorizzare la continuità aziendale, sia pur sotto la stretta vigilanza del Garante, prevista dal decreto-legge, è l'unica strada possibile per assicurare la realizzazione del piano di risanamento.

Vi è inoltre da considerare un altro aspetto. Da Taranto dipendono i destini di altri stabilimenti italiani. C'è lo stabilimento di Genova con 1.000 dipendenti e quello di Novi Ligure con 500 dipendenti. Se non fossimo intervenuti con il decreto, l'Ilva di Taranto era al collasso e, con essa, il destino di oltre 20.000 dipendenti, cancellando dallo scenario della concorrenza internazionale la più grande acciaieria d'Europa, negando alla città di Taranto gli interventi di risanamento ambientale di cui necessita.

Inoltre – come è stato già sottolineato – l'introduzione della valutazione del danno sanitario all'interno dell'AIA è un elemento di novità positiva che evidenzia anche l'impegno di tenere insieme la questione salute con quelle ambientale e occupazionale.

La presenza del nostro Paese sul mercato mondiale dell'acciaio e l'attenzione che al tempo stesso si deve ai lavoratori, alla salute e all'ambiente sarebbero risultati gravemente, se non irrimediabilmente, compromessi dal blocco della produzione a Taranto.

Sotto un profilo più generale, questo decreto ha dato prova di un metodo di intervento e di una lungimiranza di obiettivi nel risolvere criticità. Lo ha fatto introducendo limiti molto stringenti all'autorizzazione integrata ambientale. Lo ha fatto condizionando la prosecuzione delle attività dei siti strategici al rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali, peraltro sanzionando fortemente la violazione di tale obbligo. Lo ha fatto responsabilizzando puntualmente i titolari dell'autorizzazione ambientale rispetto agli obblighi derivanti dalla gestione degli impianti. Lo ha fatto, infine, prevedendo la figura di un garante: figura autorevole che, oltre a vigilare sul rispetto del decreto, costituisce un ponte con le istituzioni e le comunità locali investite dalla vicenda Taranto. Inoltre, le modifiche approvate dalla Camera consentono di precisare il ruolo dello stesso e di avvicinarlo alle esigenze del territorio.

Per queste ragioni, accogliamo gli intenti voluti dal Governo e diamo la fiducia a questo decreto. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*).

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la difesa dei posti di lavoro, in particolare in zone del Paese dove non vi sono molte opportunità in termini di occu-

pazione, deve essere chiaramente la priorità di ogni Governo e del nostro Parlamento.

Oggi ci ritroviamo in quest'Aula a discutere ed approvare il provvedimento che verte su un'azienda di importanza strategica per l'Italia quale è l'Ilva. Tale provvedimento è finalizzato a scongiurare la chiusura della fabbrica e delle fabbriche del gruppo, a permettere la prosecuzione dell'attività produttiva e a garantire che vengano realizzati il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. Come è a tutti noto, infatti, l'eventuale chiusura dell'Ilva non comporterebbe soltanto la perdita del lavoro da parte del personale interno. Il numero sarebbe molto più alto se si considera tutto l'indotto e l'attività del porto di Taranto, alimentato al 75 per cento dall'Ilva. È un intero sistema produttivo che rischia, perché l'Ilva è la più grande acciaieria europea ed ha una grande importanza per l'economia nazionale. Infatti, la siderurgia italiana è un sistema che esprime oltre 30.000 posti di lavoro e parti importanti dell'economia e del manifatturiero vengono alimentate proprio dalla produzione di Taranto.

Quindi, il nostro Gruppo ritiene che il Governo abbia fatto una scelta di grande responsabilità. La responsabilità che il Governo e la politica debbono assumersi è di fare delle scelte. Si tratta di una scelta importante determinata in questo momento, la quale deve riaprire la possibilità all'Ilva di produrre e di risanare contemporaneamente nel mentre si riavvia la produzione, il territorio, mettendo fine ad un discorso di disequilibrio tra diritto al lavoro e diritto alla salute. La questione di fondo è questa e su tale questione il Governo ha agito con grande senso di responsabilità, perché alla politica è la responsabilità della scelta; alla magistratura è il dovere di perseguire le responsabilità, che pure ci sono, e sono tante, e non riguardano soltanto l'Ilva ma anche lo Stato italiano, perché l'inquinamento è cominciato tanti anni fa, non soltanto con l'Ilva e sotto i suoi proprietari attuali. Quindi, la politica faccia il suo mestiere e la magistratura il suo.

Il Governo ha assunto la responsabilità di una scelta che va nell'interesse di un *asset* strategico nazionale quale quello della siderurgia, che oggi conta venti importanti *stock* nel mondo, dieci dei quali appartengono alla Cina; altri a Stati Uniti, Brasile, Corea, Russia e soltanto due all'Europa: l'Ilva e la Thyssen. Allora, se abbiamo ceduto la chimica e l'alluminio non possiamo cedere anche un importante *asset* strategico quale quello della siderurgia, che alimenta non solo Taranto e tutto quello che dipende dall'Ilva ma anche le nostre piccole e medie imprese italiane, che non possono farne assolutamente a meno.

Credo che al Governo vada riconosciuto questo grande atto di responsabilità tecnica e politica, perché il Governo con il provvedimento al nostro esame non solo ha dato all'Ilva la possibilità immediata di riprendere l'attività, recuperando il materiale stoccato che è stato congelato, ma ha anche dato un segnale importante.

Non c'è conflitto di poteri; c'è assunzione di responsabilità diverse: ognuno sta facendo la sua parte e ognuno deve fare la sua parte. È

bene che si abbia il coraggio di assumere ciascuno la propria dose di responsabilità, e anche di potere. I poteri legislativo e giudiziario, che sono tra loro diversi, debbono agire ciascuno secondo la propria rotta e il proprio binario di intervento. Ci tenevo a dirlo; l'ho detto in un *question time* e lo ripeto oggi, anche a nome del mio Gruppo, perché siamo coscienti che questa è la strada anche per ritrovare una serenità di rapporti e un'importante convergenza di giudizio sulle grandi questioni del Paese.

Non dobbiamo sottovalutare tutto ciò che accade nel Paese, da Genova ad altri ambienti. Lo stesso sindaco di Genova, oltre al cardinal Bagnasco, è intervenuto sulla questione perché si riuscisse a trovare un equilibrio che noi riteniamo il Governo abbia trovato.

La questione è spinosa. Al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, va comunque tutto il nostro sostegno, come al Governo, per l'impegno costante con cui è riuscito a seguire la drammatica vicenda, non facendosi trascinare da tutto ciò che dai *media* veniva detto e stradetto, spesso e volentieri. Il Ministro ha presentato al Parlamento un emendamento che chiarisce la possibilità dell'Ilva di disporre dei manufatti realizzati fino a 36 mesi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, oggi bloccati dalla magistratura; di conseguenza, poiché il decreto-legge assicura la continuità produttiva, l'Ilva dovrà tornare immediatamente in possesso dei prodotti e riprendere l'attività. Tutto questo in costanza anche di provvedimenti che valgano sull'ambiente e sulla tutela della salute, altro diritto primario sancito dalla nostra Costituzione.

Con tale emendamento si dovrebbe anche risolvere la questione dei semilavorati e dei prodotti finiti, che non possono ad oggi essere spediti da Taranto per approvvigionare gli altri stabilimenti del gruppo e non possono neppure essere venduti. Si dovrebbero sbloccare inoltre anche gli 1,7 milioni di tonnellate di acciaio del valore commerciale di un miliardo di euro, che sono sulle banchine portuali.

Era ovvio ed è ovvio a tutti che il protrarsi di questi blocchi non può che causare seri danni economici, che sono poi difficilmente risanabili, sia all'azienda sia al complesso indotto che ruota sull'azienda e al complesso delle manifatture delle piccole e medie aziende italiane che dipendono dall'Ilva, come ho detto prima.

Quindi, gli aspetti fondamentali di questa vicenda sono stati presi in carico dal Governo con senso di responsabilità sia dal ministro Clini che dal Ministro della sanità.

Il senso di questo provvedimento, importante per l'equilibrio che ha e per il coraggio delle scelte politiche, che possono essere quanto mai antipatiche o meno, ma che debbono necessariamente essere fatte, soprattutto sugli *asset* strategici del Paese, ritrova l'appoggio di tutto il nostro Gruppo, UDC ed altri che voterà compatto il provvedimento, ringraziando anche il Governo per quello che ha saputo fare, anche in una situazione così delicata e difficile, con grande compostezza ed equilibrio. (*Applausi dei senatori Serra, Chiaromonte e Sangalli*).

CAGNIN (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNIN (*LNP*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, è la seconda volta che ci troviamo in quest'Aula ad esprimerci su un provvedimento di urgenza per risolvere una questione drammatica come quella di Taranto ed i rispettivi problemi ambientali e occupazionali legati all'attività dell'industria dell'Ilva. E per la seconda volta il Parlamento si trova costretto a convalidare provvedimenti e decisioni già presi dal Governo, senza la possibilità di apportare quei miglioramenti voluti a un testo che per noi aveva la necessità di essere approfondito e modificato.

Abbiamo all'esame un decreto-legge dal titolo generico, che sembrerebbe interessare tutte le attività industriali del territorio nazionale. In realtà, nella sostanza, questo Governo non ha preso alcuna iniziativa seria per rilanciare la politica industriale del nostro Paese. Di questo ci rammarichiamo, perché in questo momento ci sono tante, troppe realtà produttive, non necessariamente di grandi dimensioni, che necessitano di risposte concrete per evitare il fallimento.

Abbiamo capito che l'unica preoccupazione di questo Governo è stata quella di far presa sull'opinione pubblica, andando a raccontare che con il suo operato avrebbe messo la parola fine alla crisi ambientale e occupazionale relativa al sito industriale di Taranto. Ricordiamo infatti che il primo provvedimento di settembre era stato venduto come un provvedimento risolutore, che andava incontro alla necessità di salvare l'Ilva e ai problemi occupazionali e ambientali connessi; ma in realtà esso consisteva nella ratifica di un protocollo già firmato, che alla fine si è dimostrato del tutto inefficace e completamente inutile. Tant'è che oggi ci ritroviamo a discutere degli stessi problemi di allora e ciò dimostra che il Governo ha sprecato soltanto tempo.

I provvedimenti che ha preso ora li avrebbe dovuti prendere già tre mesi fa, prima che la situazione si complicasse con i sequestri imposti dalla magistratura. Una cosa però il Governo è riuscito a farla: creare un precedente importante per questo Paese, quello di violare il principio della separazione dei poteri fra il potere del Parlamento e il potere della magistratura. Si tratta di una questione che purtroppo in futuro avrà probabilmente ripercussioni importanti su casi analoghi che potranno coinvolgere i poteri costituzionali.

La strategia adottata per l'Ilva di Taranto deve valere per tutti gli impianti presenti sul territorio nazionale, al Sud come al Nord, di questo siamo convinti. Ricordiamo che al Nord esistono tante realtà industriali che hanno gli stessi problemi dell'Ilva di Taranto e che, come l'Ilva, devono essere tutelate e salvaguardate. Non ci risulta però che il Governo si sia interessato con lo stesso spirito e la stessa sollecitudine e intesa con i territori per le bonifiche delle aree industriali del Nord.

Ciò detto, ci è chiaro che quello dell'Ilva è un impianto strategico e importante per l'industria dell'acciaio dell'intero Paese, da cui dipendono le sorti di una serie di industrie, anche piccole, che contribuiscono alla ricchezza di questo Paese, dando lavoro a moltissimi addetti e un futuro a

tante famiglie. Ma è anche altrettanto chiaro che non è l'unico. In tal senso abbiamo presentato, come Lega Nord, emendamenti indirizzati ad eliminare quei vincoli che il Governo ha posto nel decreto per individuare le industrie da dichiarare strategiche, perché secondo noi la strategicità non dipende dal fatto che ci siano più o meno di 200 addetti nelle fabbriche, ma deve emergere da un apposito piano che chiarisca una volta per tutte se la filiera dell'acciaio o qualche altra filiera è o non è una risorsa per il nostro Paese. Anche su questo punto il Governo ha creato una discriminazione tra grandi e piccole aziende, che è figlia di una vecchia impostazione ideologica che – come è stato dimostrato – non ha mai prodotto sviluppo né creato grande occupazione.

Un altro punto debole di questo provvedimento per noi è certamente quello delle sovrapposizioni di competenze che derivano dall'istituzione della figura del Garante, che mette in discussione l'operato di enti già consolidati come l'ISPRA e l'ARPA, comportando, in più, uno spreco di risorse pubbliche. Infatti, la nomina di un garante della durata di tre anni ha – anche questo – un costo: 200.000 euro per tre anni, che, ancora una volta, escono dai capitoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, capitoli che sono già stati prosciugati dal precedente decreto-legge sull'Ilva. Per l'ennesima volta il Governo utilizza finanziamenti pubblici assegnati alla tutela dell'ambiente per coprire spese di natura corrente in favore dell'Ilva di Taranto. Si ricorda infatti che il decreto-legge n. 129, del 2012, primo decreto-legge sull'Ilva, ha utilizzato i finanziamenti in favore delle Regioni per affrontare emergenze di rischio idrogeologico, nonché i finanziamenti derivanti dall'applicazione del Protocollo di Kyoto in favore delle imprese sempre per far fronte alla crisi industriale dell'Ilva di Taranto e all'attuazione dei relativi protocolli.

Anche se poco convinti degli effetti positivi che il decreto-legge potrà produrre e con qualche dubbio su come questo provvedimento potrà rispondere concretamente sul fronte dell'occupazione e della crisi industriale del settore, certi che si poteva e doveva fare meglio e di più, per senso di responsabilità nei confronti di tutti i lavoratori del settore di tutto il Paese non voteremo contro questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

TOMASELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI (PD). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico sosterrà con il suo voto favorevole questo provvedimento.

Ancora una volta non mancherà il nostro sostegno convinto ad un provvedimento di cui non nascondiamo le caratteristiche di estrema urgenza e di vera e propria emergenza. Lo abbiamo già fatto approvando il precedente decreto-legge dello scorso agosto e sostenendo convintamente l'azione del Governo in una vicenda unica nella storia produttiva e industriale del nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. Infatti, siamo di

fronte alla più grande emergenza ambientale, sociale e occupazionale insieme che l'Italia abbia mai conosciuto dal dopoguerra ad oggi: una vicenda che non è semplicemente riconducibile al futuro di una città del Mezzogiorno e alle conseguenze gravi, molto gravi, dal punto di vista occupazionale, per i numeri che sono in campo. Non si tratta di una vicenda che attiene solo al più grave – forse – inquinamento di natura ambientale che un impianto industriale ha prodotto, non solo nel territorio circostante, ma nell'intero centro abitato della città di Taranto. Siamo alla prima vicenda che mette insieme tutte queste emergenze, come mai era accaduto nella storia del nostro Paese dal dopoguerra ad oggi.

Per queste ragioni, abbiamo sostenuto con coerenza, lealtà e responsabilità le azioni, i provvedimenti e l'iniziativa del Governo sin dal maggio di quest'anno, prima ancora che gli interventi della magistratura in qualche modo scoperciassero questa emergenza complessivamente, anche rispetto alle gravi responsabilità di natura penale che la magistratura ha inteso perseguire e rispetto alla cui azione proviamo un profondo rispetto. Il Partito Democratico ha quindi messo in campo coerentemente nelle Aule parlamentari e nel Paese, anche nelle realtà istituzionali locali in cui siamo forza di Governo – dalla Regione Puglia alla Provincia di Taranto, alla città di Taranto – un'azione di straordinaria responsabilità.

Per queste ragioni – non l'ho fatto in altre occasioni e intendo farlo velocemente in questa circostanza – vorrei rivolgermi alla collega Poli Bortone, nei cui confronti, come lei sa, provo sentimenti di amicizia e di stima. Credo però che la visione stereotipata di una vicenda tutta interna alla Regione Puglia e anche la polemica localistica intorno alle vicende politiche pugliesi finiscano, in qualche modo, per svilire il valore storico e simbolico, nella sua drammaticità, di questa vicenda. Mi perdonerò la collega Poli Bortone.

Io ho registrato con sconcerto che per la quarta volta discutiamo in Aula di questa vicenda, avendo ospitato per due volte l'informativa del ministro Clini. Siamo al secondo decreto-legge che discutiamo e di cui approveremo la conversione in legge. Tornare per la quarta volta a mettere nel recinto delle vicende politiche locali una vicenda che travalica non solo la città di Taranto e la Regione Puglia, ma vorrei dire anche il futuro industriale del nostro Paese, che è un simbolo di come non si possa più fare industria – soprattutto grande industria – non solo in Italia ma vorrei dire nel mondo, significa mostrare una visione che sicuramente non fa onore all'Aula del Senato.

Per queste ragioni – torno al punto – il decreto-legge in esame assume un'importanza centrale, perché lo sforzo (che condividiamo e che sosterranno con lealtà e responsabilità) di trovare un punto di equilibrio di natura istituzionale tra l'urgenza, l'indifferibilità di interventi che possano tutelare l'oggi e il domani, la salute e l'ambiente dei cittadini e delle famiglie della città di Taranto e contemporaneamente avviare, conservare, mantenere la continuità produttiva, è uno sforzo difficile da compiere. Per questo non sono d'accordo anche con accenti, che pure qui non sono mancati, di fanatismo retorico in alcuni interventi che abbiamo ascoltato.



Siamo di fronte a una vicenda straordinariamente grave, pertanto la responsabilità deve prevalere su ogni forma anche ideologica che preveda di sposare l'una anziché l'altra delle questioni in campo.

Si tratta di un punto di equilibrio, perché l'urgenza, l'indifferibilità degli interventi che assicurino per il presente e per il futuro la tutela della salute e dell'ambiente e che mettano a regime gli interventi pur individuati per avviare il risanamento di una situazione straordinariamente pregiudicata, nonché la necessità di garantire l'occupazione, il lavoro e la produzione si tengono insieme in questo provvedimento. E si tengono insieme a condizione, non in maniera indistinta ed indeterminata. Perché sono previsti tempi certi entro cui svolgere la funzione consistente nel cercare questo punto di equilibrio (36 mesi); perché si vincola la ricerca del citato punto di equilibrio all'applicazione totale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), non di quella originaria ma di quella rivista ed approvata nelle scorse settimane dagli appositi uffici ministeriali; perché si prevedono sanzioni pesanti, fino all'intervento sostitutivo dello Stato; perché si prevede, infine, che si nomini un Garante, il che non significa sostituire l'insipienza o l'inattività di istituzioni locali: è qualcosa di più profondo, di cui vorrei che si cogliesse anche il senso vero rispetto a quello che sta accadendo nel corpo vivo di una città martoriata come è Taranto.

Si tratta di un Garante che ha innanzitutto la funzione di rappresentare un elemento di garanzia, ma anche il raccordo del lavoro delle istituzioni (cioè quanto stanno facendo Governo e Parlamento) con la necessità che i cittadini partecipino attimo dopo attimo a questo processo di condivisione, al tentativo di avviare a soluzione il dramma e la tragedia che vive la città di Taranto. Non si tratta semplicemente di mettere il cappello all'insipienza di qualcuno anziché di un altro; è la risposta alla mobilitazione di una città intera, di famiglie, vorrei dire anche dei bambini di Taranto che si sono mobilitati negli scorsi mesi attorno al dramma della loro città. Si tratta di entrare in raccordo con tutti loro, con le forze sociali e con il corpo vivo della città. Penso quindi a una figura *super partes* che possa garantire nelle sue funzioni di sorveglianza questo processo di attuazione di quanto prevedono il decreto-legge in esame, ma anche quello precedentemente approvato.

Questo punto di equilibrio appunto rifugge da ogni cedimento alla cronaca o a chi grida di più (penso a vicende a cui abbiamo assistito in questi mesi in quella città).

Aggiungo un altro elemento fondamentale da cui non si può prescindere in questa valutazione, e anche in questo caso mi rivolgo sommessamente a chi ha posizioni che, pur legittime, sembrano sposare uno dei due corni in campo di questa vicenda così complicata, in qualche modo non ascoltando le altre opinioni. Quale ipotesi di risanamento ambientale di quel sito? Quali garanzie di natura certa dal punto di vista della tutela della salute per i danni che già oggi sono stati prodotti potrebbe mai dare un sito produttivo avviato a chiusura o in qualche modo addirittura dismesso? L'esempio di Bagnoli sta lì a dimostrare come questa è una scelta che assolutamente non paga, nel breve come nel medio periodo.

Si tratta di tenere insieme tali questioni; questo è lo sforzo che abbiamo sostenuto con grandissima responsabilità come Partito Democratico e che intendiamo ribadire anche nel momento in cui ci apprestiamo a votare convintamente tale provvedimento.

Vorrei dire al Governo, l'ho detto oggi in Commissione e lo ribadisco qui, che i provvedimenti sono importanti e definiscono un percorso. Chiediamo però al governo, nelle more di una vicenda ovviamente politico-istituzionale che è alla vigilia di scadenze che tutti conosciamo (anche se la continuità dell'azione di Governo è garantita), uno sforzo affinché vi sia la più totale, immediata e rapida attuazione di quanto il Governo prima e il Parlamento dopo hanno deciso con questi decreti-legge. I tempi non sono una variabile indipendente in questa vicenda così grave di Taranto. Chiediamo al Governo, e rivolgo tale appello ai Sottosegretari qui presenti, che quanto abbiamo già deciso e deliberato e fatto diventare legge e quanto ci apprestiamo a esaminare possa trovare, nei tempi e nell'azione costante e quotidiana del Governo, una risposta corrente.

Questa è una risposta straordinaria ad un'emergenza nazionale unica. Non si tratta solo del dramma di una città, ma di una città che ha pagato un tributo oltremodo alto e insopportabile per i suoi cittadini come per i suoi lavoratori a seguito di una vicenda forse figlia di un'altra parte della storia del nostro Paese. Ci auguriamo che da questa vicenda possa nascere – lo diceva bene il collega Sangalli nel suo intervento precedente – una nuova e moderna idea di politica industriale; Dio sa quanto ne abbiamo bisogno in questo nostro Paese, non solo per la nostra straordinaria tradizione manifatturiera ma perché solo una nuova politica industriale che faccia tesoro di quanto abbiamo già, migliorandolo e innovandolo continuamente, può aiutarci a traguardare l'uscita da questa crisi per il Paese. Solo in tal modo, tra l'altro (non conosciamo risposte diverse), sapremo superare davvero, ripeto, davvero l'anacronistico dualismo tra lavoro e ambiente e salute che in questi mesi è tornato drammaticamente ad affacciarsi per le strade della città di Taranto, portando divisioni insopportabili, dal punto di vista umano prima ancora che politico e culturale, dividendo i lavoratori di una fabbrica così importante dai cittadini di quella città. Tutto ciò va messo alle nostre spalle. Bisogna tornare ad ascoltarsi. Il lavoro del Governo e del Parlamento costituiscono un contributo importante affinché questi principi della tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute mai più possano vivere in contrapposizione tra loro. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

NESSA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NESSA (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ruberò pochissimo tempo, sperando di utilizzarlo al meglio. Ringrazio anzitutto i Presidenti delle due Commissioni e il presidente Azzollini per averci dato su-

bito i pareri e aver permesso finalmente al Senato di poter definire tale questione delicatissima.

Per molti di noi questo non è «un» decreto, è «il» decreto, e sono dispiaciuto e mortificato di non vedere qui un Ministro, al quale dovevo solo portare i saluti di tanti amici e famiglie di Taranto. Mi dispiace tantissimo, perché so quanto hanno lavorato per questo e quanto era importante oggi essere qui con noi. Questa, infatti, è una situazione importantissima per tutto il Mezzogiorno ma anche per l'Europa e allora se questo deve essere il decreto non può essere rappresentato in questa maniera!

ASCIUTTI (*PdL*). Bravo! (*Applausi del senatore Asciutti*).

NESSA (*PdL*). Dopo questo, devo dire grazie a tutti coloro i quali hanno lavorato per portare a termine questo lavoro, e devo dire anche che voteremo convintamente, come abbiamo fatto alla Camera, a favore di questo decreto, perché non possiamo oggi tirarci indietro dopo che finalmente una pagina importante è stata scritta per Taranto. Finalmente oggi abbiamo la possibilità di dire ai tanti cittadini di Taranto che l'azienda deve rispettare delle regole che sono state scritte, che questo Governo, finalmente, ha dato delle direttive che possono consentire alla città uno sviluppo non solo in termini di posti di lavoro, che comunque ritengo siano un diritto di tutti quanti noi, e che finalmente si potranno avere accanto anche tutte le mamme che sono dall'altra parte del ponte girevole!

Vorrei tanto che veniste a Taranto per vedere cosa succede. Se noi aprissimo Taranto a metà, da una parte la città vecchia e dall'altra parte l'ex l'Italsider e la zona dei Tamburi, ne risulterebbe una città spaccata: da una parte ci sarebbero gli operai, i lavoratori che chiedono lavoro e i tanti papà che la mattina lasciano i figli a casa, e dall'altra le tante mamme con cartelli che dicono: «Pensate ai nostri figli». Questo è ciò che Taranto oggi chiede.

### **Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,46)**

(*Segue NESSA*). Io spero che si sia finalmente riusciti a coniugare il lavoro con la salute e con l'ambiente, perché in trent'anni mai si è parlato di ambiente a Taranto! L'Ilva non è nata ieri, non è nata un anno e mezzo fa, non è colpa di questo Governo, ma sicuramente ci sono stati trent'anni di brutti silenzi: questo bisogna dirlo! È quello che vuole la gente di Taranto! Sono qui per testimoniare quello che mi ha detto i tanti operai che ringraziano il ministro Clini e le tante mamme che ringraziano il ministro Balduzzi, e io ringrazio anche i Sottosegretari ma soprattutto – e scusate se ho alzato il tono ma è solo per la passione che questo decreto mi suscita – ringrazio tutti i colleghi per essere qui in Aula oggi perché da

domani, al di là di quello che sarà il Governo, toccherà a noi difendere e soprattutto controllare che si intervenga rispetto a quello che fino ad oggi non è stato fatto!

Ecco perché, amici, nell'augurare a tutti i cittadini di Taranto un sereno Natale, la cosa più importante che voglio dire a loro e ai cittadini dell'intera provincia, è che finalmente, nel 2013, non dovranno più scegliere fra la vita e la salute. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Centaro. Congratulazioni).*

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, la delegazione dei Radicali già alla Camera, con interventi che sono entrati ben nel merito dell'onorevole Elisabetta Zamparutti, ha espresso un parere e un giudizio su questa ennesima e abile costruzione politica che contribuisce a far sprofondare ulteriormente il nostro Paese nella spaventosa crisi di illegalità in cui è già immerso sotto molti profili (inutile ricordarvi la situazione delle carceri italiane).

Questo provvedimento cancella per decreto la flagranza di reato in cui è immersa la modalità di produzione dello stabilimento dell'Ilva, in nome di una produzione obsoleta e insostenibile. Ancor più grave è il fatto che si generalizza e così, d'ora in poi, basterà dichiarare uno stabilimento di interesse nazionale per far venir meno i provvedimenti della magistratura.

Noi Radicali non abbiamo votato gli articoli, non abbiamo votato gli emendamenti e non ne abbiamo presentati. Abbiamo votato solo la pregiudiziale perché questo provvedimento, comunque, lo consideriamo un atto eversivo e quindi inemendabile. La proposta che sta alla base del decreto non è sostenibile, infatti, non solo da un punto di vista costituzionale ma neppure da quello economico e tanto meno ambientale. Ecco perché, come delegazione radicale, voteremo no.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e PD).*

Onorevoli senatori, in relazione a quanto concordato stamani l'Aula dovrebbe ora discutere il disegno di legge sull'attuazione del pareggio di bilancio, per il quale però la Commissione bilancio deve terminare l'esame in sede referente.

Sospendo pertanto la seduta per mezz'ora in attesa che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente termini i suoi lavori.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,22).*

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

### **Sull'ordine dei lavori**

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, chiedo alla cortesia sua e dell'Assemblea se è possibile anticipare l'esame delle ratifiche all'ordine del giorno, già tutte definite dalla Commissione.

PRESIDENTE. Colleghi, se non vi sono obiezioni, in attesa della conclusione dell'esame da parte della Commissione bilancio delle disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio – i cui lavori mi pare si siano conclusi e i cui componenti ritengo quindi stiano per rientrare in Aula – dal momento che le ratifiche in oggetto non sono né particolarmente complesse né controverse, accoglierei la richiesta del rappresentante del Governo.

MORANDO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, che io sappia, la Commissione bilancio non ha esaminato le ratifiche, quindi non ha espresso il parere.

PRESIDENTE. Ieri in Conferenza dei Capigruppo il *dossier* sulle ratifiche risultava terminato, ma verifichiamo subito, senatore Morando.

MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*). Signora Presidente, ovviamente non ho nulla in contrario, ma vorrei avere la garanzia che, esaminate le ratifiche, si passi al disegno di legge sull'articolo 81 e non lo si posticipi a domattina: questo è quello che chiedo, perché l'importante è saperlo.

PRESIDENTE. Senatore Molinari, il problema non si pone. Mi spiace, ma mi è stato appena confermato che ha ragione il senatore Morando: le ratifiche non sono provviste del parere della Commissione bilancio, che si riunirà domani mattina per esaminarle. Non si può pertanto passare al loro esame e il discorso è chiuso.

La Commissione 5<sup>a</sup> ha concluso l'esame delle disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, pertanto possiamo passare al relativo punto all'ordine del giorno.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(3609) Deputato Giorgetti ed altri. – Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (Relazione orale) (ore 19,24)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3609, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che per l'approvazione del testo occorre la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Il relatore, senatore Pichetto Fratin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PICHETTO FRATIN, *relatore*. Signora Presidente, il provvedimento riguarda l'attuazione del nuovo articolo 81 della nostra Costituzione, con la norma rinforzata, che avrà come conseguenza, poi, anche le modifiche dell'attuale legge n. 196 del 2009 sui bilanci.

Occorre ricordare che il provvedimento ha origine nella prima fase, relativa alla definizione del cosiddetto *fiscal compact* a livello dell'Unione europea, ossia l'accordo tra i Paesi dell'Unione europea, fissato in trattati, che ha prodotto il meccanismo che con il tempo dovrebbe portare non solo all'unificazione delle principali regole di contabilità e di redazione dei bilanci – e quindi il collegamento e il raffronto – ma anche alla condizione di equilibrio strutturale dei bilanci.

La seconda fase è stata per noi la riscrittura dell'articolo 81 della Costituzione, che ha previsto la condizione di pareggio strutturale del bilancio.

La terza fase è quella attuale, in cui si discute la cosiddetta legge rinforzata, che definisce, quindi, il contenuto della legge di bilancio dello Stato, i criteri per il suo equilibrio, la sostenibilità del debito dello Stato e degli enti territoriali, le regole di spesa nell'ambito dello Stato e la previsione del cosiddetto organismo indipendente, che dovrebbe svolgere le valutazioni (con un richiamo anche al modello americano, che prevede un organismo indipendente che faccia valutazioni sulla politica economica), con l'esplicita, a questo punto, introduzione del concetto di equilibrio strutturale, valido per tutta la pubblica amministrazione.

La quarta fase, che sarà svolta dal nuovo Parlamento, consisterà nell'adattare l'attuale norma di contabilità, la citata legge n. 196 del 2009, a quanto andremo ad approvare con questo provvedimento.

Vorrei ricordare che il *fiscal compact* non è una normativa comunitaria; è, in aggiunta alle norme comunitarie, un accordo politico, un trattato tra gli Stati. L'equilibrio di bilancio non garantisce il rispetto del *fiscal compact*: è solo la strada per poter raggiungere gli obiettivi stabiliti dal *fiscal compact*.

Nella fase di adeguamento della legge n. 196 del 2009, quindi, si dovrà definire se, stabilito il tetto di spesa, si potrà travasare in base alla copertura oppure solo agire attraverso la compensazione tra le spese. Sono ancora tanti gli elementi che dovranno essere definiti in sede di adeguamento della legge di bilancio. La norma che si va ad approvare indica solo gli indirizzi e le regole ordinarie, impone, in presenza di scostamenti, l'obbligo di riassorbimento degli stessi e, solo per alcuni particolari, pone vincoli anche numerici (ad esempio, il rispetto della soglia, inserita in sede comunitaria, dello 0,5 per cento del prodotto interno lordo per lo scostamento tra consuntivi e nuovi preventivi).

Ciò al netto degli eventi eccezionali, tema che, se i colleghi ricordano, era stato oggetto anche di dibattito in sede di approvazione dell'articolo 81 della Costituzione, proprio per definire le grandi novità e i grandi cambiamenti rispetto all'ordinaria contabilità pubblica dello Stato e degli enti locali che la Repubblica italiana aveva avuto finora.

In sintesi, il Capo I individua l'oggetto della legge, le definizioni e quindi l'attuazione dell'articolo 81. Il Capo II si riferisce alla definizione dell'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ed introduce anche la definizione di ciò che significa equilibrio di bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni,

tale quindi da assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, il rispetto dell'articolo 97 della nostra Costituzione.

È da rilevare come l'articolo 6 preveda la possibilità di interventi in occasione di gravi recessioni e crisi economiche, che vengono comunque trattate in modo diverso da quelle previste nell'articolo 81 come gravi calamità naturali.

L'articolo 8, che costituisce il cuore del provvedimento, disciplina il meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, previsti dell'articolo 5.

L'articolo 15 definisce il contenuto della legge di bilancio. All'articolo 16 abbiamo un riferimento agli enti locali e agli enti territoriali e l'armonizzazione rispetto al bilancio dello Stato, la possibilità quindi di intelligibilità tra un bilancio e l'altro e, in conclusione, la previsione di un organismo indipendente parlamentare con le relative modalità di composizione. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tenuto conto dell'orario e delle modalità di votazione, e considerato altresì che ieri, come è stato letto e come risulta dal Resoconto stenografico («La Presidenza procederà all'armonizzazione della discussione sui vari provvedimenti in calendario al fine di consentire il rispetto dei tempi»), la Presidenza dispone un tempo di dieci minuti per Gruppo, comprese le dichiarazioni di voto, per arrivare in tempo utile alla votazione di tutti gli articoli e alla votazione finale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Baldassarri. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico)*. Signora Presidente, mi riservo di svolgere le mie riflessioni in sede di dichiarazione di voto utilizzando il tempo a disposizione in tale occasione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceccanti. Ne ha facoltà.

\* CECCANTI *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, questa conseguenza del Trattato del 2 marzo 2012 può sembrare strana perché abbiamo il caso, unico finora nella storia repubblicana, di una legge ordinaria che si vota a maggioranza assoluta. Spiegherò brevemente, anche al fine di lasciarlo agli atti, i quattro motivi per i quali la questione si pone in questi termini.

Anzitutto, quanto alla genesi esplicita, nell'Accordo europeo si parlava di «disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui il rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio». Ciò vuol dire che si cerca una fonte in grado di resistere all'abrogazione di leggi ordinarie successive – questa è l'esigenza posta dal Trattato – fatta però in modo tale da non appesantire di dettagli il testo costituzionale. È quello che in altri Paesi si chiama legge organica.



In merito al secondo aspetto, quanto al modello implicito, questa norma è stata scritta pensando soprattutto ai casi spagnolo e francese, dove esiste appunto una fonte intermedia dotata di queste caratteristiche e, al tempo stesso, di rigidità e flessibilità.

Come terzo punto, il metro da noi scelto – una parte in Costituzione, la modifica dell'articolo 81, e una parte tramite legge rinforzata – è quanto è stato fatto in Spagna: nel settembre 2011 la riforma costituzionale e, nell'aprile 2012, la riforma in sede di legge organica che precisa i dettagli.

In Francia vi è stato un dibattito che ha portato a una soluzione diversa. Nel luglio 2012 il neo presidente Hollande ha chiesto il parere al Consiglio costituzionale che, con la sua decisione n. 653 del 2012, ha stabilito invece, dato che quella Costituzione già contiene norme molto specifiche di rigore finanziario e relative all'Unione europea, che tutto si possa fare per legge organica. La legge è stata approvata nei giorni scorsi. È stata sottoposta al Consiglio costituzionale. Esattamente l'altro ieri il Consiglio costituzionale francese, sul «Journal Officiel», ha dato il via libera, con qualche piccola riserva, alla riforma.

Oggi vorrei terminare il nostro lavoro ricordando, come quarto punto, quanto ha detto questa mattina il Presidente della Repubblica: «Noi facciamo questo sforzo per noi stessi e le prossime generazioni. In tale spirito dobbiamo portarlo avanti e non per soddisfare vincoli o *diktat* esterni». Il Presidente della Repubblica ha poi ricordato l'esempio di grandi europei ed italiani, tra cui Nino Andreatta, al quale vorrei attribuire in questa sede l'unica citazione, essendo stato l'ispiratore di questa riforma sin da quella dell'articolo 81. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bianconi e Pichetto Fratin*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agostini. Ne ha facoltà.

AGOSTINI (PD). Signora Presidente, sarò davvero breve nel rassegnare all'Aula il rammarico che una discussione di tale portata e rilievo costituzionale possa essere svolta in un ritaglio di tempo, come se fossimo di fronte ad un provvedimento di quart'ordine che non ha alcun rilievo. (*Applausi del senatore Azzollini*).

Quello al nostro esame è un qualcosa che resta e resterà, che viene votato e può essere cambiato solo con una maggioranza qualificata e che noi stiamo trattando in uno scorcio di legislatura – purtroppo non dipende da noi – in una giornata tra l'altro davvero pesante.

Faccio solo due considerazioni e poi taccio. In primo luogo, ritengo che ci sarebbe stato bisogno e sarebbe stato auspicabile un migliore coordinamento tra le due istituzioni, Camera e Senato. L'accelerazione improvvisa che è stata data all'esame di questo provvedimento nell'Aula della Camera e nella Commissione bilancio della Camera non è stata assolutamente utile a sviluppare una discussione ordinata e produttiva.

Concludo con una considerazione di merito, lasciandone altre alle valutazioni che faremo fuori dall'Aula, non avendo altre opportunità. Mi riferisco al cosiddetto *fiscal council*, ossia all'ultimo titolo di questo testo che viene dalla Camera.

Anche a tal riguardo non posso che dire che una legge di questo genere avrebbe necessitato di un salto vero nell'attività di innovazione. Questa occasione di profonda innovazione non viene colta.

Noi voteremo convintamente questa legge, perché sappiamo che i tempi sono quelli che sono e che la stagione è quella che è. Non possiamo però non affermare come il meccanismo, come viene individuato dal testo che ci viene dalla Camera, non sia all'altezza dei problemi, e ne spiego il motivo, se mi viene concesso un minuto di tempo.

Stiamo parlando dell'Ufficio parlamentare di bilancio, ossia di un ufficio retto da una *governance* composta da tre membri, con una sorta di Presidente *inter pares*, che – a mio giudizio – non corrisponde a quelle che sarebbero le esigenze.

Se noi vogliamo fare un Ufficio parlamentare di bilancio è bene che quell'ufficio, proprio perché è incardinato, come deve essere, e come vogliamo che sia, nell'istituzione parlamentare, abbia un altissimo *standing*, e perché ciò sia – questa è una valutazione personale che ho inserito in un disegno di legge che ho presentato su questo argomento – ci sarebbe bisogno di un organo monocratico, di un direttore, molto forte, di grandissimo livello internazionale, e di un vice direttore.

Solo un organo monocratico, come d'altronde è emerso dalle audizioni fatte alla Camera, attraverso i pareri che sono venuti da Banca d'Italia, ISTAT e altri soggetti, può davvero garantire quello *standing* adeguato.

Una proposta come quella attuale, che prevede che addirittura le commissioni che si occupano di finanza pubblica avanzino ai Presidenti di Camera e Senato una lista di 10 nomi, tra i quali i Presidenti di Camera e Senato scelgono i tre membri, sembra una soluzione, mi si consenta, qualcuno ha scritto alla portoghese, ma direi invece all'italiana, un'espressione che non vorrei usare perché sono orgoglioso di appartenere a questo Paese. Ad ogni modo, non è all'altezza, e mi sembra piuttosto un'occasione persa, soprattutto in considerazione del fatto che solo se c'è un direttore forte e un comitato scientifico adeguato, un organismo delicato come questo fa venire meno il monopolio dell'informazione sul bilancio (stiamo parlando di bilancio dello Stato ma ci sarebbero tanti titoli su cui ragionare; pensiamo a tutto il grandissimo campo che riguarda i bilanci degli enti locali e delle Regioni), e quindi soprattutto in questa direzione ci sarebbe bisogno di grande trasparenza e di gestione del bilancio.

Uno dei punti su cui si sarebbe dovuto fare meglio è anche l'articolo 15, quello sulla tipizzazione del bilancio dello Stato: sarebbe stato molto meglio andare in direzione, anche se in via transitoria, di un bilancio finalmente di cassa, che consentirebbe appunto una leggibilità ed una trasparenza maggiori.

Noi siamo convinti di votare il provvedimento all'esame, ma solo per lo stato di necessità che si è creato, perché, ripeto, una legge come questa, che resterà a lungo, avrebbe avuto bisogno non solo di più tempo, ma anche di una qualità maggiore nell'elaborazione della stessa e all'altezza dei problemi che l'Italia ha.

L'Europa non è un uno spauracchio; anche su questo, sulla qualità normativa di un Paese, si misura la competitività del Paese stesso, e io credo sia bene che questo elemento resti come riflessione per il futuro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Signor Presidente, devo esprimere anch'io, soprattutto a nome delle minoranze linguistiche, in rappresentanza delle Autonomie speciali, il mio rammarico per questo frettoloso avanzare di un provvedimento di grandissima importanza, che dovrebbe attuare varie norme della Costituzione, relativamente all'unica modifica che abbiamo fatto quest'anno, di grande rilievo, riguardante l'articolo 81, e che la Costituzione, nel nuovo testo di quell'articolo che abbiamo varato pochi mesi fa, ci dice che deve essere approvata con una maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea. Ciò significa che il provvedimento in titolo ha una portata consistente; non è un disegno di legge costituzionale ma una legge rinforzata, come si può dire nel gergo costituzionale. Noi la esaminiamo in quattro e quattr'otto, con il taglio dei tempi, come se ci apprestassimo ad approvare una leggina di poca importanza.

Faccio una considerazione generale: sull'articolo 81 della Costituzione i Padri costituenti nel 1947 ci avevano già pensato e l'articolo, come era formulato, prevedeva che non si dovevano fare buchi nel bilancio. Mi permetto di leggere il vecchio testo, che tra l'altro è rimasto in parte invariato: «Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Cos'è successo? Che l'Italia si è inventata la legge finanziaria, che adesso si chiama di stabilità; una legge che è stata usata come un autobus per caricarci sopra tutte le nuove tasse che si volevano introdurre, tutto il nuovo debito pubblico che si voleva introdurre e per poter giustificare le nuove spese.

Questo è successo. Praticamente il Parlamento ha evaso l'articolo 81 e adesso, nel 2012, ci inventiamo una nuova formula, che spero che tenga. Condivido quanto ha detto il collega senatore Ceccanti: questa è una legge fondamentale – lo sottolineo – e sarebbe finalmente una legge a favore delle prossime generazioni, se regge e se regge meglio dell'articolo 81, com'era stato formulato nel 1947-1948. Speriamo bene. So che c'era la pressione dell'Europa ed è giusto quanto ha detto il senatore Ceccanti, cioè che anche altri Stati, tra cui la Germania e la Francia, stanno cercando di fare questo sforzo. Speriamo che tenga, perché, a differenza

del vigente articolo 81, qui abbiamo inserito un'altra clausola di possibile evasione, stabilendo che il Parlamento, con maggioranza assoluta, può derogare, in fasi cicliche avverse, a questo principio. Con questo si è aperta una finestra per poterne uscire, dopo aver chiuso prima la porta. Questa è una prima generale considerazione.

Vi è poi una considerazione specifica che riguarda le Autonomie speciali. Devo dire che o il Governo non ha giuristi o viola di proposito la Costituzione, come è successo in occasione di tutti i tagli di spesa che sono già stati fatti. Come rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Valle d'Aosta – anche a nome della quale mi onoro di poter parlare – abbiamo sottolineato tante volte in quest'Aula che siamo non solo disponibili, ma che stiamo anche aspettando un appuntamento con il Governo, per poter chiarire gli aspetti finanziari e poter contribuire all'abbattimento del debito e agli altri impegni che prevede la Costituzione nei vari nuovi articoli. Cosa è successo? Stiamo aspettando un appuntamento. E cosa fa il Governo? (*Bru-sio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Peterlini.

Colleghi, abbiamo già armonizzato i tempi; se riuscissimo anche ad armonizzare i toni, oltre che i tempi...

Prego, senatore Peterlini.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Grazie signora Presidente.

Noi abbiamo offerto la massima disponibilità politica a dare il nostro contributo. Ma abbiamo chiesto di rispettare le leggi costituzionali; e anche questa legge, anche se si tratta di legge quadro e di legge rinforzata, dovrà pur rispettare queste norme costituzionali. Non si può scrivere, all'articolo 12, che lo Stato decide quanto taglia alle Regioni e alle Province autonome, senza rispettare quanto c'è scritto negli Statuti speciali. Nello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige si dice, all'articolo 104, «su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province». Questo viene stabilito all'articolo 104 dello Statuto autonomo del Trentino-Alto Adige, di rango costituzionale, riformato tra l'altro con l'unico e primo accordo che abbiamo fatto in Italia, in base alla legge n. 42 del 2009, il cosiddetto federalismo fiscale, in cui noi abbiamo già dato il nostro contributo ed in cui sono previste procedure, in base a questo Statuto, che riguardano le commissioni paritetiche e le trattative con il Governo. Ma rimane il principio del consenso e dell'accordo preventivo. In questo disegno di legge costituzionale si scrive invece nuovamente, in completa violazione della Costituzione, che così non sarà, perché sarà il Governo a definirlo e poi si definirà la somma che deve essere ripartita – che è anche una cosa poco simpatica – tra le Regioni e i vari altri enti locali.

Per questo motivo, signora Presidente, rappresentanti del Governo, le minoranze linguistiche voteranno contro questo provvedimento, per espri-

mere la propria protesta e per evidenziare questa grave violazione della Costituzione e delle leggi costituzionali italiane.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia Massimo. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, in questa prima fase faremo solo delle domande ai colleghi, per dimostrare quanto è imbarazzante quello che il Governo ci sta costringendo a fare. I colleghi tra poco si troveranno a votare un testo che non hanno, non hanno letto e non conoscono.

Chiedo ai colleghi: secondo voi è meglio avere un organismo di controllo monocratico o collegiale? Vedremo.

Chiedo ai colleghi: secondo voi è giusto dare agli enti locali degli obiettivi aggiuntivi rispetto al pareggio di bilancio? Vedremo. Chiedo ai colleghi: secondo voi è giusto, oppure no che nel pareggio di bilancio degli enti locali si tenga conto dell'entità dei trasferimenti dati? Mistero.

Questo solo per dire quello che stiamo facendo, cioè strame delle regole parlamentari. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

PICCHETTO FRATIN, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla di particolare da replicare. Prendo atto degli interventi dei colleghi e – forse – il riassunto può essere in due parole pronunciate dal collega Agostini, cioè il disappunto sui tempi, che si riscontra in tutti gli altri interventi, e il fatto che certamente il nuovo Parlamento dovrà rimettere mano in alcune parti del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare che ormai il Governo è al termine del suo corso e lascia alla prossima legislatura due strumenti importanti.

Mi riferisco, in primo luogo, al bilancio a pareggio, sebbene corretto per l'andamento del ciclo: abbiamo conseguito questo risultato con una politica dura e anche dolorosa che si è svolta durante tutto l'anno, la quale ha portato a dei risultati, come abbiamo potuto verificare nel varo della legge di stabilità. Il secondo elemento è la legge rinforzata che dà attua-

zione al nuovo articolo 81 della Costituzione, completando così quel ciclo di riforme costituzionali che è stato possibile promuovere nell'arco di questo breve intervallo che ha visto il Governo Monti alla guida del Paese. Entrambi questi strumenti sono i presupposti indispensabili per la ripresa economica che speriamo possa manifestarsi ben prima di quanto ci dicono le ultime previsioni (anche stasera vi è una previsione molto pessimistica per quanto riguarda l'andamento degli anni 2013 e 2014).

Rimane il grande assente, che sono la ripresa e lo sviluppo dell'economia reale. Tale problema – purtroppo – non riguarda soltanto l'Italia, ma l'intera Europa. Credo, però, che, una volta sgombrato il campo dai problemi di finanza pubblica e ristabilita una correttezza nella gestione che potrà essere approfondita in termini di sua ulteriore qualificazione, al prossimo Governo spetterà il compito di tracciare la linea dello sviluppo e, quindi, di portare a frutto i sacrifici che abbiamo tutti quanti realizzato in questi anni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.  
Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, c'è l'appoggio di senatori assenti. Se volete faccio i nomi.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, io ho verificato l'appoggio.

PERDUCA (*PD*). Indubbiamente. Non intendo che lei sia parte in causa del problema; vorrei soltanto rilevare che chi ha chiesto la votazione elettronica ha dalla sua parte degli assenti che hanno votato, così come è avvenuto nel Gruppo accanto.

PRESIDENTE. In ogni caso la richiesta risulta appoggiata da un numero di senatori superiore a quello prescritto dal Regolamento.

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3609**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.  
Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21.

**È approvato.**



Passiamo alla votazione finale.

MASCITELLI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signora Presidente, farò pochissime considerazioni per confermare da parte del Gruppo IdV il voto favorevole sul disegno di legge rinforzata, così come abbiamo annunciato nel corso dei lavori della Commissione e così come è stato fatto nell'alto ramo del Parlamento, dove sono stati accolti anche alcuni emendamenti del Gruppo IdV.

Vorrei fare pochissime e brevi considerazioni, perché dispiace che questa volta l'appello del Presidente della Repubblica per una conclusione ordinata della legislatura non sia stato affatto preso in considerazione.

Mi unisco quindi agli interventi di altri colleghi che mi hanno preceduto e che hanno sottolineato come una legge di questa importanza, che va a toccare poi la vita reale del nostro Paese, avrebbe meritato ben altra attenzione.

Detto questo, però, lasciatemi dire – mi rivolgo al sottosegretario Polillo che non era presente all'epoca dei fatti – che non basta fare buone leggi: bisogna anche rispettarle. Ho assistito ad un dibattito entusiasmante e affascinante sulla riforma della legge di contabilità che all'epoca fu presentata come una riforma epocale, una riforma straordinaria. Lasciatemi dire che quella legge di contabilità è stata sistematicamente calpestata nei passaggi successivi. A nessuno sfugge il fatto che un aspetto qualificante di quella legge riguardava l'elaborazione del massimo documento economico del nostro Paese, cioè la legge di stabilità; all'articolo 11 espressamente si faceva divieto di introdurre norme ordinamentali, così come norme microsettoriali e localistiche. Ebbene, se andiamo a rivedere e a rivisitare le centinaia e centinaia di norme che sono state infilzate nella legge di stabilità, ci si rende conto che questa grande ed epocale riforma è stata sistematicamente calpestata.

Dispiace poi – lo dice un senatore di un Gruppo che non ha votato questa legge di stabilità ai colleghi che invece l'hanno votata – che abbiate approvato la legge di stabilità intorno alle 14 e alle 16,38 sia uscita un'agenzia in cui il ministro Profumo dichiarava che con questa legge molte università non avrebbero chiuso i bilanci. Ma dove stava il Governo quando sono state presentate proposte emendative anche dal mio Gruppo in cui si chiedevano espressamente maggiori risorse per il Fondo ordinario universitario?

Un'altra considerazione importante, e in questo do ragione al senatore Garavaglia: la legge va letta. Penso che forse qualcuno non l'ha fatto o, ancora peggio, qualcuno l'ha letta e poi fa finta di non sapere o non capire quello che c'è scritto. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul combinato disposto degli articoli 4 e 15 di questa legge. Se l'articolo 4 prevede la necessità di raggiungere l'obiettivo di un equilibrio del rapporto debito-PIL, l'articolo 15 dice una cosa straordinaria: che il raggiungimento

degli equilibri di bilancio e gli obiettivi programmatici devono essere funzionali alla coerenza e al rispetto dei documenti di programmazione economica. Quali sono i documenti di programmazione economica? Sono quelli che abbiamo previsto nel semestre europeo e nel programma nazionale delle riforme. Anche quest'ultimo si è trasformato, signor Sottosegretario; andiamolo a rileggere a completamento e a bilancio dell'attività di un anno di questo Governo, perché si è rivelato un libro dei sogni. Le stesse raccomandazioni che il Consiglio europeo ha rivolto nei confronti dello stato di attuazione del programma nazionale delle riforme del nostro Paese sono state particolarmente e in maniera distratta sottovalutate. Straordinaria la lettera che il presidente Monti ha firmato insieme agli altri dodici Capi di Stato sugli obiettivi di crescita del Paese; in quella lettera, se andiamo a verificare la programmazione prevista, vediamo poco o niente di ciò che è stato fatto.

Un'ultima considerazione e concludo, Presidente, circa gli articoli da 16 a 19, che prevedono l'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, al quale ha rivolto giustamente l'attenzione il senatore Agostini. Franca-mente, questa è una mia opinione personale, mi appassiono poco a come debba essere costituito un Ufficio parlamentare di bilancio. Mi appassiono molto di più – e forse sarà la deformazione professionale di chi, negli ultimi cinque anni, ha sempre fatto opposizione – al fatto che la legge costituzionale n. 1 del 2012, all'articolo 5, preveda espressamente che la funzione parlamentare delle Camere (Camera dei deputati e Senato) di controllo sui conti pubblici e sulla qualità della spesa dei conti pubblici non è stata assolutamente abrogata, è tuttora in vigore. Quindi, questo Parlamento e questo Senato farebbero bene ad appropriarsi sempre dei propri ruoli, delle proprie prerogative e dei propri compiti sempre. Lo dico anche con un pizzico di amarezza perché vedere maxiemendamenti che stravolgono le situazioni di bilancio pubblico, accompagnati da una relazione tecnica che arriva con 2, 3 giorni di ritardo o vedere il maxiemendamento del Governo, che si compone di 167 pagine, che viene consegnato un quarto d'ora prima dell'approdo in Aula, fa pensare che la funzione parlamentare di controllo sulla qualità della spesa pubblica la si eserciti poco o niente.

Noi voteremo a favore di questa legge rinforzata perché, giacché il principio è stato introdotto, una legge che lo regolamenti è necessaria. Lo facciamo però con queste considerazioni e con l'auspicio che il futuro Parlamento abbia più fortuna di quanta ne abbiamo avuta noi come forza di opposizione. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Do-  
mando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Signor  
Presidente, colleghi, signori del Governo, il debito pubblico del nostro

Paese, che grava sul capo di ogni cittadino per 33.000 euro circa, è stato contratto negli anni dal 1994 ad oggi per circa il 28,12 per cento dal Governo Berlusconi e per circa il 18,54 per cento dai Governi di centrosinistra. I nostri creditori sono sempre più preoccupati per la salute delle finanze del nostro Stato perché temono che l'Italia, come la Grecia, possa diventare insolvente.

Il nostro debito è sostenibile se i fondamentali dell'economia italiana sono solidi e quindi tali da poter restituire i prestiti contratti, come la sostenibilità del debito è data da due parametri fondamentali: il primo è la fine di questo indebitamento, ossia dei disavanzi finanziati con prestiti e la chiusura del bilancio in pareggio, e il secondo è la possibilità concreta di restituire lo *stock* dei prestiti ricevuti. Pertanto, l'essenza di questo disegno di legge si gioca su questi due parametri per due motivi essenziali: uno è di carattere politico, ed è dovuto agli impegni che sono stati assunti a livello internazionale con i *partner* europei e con il Fondo monetario internazionale, e l'altro è di carattere finanziario, perché gli investitori della finanza internazionale, e non soltanto loro, non sono più disposti a dare prestiti all'Italia se il Paese non dimostra di essere in grado di restituirli.

Pertanto, con la crisi finanziaria che si è aperta a livello europeo, in particolare in Grecia, si è aperta una riflessione importante da parte delle autorità europee su come sottoporre a controlli più stringenti i bilanci degli Stati dell'eurozona e anche sulla valutazione dell'idoneità delle politiche fiscali che devono rendere credibili gli obiettivi di finanza pubblica. Da qui deriva l'obbligo, per gli ordinamenti internazionali, di introdurre regole certe per assicurare che gli obiettivi di finanza pubblica siano seri e credibili.

Più volte abbiamo ascoltato autorevoli esponenti politici della Lega Nord e del Popolo della Libertà esprimere giudizi severi e persino anche di opposizione sia verso il Trattato di stabilità, meglio conosciuto come *Fiscal compact*, ritenendolo dannoso, anzi tragico per il futuro della nostra economia. In realtà esso ha impegnato l'Italia, attraverso il nostro presidente del Consiglio Monti, appena nel gennaio di quest'anno, ad introdurre entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato norme vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale, per tenere il bilancio dello Stato in pareggio o in attivo e tenere un disavanzo strutturale dello Stato pari all'obiettivo di medio termine stabilito dalla Commissione europea con un *deficit* non superiore allo 0,5 per cento del PIL e a stabilire, infine, un meccanismo di rientro automatico entro un termine prestabilito in caso di scostamenti che siano superiori ai predetti parametri.

Proprio in forza di tale vincolo – mi avvio a concludere, anche con un giudizio positivo – il Parlamento ha approvato una riforma costituzionale nell'aprile scorso che ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 della nostra Costituzione. Pertanto, vorrei dire anche a coloro che proprio per questi motivi si sono sentiti meno italiani, perché hanno assunto impegni che forse li rendono, invece, italiani più responsabili verso le future generazioni, di essere orgogliosi di tutto ciò. Ricordo, tra l'altro, che gli

stessi impegni di cui oggi parliamo erano stati assunti non da questo, ma dal Governo Berlusconi che lo ha preceduto. Quindi, la proposta di legge che stiamo discutendo è l'esito di un percorso politico che ci ha portato a questo.

È definita una legge rinforzata perché richiede la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera per essere approvata e modificata, ma la credibilità dei principi e dei parametri su cui si fonda, rispetto ai quali poi dovranno essere redatti i futuri documenti finanziari e le leggi attuative, è il segnale – lo sottolineo – che le autorità europee aspettano dal nostro Paese, soprattutto oggi, con un Governo in fase dimissionaria.

Quindi, come Gruppo UDC ed altri esprimiamo sul provvedimento al nostro esame un giudizio positivo perché è il messaggio che l'Europa e i mercati finanziari anche con questa legge di sistema attendono. Una legge che regolerà per i prossimi decenni i parametri di finanza pubblica e che dimostra che l'Italia fa sul serio perché rispetterà gli impegni europei sulla trasparenza e sugli obiettivi di finanza pubblica, a prescindere da chi governerà questo Paese.

Entro il 24 febbraio sarà legge dello Stato e per quella data sono previste le elezioni. Questo, dunque, è il migliore messaggio che possiamo mandare al nostro Paese, all'Europa e alle future generazioni. *(Applausi del senatore D'Alia).*

BALDASSARRI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico)*.  
Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico)*.  
Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, annuncio subito il voto favorevole del Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico motivandolo con alcune riflessioni, in parte anche personali.

Cari colleghi, 35 anni fa un amico, maestro e collega, Nino Andreatta, insieme ad altre poche persone, compreso il sottoscritto, perse tre grandi battaglie nel momento in cui vennero istituite la sessione di bilancio e la legge finanziaria nel 1978. Le tre grandi battaglie perse si riferivano ai seguenti tre argomenti: innanzitutto, la possibilità di aggirare l'articolo 81 della Costituzione, considerando valida copertura l'articolo 1 della legge finanziaria che stabiliva il tetto di *deficit*, cioè l'*escamotage* lessicale, l'imbroglio tecnico, con il quale si considerava copertura la decisione del Parlamento nella quantità del *deficit* dell'anno stesso.

La seconda battaglia persa riguardava la necessità di qualificare l'articolo 81 della Costituzione, riferito esclusivamente ai saldi finanziari, anche in riferimento ai livelli della spesa e delle entrate. È evidente, infatti, che anche a *deficit* zero fanno un'enorme differenza la quantità e la qualità della spesa, la quantità e la qualità delle entrate.

La terza battaglia persa 35 anni fa su quella della necessaria istituzione di un'autorità indipendente, riferente direttamente al Parlamento, che certificasse i dati della finanza pubblica e valutasse in modo competente e neutrale gli effetti economico-finanziari dei vari provvedimenti di legge, sulla scia del *Congressional budget office* o dell'autorità indipendente vera e propria.

Ebbene, queste tre battaglie perse 35 anni fa ci hanno portato, purtroppo, alla condizione di oggi attraverso questi tre *escamotage*: l'aggiramento dell'articolo 81; il trucco di riferirsi ai saldi senza qualificare i livelli di spesa e di tasse; un'autorità contabile dipendente dal Ministero dell'economia (neanche dall'intero Governo) e un Parlamento pressoché avulso da informazioni corrette sui dati della finanza pubblica.

Più volte ho avuto occasione in quest'Aula di segnalare l'aspetto fondamentale istituzionale di questi argomenti. Non è il pallino del vecchio amico Nino Andreatta o dell'invecchiato Mario Baldassarri oggi: è un fatto che lascio a memoria per i prossimi anni, per le prossime legislature.

È evidente che il provvedimento in esame fa un passo avanti, e questo motiva il voto favorevole, ma, signor Presidente, onorevoli colleghi, con alcune precisazioni, in particolare due. La prima è la motivazione per la quale, dopo 35 anni di battaglie, non ho votato l'articolo 81 così come modificato, come qualche collega ricorderà. Infatti, lasciare appeso al saldo la libertà di spesa, la libertà di uccidere l'economia con le tasse e di continuare a sperperare i 60 miliardi di ruberie, di cui parla la Corte dei conti, o la libertà di perpetuare i 120 miliardi di evasione fiscale, di cui parla sempre la Corte dei conti, cifre note, non mi ha consentito, purtroppo, di votare l'articolo 81, che avremmo avuto occasione di qualificare nel rigore finanziario dell'azzeramento del *deficit* e nel rigore economico e politico dell'indicazione dei livelli di spesa e di entrata.

Ora da più parti sento dire una banalità: è ovvio che raggiungere il pareggio di bilancio aumentando le tasse è diverso dal raggiungere il pareggio di bilancio tagliando le spese. Questo lo può dire Catalano. Con i miei piccoli strumenti di economista descrivo solo le conseguenze: nel primo caso si uccidono crescita, occupazione e giustizia sociale, e quindi il cane si morde la coda; nel secondo caso, tagli mirati, puntuali, verticali – non tagli orizzontali, finti e fantomatici, come quelli venduti in questi anni all'opinione pubblica – eliminando sprechi, ruberie e malversazioni alimentano crescita e occupazione e fanno rigore, equità e crescita economica.

L'ultima qualificazione, signor Presidente, concerne la bozza di Autorità che emerge da questo provvedimento. Cari colleghi, riflettiamo bene. Voteremo il provvedimento, ma attenzione. Condivido da 35 anni ciò che ha detto pochi minuti fa il collega Agostini. Egli ha sollevato un tema di fondo. Questa Autorità, che riferisce al Parlamento mettendo la politica nelle condizioni di conoscere per decidere, come sosteneva Luigi Einaudi, o è un organismo monocratico di alta qualificazione che assume la responsabilità di rispondere delle proprie valutazioni al Parlamento e al Paese oppure stiamo attenti... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di abbassare il tono della voce.

BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*). Non è un problema, signora Presidente, tanto intervengo solo a futura memoria.

PRESIDENTE. Anche con un po' più di silenzio la memoria funziona ugualmente, senatore Baldassarri.

BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico*). Gli stenografi comunque riescono a seguire. Stavo dicendo che l'ultima notazione è la seguente: non si tratta di una tecnicità, ma di un tema politico. Un'Autorità sui conti pubblici, monocratica, deve dare una garanzia d'indipendenza, ma stiamo attenti che la proposta contenuta in questo provvedimento non la garantisce: le Commissioni parlamentari esprimeranno una rosa di dieci nomi, tra i quali i Presidenti di Camera e Senato selezioneranno i tre che faranno parte di tale *Authority*. Ora, mi auguro che questo processo selettivo possa portare a scegliere tre persone di altissima qualificazione, che in sinergia tra loro sul piano professionale e su quello della rispettabilità politica, oltre che scientifica, possano migliorare il prodotto.

Come dice il nostro collega Andreotti, però, a pensar male si fa peccato, ma si indovina: qual è il cattivo pensiero che mi viene in mente e con il quale concludo il mio intervento, signora Presidente? Che l'idea di essere contrari all'organo monocratico per andare ad una rosa di dieci nomi, con una triarchia finale dell'Autorità, nodo importante per i prossimi anni, nasconda sotto banco la ricerca di equilibri pseudoscientifici che ne camuffano di politici.

Se quella coperta corta, ma elastica, oggi viene tirata da una parte e dall'altra, nell'assoluta insindacabilità e arbitrarietà della Ragioneria generale dello Stato, non vorrei che questo meccanismo proseguisse nell'arbitrarietà di tre esimi signori, che cerchino di combinare le varie esigenze della politica o del suo sottobosco.

«Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità» disse Armstrong mettendo per la prima volta piede sulla luna: il provvedimento che stiamo per approvare, è un piccolo passo avanti, ma spero sia un passo importante per l'umanità, sicuramente quella italiana. (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI-Centro Democratico e PD*).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, inizierò col dire che il Gruppo della Lega voterà a favore di questo testo, che riteniamo

abbastanza equilibrato; tuttavia, quello che sta succedendo in quest'Aula è oggettivamente imbarazzante, e il Governo ne ha una grande, grave responsabilità.

Il tema è di tutto rilievo, com'è già stato detto, ma desideriamo ribadirlo: stiamo normando un meccanismo che trasferirà a tutto il Paese, a tutti gli enti, la regola del principio del pareggio di bilancio, tant'è che stiamo applicando una procedura che prevede l'approvazione di una legge rinforzata, sempre ammesso che esista veramente tale fattispecie (anche qui ci sarebbe da discutere, e non poco). Serve infatti, una maggioranza qualificata che qua, a occhio, senza pianisti non avremmo: andrà a finire che questo provvedimento – che, se vogliamo, è veramente storico – passerà grazie ai pianisti. Questo già la dice lunga su quanto stiamo facendo.

Perché in 5<sup>a</sup> Commissione, per esempio, non abbiamo neanche potuto discuterlo? Lo abbiamo esaminato in pochi minuti, il che equivale a dire che non abbiamo discusso affatto, nonostante vi fossero testi molto convergenti del PD, del PdL ed anche uno della Lega, con alcuni punti da approfondire e discutere, magari anche per migliorare un testo di base già abbastanza buono. Come mai? Semplicemente perché ad un certo punto il presidente del Consiglio Monti si è offeso e ha deciso di dimettersi. Secondo quanto apprendiamo dalla stampa, dunque, pare che ad un certo punto il Governo si dimetta. A noi a scuola hanno insegnato una cosa diversa: se c'è un problema, si viene in Aula a dire quello che si ha intenzione di fare.

Questa ripicca – perché di questo parliamo – ha portato ad un caos mai visto alla fine di una legislatura: non si sono mai visti una confusione simile ed un calpestare le regole minime e le leggi così come sta avvenendo nelle ultime due settimane.

Questa mattina abbiamo approvato la legge di stabilità dimenticandoci completamente della norma di contabilità. Il mitico Governo dei tecnici, che conoscono e rispettano le regole, ha fatto proprio strage di queste regole: abbiamo approvato un testo che nulla ha a che vedere con la norma di contabilità. Certo, se avessimo ancora un Governo dei tecnici ad applicare le regole dell'articolo 81 sarebbe perfettamente inutile, perché purtroppo ne farebbe, anche in quel caso, strage.

Se vogliamo, qualche effetto positivo di questo pseudoannuncio delle dimissioni di Monti c'è: infatti lo *spread* è crollato e la borsa va su; ma per il resto c'è tantissima confusione.

Siamo anche dispiaciuti. Prima, ad ascoltare la relazione del senatore Pichetto Fratin ci saranno stati una ventina di senatori. Non so se i senatori presenti hanno letto il testo o la scheda riassuntiva arrivata via *e-mail* alle ore 19,47, a discussione già inoltrata. Abbiamo iniziato a discutere e non era neanche arrivata via *e-mail* la scheda sintetica di quello che stavamo discutendo. Figuriamoci che senso avrà il voto finale a maggioranza assoluta in quest'Aula su un tema di assoluta rilevanza!

La responsabilità, però, è tutta del Governo, che ha imposto una scalletta che non ha alcuna razionalità. Siamo ancora, in teoria, sulla carta, in una Repubblica parlamentare, dove Camera e Senato hanno le loro potestà

e hanno la possibilità di decidere, leggendo, e di legiferare. Purtroppo questo non sta avvenendo e la responsabilità – mi dispiace dirlo – è tutta del presidente del Consiglio Monti. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei che avessimo chiaro che con questa decisione noi usciamo da un mondo. Quello nel quale siamo stati in tutta la fase repubblicana è il mondo del bilancio come legge meramente formale, che aderisce formalmente alla legislazione di spesa e di entrata vigente. Ora abbandoniamo questo mondo, sia pure progressivamente, nel corso degli anni, e lo faremo definitivamente nel 2016, per entrare nel mondo del bilancio come legge sostanziale, nella quale la legislazione vigente di entrata e di spesa in tanto attua i suoi effetti in quanto il bilancio rechi le risorse necessarie per la sua attuazione. Sono due mondi completamente diversi. Io con convinzione da anni mi batto perché questo passaggio ci sia e saluto questa innovazione con soddisfazione.

Non pensiamo, però, che siano cose da addetti ai lavori. Approvata questa legge, è chiaro che il lavoro legislativo, parlamentare subirà una modificazione che, anche se avverrà davvero solo nel 2016, sarà radicale. Primo punto.

Secondo punto. Questa legge – che pure, per questo aspetto essenziale, noi profondamente condividiamo e per la quale voteremo convintamente a favore – dovrebbe essere cambiata in alcuni suoi aspetti non secondari. A mio parere, per esempio, le regole di evoluzione della spesa contenute nell'articolo 5 meriterebbero una modificazione, per renderle più stringenti e soprattutto per renderle applicabili anche ai cosiddetti sottosettori della pubblica amministrazione e non soltanto alla definizione di un obiettivo in termini totali.

In secondo luogo, questa legge meriterebbe di essere profondamente modificata nella parte che riguarda l'Ufficio parlamentare di bilancio. Infatti, onorevoli colleghi, già a partire da questa sessione di bilancio e via via negli anni che verranno, in tutti gli anni che verranno, tutti gli obiettivi saranno espressi in termini strutturali: pareggio strutturale.

Ora, il pareggio nominale tutti sanno cos'è, ed è un dato che – mi si lasci dire – esiste in natura: pareggio nominale è quando la somma delle spese è uguale alla somma delle entrate. Il pareggio strutturale non esiste in natura: ci vuole qualcuno che dica quando questo obiettivo è conseguito e quando non è conseguito, in termini di analisi economica, perché il pareggio strutturale è il frutto di un complesso calcolo che, nelle sue procedure, può anche essere, modificabile nel tempo.

L'Ufficio parlamentare del bilancio è la sede nella quale la verifica analitica sul conseguimento dell'obiettivo trova il suo fondamento tecnico. Voi capite quindi che creare l'Ufficio parlamentare di bilancio con questo



ruolo decisivo, di interlocuzione con la Ragioneria generale sul piano tecnico (la responsabilità politica continua a competere per un verso al Governo e per l'altro verso al Parlamento), è un aspetto cruciale. E non abbiamo bisogno – questo è il punto – di avere un organismo che sia nominato con procedure bipartigiane: questo deve essere un organismo non partigiano.

Ora, la procedura definita alla Camera è perfetta se si vuole nominare un organismo bipartigiano: io devo votare a favore di quello che mi proponi tu, altro da me, perché devo essere in grado di acquisire il tuo consenso su quello che propongo io, e per questa ragione, nominando più persone, siamo obbligati a convergere. Ma a convergere su che cosa? Sul fatto che tu voti il mio e io voto il tuo. Ma così si forma un perfetto organismo bipartigiano, non un organismo non partigiano. Per avere l'organismo non partigiano bisogna andare a una nomina monocratica: una sola persona votata con un *quorum* molto elevato e poi nominata dai Presidenti di Camera e Senato.

In Italia abbiamo visto che questo meccanismo funziona con una nomina al massimo livello nel panorama internazionale: con la nomina recente del Presidente dell'ISTAT. Perché abbiamo potuto arrivare a quello *standing*? Per la ragione ovvia che dovevamo nominare una sola persona con meccanismo non partigiano.

Ecco perché andrebbe cambiata questa norma nella direzione indicata. Ma non lo possiamo fare, e noi non lo vogliamo fare. Votiamo convintamente a favore del testo della Camera perché, se si obbedisse all'impegno di cambiarlo almeno per questa parte, dovrebbe avere un'altra lettura alla Camera e forse la legge non verrebbe approvata. E se non venisse approvata questa legge, colleghi, ciò avrebbe conseguenze molto più gravi di quelle che si sarebbero determinate se non avessimo approvato la legge di stabilità. Vorrei che fosse chiaro questo punto.

Noi la legge di stabilità l'abbiamo approvata e abbiamo fatto benissimo, ma questa legge di stabilità non fa manovra correttiva. Quindi, anche se non l'avessimo approvata, con l'esercizio provvisorio il bilancio a legislazione vigente avrebbe garantito il conseguimento dei risultati a cui siamo impegnati in Europa. È se non approviamo questa legge che vedremmo venire meno la credibilità del Paese nel contesto internazionale ed europeo, ed è per questa ragione che votiamo a favore, anche se siamo profondamente convinti che alcuni aspetti fondamentali di questa legge siano erronei, che la Camera abbia compiuto un grave errore ad approvarli e che sarebbe bene modificarli. (*Applausi dal Gruppo PD*).

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Collegli, per cortesia, siamo all'ultima dichiarazione di voto e poi dobbiamo passare alla votazione finale.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, non mi soffermerò molto sui tempi che sono stati concessi al Senato per l'esame di questa legge, perché già l'hanno fatto i colleghi e ne condivido l'opinione. Naturalmente non vi è nessun rapporto tra l'esiguità dei tempi concessi e l'importanza che questa legge assume, un'importanza davvero determinante, come hanno già sottolineato i colleghi.

Non mi soffermo anche perché alla fine del mio intervento la vedrò dalla parte positiva, ossia che cosa sarà necessario comunque fare dopo l'approvazione di questa legge.

Certamente, nonostante il tempo esiguo, voteremo questa legge di pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per due ragioni di fondo: la prima, perché era un impegno assunto dall'Italia in sede europea e l'Europa sa che noi dobbiamo approvare questa legge rinforzata.

Desidero ricordare che non tutte le Nazioni europee hanno scelto la modifica della Costituzione, che è stata la legge costituzionale che abbiamo approvato prima di questa legge in esame. Nessuna delle altre Nazioni europee ha poi approvato una legge rinforzata conseguente ad una modifica della Costituzione; qualche Paese addirittura si è limitato ad una legge di carattere ordinario.

Noi, però, riteniamo che sia stato giusto adottare questa procedura molto rigida per una ragione semplice: se non adottassimo in sede interna dei vincoli rigidi, molto probabilmente questi ci sarebbero imposti dalla sede europea, la quale può farlo sulla base della normativa che abbiamo sottoscritto in Europa, che ha valore di trattato e quindi addirittura valore di legge costituzionale.

Questo, dunque, è un tentativo politico di affermare la capacità della Repubblica italiana di assumere vincoli che consentono rigore ed equilibrio nella finanza pubblica. Questa è la ragione per la quale voteremo a favore del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda la seconda ragione per cui votiamo a favore, non vi è dubbio che bisogna consolidare nel tempo i risultati. Naturalmente è necessario che questo consolidamento sia sostenuto e sostenibile nel tempo. Questa è una legge di medio periodo, con un valore temporale ampio. Mi si consenta di dire pertanto che, con un po' più di sforzo, avremmo potuto impiegare qualche giorno di più per esaminarla bene. Non è una legge che esaurisce i suoi effetti nel giro di qualche giorno o di qualche mese, per cui è assolutamente funzionale ad un equilibrio di medio termine, che è necessario perché l'Italia nel consesso europeo ritorni ad avere quel ruolo anche sul piano finanziario rilevante che merita per la sua natura di fondatore dell'Europa e per la sua importante economia, che ancora la rendono Nazione fondamentale nell'Unione europea stessa.

Detto questo, vorrei evidenziare due o tre problemi, ed ecco la parte mezza piena del bicchiere. Il primo è il seguente. Hanno detto bene prima i colleghi intervenuti: forse per la prima volta si crea un'entità economica che non esiste in natura. È stato detto bene: il saldo strutturale e l'equili-

brio strutturale non sono in natura. Sono delle entità numeriche che hanno però bisogno di una correzione che è frutto di alcune scelte. Dunque, il primo aspetto che di questa legge dobbiamo migliorare nel tempo è il rapporto tra entità economiche e finanziarie definite in questa legge e il decisore politico. Guai se il saldo strutturale divenisse un nuovo algoritmo! Ricordate che gli algoritmi sono sfuggiti di mano a tutti coloro che li avevano determinati. È noto che cosa è successo nel mondo con gli algoritmi. Se dunque un rapporto tra entità economica e decisore politico non viene esattamente definito, gli effetti potrebbero essere esattamente quelli non voluti da coloro che approvano questa legge. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusate colleghi, non si può lavorare con questo brusio.

Prego, senatore, continui il suo intervento.

AZZOLLINI (*PdL*). Questo è uno degli aspetti che bisognerà verificare meglio, perché, ove mai il decisore politico non assuma nell'orizzonte delle sue decisioni le definizioni, gli obiettivi, i metodi stabiliti nella legge costituzionale e in questa legge rinforzata, si potrebbero avere effetti totalmente indesiderati.

La seconda questione in positivo è la seguente. Io ho un qualche timore: in breve tempo abbiamo approvato una riforma della contabilità di Stato; qualche mese fa una riforma delle metodiche di strutturazione dei bilanci di tutti gli enti non Stato, quindi delle amministrazioni pubbliche non Stato; abbiamo modificato in forma sistemica i controlli delle amministrazioni pubbliche non Stato. Oggi ci poniamo il problema della nuova strutturazione del bilancio che – lo hanno detto bene prima i colleghi – assume un carattere radicalmente differente, seppure nel medio periodo, da quello che abbiamo vissuto. Non solo però dello Stato abbiamo modificato la strutturazione ma anche delle altre pubbliche amministrazioni.

Ci sono concetti fondamentali, quali avanzo di amministrazione o avanzo di gestione, che meritano di essere coordinati, perché, se ai concetti non si associano metodiche omogenee di conseguimento degli obiettivi previsti da quelle definizioni, si hanno nuove confusioni che queste normative che ci apprestiamo ad approvare non meritano assolutamente. Questo è un aspetto decisivo.

Per esempio, sui controlli questa norma affida alla Corte dei conti un controllo che di suo definisce solo successivo. Ebbene, un mese fa abbiamo definito controlli della Corte dei conti diversi da quello meramente successivo. In questo testo non si definisce il tipo di controllo, mentre in quell'altro si diceva quali erano i tipi di controllo. Nel provvedimento all'esame, sulle amministrazioni pubbliche c'è una definizione delle spese di investimento che vanno certamente equilibrate con il Patto di stabilità, che oggi costituisce una legge decisiva dell'ordinamento italiano e che è da rapportarsi al Patto di stabilità europeo. (*Applausi del senatore Del Penino*). Per questo era necessario che fossero affrontate tali definizioni, per rendere omogenea e chiara la normativa in proposito, perché, laddove

le norme non fossero chiare ed omogenee, gli interstizi si creerebbero e gli obiettivi non sarebbero raggiunti. Questo, secondo me, è quello che bisognerà fare per forza. Dunque, noi riteniamo che ci sia necessità di rivedere in un contesto organico quelle normative.

Infine, vengo alla questione dell'ufficio di valutazione del bilancio. Come sempre per essere lievi, credo si chiami *fiscal council*, senatore Morando. Sapete che più o meno qualcosa che assomigli alla *total disclosure* ce la permettiamo perché altrimenti non saremmo *trendy*, come si dice. Ad ogni modo, al di là del mio modo lieve di porre, c'è un problema effettivo: la soluzione data all'Ufficio del bilancio francamente a mio avviso – lo hanno detto già i colleghi – non appare soddisfacente. Ci sono aspetti che vanno modificati e sarà utile farlo.

La mia personale interpretazione è di dare nella legge rinforzata le definizioni essenziali e di lasciare alle intese tra i Presidenti di Camera e Senato la definizione del regolamento di un ufficio di valutazione. In questo modo, invece, abbiamo regolato così tanto che non sono certo di dire che lo abbiamo fatto bene.

PRESIDENTE. Presidente Azzolini, la prego di concludere.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, credo che il provvedimento in titolo meriti qualche minuto in più.

Questo è qualcosa, quindi, che andrà affrontato. Ma, nonostante tutto questo, per evitare che, in ragione del miglioramento che ritengo necessario, non si approvi quanto invece è ben definito (e sono tante le parti ben definite, sono le stesse dei testi presentati al Senato), credo che sia giusto approvare questa legge.

Naturalmente la mia preoccupazione di fondo è quella che ho esPLICITATO all'inizio: approvate queste leggi e migliorate queste leggi, determinante sarà, a partire dalla prossima legislatura, il rapporto nuovo tra decisore politico e queste leggi, sennò – ed io sono convinto che questo non andrebbe bene – tutta questa problematica verrebbe lasciata alle tecnocrazie. Il mio personale pensiero è che le tecnocrazie hanno un ruolo importantissimo, ma su tali questioni, alla fine, la scelta del decisore politico è fondamentale e quindi deve essere consapevole.

Dunque il mio auspicio, al termine di questa fatica e della legislatura, è che le normative che abbiamo approvato – da quella sul federalismo, che è un'altra delle leggi che vanno coordinate, a quella sugli enti locali, alla modifica della Costituzione, alla legge di contabilità dello Stato – siano omogeneizzate e costituiscano un corpo snello, omogeneo ed organico. Il decisore politico si deve confrontare con questo nuovo contesto, per fare la propria parte nei confronti della società italiana e nei confronti dell'Unione europea. (*Applausi dai Gruppi PdL, PD e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

### Accertamento del numero dei presenti

PRESIDENTE. Poiché per l'approvazione del disegno di legge è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, dispongo l'accertamento del numero dei presenti.

*(Segue l'accertamento del numero dei presenti).*

Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, passiamo alla votazione.

### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	227
Senatori votanti .....	226
Maggioranza .....	161
Favorevoli .....	222
Contrari .....	4
Astenuti .....	0

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### Votazione e approvazione delle dimissioni del senatore Antonino Strano (ore 20,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Votazione sulle dimissioni del senatore Antonino Strano». *(Brusìo).*

Scusate, colleghi, c'era un ordine del giorno ed eravate tutti consapevoli dello stesso, ivi compreso il fatto che non era previsto un orario di chiusura della seduta. Dobbiamo affrontare la discussione delle dimissioni presentate dal senatore Strano e poi quella sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Maurizio Gasparri. Per cortesia, colleghi, si tratta di adempimenti piuttosto rapidi.

Onorevoli colleghi, il senatore Strano, con lettera pervenuta il 17 dicembre 2012, ha annunciato la propria volontà irrevocabile di dimettersi dalla carica di senatore.

Poiché nessuno intende intervenire, passiamo quindi alla votazione.

### *Votazione a scrutinio segreto*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Antonino Strano.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

### **Il Senato approva.**

Autorizzo la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a convocarsi fin d'ora al fine di procedere all'accertamento del candidato subentrante al senatore Antonino Strano.

### **Discussione del documento:**

*(Doc. IV-ter, n. 30) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Maurizio Gasparri (ore 20,51)*

### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile n. 84880/09 R.G, pendente presso il Tribunale di Roma nei confronti del senatore Maurizio Gasparri».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Gasparri concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al senatore Balboni, facente funzione di relatore, se intende intervenire.

BALBONI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, sostituisco il senatore Sarro, assente per impegni professionali, per riprendere brevemente la re-

lazione che egli ha presentato per iscritto e per ribadire la proposta di deliberare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri nell'ambito di una polemica politica che aveva intrapreso con il giornalista Travaglio. (*Commenti dai Gruppi PdL e PD*).

Si tratta di opinioni espresse nell'ambito di una polemica politica per le quali la Giunta ha ritenuto si debba applicare l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, che prevede che siano coperte da insindacabilità anche le opinioni espresse nell'ambito della polemica politica da parte di un parlamentare, qualora si tratti di argomenti legati alla sua attività parlamentare. In questo caso lo erano, perché il giornalista Travaglio aveva pesantemente criticato l'azione parlamentare del senatore Gasparri.

PRESIDENTE. Poiché nessuno intende intervenire, passiamo alla votazione.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Dichiaro il nostro voto contrario alla proposta della Giunta.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Dichiaro il voto favorevole alla proposta della Giunta.

SANNA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (*PD*). Dichiaro voto contrario, perché non ci sono connessioni con l'attività parlamentare verificata del senatore Gasparri.

IZZO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*PdL*). A nome del Gruppo del PdL, dichiaro il nostro voto favorevole alla proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'ar-

titolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri.

**È approvata.**

IZZO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*PdL*). Signora Presidente, dobbiamo ancora esaminare il documento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relativo al senatore Iannuzzi.

PRESIDENTE. No, senatore Izzo, quel documento non era stato inserito nell'ordine del giorno della seduta odierna.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta di domani, con inizio alle ore 9, in ogni caso la Presidenza ha predisposto, per ciascun disegno di legge, l'armonizzazione dei tempi di 15 minuti a Gruppo e di un'ora per le votazioni.

Comunico infine che l'ordine del giorno della seduta di domani, che avrà inizio alle ore 9 con l'armonizzazione dei tempi già citata, è integrato con l'esame di due documenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concernenti l'insindacabilità delle opinioni espresse dai senatori Iannuzzi e Ciarrapico.

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signora Presidente, noi non siamo assolutamente d'accordo con l'armonizzazione dei tempi prevista per domani, anzi già da adesso rivendichiamo più tempo, perché all'ordine del giorno ci sono due importanti disegni di legge, il primo dei quali è il cosiddetto svuota carceri, che non è stato discusso né incardinato in Commissione, né sono state affrontate tutte le procedure che ogni disegno di legge, per di più così importante, dovrebbe seguire nelle Commissioni. (*Applausi dei senatori Perduca e Poretti*).

C'è già stata una forzatura da parte della Conferenza dei Capigruppo e comunque del presidente Schifani che ha voluto incardinare questo provvedimento e anche quello di riforma della professione forense, limitandone così i tempi della discussione. Infatti, mi sembra che anche sul disegno di legge di riforma della professione forense siano stati presentati più di 190 emendamenti, quindi tecnicamente, con l'armonizzazione prevista, non si può affrontare un provvedimento così importante. Pertanto, come



Gruppo della Lega Nord siamo disposti domani ad affrontare il provvedimento perché è all'ordine del giorno, ma vogliamo discuterlo ed entrare nel merito degli emendamenti che abbiamo presentato.

Signora Presidente, le chiedo quindi di rivedere questa decisione, presa probabilmente senza aver considerato gli emendamenti e il lavoro che è stato fatto dal nostro e da altri Gruppi su questi due importanti provvedimenti che vogliamo concludere, ma che vogliamo affrontare seriamente. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, anche io manifesto la mia contrarietà per i tempi ridotti previsti per la discussione di un provvedimento che è stato esaminato oggi in Commissione per 15 minuti, perché non c'era tempo, in quanto alle 15 era prevista la ripresa della seduta dell'Assemblea. Sono stati svolti solo una dichiarazione del Ministro, due brevissime relazioni e un intervento in discussione generale.

Si tratta di un provvedimento che interviene su circa 50 articoli del codice di procedura penale e del codice penale, che introduce un titolo ulteriore al codice di procedura penale ed interviene su tre istituti: la sostituzione delle pene detentive con gli arresti domiciliari, l'affidamento in prova per le pene sino a un certo livello e la sostituzione del rito contumaciale con il rito per gli irreperibili, quindi con una complessa procedura.

Obiettivamente, si tratta di tre passaggi fondamentali di modifica del nostro codice che non possiamo affrontare in 15 minuti. È troppo impegnativo, obiettivamente. Stiamo pensando di sostituire ipotesi di carcere per 15 anni con gli arresti domiciliari per quattro anni. Questo prevede il provvedimento: condanne a 15 anni di carcere che si traducono in quattro anni di arresti domiciliari. Noi dobbiamo quindi affrontare il problema se sia possibile che il Senato, come ultimo atto, faccia questo regalo, perché purtroppo il provvedimento è questo. È sbagliato, come abbiamo detto al Ministro. Si dice che non lo si può correggere perché diversamente la Camera non avrebbe il tempo di esaminarlo, ma non licenziamo un testo che sostituisce condanne altissime con quattro anni di arresti domiciliari (perché i domiciliari arrivano al massimo a quattro anni).

Dobbiamo affrontarlo seriamente, perché rischiamo di fare un enorme danno al Paese. *(Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Bugnano)*.

Quindi, per favore, discutiamone e assumiamocene la responsabilità; non è un argomento leggero; è pesantissimo quanto stiamo facendo per colpa di un errore cui non si vuol mettere rimedio perché diversamente il provvedimento dovrebbe tornare alla Camera. Il provvedimento è sbagliato. Insomma, almeno discutiamone. *(Applausi del senatore Caruso)*.

GAMBA (*CDN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBA (*CDN*). Signora Presidente, il Gruppo Centrodestra Nazionale-Fratelli d'Italia si associa alle osservazioni negative testé illustrate dai colleghi del Gruppo della Lega Nord e dal senatore Li Gotti. Anche noi siamo stupefatti dall'inserimento all'ordine del giorno di un provvedimento di dimensioni così vaste e incidenti sul sistema. Quindi, già da ora dichiariamo la nostra contrarietà a procedere ad un esame così frettoloso di un tema tanto ampio. Riservandoci di approfondire quel poco che sarà possibile entro domani mattina, la nostra posizione rimarrà comunque contraria sia all'esame sia, mi sembra di capire, al merito del provvedimento.

PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza ovviamente ha ben ascoltato queste obiezioni. Riferirò al presidente Schifani. Ciò nonostante, mi corre ovviamente l'obbligo di far riferimento al Resoconto stenografico della seduta in cui è stato annunciato il calendario senza obiezioni. In ogni caso...

BRICOLO (*LNP*). Non si parlava di 15 minuti. Noi abbiamo votato contro la decisione della Capigruppo!

PRESIDENTE. Presidente Bricolo, io il voto contro non l'ho visto.

Comunque, al di là di quello che è successo in Conferenza dei Capigruppo, quando ieri è stato comunicato in Aula il calendario (pagina 87 del Resoconto stenografico della seduta), è stato letto l'elenco dei provvedimenti in programma e infine, precisa testualmente lo stenografico «la Presidenza procederà all'armonizzazione della discussione sui vari provvedimenti in calendario, al fine di consentire il rispetto dei tempi». Questo lo dico solo riguardo agli atti.

Confermo che riferirò al presidente Schifani del dibattito che è avvenuto in questa sede.

### **Per la sottoscrizione del provvedimento di concessione per l'aeroporto di Montichiari da parte del Ministro delle infrastrutture**

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Signora Presidente, solo per ricordare che il tempo corre. Il 31 dicembre è vicinissimo, e vorrei che il Ministro delle infrastrutture si ricordasse che deve sottoscrivere il provvedimento di concessione per l'aeroporto di Montichiari. Il sistema binario Catullo di Verona-Montichiari di Brescia, che fa sì che da una parte ci siano passeggeri e dall'altra merci, è essenziale per il territorio. Non vorremmo che si procedesse ad un commissariamento, con tutto ciò che ne deriva quanto alle lungaggini procedurali e alla non chiarezza di responsabilità

per il territorio. Il territorio merita di essere protagonista delle sue scelte economiche.

### **Sull'occupazione dell'ufficio del sindaco del Comune di Rovato**

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, solo per segnalare un episodio increscioso che si è verificato nel Comune di Rovato, in provincia di Brescia, dove 30 persone hanno invaso l'ufficio del sindaco. Si tratta di 30 persone che appartengono ad un'associazione di immigrati extracomunitari che si chiama «Diritti per tutti». È un'associazione che blocca sistematicamente tutti gli sfratti che riguardano famiglie di immigrati e lo fa ovviamente in maniera violenta, al punto tale che sono stati picchiati sia il vice sindaco che l'assessore del Comune ed è stata sfondata la porta di accesso all'ufficio del sindaco di Rovato.

Mi sembra sia un episodio davvero pericoloso che debba essere segnalato dalla Presidenza del Senato al Ministero dell'interno per gli opportuni provvedimenti. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

### **Sulla mancata copertura finanziaria del disegno di legge n. 3180**

VEDANI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEDANI (*LNP*). Signor Presidente, vorrei segnalare una situazione che reputo piuttosto strana. È arrivato in Senato il disegno di legge n. 3180, approvato alla Camera dal 29 febbraio 2012, che riguarda alcune modifiche di legge connesse ai trattamenti speciali di disoccupazione dei lavoratori frontalieri, in particolare per sopperire a situazioni di disomogeneità a livello di indennità di disoccupazione. Ebbene, quel disegno di legge alla Camera ha seguito tutto il suo *iter* ed era stata trovata anche una copertura economica. Nel momento in cui tale disegno di legge è arrivato al Senato, in Commissione lavoro – relatrice era la senatrice Sbarbati – magicamente dalla relazione tecnica emerge che manca la copertura finanziaria per 6 milioni di euro: questo è il *gap* che è stato evidenziato.

Il problema è che esiste un fondo che il presidente dell'INPS, dottor Antonio Mastrapasqua, comprovava già in data 6 novembre 2012 avere una dotazione di 270 milioni di euro, quindi la copertura prevista da quel disegno di legge appare ridicola. Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti alla legge di stabilità e anche dei subemendamenti che sono stati puntualmente bocciati.

Chiedo quindi di capire che fine ha fatto quel fondo, che è obbligatorio in base alla legge n. 147 del 1997, che è stato in pratica accumulato con le trattenute dei lavoratori frontalieri, che ha una contabilità separata all'INPS, quindi non può essere messo nel calderone, e ha una destinazione specifica per i frontalieri. Dato che voci di corridoio dicono che questo sia un fondo virtuale e che questi soldi siano evaporati, mi chiedo come possano scomparire 270 milioni di euro.

La copertura economica c'è, il disegno di legge è già stato approvato alla Camera (lo ripeto: ha già avuto il beneplacito della Camera). Si trova impantanato al Senato per un pretesto che non si capisce da dove venga. Dove sono finiti quei 270 milioni di euro? Lo chiedo al Presidente del Senato, perché questa è una cosa piuttosto vergognosa. Le scuse di mancata copertura economica appaiono decisamente pretestuose e se quei soldi sono scomparsi, qualcuno deve dire chi se ne è indebitamente appropriato. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo arrivati alla fine della seduta odierna. Ricordo che la seduta di domani inizierà alle ore 9 e che sarebbe auspicabile un'adeguata partecipazione.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di venerdì 21 dicembre 2012**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 21 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Discussione dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (...) *(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*.

2. Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (3596) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

3. Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601-711-1171-1198-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

## II. Ratifiche di accordi internazionali.

## III. Discussione dei documenti:

1. Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile riguardante il senatore Giuseppe Ciarrapico (*Doc. IV-ter*, n. 28).

2. Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 29).

*RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI*

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 (3539) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (3538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004 (3536) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 21,09*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013  
e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (3585)**ARTICOLI DA 1 A 8  
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

**Approvato***(Stato di previsione dell'entrata)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2013, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

## Art. 2.

**Approvato***(Stato di previsione del Ministero dell'economia  
e delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» del programma «Protezione sociale per particolari categorie».

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2013, in 24.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla società SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2013, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La società SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2013, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 906 milioni di euro, 1.100 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 550 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie», di cui alla decisione n. 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».



11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2012 sono riferiti alla competenza dell'anno 2013 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10 del presente articolo.

12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo assegnati all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2013, a trasferire, con propri decreti, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale» della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

19. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1<sup>o</sup> dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

20. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, da mantenere in servizio nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è stabilito in 70 unità.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

24. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2013, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

25. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».

26. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» del programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 2012.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 23-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente il trasferimento della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e

delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

Art. 3.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3)

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, in materia di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili al termine dell'esercizio, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e all'istituzione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, disposte ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

##### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

#### Art. 5.

##### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2013, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia

penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2013.

Art. 6.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri  
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare per l'anno finanziario 2013, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013, affinché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2013.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2013, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibi-

lità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o in-trasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la coo-perazione internazionale e l'integrazione, variazioni compensative in ter-mini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nel programma «Coo-perazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, re-lativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determi-nati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

#### Art. 7.

#### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Mini-sterio dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'uni-versità e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad ap-portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in ter-mini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica» nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nei per-tinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2013, è comprensiva della somma, deter-minata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Montero-tondo.



5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

#### Art. 8.

#### **Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2013, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto, per l'anno finanziario 2013, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico,

al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

## EMENDAMENTO

### **8.Tab.100 (già 8.Tab.8.1.5)**

CARLINO, MASCITELLI

#### **Respinto**

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: - 400.000;

CS: - 400.000.

2014:

CP: - 400.000;

CS: - 400.000.

2015:

CP: - 400.000;

CS: - 400.000.

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1. Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

2014:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

2015:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

---

## ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

## EMENDAMENTO

**9.Tab.100 (già 9.Tab.9.1.5)**

DI NARDO, MASCITELLI

**Respinto**

*Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2014:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2015:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2014:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2015:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

---

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 210 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2013, è fissato in 136 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2013, le disposizioni dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

## Art. 11.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

*a)* ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 27;
- 3) Aeronautica n. 18;

*b)* ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 85;
- 3) Aeronautica n. 39;

*c)* ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 65;
- 2) Marina n. 18;
- 3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2013, in 102 unità.

4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno

2013, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

6. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

## EMENDAMENTI

### **11.Tab.100 (già 11.Tab.11.1.5)**

MASCITELLI, BELISARIO

#### **Respinto**

*Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 Tutela della salute, programma 1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2014:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.



2015:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2014:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2015:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

---

**11.Tab.101 [già 13.Tab.13.2.5a (testo 2)]**

VILLARI, SAIA, FLERES, MARCUCCI

**Respinto**

*Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione 4 Fondi da ripartire, programma 4.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 8.980.000;

CS: + 8.980.000.

2014:

CP: + 8.980.000;

CS: + 8.980.000.

2015:

CP: + 8.980.000;

CS: + 8.980.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6*

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari,  
*apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: - 8.980.000;

CS: - 8.980.000.

2014:

CP: - 8.980.000;

CS: - 8.980.000.

2015:

CP: - 8.980.000;

CS: - 8.980.000.

---

**11.Tab.102 (già 11.Tab.11.2.5)**

MASCITELLI, BELISARIO

**Respinto**

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: - 1.870.000;

CS: - 1.870.000.

2014:

CP: - 1.870.000;

CS: - 1.870.000.

2015:

CP: - 1.870.000;

CS: - 1.870.000.

*Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 Tutela della salute, programma 1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 1.870.000;

CS: + 1.870.000.

2014:

CP: + 1.870.000;

CS: + 1.870.000.

2015:

CP: + 1.870.000;

CS: + 1.870.000.

---

### **11.Tab.103 [già 13.Tab.13.1.5a (testo 2)]**

VILLARI, SAIA, FLERES, MARCUCCI

#### **Respinto**

*Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 1.734.120;

CS: + 1.734.120.

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 2 Ricerca e innovazione, programma 2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

*Conseguentemente,*

*Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: - 1.734.120;

CS: - 1.734.120.

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione ge-*

nerale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

---

ARTICOLI DA 12 A 17 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Per l'anno finanziario 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e alla riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

## Art. 13.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

## Art. 14.

**Approvato**

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata

dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.

Art. 15.

**Approvato**

*(Totale generale della spesa)*

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 761.806.869.746, in euro 765.857.224.294 e in euro 805.037.762.081 in termini di competenza, nonché in euro 776.762.488.301, in euro 777.670.837.319 e in euro 815.655.016.170 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2013-2015.

Art. 16.

**Approvato**

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2013-2015, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

---

(\*) Per i quadri generali riassuntivi e le Tabelle degli stati di previsione nel testo proposto dalla Commissione si rinvia alle pagine 445-476 dello stampato Atto Senato nn. 3584 e 3585-A. Si vedano anche gli stampati Atto Senato nn. 3585 e 3585-bis.

Art. 17.

**Approvato**

*(Disposizioni diverse)*

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di imprese editrici e di provvidenze per l'editoria.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2012 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive



modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2013, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.

17. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni *una tantum* in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (3584)**

EMENDAMENTO 1.700 (TESTO CORRETTO) SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE (\*)

**1.700 (testo corretto)**

IL GOVERNO

**Approvato con voto fiducia**

Il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione V — Programmazione economica, Bilancio è sostituito dal seguente:

Art.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n.196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
  - a*) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.183, per l'anno 2013;
  - b*) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera *a*).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
  - a*) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
  - b*) alla gestione speciale minatori;
  - c*) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n.1 allegato alla presente legge.
5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 7.
7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n.2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.
8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 9 e 13.
9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche

- mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo 7.
10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
- b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;
- c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
- d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;
- e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a *standard* qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici».
- 10-bis Le disposizioni di cui alle lett. b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015.
- 10-ter Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lett. b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla metà delle regioni e alla metà delle province del territorio nazionale.
11. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n.152.
12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,

- comma 1, lettera *a*), del decreto- legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
14. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 15 a 23.
15. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:  
«1-*quater*. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-*bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 16-bis Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 9:
- 1) dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-*bis*) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello";
- 2) sostituire la lettera d) con la seguente:  
"d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.";
- b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati";
- 2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:
- "Art. 16-*bis*. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di

opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene . anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi non natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Art. 16-ter. - (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53). - 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: 'all'articolo 1 sono inserite le seguenti: 'effettuata a mezzo del servizio postale';

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: 'di cui all'articolo 1 deve' sono sostituite dalle seguenti: 'che procede a norma dell'articolo 2 deve';

c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

'Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita

esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: 'notificazione ai sensi della legge 53/1994'.

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.;

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: ', a mezzo posta elettronica certificata, ovvero' sono soppresse;

f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;

g) all'articolo 6, comma 1, le parole: 'la relazione di cui all'articolo 3' sono sostituite dalle seguenti 'la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9';

h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

'4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.';

i) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

'1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.';

l) all'articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: 'Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici'.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adattarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21

febbraio 2011, n. 44.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Art. 16-quinquies. - (Copertura finanziaria). - 1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.";

b) dopo il comma 2. inserire il seguente comma:

"2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata." §§;

b) dopo il comma 19 inserire i seguenti:

«19-bis. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 543, secondo comma:

a) al numero 3), dopo le parole: "tribunale competente" sono inserite le seguenti parole: "nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente";

b) al numero 4), dopo le parole: "a mezzo raccomandata" sono inserite le seguenti parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata";

2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: "creditore procedente" sono inserite le seguenti parole: "o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata";

3) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:

"Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo). - Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552



o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.";

4) l'articolo 549 è sostituito dal seguente:

"Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). - Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617. L'ordinanza di cui al primo comma produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617."».

«19-ter. Le disposizioni di cui al comma 19-bis si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.».

17. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:
- a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
- b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente»;
- b) il comma 4 è abrogato.
18. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 17, lettera a), del presente articolo.
19. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:
- «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n.89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».
20. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera s):

1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;

2) il capoverso d) è sostituito dal seguente:

«d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra 200.000 e 1.000.000 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000»;

3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da b) a r),»;

2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;

3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;

c). Il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuato al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria";

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo

appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa»;

e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-*bis*, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;

f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo periodo»;

g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-*bis*».

- 20-*bis*. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: "3-*ter*. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste."
21. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, come da ultimo modificato dal comma 20, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.
22. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 20, lettera a), e 21 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, introdotto dal comma 20, lettera b), numero 4), del presente articolo.
23. Le disposizioni di cui ai commi 20, lettera a), e 21 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 23-*bis*. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.
- 23-*ter*. Nell'articolo 152-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite

- dalle seguenti: "si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto."
- 23-  
quater. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 2-bis le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto."
- 23-  
quinq-  
es. All'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole "progressivamente vacanti" sono aggiunte le seguenti: ", previo espletamento della procedura di interpellato di cui al comma 40";  
b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole "comma 39" sono aggiunte le seguenti: "proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi".
- 23-  
sexies. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013.
24. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 25 a 30.
- 24-bis Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 29, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
"b) A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando i seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:  
1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;  
2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;  
3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;  
4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016.";
25. L'autorizzazione di spesa relative alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.

26. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.
27. Al fine di dare attuazione ai commi 25 e 26, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.
28. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n.56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.
29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n.299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.
30. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n.51, è soppressa.
31. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 32 a 47.
32. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n.549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
33. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 32 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.
34. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, è abrogato.
35. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
37. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.
38. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma

di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.

39. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.
40. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n.183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
41. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
42. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
43. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
44. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
45. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;
  - b) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».
46. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.
47. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, come da ultimo modificato dal comma 45 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando

- presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.
- 47-bis All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c, aggiungere la seguente: "c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338".";
48. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 49 a 56.
49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.
50. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n.910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.
51. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n.517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n.611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
52. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n.166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.
53. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.
54. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.
55. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.
56. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».
57. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi 58, 60, 61 e 62.
58. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.
59. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».
60. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio

- 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, allegato 3 -- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013 -2015, in euro 3.631.646.
61. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.
62. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013».
63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 64 e 65.
64. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».
65. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n.183, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;  
b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali»;  
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233».
66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 74.
67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.
68. In attuazione di quanto disposto dal comma 67, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n.833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.
70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 69 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi



rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario *standard* regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.618 del 1980.
72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 71, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.
73. Le modalità applicative dei commi da 69 a 71 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
74. Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.
- 74-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.
75. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n.196.

76. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014
77. Le assunzioni di cui al comma 76 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del *turn over* di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
- 77-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento d'iniziativa per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane.
- 77-ter. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.
78. Ai fini dell'attuazione dei commi 75, 76 e 77, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
79. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
80. Il credito di imposta di cui al comma 79 è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
81. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 79 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.
- 81-bis. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza.

Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

All'onere di 1 milione di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- 81-ter I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
- 81-quater Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" non convertite in legge.
- 81-quinquies I commi da 81-bis a 81-quater entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
- 81-sexies Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
- 81-septies Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
- a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le

1 CONSEGUITI PRIMA DELL'ENTRATA  
IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE E  
CONGIUNTAMENTE

Al  
POSSESSO industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di  
di un "Progettazione artistica per l'impresa", di cui alla Tabella A del decreto del  
diploma Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

di scuola b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai  
SECONDIRIA Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali  
SUPERIORE, pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi  
rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di  
belle arti nell'ambito delle scuole di "Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte",  
di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.  
212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle  
arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente  
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e  
c).

81- I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2,  
octies comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai  
concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione  
in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle  
università.

81- Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di  
novies cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la  
procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

81- I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero  
decies dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro  
la data di cui al comma 4, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di  
secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del  
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi  
principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in  
vigore della presente legge.

81- I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi  
undecies s. formativi del previgente ordinamento sono equipollenti ai diplomi accademici di  
secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del  
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi  
principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in  
vigore della presente legge.

82. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione  
vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito  
della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di  
razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a  
decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300  
milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito  
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti  
prioritariamente attraverso:

a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla  
gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed  
informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF),  
bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di  
proprietà;

b) la riduzione dei contratti di consulenza;

c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;

d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;

e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti *internet* istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

83. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
84. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 82, lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni.
85. 85. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non

dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge n.95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

86. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo dell'alinea del comma 82 tra gli enti ivi citati.

86-bis All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante "Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013 e 2014";

b) al comma 1, le parole: "in unica soluzione nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti "nel 2013 e 2014".

87. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

87-bis. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2013". Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verificano la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013". All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "all'esito della procedura di riordino" sono sostituite dalle seguenti: "in attesa del riordino, in via transitoria". Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto legge.

88. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
89. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050 milioni di euro»;
- b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale».
90. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».
91. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;
- b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, nonché dei fabbisogni standard stessi.».
- 91-bis Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 2-bis è incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI.»

92-bis	Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 600 milioni 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.
92-ter	Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 92-bis, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
92-quater	La cessione di spazi finanziari di cui al comma 93-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
92-quinquies	Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
92-sexies	93-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 93-bis e 93-ter, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"
92-septies	Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."
92-octies	A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal DPR N. 270 del 2001 per la reinscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe "D", nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a Firma del suo Legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio



dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

- 92-novies In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 93-*septies*, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
- 92-decies Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del 1986, n. 488, il comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed il comma 16 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
93. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135:
- a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»;
- b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento».
94. In funzione delle disposizioni recate dal comma 93 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al

- citato articolo 27 della legge n.42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
- 94-bis All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi".
- 94-ter Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere, all'interno delle strutture sanitarie e nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione del risk management che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n.9 del 2009 del Ministero della Salute avente per oggetto "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchiature elettromedicali
- 94-  
quater Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e già banditi alla data dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. L'Agenzia Italiana dei Farmaco è autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
- 94-  
quinqui  
es All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole "di Paesi terzi" sono aggiunte le seguenti: "salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2012 del Ministero della salute, ma una formale notifica a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro.

~~94. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2012, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della notifica all'AIFA, l'autorizzazione all'importazione sarà esecutiva.~~  
~~sexies~~

95. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

*1-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito *internet* istituzionale dell'ente.

*1-quater.* Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

*1-quinquies.* Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi *1-ter* e *1-quater*, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.

*1-sexies.* Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma *1-quater* le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi Speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

96. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli

immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

97. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
- 1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;
- 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013»;
- b) dopo il comma 8-*quinqüies* è aggiunto il seguente:  
«8-*sexies*. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».
98. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
99. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 100 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
100. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 100 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.
101. Le disposizioni dei commi da 100 a 102 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
102. Per le regioni l'applicazione dei commi da 100 a 103 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174.

103. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
104. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».
105. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».
106. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al secondo periodo:  
1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;  
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;  
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».
107. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».
108. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.
- 108-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".
109. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,

- convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le parole: «validamente stipulato un» è inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.
- 109-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza."
110. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.
111. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le modalità di attuazione del presente comma».
112. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso la società Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.
113. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.
114. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
115. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, alla capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina -- Autorità marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n.128, le competenze in materia di

controllo dell'area VTS dello stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.662.

116. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle capitanerie di porto -- Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.
117. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 116, 117 e 118 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
118. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n.86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
119. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n.38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 119-bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
- 119-ter. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, lo salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è soppresso.
- 119-quater. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103," aggiungere le seguenti: "l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269,
- 119-quinqui. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle

- es disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge
- 119 - Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente  
sexies dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione".
120. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.
121. È parte della spesa complessiva di cui al comma 122 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214:  
*a) International Development Association (IDA) -- Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDA XIV), quindicesima (IDA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo;*  
*b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF IV) e quinta (GEF V) ricostituzione del Fondo;*  
*c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF XI) e dodicesima (AfDF XII) ricostituzione del Fondo;*  
*d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione del Fondo;*  
*e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IFAD IX);*  
*f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.*
- 121-bis. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000,00 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.
- 121-ter. All'onere derivante dal comma 121-bis, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.”
- 121-  
quater È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
122. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.



123. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n.191.
- 123-bis Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.
- 123-ter Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione del quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
124. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
- 124-bis All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 6 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013" e le parole: "predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 10 gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrivono la convenzione";
- b) al comma 9 le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2013"
- 124-ter Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti della Strada statale n. 652 - Tirreno-adriatica di cui all'articolo 144, comma 7, lett. d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
- 124-quater Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo, è concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
- 124-quinquies In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del DPCM 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274/2003 e 3316/2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006 n. 264 e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli

- investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.
125. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.
126. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n.798, e successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 127 del presente articolo è destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n.798 del 1984.
127. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015.
128. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni, le parole: «"Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico"» sono sostituite dalle seguenti: «"Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.798"».
129. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.798, e successive modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, come da ultimo modificato dal comma 130 del presente articolo, si procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziato per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.
- 129-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 0a) all'art. 24, il comma 2, è sostituito dal seguente;
- "2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente".
- a) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o con rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.»;

b) all'articolo 48:

1) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.";

c) all'articolo 51:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Regime-fiscale e degli oneri economici)»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza del provvedimento di sequestro e confisca, e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.

d) all'articolo 110, comma 2:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;"

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992; n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;"

e) all'articolo 111:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.";

2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.";

f) all'articolo 113:

1. al comma 2, dopo le parole: "apposita convenzione" la parola: "non" è sostituita dalla seguente: "anche";

2. al comma 3, dopo le parole: "apposite convenzioni" la parola: "non" è sostituita dalla seguente: "anche";

3. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.";

g) dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente:

"Art. 113-bis

(Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia)

1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in

deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia".

l) all'articolo 117:

1) il comma 2 è soppresso;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "del comma 1, lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 113-bis, commi 1, 2, 3 e 6";

m) all'articolo 118, comma 1:

1. le parole: "e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

2. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

129-ter All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.";

129-  
quater Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti

- dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
- 129-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
- 129-sexies. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni recate dai commi da 131-bis a 131-sexies.
- 129-septies. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.
- 129-octies. La disposizione di cui al comma 131-septies non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata.
- 129-novies. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 131-octies si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 131-sexiesdecies, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 131-septiesdecies.
- 129-decies. Fuori dei casi di cui al comma 131-octies, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 131-septies anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.
- 129-undecies. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 131-septies anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 131-septies a 131-noviesdecies. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:
- a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;
  - b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).
- 129-duodecies. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 131-undecies devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.
- 129-terdecies. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 231/07, alla Banca d'Italia.

- 129 - Decorsi dodici mesi dalla scadenza, del termine di cui al comma 131-duodecies, quaterdecies. l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
- 129 - Il ricavato della liquidazione di cui al comma 131-quaterdecies è versato al Fondo quinquiesdecies. unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.
- 129 - Terminate le operazioni di cui al comma 131-quinquiesdecies, l'Agenzia nazionale sexiesdecies. per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 41- 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 131-quinquiesdecies. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.
- 129 - Le somme "della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento septicies decies dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
- 129 - Per i beni di cui al comma 131-septicies, confiscati in data successiva all'entrata in octiesdecies. vigore della presente legge, il termine di cui al comma 131-duodecies decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 131-quaterdecies, 131-quinquiesdecies e 131-sexiesdecies, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto termine.
- 129 - L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e noviesdecies. confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai ereditari di cui al comma 131-undecies a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:
- a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 131-duodecies e 131-octiesdecies;
  - b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a);

- c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.
- 129-  
vicies In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intende così ridefinita: a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
130. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.
- 130-bis Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per l'anno 2014.
- 130-ter Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 11-bis, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti



- all'attuazione del programma di cui comma 6-bis, lettera a), sono stipulati dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.
- 130-  
quater Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità Portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità Portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla legge 443 del 2001.
- 130-  
quinqui Per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana Piemontese" è assegnato  
es alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro.
131. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.
- 131-bis. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIB per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 131-ter. Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della Società Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 131-  
quater. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre

- 2008.
- 131-quinquies È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista.
- 131-sexies Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 12-bis e del relativo trattamento dei dati.
- 131-septies Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 12-bis, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità, iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173 in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.
- 131-octies Nell'ambito del Sistema di cui al comma 12-bis, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 131 - septies disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 131 - quinquies, nonché dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 131-novies Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 12-septies, continua ad applicarsi la normativa vigente.
- 131-decies Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie

- disponibili a legislazione vigente.
- 131-  
undecies  
s Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:  
a) all'articolo 8, il comma 9-quater è soppresso ;  
b) all'articolo 34, il comma 40 è soppresso.
- 132 Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni è utilizzato dalla medesima regione per le finalità di cui al precedente comma, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del decreto legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968.
132. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.
133. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
- 133-bis Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013.
134. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.
- 134-bis Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
- 134-ter All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:  
"9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato

piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria." Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

135. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 138 a 140 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente

alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011.

136. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 137 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

137. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 137 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 137.

138. Il beneficio di cui al comma 137 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
139. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e del decreto ministeriale di cui al comma 138 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012, e del comma 140 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.
140. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini

finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 137 a 141. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.

141. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 137 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 141.
- 141-bis. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
- 141-ter. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
- 141-quater. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

- 141-quinquies. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 143-ter e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
- 141-sexies. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
- 141-septies. La facoltà di cui al comma 143-ter deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 143-ter.
- 141-octies. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 143-ter, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.
- 141-nonies. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
- 141-decies. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 143-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
- 141-undecies. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 143-ter nonché per i soggetti di cui al comma 143-bis, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, e consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
- 141-duodecies. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 143-ter nonché i soggetti di cui al comma 143-bis, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 143-ter e al comma 143-bis.
- 141-terdecies. Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007 n. 247, è ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
- 141-quaterdecies. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al comma 11, lettera a) le parole: "nel medesimo periodo" sono sostituite dalle



- ecies.      seguenti: "negli ultimi dodici mesi";  
b) al comma 11, lettera b), le parole: "nel medesimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi diciotto mesi";  
c) al comma 21, le parole: ", detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo" sono sostituite dalle seguenti: "; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione";  
d) al comma 22, le parole: "15" sono soppresse;  
e) dopo il comma 24 è inserito il seguente:  
"24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola";  
f) il comma 31 è sostituito dal seguente: «31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;  
f-bis) al comma 39, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";  
g) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente:  
"c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;"
- 141-      All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:  
quinqui      a) al comma 4, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  
esdecie      legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  
s.              della presente legge";  
b) il comma 31 è sostituito dal seguente:  
"31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale";  
c) al comma 32, lettera a), le parole: "rispetto a quanto garantito dall'ASpI" sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali".
- 141-      All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 è aggiunto il  
sexiesd      seguente:  
ecies.      "12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini  
'              quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto  
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  
Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta  
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243 che resta pertanto confermato in ogni sua  
disposizione";
- 141-      La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013

- septiesd  
ecies
- oggetto del Piano di Azione e Coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo Sociale per l'Occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, già Fondo per l'Occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 141-  
octiesde  
cies.
- In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini:  
Il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013;  
è disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per essere riassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 141-  
noviesd  
ecies..
- Entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi. Sentite le predette organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con il medesimo decreto sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.
- 141-
- L'intervento di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n.

- vicies 102, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.
142. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.230,».
- 142-bis Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno percepito somme a titolo di risarcimento del danno, è riconosciuto un indennizzo complessivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro, corrisposto, secondo le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013.
- 142-ter Per l'anno 2013, le risorse finanziarie assegnate all'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di euro.
143. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n.334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.
144. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n.353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. E' disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013.
145. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.
146. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n.203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

147. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.
148. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.
- 148-bis Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e delle relative attività integrative nonché dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 29-quater, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati così effettuati nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
- 148-ter Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 29-bis si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.
- 148-  
quater Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 29-bis, il fondo di cui all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.
- 148-  
quinqü  
es All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge n. 7 agosto 2012 n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, sostituire le parole: ". Sono attribuite all'Ente risi" con la seguente: "e";
- b) al comma 3, sostituire le parole: ", rispettivamente, al CRA e all'Ente risi" con le seguenti: "al CRA".
- 149 Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.
149. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n.3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
150. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
151. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ivi inclusi quelli a sostegno

- delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013.
152. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013.
- 152-bis Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro.
- 152-ter E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali ai sensi all'articolo 33, comma 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183. E' altresì rifinanziata, per l'anno 2013, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33 della legge n.183 del 2011. Per l'anno 2013, è concesso un contributo di euro 5 milioni a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di diritto pubblico per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia.
- 152-  
quater Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paraolimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro
- 152-  
quinqui La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui es all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno 2015, di 35 milioni per l'anno 2016, e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017.
- 152-  
sexies E' concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica a decorrere dal 2013.
- 152-  
septies L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 85,5 milioni per l'anno 2013 e 14 milioni per l'anno 2014.
- 152-  
octies L'autorizzazione di spesa di cui al comma 35 è ulteriormente incrementata delle disponibilità residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle disponibilità di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, prorogato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2012 e successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n. 0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno 2012. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
- 152-  
novies L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata dalla tabella C della presente legge, è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.
- 152-  
decies All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, così come modificato

- dall'articolo 6, comma 2-decies, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "Fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite da "Fino al 31 dicembre 2015" ed è aggiunta in fine la parola "annui".
- 152-undecies Le spese sostenute per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2013.
- 152-duodecies E' concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno 2013, a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).
- 152-terdecies E' istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalità previste nei commi 33-septiesdecies e 33-octiesdecies.
- 152-quaterdecies Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 33-octiesdecies.
- 152-quinquiesdecies I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.
- 152-sexiesdecies Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è concesso un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)
153. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e n.11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n.89 del 17 aprile 2009 e n.173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla Deliberazione CIPE n° 76/2001, assegnato alla "Tramvia su gomma" nel Comune di L'Aquila, e destina le predette residue disponibilità allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana.
154. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, è incrementata di ~~40 milioni~~ 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015, per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2

novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatesi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, nonché dagli eventi alluvionali verificatesi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012.

155. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni, è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di euro per l'anno 2013.
156. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
157. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro per l'anno 2013.
158. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n.72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
159. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n.73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
- 159-bis Al fine di consentire la realizzazione di iniziative nell'ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206, per l'anno 2013 è concesso un contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1984, n. 163, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è ridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013.
- 159-ter L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2013. Per gli interventi e gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013.
- 159-quater Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine.
160. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle

derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;

b) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

«36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti».

161. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è abrogato.

162. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-bis. -- (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). -- 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549;

b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni;

d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,



convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

4. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

5. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 4, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 5, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 5 da parte delle regioni a statuto ordinario.

7. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 4, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.

9. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 8 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

10. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari *ad acta*;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari *ad acta*».

162-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.";

162-ter Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

- "b-bis) di disporre l'emissione di tranches di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni";
- b) all'articolo 57, comma 3, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: "o presso un dipartimento provinciale del Tesoro" ed al comma 5 è soppresso "o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero";
- 162-  
quater. In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 164-ter, lett. b), a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, non sono più dovuti.
- 162-  
quinq- Nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
- es a) all'articolo 19, comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: "e statistici" e dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:  
"m) i servizi in materia statistica";
- 162-  
sexies. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno si avvale della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 162-  
septies. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola: "4", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "5".
- 162-  
octies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:  
"4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato".
- 162-  
novies A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013.
- 162-  
decies Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di

euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole: « per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000.

162-  
undecies Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.

162-  
duodecies La corresponsione delle risorse di cui al comma 43-ter, quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è condizionata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.

162-  
terdecies Agli oneri derivanti dal comma 43-ter, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

162-  
quaterdecies Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2015». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

162-  
quinquiesdecies Per fare fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonché al funzionamento dell'apposita "Delegazione per la Presidenza italiana dell'UE", è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013.

162  
sexiesdecies La delegazione di cui al comma 162-quinquiesdecies è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro

- ecies dell'economia e delle finanze.
- 162- Per l'anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il  
septiesd trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo  
ecies 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di innovazione e  
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici  
giudiziari.
- 162- Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione  
octiesde Italiana Onlus – per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo  
cies di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
- 162- A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni  
noviesd montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani  
ecies predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1  
milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014  
da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 43-vicies.
- 162- All'individuazione dei progetti di cui al comma 43-duodecies, si provvede, entro il 30  
vicies marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la  
coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8  
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema  
del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni  
parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla  
trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei  
pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione,  
per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere  
entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il  
decreto può essere comunque adottato.
- 162- Il decreto di cui al comma 162-vicies provvede, nei limiti delle disponibilità  
unvicies finanziarie del Fondo di cui al comma 162-noviesdecies, al finanziamento in favore  
s dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere  
pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle  
attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:
- potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche  
amministrazioni;
  - potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
  - valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
  - incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle  
attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;
  - sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
  - valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
  - interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei  
terrazzamenti montani;
  - servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
  - servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;  
servizi di telecomunicazioni;  
progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;  
promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;  
sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;  
incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:  
Club alpino italiano (CAI);  
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);  
Collegio nazionale delle guide alpine italiane;  
Collegio nazionale dei maestri di sci.

- 162-  
duovici  
es
- 162-  
tervici  
s
- 163.
- 164.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012, sono destinati 2 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l'anno 2013.
- Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 2 a 12 del presente articolo.
- Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:  
«4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.»;
- b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
- 2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»;
- c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non

concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di, beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.»;

d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente fu un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»;

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;



c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine – beni usati», «regime del margine – oggetti d'arte» o «regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione»;

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del margine – agenzie di viaggio.»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta"»;

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione».»;

e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art 21-bis. (Fattura semplificata). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.».

f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti «l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma».

165. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). – 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi, o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2

e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati, al termine di ciascun mese.»;

c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;

2) il comma 3 è abrogato;

e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;

4) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.»;

g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.»

166. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «non imponibili o esenti» sono sostituite dalle seguenti «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA».
167. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.»
168. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole: «soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti: «e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
169. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 6, quinto comma; terzo periodo, le parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)»;
  - b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;
  - c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: «di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a), c) e d)» e le parole: «consegna o spedizione dei beni» sono sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»;
  - d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eventualmente, la relativa normali»;
  - e) all'articolo 24, primo comma primo periodo, le parole: «operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente, all'articolo 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata»;
  - f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite

- dalle seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»;
- g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto comma»;
- h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: «dal primo comma, secondo periodo» dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo».
170. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: «dell'articolo 21, n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)».
171. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: «dall'articolo 21, quarto comma, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)».
172. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;
- b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «nell'articolo 21, quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)».
173. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)».
174. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
175. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 66, comma 1, le parole: «e alle imprenditrici agricole a titolo principale» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»;
- b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;
- c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività, lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;
- 2) al comma 2, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis».
176. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle peschiatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne

177. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2 dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
«1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;
  - b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma».
178. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;
  - b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti; «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni» con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo«;
  - c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:  
«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».
179. Alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»;
  - b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:  
«m-bis): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi, e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;  
m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;  
m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi nonché e della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
  - c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:  
«Art. 6-bis. - (Qualità e sicurezza degli organi). - 1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. È vietata ogni mediazione riguardante la

necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. È altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

2. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.

3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo su proposta del Centro nazionale Trapianti e previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva, i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione.

4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

- a) la verifica dell'identità del donatore;
  - b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti;
  - c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;
  - d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;
  - e) la garanzia della tracciabilità nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  - f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi;
  - g) ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi.».
- d) all'articolo 22, comma 1 le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658»;
- e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario un vantaggio analogo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

180. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

181. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto

legislativo, nomine nell'ambito della propria organizzazione, un responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attività nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.

182. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio deve:
- a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;
  - b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;
  - c) monitorare i risultati dei provvedimenti, volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell'AIC.
183. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:
- a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;
  - b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;
  - c) ai rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;
  - d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;
  - e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive modificazioni;
  - f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;
  - g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;
  - h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;
  - i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
  - l) al sistema delle comunicazioni;
  - m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;
  - n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);
  - o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;
  - p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.
184. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.



185. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila
186. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 19, che viola gli obblighi ad esso ascritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.
187. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.
188. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni;
- a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) »vaccini vivi attenuati»: vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;
- b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
- «Art. 5. (Vaccinazione). – 1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:
- a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di Teramo sentite le regioni e province autonome;
- b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.
2. Ogniquale volta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:
- a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;
- b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione.»;
- c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: «vaccinazione» sono inserite le seguenti: «con vaccini vivi attenuati.»;
- d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole «se non preventivamente concordate con la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati».
189. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalle disposizioni di cui al comma 26 ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
190. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

191. Le imprese di cui al comma 28 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
192. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 28 e 29 entro il termine di trenta giorni l'idoneità dell'agevolazione a falsate o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.
193. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi 28, 29 e 30, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 28, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.
194. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 28 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 31.
195. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 28 si estinguono di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
196. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 23-sexies:
- 1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2013»;
  - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»;
- b) all'articolo 23-septies:
- 1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.»;
  - 2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis) La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23- decies, comma 1, nonché al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23- decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»;

c) all'articolo 23-octies:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.»;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.»;

d) all'articolo 23-novies:

1) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza»;

3) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

e) all'articolo 23- decies:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri

previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.»;

f) all'articolo 23-undecies:

1) al comma 2, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.»

197. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.
- 197 bis Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione da parte del presente comma e di quelli successivi. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.
- 197ter Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:
- a. autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;
  - b. supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;
  - c. adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei Soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato di Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei Soggetti inadempienti.
- 197 quater Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 35-bis e 35-ter sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al citato comma 2.
198. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre

- 2012, n. 216, recante: «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge.
199. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00.
- 199- bis Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE ed evitare relative le sanzioni, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
- "7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 7 quater, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.
- 7-ter. Con effetto a decorrere dal gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7 quater, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7-quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. .
- 7-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter".
200. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e

commerciale, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011; ~~ovvero una contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita; nonché da almeno una delle seguenti ulteriori condizioni;~~

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

201. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 1, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, i soggetti di cui al comma 1, possono accedere al finanziamento di cui al comma 3, entro le date stabilite ai sensi del comma 9.
202. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 2 i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

203. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 1 presentano:
- a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 2;
  - b) ai soli soggetti finanziatori:
    - 1) copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;
    - 2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 2.
204. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
205. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 1 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
206. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare è approvato il modello indicato al comma 4, lettera b), n. 1), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 5.
207. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 7, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
208. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale

della Repubblica italiana è data notizia della positiva verifica e sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 3 e sono effettuati i pagamenti di cui al comma 2.

209. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti".
210. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) le parole "il Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "i Commissario delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012";  
b) dopo le parole "Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014" sono aggiunte le seguenti: da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione".
211. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme rimosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.
- 211 bis Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).
- 211 ter Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente



- se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 211 quater La disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore.
212. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
- a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
  - b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.
  - c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lett. b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 2;
  - d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
    - 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
    - 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
    - 3) della dimensione demografica e territoriale;
    - 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
    - 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
    - 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
    - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse

disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

213. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

214. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.

215. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

216. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.

217. L'articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.
218. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi del presente articolo.
219. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole da "svolto mediante l'attribuzione" a "legge 14 settembre 2011, n. 248," sono sostituite dalle seguenti: "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale";
- b) il comma 9 è sostituito dai seguenti: "9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile;
- c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma "9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari al pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- d) il comma 12 è abrogato
- e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Al fine di acquisire le

informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente”;

f) il comma 35 è sostituito dal seguente: “35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. ~~A decorrere dal 1° gennaio 2014~~ è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

220. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella allegata.

221. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.

222. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.
223. Sono prorogati al 30 giugno 2013:  
a) il termine di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
224. Il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.
225. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per l'adozione di uno o più regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogato al 30 giugno 2013.
226. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi precedenti.
227. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "non oltre il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2013". I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.
228. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 le parole "a partire dal 2013" sono sostituite dalle seguenti "a partire dal 2014".
229. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26
230. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "dall'indizione" sono sostituite dalle seguenti "dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione".
231. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al primo periodo, le parole "nel mese di ottobre" sono sostituite dalle seguenti "entro il mese di ottobre";  
b) al terzo periodo, le parole "di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti "indicato nel decreto, e

- comunque non oltre il 30 novembre".
232. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.
233. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
- a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
- b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.
- 3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche."
- 233-bis Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 30 aprile 2013.
- 235-ter Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre

- 2011, n. 183 sono incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilità sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del comma 16-bis.
234. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole "nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2009, 2010 e 2011";
- b) le parole "commi 9-bis, 13, e 14" sono sostituite dalle seguenti commi "9-bis, 13, 13-bis e 14".
- 234-bis È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
235. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.
- 235-bis All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2013" e le parole: ", di concerto con il Ministro della salute," sono soppresse».
236. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "per due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "per cinque esercizi".
237. È prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
238. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
239. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: "dal 2013" sono sostituite

dalla seguenti: "dal 2014" e al secondo periodo le parole: "al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 2013";

b) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 2013".

240. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.
241. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.
242. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato.
243. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
244. All'articolo 12, comma 40, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi."
245. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina, è autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
246. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al secondo periodo è prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 giugno 2013.

247.

Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012 è prorogato al 31 marzo 2013. Per gli impianti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e m) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il predetto termine è prorogato di dodici mesi purché gli impianti ottengano l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, entro il 30 giugno 2013.



- 247-bis All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"
- 247 -ter I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 marzo 2013.
- 247-  
quater Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 marzo 2013.
- 247  
quinq- All'articolo 17-decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "tra il 1°  
es gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015".
- 247  
sexies Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014.
- 247-  
septies Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.
- 247-  
octies Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 5 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2; del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013.
- 247-  
nonies Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei

provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

248 All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "prima del 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "prima del 31 dicembre 2013".

248. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

" 2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:

a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma."

249. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183." e dopo il comma 3

inserire il seguente comma :

"3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.

250. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 5 è abrogato.
251. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
- "6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:
- a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni dal 2013 al 2016, a 15,8 per cento" a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016."
252. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
- a) dopo le parole "registrata negli anni 2006-2008," sono inserite le parole "per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,";
- b) alla lettera a) sostituire le parole "19,7 per cento" con "18,8 per cento";
- c) alle lettere b) e e) alla lettera b) sostituire le parole "15,4 per cento" con le parole "14,8 per cento";
- d) la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016".
253. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
- a) al primo periodo le parole "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2014";
- b) le parole "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2013";
- c) all'ultimo periodo le parole "per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142".
254. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo."

255. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso.
256. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso.
257. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, apportare le seguenti modifiche:  
a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole "20 settembre" con le seguenti "15 luglio";  
b) al comma 5 sostituire le parole "5 ottobre" con le seguenti "10 settembre".
258. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.220 sostituire le parole "in caso di mancato rispetto del patto" con le seguenti "nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno".
259. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:  
"26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:  
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;  
b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;  
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;  
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;  
e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010."
260. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 27 è soppresso.
261. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato.
262. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.
263. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di

- investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.
264. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: " con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2."
265. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:  
"Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attestati il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta* le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero."
- 266-bis All'articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserire il seguente:"20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.
266. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di società partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende così ridefinita:  
è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
267. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
268. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e

2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

269. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 2.
270. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 2 è determinato dalla somma:
- a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
  - b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
  - c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.
271. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le lettere f) e n) sono abrogate;
  - b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole "entro il limite di 1600 milioni";
  - c) dopo la lettera n-*ter*) è aggiunto il seguente periodo:  
"n-*quater*) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 27 dell'articolo 2.". Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3.
272. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 5.
273. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:
- a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10,

della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

274. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

275. In caso di mancato accordo di cui ai commi 7 e 8 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 7. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 8.

276. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 7 e 8, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio delle competenze

alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

277. L'attuazione dei commi 7, 8 e 10 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
278. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 7, 8 e 10, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
279. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
280. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 13. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
281. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
- a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza



eurocompatibile o competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

282.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell'anno successivo:

a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si

- configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.
283. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 15. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.
284. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.
285. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.
286. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le parole "2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle parole "dal 2009 al 2015". Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo "Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria".
287. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "30 settembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 gennaio di ciascun anno" e le parole "15 ottobre 2012" sono sostituite dalle parole "15 febbraio di ciascun anno".
288. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "30 settembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 gennaio di ciascun anno" e le parole "15 ottobre 2012" sono sostituite dalle parole "15 febbraio di ciascun anno".
289. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6, 7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183".
290. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "18, 19 e 20" sono sostituite dalle seguenti: "18 e 19".
291. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza." sono aggiunte le seguenti "Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria";
- b) è aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.".
292. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo periodo, le parole "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";
  - 2) al secondo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";
  - 3) al terzo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".
293. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento funzionamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro per l'anno 2013.
294. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
- «c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;
- b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
- «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni.

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni»;

c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».

294- bis A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

294- ter Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011.

294- quater A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è abrogato l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è

abrogato e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al ~~comma 2~~—comma precedente entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

294. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, è fissata in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
295. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  
«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».
296. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
297. Le misure di cui al comma 3 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 3 è fissato al 15 gennaio 2014.
298. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di *handicap*» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di *handicap*».
299. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a):
- 1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;
  - 2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;
- b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
- «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
- a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
  - b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
  - c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
  - d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
- d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625».
300. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come da ultimo modificato dal comma 6 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.
301. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,».
302. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n.88789.
303. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;
  - b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: «127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».
304. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
305. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
306. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà

avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

307. 15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants, e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella ~~Z~~<sup>Z</sup> allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

- 307 -bis Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

308. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di

trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;

c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

d-bis) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.

308-bis Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17.



Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

308-ter L'imposta di cui al comma 16-bis è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.

308-  
quater L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma 16-bis relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 15 e per quelle di cui al comma 16-bis su strumenti finanziari derivati.

Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento.

L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-bis effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

308-  
quinqui  
es Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

308-  
sexies L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

309. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-quinquies, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-quinquies."

310. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n.92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n.92 del 2012.

311. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2017».

312. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
313. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012».
314. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.
315. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:
- a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212;
- b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».
- 315-bis All'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025."
- 315-ter A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.
- 315- quater Nel sesto periodo della nota.3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole "e, limitatamente

- all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica."
- 315-quinquies All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:
- "13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di prevenzione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni".
316. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265, e successive modificazioni.
317. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n.662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.
318. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012-2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012-2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.
319. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 26.
320. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del

relativo schema. ~~La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.~~ La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

321. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35.
322. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.
323. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
- b) al comma 15-*bis*:
- 1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;
- 2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;
- c) dopo il comma 15-*bis* è inserito il seguente:
- «15-*ter*. Per gli immobili di cui al comma 15-*bis* e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni»;
- d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
- e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
- f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;
- g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a

saldo»;

h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.

324. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, come da ultimo modificati dal comma 31 del presente articolo.
325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;
- b) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma».
326. Le disposizioni di cui al comma 33 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
327. Alla legge 12 giugno 1990, n.146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4:
- 1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;
- 2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;
- 3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;
- b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».
328. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.
329. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-octies*) è aggiunta la seguente: «*i-novies*) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies)».

330. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società»;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado».

331. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

331- bis Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente scarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

331- ter Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 39-bis, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 39-bis.

- 331-quater Ai crediti previsti dai commi 39-bis e 39-ter non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile
- 331-quinquies All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».
- 331-sexies Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, Il Comitato è composto da un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.
- 331-septies Con il decreto di cui al comma 39-quinquies sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche.
- 331-octies Il Comitato elabora annualmente criteri:
- a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell'economicità della stessa azione;
  - b) di controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.
- 331-novies I criteri sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo a quello in cui sono stati approvati
- 331-decies Le disposizioni di cui ai commi da 39-sexies a 39-novies si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- 331-undecies - ~~Nell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, fermi comunque i commi da 3-bis a 3-quinquies, nonché alle società del Sistema Informativo della Fiscaltà, non si applicano altresì le ulteriori disposizioni del presente articolo.~~  
Nel comma 6 dell'articolo 23-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le

seguenti modificazioni:

le parole "la direzione della giustizia tributaria e" sono soppresse;

le parole "sono trasferite" sono sostituite dalle seguenti "è trasferita";

le parole "gli attuali titolari" sono sostituite dalle seguenti "l'attuale titolare";

le parole da "direzione legislazione" fino a "ad esercitare" sono sostituite dalla seguente "esercita";

le parole "coordinamento della" sono soppresse."

- 331 duodecies - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 39-quaterdecies.
- 331 terdecies - Ai fini di quanto stabilito al comma 39-terdecies, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  - b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  - c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  - d) da una sospensione giudiziaria, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  - e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  - f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
- 331 quaterdecies - Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 39-quaterdecies, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.



- 331 - In caso di mancato invio, da parte dell'ente ereditare, della comunicazione prevista dal comma 39-quinquiesdecies e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 39-terdecies sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente ereditare i corrispondenti importi.
- 331 - Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 39-quaterdecies, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 percento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. 39-duodecies. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
- 331 - Le disposizioni di cui ai commi da 39-terdecies a 39-duodecies si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 39-quinquiesdecies, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 39-terdecies sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
- 331- - In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 39quinquiesdecies, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
- 331 - La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata. 39-duovicies. Dalle disposizioni di cui ai commi da 39-terdecies a 39-unicies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 331-vicies All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "demariali marittimi" sono inserite le seguenti: "lacuali e fluviali"; dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti "e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.
332. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su

- proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122.
- 332-bis Alla lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per l'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013" e le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013 e 2014.
333. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n.196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale
334. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
335. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
336. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 43, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
337. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
338. Al comma 7, dell'articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole "a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2014".
339. All'articolo 8, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:  
"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, del

7 gennaio 2010.

3-ter. Per il comune di cui al comma 3-bis non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.


3-quater. Il comune di cui al comma 3-bis può esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione.

340. In relazione alle ulteriori attività conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013.
341. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".
342. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, le parole "35" sono sostituite dalle parole "25".
343. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

162 unvicies-bis (\*)

«43-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracani idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

\_\_\_\_\_



(\*) Comma introdotto a seguito delle dichiarazioni del presidente Azzollini in Assemblea, accolto dal Governo

\_\_\_\_\_

(\*) Per gli elenchi 1 e 2, allegati 1 e 2, Tabelle A, B, C ed E, regolazioni contabili e prospetto di copertura riferito all'em. 1.700 (testo corretto) si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 857.

\_\_\_\_\_

NB Per gli articoli del disegno di legge n. 3584 nel testo proposto dalla Commissione, gli Allegati 1 e 2, gli Elenchi 1, 2 e 3, le Tabelle 1 e 2, il prospetto di copertura, le Tabelle A, B, C ed E nel testo proposto dalla Commissione e nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato nn. 3584 e 3585-A, pagine 1-406.

Per gli emendamenti e ordini del giorno, non presi in considerazione per la posizione della questione di fiducia sull'em. 1.700 (testo corretto), tutti preclusi, si rinvia al Fascicolo n. 1 degli emendamenti del 20 dicembre 2012.

## DISEGNO DI LEGGE

**Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (3585-ter)**

## SECONDA NOTA DI VARIAZIONI

**Approvata**

\_\_\_\_\_

(\*) Per il contenuto della Seconda Nota di variazioni si rinvia allo stampato Atto Senato n. 3585-ter.

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (3627)**

## PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PARDI

**Respinta**

«Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», approvato dalla Camera dei Deputati (A.S.3627);

premesso che:

l'articolo 3 del testo in esame presenta un carattere tipico di legge-provvedimento, laddove gli articoli 1 e 2 sembrano invece riferirsi - in via generale - alle ipotesi di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale con numero di dipendenti non inferiore a duecento unità, per i quali si stabilisce che il Ministro dell'Ambiente possa autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva per un tempo non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni imposte nel medesimo provvedimento. Ciò vale anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. Premesso che i requisiti dimensionali apoditticamente assunti nel decreto sembrano riferirsi ad un ben preciso impianto, il decreto stabilisce che - al verificarsi delle predette condizioni - gli eventuali provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa, stabilendo altresì che la gestione e la responsabilità degli impianti rimanga in capo ai titolari dell'AIA, ossia ai titolari dell'impresa;

l'articolo 3, che è palesemente privo di ogni caratteristica di generalità ed astrattezza, stabilisce specificamente che l'impresa ILVA di Taranto (i cui vertici aziendali risultano esser stati colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale ed in almeno un caso risultano tuttora ir-

reperibili) costituisce, *ope legis*, stabilimento "di interesse strategico nazionale". Pertanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto viene - per legge - immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto (comma 3);

le cosiddette leggi-provvedimento non possono, di per sé, venir ritenute incostituzionali, ma - come ha chiarito la Corte costituzionale in più occasioni - esse impongono una attenta valutazione in relazione al loro specifico contenuto, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della ragionevolezza (sent. n. 289 del 2010). Nel caso di specie, come osservato anche da illustri studiosi, non appare assicurato il rispetto dei limiti richiesti dalla Corte costituzionale per la legittimità delle leggi provvedimento, ossia l'osservanza dell'intangibilità del giudicato e, soprattutto, la circostanza che non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (si veda da ultimo, la sent. n. 94 del 2009);

le disposizioni del decreto si pongono, infatti, in frontale contrasto con almeno due puntuali statuizioni contenute nei provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria che procede in relazione alla vicenda dell'ILVA di Taranto: il blocco dell'attività produttiva e la sottrazione dei poteri di custodia ai titolari dell'impresa. Appare dunque chiara la potenziale incostituzionalità della disposizione sul piano della separazione tra i poteri dello Stato e del rispetto delle prerogative della magistratura (artt. 101 e 112 Cost.);

per quanto più puntualmente rileva dal punto di vista costituzionale, l'articolo 1 prevede al comma 4, che i provvedimenti di sequestro di cui all'articolo 312 del Codice di procedura Penale non possono impedire - nei soli casi di impianti strategici - l'esercizio dell'attività di impresa. A questa disposizione generale, l'art. 3 al comma 3 del decreto-legge aggiunge, con specifico riferimento all'ILVA, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'azienda è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti del provvedimento di autorizzata integrata ambientale, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla commercializzazione dei prodotti, per un periodo la cui lunghezza appare tale da vanificare i provvedimenti cautelari urgenti già assunti;

la Camera, accogliendo un emendamento del Governo, ha peraltro inteso attribuire una sorta di efficacia retro attiva al provvedimento anche con riferimento ai prodotti finiti e semilavorati dell'area a freddo disposto dalla magistratura il 26 novembre 2012, consentendo conseguentemente la vendita di beni già sottoposti a misura cautelare in quanto derivanti da attività condotta *contra legem*. In ciò ha inteso superare l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari dell'11 dicembre scorso che respingeva l'istanza di revoca del sequestro dei prodotti finiti e semilavorati giacenti

nelle aree di stoccaggio e destinati alla vendita. Peraltro, la giurisprudenza della Corte Costituzionale sulle leggi aventi portata retro attiva è costante nel porre come limite al legislatore il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (Sent. n. 282 del 2005);

come rilevato da autorevole dottrina – qualora il decreto legge non venisse interpretato in chiave di modifica del quadro normativa preesistente sulla cui base erano stati emanati i provvedimenti di sequestro in parola – radicalmente illegittima sarebbe la pretesa di considerare *ipso iure* modificati, per effetto dell'entrata in vigore del decreto, i provvedimenti di sequestro in essere. Non è infatti consentito al potere esecutivo di porre nel nulla qualsiasi provvedimento giurisdizionale attraverso un mero atto unilaterale di imperio, anziché attraverso l'esperienza dei mezzi di impugnazione disciplinati dalla legge e dalla Costituzione per assicurare la verifica legittimità dei provvedimenti giurisdizionali;

peraltro, nella sua formulazione attuale, il decreto si configura quale strumento di autorizzazione di attività che - in base alle evidenze oggettive emerse dall'inchiesta in corso e riferite al periodo 1995-2012 - sono risultate lesive della pubblica incolumità e della salubrità ambientale. Non effettuando un ragionevole contemperamento tra interessi e diritti di diversa natura, esso si pone quindi in radicale contrasto con il principio costituzionale della tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, la cui unica eccezione è ammessa, nella Costituzione vigente, dalla procedura di cui all'art. 78. In quanto tali attività si sono rivelate

concretamente idonee a cagionare la morte di persone esposte nel tempo a ripetute emissioni nocive, un decreto che pone nel nulla i provvedimenti giudiziari atti a rimuovere le cause dei predetti eventi di malattia e morte, determina dunque i presupposti per il loro riproporsi in futuro;

ancor più evidente è, con riferimento al sequestro preventivo, l'allontanamento del decreto dal disposto di cui all'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui non recepisce la fondamentale statuizione con cui il giudice ha reputato non necessitato lo spegnimento degli impianti ed ha ordinato ai custodi di garantire la sicurezza degli impianti medesimi e di utilizzarli in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti. Questa finalizzazione viene del tutto superata dal decreto, che autorizza l'attività piena a fini produttivi;

pur nella consapevolezza che la giurisprudenza di legittimità (peraltro confermata anche dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2009) è costante nel ritenere che il giudicato cautelare introduca una preclusione processuale di portata diversa rispetto a quella relativa all'autorità di cosa giudicata, appare illegittima la potenziale limitazione all'esercizio dell'azione penale per il futuro ai sensi dell'art. 3, comma 3 (seppur temporalmente circoscritto). Lo stesso tentativo di presentare come fattispecie generale e astratta una disposizione con cui prevede che il regime derogatorio per gli stabilimenti industriali di interesse stra-

tegico nazionale abbia applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento (art. 1) senza innovare la disciplina del rapporto tra provvedimenti cautelari del giudice penale e l'assunzione dell'onere di fronteggiare il rischio da parte della pubblica amministrazione, appare finalizzato a porre nel nulla l'efficacia dei provvedimenti del giudice, sia quelli già assunti (nel caso ILVA) sia quelli che dovessero essere assunti per il futuro negli impianti individuati di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

il decreto presenta, dunque, due distinti profili di criticità: da un lato, sotto il profilo di un possibile irragionevole bilanciamento tra i valori e principi costituzionali in gioco (articoli 9, 32 e 41 della Costituzione); dall'altro, sotto il profilo della lesione delle prerogative del potere giudiziario, per effetto della sua pretesa di travolgere *ipso iure* le disposizioni di un provvedimento di sequestro, nonostante la giurisprudenza costituzionale sia pacifica vietare al legislatore di adottare provvedimenti che incidano sulla funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (sentenza n. 267 del 2007);

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 3627».

---

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (\*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.



## ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2012, N. 207

All'articolo 1:

*al comma 3, le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse;*

*al comma 5, le parole: «dell'autorizzazione integrata ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale»;*

*dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (*Valutazione del danno sanitario*). – 1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.

2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 3:

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

*al comma 6:*

*le parole:* «, senza oneri a carico della finanza pubblica,» *sono soppresse;*

*dopo le parole:* «nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto» *sono inserite le seguenti:* «, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,»;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto*). - 1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, per il triennio 2013-2015, è sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione:

*a)* delle disposizioni relative alla limitazione del *turn-over* e al rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;

c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 hanno attuazione anche nel caso in cui si applichi alla regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il triennio 2013-2015».

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 1.

*(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi  
di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempite le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. È fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-*octies*, comma 4, e

29-*nonies* e 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-*decies* e 29-*quattordices* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione è irrogata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.

5-*bis*. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 1.1

DELLA SETA, FERRANTE

#### **Ritirato**

*Al comma 1 sostituire le parole:* «In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione» *con le seguenti:* «Per l'impianto siderurgico ILVA spa di Taranto in considerazione della necessità di salvaguardare occupazione, produzione e tutela dell'ambiente e dell salute,».

**1.2**

FERRANTE, DELLA SETA

**Ritirato**

*Al comma 1 dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 30 giorni».*

---

**1.3**

CAGNIN, VALLARDI, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «quando presso di esso sono occupati», a: «da almeno un anno».*

---

**1.4**

FERRANTE, DELLA SETA

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «, non inferiore a duecento» con le seguenti: «non inferiore a mille».*

---

**1.6**

CAGNIN, VALLARDI, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la parola: «duecento», con la seguente: «50».*

---

**1.5**

VALLARDI, CAGNIN, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la parola: «duecento», con la seguente: «100».*

---

**1.7**

DI NARDO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «36 mesi» con le seguenti: «24 mesi».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

---

**1.8**

VALLARDI, CAGNIN, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «vengano adempiute», inserire le seguenti: «le misure contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché».*

---

**1.9**

DI NARDO, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa presentazione di una idonea fidejussione, a copertura del 10% dell'importo necessario ed a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni medesime».*

---

**1.10**

BUGNANO, DI NARDO, CAFORIO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, adottato previa acquisizione dell'intesa con la regione interessata, è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate nei pareri ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere espressi entro dieci giorni».*

---

**1.11**

DELLA SETA, FERRANTE

**Ritirato**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:* «Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni previste documento della valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis e le eventuali richieste di garanzie fideiussorie da disporsi da parte dell'autorità competente a garanzia dei danni o delle opere da eseguire in sostituzione del responsabile di violazioni di norme ambientali le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. È fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-novies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni».

---

**1.12**

DI NARDO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE

**Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatte salve ulteriori prescrizioni di natura ambientale e sanitaria che possono essere disposte in esito alla valutazione di cui all'articolo 1-bis o comunque in caso di necessità».

---

**1.13**

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, BUGNANO, DI NARDO, CAFORIO

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «10 per cento», *con le seguenti:* «20 per cento».

---

**1.14**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DI NARDO, CAFORIO

**Improcedibile**

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Qualora non fossero rese disponibili da parte della società proprietaria dello stabilimento di interesse strategico nazionale le somme necessarie all'esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 1, tali somme possono essere richieste dall'amministratore straordinario di cui al comma 3, al Fondo strategico italiano S.p.A., istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato

quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni di cui al comma 1.

3-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207"».

---

### 1.15

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DI NARDO, CAFORIO, DE TONI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

### 1.16

FERRANTE, DELLA SETA

#### **Ritirato**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:* «Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1. L'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività è immediatamente revocata in presenza di ritardi sugli adempimenti. Nel reimmettere il titolare dell'impresa nell'esercizio dell'attività l'autorità giudiziaria applica comunque l'articolo 85 codice procedura penale indipendentemente dal consenso dell'interessato».

---

### 1.17

DI NARDO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE

#### **Respinto**

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvo il caso di pericolo concreto ed attuale di danno irreparabile».

---



**1.18**

BUGNANO, DI NARDO, CAFORIO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE

**Respinto**

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:*  
«, salvo che da essa derivi pericolo costante per la pubblica incolumità».

---

**1.19**

CAGNIN, VALLARDI, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 5, sostituire le parole:* «nel provvedimento di riesame della autorizzazione integrata ambientale» *con le seguenti:* «nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale e in quello di riesame della autorizzazione integrata ambientale medesima».

---

**G1.100**

DI NARDO, DE TONI, BUGNANO, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE

**Respinto**

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale",

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato «di interesse strategico nazionale» per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempite le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), disciplinata dal titolo III-*bis* (articoli da 29-*bis* a 29-*quattordices*) del Codice ambientale, ha per oggetto – ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo n 152 del 2006 – la «prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto;

nel decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) de126 ottobre 2012 si dispongono prescrizioni relative alle aree a caldo ed alle aree di stoccaggio e movimentazione dello stabilimento, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di benzo(a)pirene ed altre emissioni inquinanti, quali diossine e furani. Emerge dalla lettura del provvedimento come le specifiche prescrizioni contenute nell'AIA poggino su un assunto preciso che è quello della continuità del funzionamento produttivo, facendo sì che gli interventi di bonifica previsti non abbiano come finalità primaria quella del blocco dell'inquinamento derivante dagli impianti nel più breve tempo possibile;

da più parti è stato segnalato come i termini di adeguamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA in alcuni casi siano eccessivamente lunghi. Si prevedono interventi a carattere pluriennale - dai due anni per la chiusura dell'altiforno 5, ai tre anni per la copertura del parco geominerario -, sebbene la gravità della situazione renderebbe necessari interventi più urgenti e marodormente rispondenti all'emergenza sanitaria ed ambientale. Occorre altresì constatare che nel provvedimento di riesame dell'AIA si prevedono sei mesi per la realizzazione di un numero di centraline ambientali per il monitoraggio in continuo insufficiente ai fini di un'efficace monitoraggio ambientale e sanitario, ed è del tutto assente, tra le prescrizioni, la chiusura immediata di alcune batterie delle cokerie e di alcuni altiforni, in evidente difformità con le prescrizioni della magistratura,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di procedere al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, prevedendo di ridurre i termini attualmente previsti per l'adeguamento alle prescrizioni volte a garantire la riduzione dell'inquinamento, allo scopo di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute, secondo le migliori tecniche disponibili».

---

**G1.101**

VALLARDI, CAGNIN, MONTANI

**V. testo 2**

«Il Senato,

esaminato il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

premesso che, sia il presente decreto-legge n. 207 del 2012, sia il precedente decreto-legge n. 129 del 2012, prevedono interventi per la bonifica e la messa in sicurezza del sito industriale di Taranto;

impegna il Governo nell'ambito delle misure di attuazione del presente decreto-legge e del decretolegge n. 129 del 2012, e delle attività di bonifica e messa in sicurezza ivi previste, di utilizzare tutte le tecnologie disponibili, anche quelle più innovative».

**G1.101 (testo 2)**

VALLARDI, CAGNIN, MONTANI

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

esaminato il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

premesso che, sia il presente decreto-legge n. 207 del 2012, sia il precedente decreto-legge n. 129 del 2012, prevedono interventi per la bonifica e la messa in sicurezza del sito industriale di Taranto;

impegna il Governo a valutare la possibilità, nell'ambito delle misure di attuazione del presente decreto-legge e del decreto-legge n. 129 del 2012, e delle attività di bonifica e messa in sicurezza ivi previste, di utilizzare tutte le tecnologie disponibili, anche quelle più innovative».

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

**G1.102**

BUGNANO, DI NARDO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale",

premesso che:

il *dossier* di Legambiente "Mal'aria industriale", di novembre 2012, afferma che al 22 ottobre 2012 sono 153 i provvedimenti in istruttoria nazionale di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dal Ministero dell'ambiente. Ci sono molte centrali termoelettriche (novantotto), alcuni impianti complessi (trentuno impianti chimici e venti raffinerie petrolifere), un terminal di rigassificazione ed una piattaforma per l'estrazione di idrocarburi;

tra questi impianti figurano grandi stabilimenti italiani quali la Raffineria di Gela; l'impianto petrolchimico di Gela; lo stabilimento siderurgico della Lucchini Spa di Piombino; l'impianto chimico della Tessenderlo di Pieve Vergonte (Verbania), l'impianto petrolchimico della Versalis Spa (del gruppo ENI) a Priolo; l'impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso di Portovesme Srtl in Sardegna. Gli impianti citati, come nel caso dell'Uva di Taranto, sono responsabili di un elevato grado di inquinamento dell'aria e di un notevole impatto sull'ambiente circostante e rientrano tra i Siti di interesse nazionale inseriti nel Programma nazionale di bonifica del Ministero dell'ambiente,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di superare l'inaccettabile situazione esposta in premessa, secondo cui vi sono ancora un numero elevato di impianti industriali di grandi dimensioni, altamente responsabili dei livelli di inquinamento dell'aria, che continuano a produrre seppure in assenza della necessaria autorizzazione integrata ambientale, con rischi decisamente insostenibili per l'ambiente e la salute pubblica».

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

**G1.103**

DE TONI, DI NARDO, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO

**V. testo 2**

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale",

premessi che:

il ridimensionamento del ruolo degli enti territoriali ha rappresentato uno degli interventi più critici della recente riforma del danno ambientale, in quanto la dottrina ha rilevato come tale nuovo assetto di competenze risulti riduttivo nei confronti del sistema delle autonomie cui era riconosciuta piena legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale. Essendo, anche per la giurisprudenza costituzionale un valore trasversale, e non una semplice materia, parrebbe opportuno garantire allo stesso forme di tutela sia a livello centrale che periferico;

attualmente, gli enti territoriali hanno perso la possibilità di far valere in giudizio il danno ambientale pubblico, facoltà che gli era invece riconosciuta in virtù dell'abrogato comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986. Lo Stato rimane il soggetto legittimato in via esclusiva a far valere in giudizio (o mediante l'emanazione dell'ordinanza ministeriale) il danno ambientale alla collettività, con grave compromissione delle prerogative degli enti più vicini al cittadino, tanto più laddove sia raggiunto un accordo transattivo, che inibisce ulteriori azioni sulla materia ai sensi della legge n. 13 del 2009. In capo ai comuni, province e regioni sono mantenute limitate prerogative, cui si somma la scelta normativa di escludere la legittimazione delle associazioni ambientaliste ad agire per il risarcimento del danno ambientale come autorevole dottrina ha ricordato, le sentenze 6 dicembre 1994 e 19 febbraio 1998, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha riconosciuto l'esistenza di un obbligo positivo da parte dello Stato ad adottare le misure idonee a far cessare o ridurre l'inquinamento e fornire alla popolazione interessata le rilevanti informazioni sui gravi rischi cui è esposta. Con la sentenza della Grande Camera del 30 novembre 2004 la Corte ha affermato che la protezione del diritto alla vita può essere invocata in materia di inquinamento ambientale per i potenziali pericoli concernenti la relativa attività. Il profilo sostanziale si risolve nella individuazione, da parte della Corte, di un modello organizzativo di prevenzione dei reati ambientali, secondo i principi propri della corporate governance<sup>26</sup> e nella successiva valutazione dei fatti di causa alla luce di tali principi. Il profilo processuale si sostanzia nell'obbligo di condurre una inchiesta efficace;

lo stesso decreto legislativo n. 121 del 2011, attuativo delle direttive direttive comunitarie 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato da navi, entrambe adottate congiun-

tamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio - i cui termini di recepimento erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre e 16 novembre 2010 - oltre a non cogliere l'occasione per adeguarsi pienamente alla normativa comunitaria, appare riduttivo rispetto alla stessa legge comunitaria di delega legge (legge n. 96 del 2010) contenente, tra l'altro, la previsione espressa della introduzione, nell'ambito del sistema già previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001, delle fattispecie di reato indicate nelle predette direttive europee;

la direttiva del 1999 imponeva la previsione di fattispecie di pericolo concreto o di danno per la vita o la salute delle persone o per le matrici ambientali, laddove la tutela penale nazionale è in gran parte rimasta imperniata su sanzioni amministrative disciplinanti i singoli settori, laddove sarebbe stato auspicabile introdurre un apposito titolo concernente i delitti ambientali nel codice penale;

impegnano il Governo a rafforzare la tutela penale e risarcitoria dell'ambiente conformemente alla disciplina comunitaria».

---

### **G1.103** (testo 2)

DE TONI, DI NARDO, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO

#### **Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale",

premesso che:

il ridimensionamento del ruolo degli enti territoriali ha rappresentato uno degli interventi più critici della recente riforma del danno ambientale, in quanto la dottrina ha rilevato come tale nuovo assetto di competenze risulti riduttivo nei confronti del sistema delle autonomie cui era riconosciuta piena legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale. Essendo, anche per la giurisprudenza costituzionale un valore trasversale, e non una semplice materia, parrebbe opportuno garantire allo stesso forme di tutela sia a livello centrale che periferico;

attualmente, gli enti territoriali hanno perso la possibilità di far valere in giudizio il danno ambientale pubblico, facoltà che gli era invece riconosciuta in virtù dell'abrogato comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986. Lo Stato rimane il soggetto legittimato in via esclusiva a far valere in giudizio (o mediante l'emanazione dell'ordinanza ministeriale) il danno ambientale alla collettività, con grave compromissione delle prero-

gative degli enti più vicini al cittadino, tanto più laddove sia raggiunto un accordo transattivo, che inibisce ulteriori azioni sulla materia ai sensi della legge n. 13 del 2009. In capo ai comuni, province e regioni sono mantenute limitate prerogative, cui si somma la scelta normativa di escludere la legittimazione delle associazioni ambientaliste ad agire per il risarcimento del danno ambientale come autorevole dottrina ha ricordato, le sentenze 6 dicembre 1994 e 19 febbraio 1998, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha riconosciuto l'esistenza di un obbligo positivo da parte dello Stato ad adottare le misure idonee a far cessare o ridurre l'inquinamento e fornire alla popolazione interessata le rilevanti informazioni sui gravi rischi cui è esposta. Con la sentenza della Grande Camera del 30 novembre 2004 la Corte ha affermato che la protezione del diritto alla vita può essere invocata in materia di inquinamento ambientale per i potenziali pericoli concernenti la relativa attività. Il profilo sostanziale si risolve nella individuazione, da parte della Corte, di un modello organizzativo di prevenzione dei reati ambientali, secondo i principi propri della corporate governance<sup>26</sup> e nella successiva valutazione dei fatti di causa alla luce di tali principi. Il profilo processuale si sostanzia nell'obbligo di condurre una inchiesta efficace;

lo stesso decreto legislativo n. 121 del 2011, attuativo delle direttive direttive comunitarie 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato da navi, entrambe adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio - i cui termini di recepimento erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre e 16 novembre 2010 - oltre a non cogliere l'occasione per adeguarsi pienamente alla normativa comunitaria, appare riduttivo rispetto alla stessa legge comunitaria di delega legge (legge n. 96 del 2010) contenente, tra l'altro, la previsione espressa della introduzione, nell'ambito del sistema già previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001, delle fattispecie di reato indicate nelle predette direttive europee;

la direttiva del 1999 imponeva la previsione di fattispecie di pericolo concreto o di danno per la vita o la salute delle persone o per le matrici ambientali, laddove la tutela penale nazionale è in gran parte rimasta imperniata su sanzioni amministrative disciplinanti i singoli settori, laddove sarebbe stato auspicabile introdurre un apposito titolo concernente i delitti ambientali nel codice penale;

impegnano il Governo a valutare la possibilità di definire la tutela penale e risarcitoria dell'ambiente conformemente alla disciplina comunitaria».

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-bis.

*(Valutazione del danno sanitario)*

1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.

2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

**1-bis.1**

VALLARDI, CAGNIN, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario».*

---

**1-bis.2**

CAGNIN, VALLARDI, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

---



**1-bis.3**

FERRANTE, DELLA SETA

**Ritirato**

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 3, devono ridurre i valori di emissione 41 atmosfera degli inquinamenti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.

2-ter. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.

2-quater. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

2-quinques. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque, prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

2-sexises. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per la loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.

2-septies. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.

2-opties. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto dalla VDS, presentano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano, deve indicare le misure e gli

interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi: di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.

*2-novies.* Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio. Le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.

*2-decies.* In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.

*2-undecies.* In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto».

---

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 2.

#### *(Responsabilità nella conduzione degli impianti)*

1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l'attività di controllo dell'autorità di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

## EMENDAMENTO

**2.1**

DI NARDO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «dal presente decreto», inserire le seguenti: «sempre che non sia disposto il sequestro dall'autorità giudiziaria.».*

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

## Articolo 3.

*(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data  
26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. Controlli e garanzie)*

1. L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.

1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio.

2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.

4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nel-

l'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6. Il Garante, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione. A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**3.1**

DI NARDO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «comma 2», inserire le seguenti: «e salvo il caso di pericolo concreto ed attuale di danno irreparabile»*

---

**3.2**

BUGNANO, DI NARDO, CAFORIO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «nello stabilimento», inserire le seguenti: «, salvo che da essa derivi pericolo costante per la pubblica incolumità,».*

---

**3.3**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DI NARDO, CAFORIO, DE TONI

**Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con oneri a totale carico dei soggetti gestori».*

---

**3.4**

CAGNIN, VALLARDI, MONTANI

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza,» inserire, le seguenti: «individuato tra il personale dirigenziale dell'ISPRA, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e».*

---

**3.5**

VALLARDI, CAGNIN, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».*

---

**3.6**

VALLARDI, CAGNIN, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 5, dopo le parole: «è definito il compenso», inserire le seguenti: «omnicomprensivo».*

---

**3.7**

CAGNIN, VALLARDI, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.8**

VALLARDI, CAGNIN, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 6, dopo le parole: «e al Ministro della salute», inserire le seguenti: «e al Ministro dello sviluppo economico».*

---

**3.9**

CAGNIN, VALLARDI, MONTANI

**Ritirato**

*Al comma 6, sostituire le parole: «anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione» con le seguenti: «ai soli fini dell'attuazione delle misure contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione nei tempi ivi previsti.».*

---

**3.10**

BUGNANO, DI NARDO, CAFORIO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE

**Respinto**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito della valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis o in seguito alle criticità segnalate dal Garante, può procedere al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2 del presente articolo allo scopo di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute, secondo le migliori tecniche disponibili».*

---

**G3.100**

FERRANTE, DELLA SETA

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente, e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

premesso che:

il decreto in esame individua l'impianto siderurgico dell'Ilva di Taranto come stabilimento di interesse strategico nazionale e ne autorizza la continuità produttiva in considerazione dei rilevanti profili di tutela dell'ambiente e della salute e della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'ordine pubblico, a patto che siano integralmente rispettate le disposizioni per assicurare la piena ed integrale attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 ottobre 2012;

secondo i dati raccolti nel rapporto «Mal'Aria industriale» di Legambiente risulta che l'Ilva di Taranto è lo stabilimento industriale di gran lunga più inquinante d'Italia, responsabile del 95 per cento delle emissioni industriali di Ipa, del 92 per cento delle emissioni industriali di diossine e furani, del 78 per cento delle emissioni industriali di piombo, del 57 per cento delle emissioni industriali di mercurio, del 42 per cento delle emissioni industriali di benzene e di cadmio, del 31 per cento delle emissioni industriali di cromo;

la presenza a Taranto dell'Ilva espone da decenni i cittadini di Taranto a un inquinamento elevatissimo, di cui effetti sanitari sono stati ripetutamente accertati in studi scientifici ed epidemiologici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare precise indicazioni al Garante affinché tenga in considerazioni le seguenti azioni:

nel caso in cui la VDS evidenzii criticità, gli stabilimenti devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità;

le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale;

nel caso in cui il rapporto VDS evidenzii criticità, gli stabilimenti che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emis-

sioni massicche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.

la VDS sia inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni, dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il Ministero della salute, la approva;

gli stabilimenti siano obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto dalla VDS, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero;

gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione siano a totale carico dei soggetti gestori. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste;

in caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento;

in caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto».

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

### **G3.101**

DELLA SETA, FERRANTE

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,



premessi che:

il decreto in esame individua l'impianto siderurgico dell'Ilva di Taranto come stabilimento di interesse strategico nazionale e ne autorizza la continuità produttiva in considerazione dei rilevanti profili di tutela dell'ambiente e della salute e della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'ordine pubblico, a patto che siano integralmente rispettate le disposizioni per assicurare la piena ed integrale attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 ottobre 2012;

secondo i dati raccolti nel rapporto «Mal'Aria industriale» di Legambiente risulta che l'Ilva di Taranto è lo stabilimento industriale di gran lunga più inquinante d'Italia, responsabile del 95 per cento delle emissioni industriali di Ipa, del 92 per cento delle emissioni industriali di diossine e furani, del 78 per cento delle emissioni industriali di piombo, del 57 per cento delle emissioni industriali di mercurio del 42 per cento delle emissioni industriali di benzene e di cadmio, del 31 per cento delle emissioni industriali di cromo;

la presenza a Taranto dell'Uva espone da decenni i cittadini di Taranto a un inquinamento elevatissimo i cui effetti sanitari sono stati ripetutamente accertati in studi scientifici ed epidemiologici;

impegna il Governo:

l'opportunità di dare precise indagini al Garante affinché tenga in considerazione a valutare la prescrizione dal documento della del danno sanitario e le eventuali richieste di garanzie fideiussorie da disporsi da parte dell'autorità competente siano a garanzia dei danni o delle opere da eseguire».

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

### **G3.102**

BUGNANO, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale",

premessi che:

la Commissione europea intende presentare entro la prima metà del 2013 un piano d'azione per la competitività del settore siderurgico. A tal. fine il 19 settembre e il 6 dicembre 2012 ha riunito un gruppo di alto livello con i rappresentanti dell'industria e dei sindacati che ha individuato undici settori prioritari di intervento;

il Piano d'azione dovrà affrontare, in particolare i seguenti aspetti: concorrenza internazionale (compresi il protezionismo e le pratiche commerciali sleali); accesso alle materie prime; costi supplementari dovuti alla legislazione; attuazione della politica climatica dell'UE; obiettivi della politica climatica dell'UE dopo il 2020; costi per l'energia; politica dell'UE per un utilizzo efficiente delle risorse; carenze di competenze; possibilità di adeguamento delle capacità; ricerca ed innovazione; misure dal lato della domanda destinate a stimolare la ripresa nei settori chiave;

il 13 dicembre 2012 il Parlamento europeo si è pronunciato sulla crisi dell'industria siderurgica UE votando due diverse risoluzioni nelle quali, a conclusione di un dibattito avviato con la Commissione il 20 novembre scorso, si invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare una «nuova politica settoriale che stimoli la crescita e l'occupazione nel contesto della crisi economica e sia, al contempo, compatibile con la salute e la sicurezza di tutti i cittadini dell'UE:

- in una prima risoluzione (2012/2g0S(RSP) su una nuova industria siderurgica sostenibile e competitiva nell'UE, sulla base di una petizione concernente l'impianto siderurgico ILVA e l'allarme diossina a Taranto, presentata da un cittadino italiano, il Parlamento europeo invita le autorità italiane a garantire con estrema urgenza il recupero ambientale del sito dello stabilimento siderurgico contaminato, assicurando al contempo che i costi sostenuti in relazione alle azioni di prevenzione e di riparazione adottate siano coperti conformemente al principio «chi inquina paga», come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale;

- in una seconda risoluzione (2012/2833(RSP), il Parlamento europeo accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di elaborare, entro il giugno 2013, un Piano europeo d'azione a favore della siderurgia, invitandola a presentarlo il prima possibile. Il Parlamento invita altresì la Commissione ad inserire nel Piano d'azione un sistema di vigilanza preventiva sulle importazioni di prodotti siderurgici e tubi siderurgici, come quello stabilito dal regolamento n. 1241/2009, in scadenza il 31 dicembre 2012, e a monitorare da vicino gli sviluppi futuri in alcuni stabilimenti - tra i quali Terni, Piombino, Trieste - la cui integrità è a rischio, onde assicurare la competitività del settore siderurgico europeo e i livelli occupazionali;

il Consiglio competitività del 10-11 dicembre 2012 nelle sue conclusioni ha accolto favorevolmente il piano d'azione della Commissione (COM(2012)S82) inteso a rilanciare la politica industriale dell'UE affin-

ché essa raggiunga una quota del 20% del PIL entro il 2020, presentato dalla Commissione lo scorso ottobre, sottolineando l'importanza delle iniziative della Commissione finalizzate a predisporre un piano d'azione per il settore dell'acciaio. Inoltre il Consiglio ha espresso preoccupazione per i prezzi dell'energia relativamente più alti rispetto ad altre economie sviluppate, che penalizzano le industrie europee, in particolare i settori ad alta intensità energetica,

considerato che:

l'industria siderurgica è di importanza strategica per l'economia del Paese e che è nell'interesse dell'Italia preservare le attività che costituiscono il suo tessuto industriale e assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento grazie alla produzione interna;

l'industria siderurgica costituisce crea valore per numerosi settori industriali importanti, come il settore automobilistico, edilizio e dell'ingegneria meccanica;

l'industria siderurgica italiane ed europea affronta da tempo un calo sostanziale della domanda in ragione della forte concorrenza delle importazioni provenienti da Paesi terzi. Secondo i dati pubblicati dalla Commissione europea, nel 2010 le esportazioni di acciaio dell'UE sono state pari a 33,7 milioni di tonnellate (32 miliardi di euro) ed erano dirette verso i più grandi mercati per le esportazioni di acciaio dell'UE che sono la Turchia, gli Stati Uniti, l'Algeria, la Svizzera, la Russia e l'India, mentre, nello stesso anno, le importazioni di acciaio dell'Unione europea sono state pari a 26,8 milioni di tonnellate (18 miliardi di euro) e provenivano principalmente dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Cina, dalla Turchia, dalla Corea del Sud, dalla Svizzera e dalla Serbia,

impegna il Governo:

ad attivare, ai fini dell'adozione della strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio, un apposito tavolo tecnico sul futuro dell'industria siderurgica italiana così da identificare i fattori che influenzano la competitività di questo settore, sostenere e preservare l'industria siderurgica e il suo indotto e contribuire all'elaborazione del «Piano europeo d'azione a favore della siderurgia»;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, al fine di sostenere l'industria siderurgica negli investimenti volti alla modernizzazione del settore, anche attraverso la promozione di investimenti nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in particolare nei settori dell'efficienza energetica e dell'uso efficiente delle risorse, di una politica attiva per l'acquisizione di competenze, la riqualificazione e la formazione dei lavoratori del settore e l'eventuale utilizzo di fondi europei».

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-bis.

*(Piano sanitario straordinario in favore del territorio  
della provincia di Taranto)*

1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, per il triennio 2013-2015, è sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione:

*a)* delle disposizioni relative alla limitazione del *turn-over* e al rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

*b)* delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;

*c)* delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 hanno attuazione anche nel caso in cui si applichi alla regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il triennio 2013-2015.

## EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

**3-bis.1**

VALLARDI, CAGNIN, MONTANI

**Improcedibile**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, sulla bDL 207/2012 e delle criticità sanitarie riscontrate in bDL 207/2012 e alle evidenze epidemiologiche nei relativi territori».

**G3-bis.100**

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, NESSA, FIORONI, GARRAFFA

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato

nell'ambito dell'esame dell'A.S. 3627 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale",

premesso che:

nella Legge di Stabilità 2013 in via di approvazione è stata inserita una norma che dispone una diversa ripartizione dei proventi derivanti dall'IMU tra i Comuni e lo Stato;

in particolare, si prevede che a partire dal 2013 i proventi rivenienti da immobili produttivi siano totalmente assegnati allo Stato, superando l'attuale riparto del cinquanta per cento; tale norma, in particolare, nelle realtà locali ove insistono grandi impianti industriali produrrà un notevole effetto negativo in termini di saldi finanziari con consistenti minori entrate per le casse comunali;

nello specifico questa nuova disposizione avrà un impatto negativo proprio sui Comuni che soffrono di pesanti criticità e vincoli ambientali proprio per la presenza sul proprio territorio di grandi insediamenti industriali, a cominciare dall'ILVA di Taranto o le centrali a carbone e il polo chimico di Brindisi o, ancora più in generale, i Comuni ricadenti nelle aree cosiddette «Siti di interesse nazionale»;

impegna il Governo a valutare nei prossimi provvedimenti di natura finanziaria la possibilità di rivedere tale ripartizione dei proventi dell'IMU riconsiderando l'opportunità di non penalizzare i Comuni che rientrano

nella fattispecie illustrata, già gravati dai pesanti impatti ambientali derivanti dall'ospitare sul proprio territorio grandi impianti industriali».

(\*) Accolto dal Governo.

### **G3-bis.101**

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

#### **Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1-*bis* prevede l'obbligo di redazione, con aggiornamento almeno annuale, in tutte le aree interessate dagli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, di un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale;

la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nella seduta del 17 ottobre 2012, ha approvato la relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia, che contiene l'approfondimento effettuato dalla Commissione sulle recenti vicende riguardanti l'impianto Ilva di Taranto;

la Commissione si è soffermata in modo approfondito sulla situazione che si registra a Taranto dove significativi problemi di inquinamento ambientale derivano dalla presenza dello stabilimento Ilva. Alla luce degli sviluppi recenti sul caso Ilva, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere alla presentazione di un aggiornamento alla relazione territoriale riferita alla regione Puglia (doc. XXIII, n. 10);

il 18 settembre 2012, la Commissione ha audito il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio. Il procuratore ha riferito che: «Nel prossimo mese di ottobre, a Taranto, si aprono due distinti procedimenti penali che saranno poi riuniti in uno solo, a dibattimento. Per ognuno di, questi procedimenti, si procede per il reato di omicidio colposo per il decesso di 15 più 15 operai per esposizione a fibre di amianto. Quindi, quando si è potuto accertare il nesso di causalità, quanto meno in fase di prospettazione, stiamo andando avanti anche in quell'ottica. Abbiamo, però, preferito separare la questione inquinamento, quindi i reati di pericolo, dai possibili accertati danni a persone. Peraltro, se parliamo, per esempio, di mesotelioma pleurico, cioè di malattie connesse all'esposizione all'amianto, già esiste un punto di partenza indiscutibile per

rintracciare il nesso di causalità. Il mesotelioma pleurico è, infatti, determinato solo ed esclusivamente da inalazione di fibre di amianto. Il problema è che, purtroppo, i tempi di latenza sono anche maggiori di trent'anni, quindi diventa difficile individuare la persona fisica da far sedere sul banco degli imputati»;

i dati del Rapporto Sentieri (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento), presentato il 18 settembre 2012 presso il Ministero della Salute, registrano per il SIN di Taranto un eccesso, per gli uomini, rispetto al resto della provincia, del 30% per tutti i tumori e, in dettaglio, del 50% per il tumore maligno del polmone, superiore al 100% per il mesotelioma;

impegna il Governo:

a sviluppare l'attività di ricerca per la prevenzione del mesotelioma e per la sua diagnosi precoce e a diffondere la cultura di prevenzione e cura negli ambienti lavorativi a rischio di esposizione e nelle zone limitrofe con la fonte di esposizione, con particolare attenzione al quartiere Tamburi di Taranto;

a promuovere linee di trattamento facilitate per i pazienti affetti da mesotelioma, che non possono sostenere gli eccessivi tempi di attesa previsti per gli approfondimenti diagnostici erogati dal Servizio sanitario nazionale e meno ancora per ottenere trattamenti di radioterapia efficaci».

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

### **G3-bis.102**

VALLARDI, CAGNIN, MONTANI

#### **V. testo 2**

«Il Senato,

esaminato il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

premesso che:

l'articolo 3-bis prevede un Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto, sospendendo per il quadriennio 2012-2015 l'applicazione di alcune disposizioni limitative contenute nel piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario della regione Puglia;

tali disposizioni creano discriminazioni nei confronti di altre realtà territoriali sul territorio nazionale;

impegna il Governo a riconoscere le stesse disposizioni previste dall'articolo 3-*bis* anche alle altre aree sul territorio nazionale interessate da stabilimenti industriali dichiarati di interesse nazionale».

---

**G3-*bis*.102** (testo 2)

VALLARDI, CAGNIN, MONTANI

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

esaminato il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

premesso che:

l'articolo 3-*bis* prevede un Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto, sospendendo per il quadriennio 2012-2015 l'applicazione di alcune disposizioni limitative contenute nel piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario della regione Puglia; tali disposizioni creano discriminazioni nei confronti di altre realtà territoriali sul territorio nazionale;

impegna il Governo a valutare la possibilità di riconoscere le stesse disposizioni previste dall'articolo 3-*bis* anche alle altre aree sul territorio nazionale interessate da stabilimenti industriali dichiarati di interesse nazionale».

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Articolo 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a 200 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gen-



naio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 4.1

CAGNIN, VALLARDI, MONTANI

#### **Improcedibile**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «mediante corrispondente riduzione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per la parte di competenza della Regione Puglia».*

---

### 4.2

DI NARDO, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI

#### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dell'autorizzazione di spesa», fino alla fine del periodo con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

### 4.3

VALLARDI, CAGNIN, MONTANI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il recupero delle somme di cui al precedente comma 1, a valere sul fatturato della società ILVA S.p.A. di Taranto».

---

**G4.100**

CAGNIN, VALLARDI, MONTANI

**V. testo 2**

«Il Senato,

esaminato il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

premessi che:

sia il presente decreto-legge n. 207 del 2012, sia il precedente decreto-legge n. 129 del 2012, assegnano al sito industriale di Taranto risorse statali precedentemente destinate a interventi in favore dell'ambiente sul territorio nazionale e ad interventi contro il rischio idrogeologico;

impegna il Governo a provvedere quanto prima al reintegro delle risorse sottratte agli interventi di carattere ambientale e contro il rischio idrogeologico dal presente decreto-legge e dal decreto-legge n. 129 del 2012».

**G4.100** (testo 2)

CAGNIN, VALLARDI, MONTANI

**Non posto in votazione (\*)**

«Il Senato,

esaminato il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

premessi che:

sia il presente decreto-legge n. 207 del 2012, sia il precedente decreto-legge n. 129 del 2012, assegnano al sito industriale di Taranto risorse statali precedentemente destinate a interventi in favore dell'ambiente sul territorio nazionale e ad interventi contro il rischio idrogeologico;

impegna il Governo:

impegna il Governo a promuovere quanto prima il reintegro delle risorse sottratte agli interventi di carattere ambientale e contro il rischio idrogeologico dal presente decreto-legge e dal decreto-legge n. 129 del 2012».

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 5.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio  
ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (3609)**

ARTICOLI DA 1 A 21 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## CAPO I

## OGGETTO E DEFINIZIONI

## Art. 1.

**Approvato**

*(Oggetto)*

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale.

2. La presente legge può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

## Art. 2.

**Approvato***(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intendono:

*a)* per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;

*b)* per «conto consolidato» il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in conformità alle modalità stabilite dall'ordinamento dell'Unione europea;

*c)* per «saldo del conto consolidato» l'indebitamento netto o l'accreditamento netto come definiti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

*d)* per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure *una tantum* e temporanee e, comunque, definito in conformità all'ordinamento dell'Unione europea;

*e)* per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;

*f)* per «fase favorevole e fase avversa del ciclo economico» le fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;

*g)* per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3;

*h)* per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il risultato differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto capitale.

2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera *e)*, sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

## CAPO II

EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO  
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

## Art. 3.

**Approvato***(Principio dell'equilibrio dei bilanci)*

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine.

3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.

4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenza uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;

b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenza uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1.

## Art. 4.

**Approvato***(Sostenibilità del debito pubblico)*

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.

3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, si tiene conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal medesimo ordinamento.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, non è consentito il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.

## Art. 5.

**Approvato***(Regole sulla spesa)*

1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea, non può essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.

2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello della spesa delle amministrazioni pubbliche.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 2. Il Governo, qualora preveda il superamento di tale livello, trasmette una relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici.

## Art. 6.

**Approvato***(Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo  
programmatico strutturale)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.

2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:

*a)* periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;

*b)* eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro è attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al medesimo comma.

5. Il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative

alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera *b*).

### CAPO III

## MECCANISMO DI CORREZIONE

### Art. 7.

#### **Approvato**

*(Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora preveda che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce alle Camere.

### Art. 8.

#### **Approvato**

*(Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico strutturale)*

1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale, con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti, pari o superiore allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia, ad esclusione degli scostamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale.

2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano la misura e l'articolazione temporale delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche tenendo conto del rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3, possono disporre la sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione



previsto dal presente articolo sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del piano di rientro di cui al medesimo comma.

#### CAPO IV

### EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E CONCORSO DEI MEDESIMI ENTI ALLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO PUBBLICO

#### Art. 9.

#### **Approvato**

*(Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali)*

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

*a)* un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

*b)* un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere *a)* e *b)*, adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.

3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.

4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere *a)* e *b)*, da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione eu-

ropea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

#### Art. 10.

#### **Approvato**

*(Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali)*

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.

4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del com-

plesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

#### Art. 11.

#### **Approvato**

*(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare della dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico.

2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

## Art. 12.

**Approvato**

*(Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico)*

1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente articolo, nonché, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*).

3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

## CAPO V

EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE NON TERRITORIALI

## Art. 13.

**Approvato**

*(Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali)*

1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo

successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato.

3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell'equilibrio.

## CAPO VI

### BILANCIO DELLO STATO

#### Art. 14.

#### **Approvato**

*(Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato)*

1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3.

2. La legge di bilancio indica il valore di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

3. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo.

4. Il rendiconto generale dello Stato indica il saldo netto da finanziare effettivamente conseguito nell'anno di riferimento e dà autonoma evidenza degli eventuali scostamenti rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio ai sensi del comma 2. Nella relazione allegata al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato sono evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo anche conto delle eventuali variazioni derivanti dall'applicazione delle procedure statistiche relative al calcolo del saldo strutturale previste dall'ordinamento dell'Unione europea.

## Art. 15.

**Approvato***(Contenuto della legge di bilancio)*

1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato.

2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14, e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Non possono essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.

3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e delle proposte di rimodulazioni da introdurre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge.

4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione e di votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e il quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito articolo è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto dell'importo di quelli da rimborsare.

5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le unità di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai programmi.

6. Il disegno di legge di bilancio è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.

7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio e le proposte di rimodulazione contenute nella seconda sezione relative a ciascuno stato di previsione sono corredate di una relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione, nonché sulle relative coperture. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

8. Con legge dello Stato è disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.

9. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre secondo il criterio della legislazione vigente, possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato.

10. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

## CAPO VII

### ORGANISMO INDIPENDENTE PER L'ANALISI E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E PER LA VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI BILANCIO

#### Art. 16.

#### **Approvato**

#### *(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio)*

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.

2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale. Al Presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al Presidente.

3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.

4. Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio, previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Art. 17.

### **Approvato**

*(Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio)*

1. L'Ufficio seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.



2. Il personale dell'Ufficio è composto da:

- a) personale assunto dall'Ufficio attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;
- c) personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.

3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. L'Ufficio può restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all'assenso dell'Ufficio.

4. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale dell'Ufficio non può superare il limite di trenta unità. Decorso tale termine, la dotazione di personale non può superare complessivamente le quaranta unità.

5. Al funzionamento dell'Ufficio sovrintende un Direttore generale, con specifica competenza ed esperienza in materia di economia e finanza pubblica, nominato dal Presidente nell'ambito del personale di cui al comma 2.

6. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.

Art. 18.

**Approvato**

*(Funzioni dell'Ufficio)*

1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:

- a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
- b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;
- c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;
- d) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;

e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;

f) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.

2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso le Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.

3. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio.

4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle attività, che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il programma annuale delle attività nonché le analisi e i rapporti di cui al secondo periodo sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'Ufficio.

5. Il Consiglio può istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'Ufficio.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate.

## Art. 19.

**Approvato***(Dotazione finanziaria dell'Ufficio)*

1. A decorrere dall'anno 2014, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.

2. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## CAPO VIII

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 20.

**Approvato***(Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche)*

1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della

finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1.

Art. 21.

**Approvato**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. È autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato «a base zero» e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatico e allocativo del bilancio. L'attività di sperimentazione è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenta alle Camere una relazione in merito all'attività di sperimentazione, nella quale sono esaminate le conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio «a base zero».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i richiami alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 3585. Articolo 11.	210	207	000	175	032	104	APPR.
002	Nom.	DDL n. 3585. Articolo 12.	210	209	001	175	033	105	APPR.
003	Nom.	DDL n. 3585. Articolo 13.	210	209	000	177	032	105	APPR.
004	Nom.	DDL n. 3585. Articolo 14.	208	206	000	173	033	104	APPR.
005	Nom.	DDL n. 3585. Articolo 15.	211	209	000	177	032	105	APPR.
006	Nom.	DDL n. 3585. Articolo 16.	215	214	002	180	032	108	APPR.
007	Nom.	DDL n. 3585. Articolo 17.	211	210	000	179	031	106	APPR.
008	Nom.	DDL n. 3585. votazione finale.	239	238	007	206	025	120	APPR.
009	Nom.	Disegno di legge n. 3627. Em. 1.12, Di Nardo e altri	236	234	003	008	223	118	RESP.
010	Nom.	DDL n. 3627. Em. 3.4, Cagnin e altri	236	233	001	037	195	117	RESP.
011	Nom.	DDL n. 3627. votazione finale.	247	245	018	217	010	123	APPR.
012	Nom.	Disegno di legge n. 3609. Articolo 8	183	181	001	177	003	091	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0857

del 20/12/2012 8.23.37

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 3609. Votazione finale	227	226	000	222	004	161	APPR.
014	Seg.	Dimissioni presentate dal senatore Nino Strano	219	218	002	180	036	110	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0857 del 20/12/2012 Pagina 1

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	V
ADRAGNA BENEDETTO								F				F	F	V
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
ALBERTI CASELLATI MARIA E.									C	F	F	F	F	V
ALICATA BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
ALLEGRI NI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
AMATO PAOLO									F	C	C	F	F	V
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
ANDREOTTI GIULIO														
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
ARMATO TERESA									F	C	C	F	F	
ASCIUTTI FRANCO	F	F	F		F	F	F	F	C	C	F		F	V
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
AUGELLO ANDREA									F	C	C	F		
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
BALDASSARRI MARIO									F	C	C	F	F	V
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
BARELLI PAOLO									C	C	F		F	V
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
BELISARIO FELICE	C	C		C	C	C			F	F	C		F	V
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
BERSELLI FILIPPO									C	C				
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F		F	V
BEVILACQUA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F						
BIANCHI DORINA	C	F	F	F	F	F	F	F			F			
BIANCO ENZO														
BIANCONI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
BODEGA LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	V
BOLDI ROSSANA	C	C	C			C	C		C	F	A	F	F	V
BOLDRINI GIACINTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F			V
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA									F	C			F	V
BONINO EMMA											P	P	P	P
BORNACIN GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	V

Seduta N. 0857 del 20/12/2012 Pagina 2

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
BOSCETTO GABRIELE									C	C	F	F	F	V
BOSONE DANIELE														
BRICOLO FEDERICO	R	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	V
BRUNO FRANCO								F	C	C	F	F	F	V
BUBBICO FILIPPO														
BUGNANO PATRIZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	V
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
BUTTI ALESSIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F			
CABRAS ANTONELLO														
CAFORIO GIUSEPPE								C						
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	V
CALABRO' RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALDEROLI ROBERTO														
CALIENDO GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
CALIGIURI BATTISTA	F		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F			F			
CARDIELLO FRANCO	F	F	F		F	F	F				F	A	F	V
CARLINO GIULIANA	C	C	C	C		C	C		F	F		F	F	V
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
CAROFILIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F					F	F	
CARRARA VALERIO	F	C	C	C	C	C	C	F	C	A				
CARUSO ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
CASELLI ESTEBAN JUAN														
CASOLI FRANCESCO								F	C	C	F	F	F	V
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	F							
CASTELLI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C		C	F	A			
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F		V
CASTRO MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
CENTARO ROBERTO											F			
CERUTI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	P	M	M	M	F	F	V
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE								F	C	C				V
COLOMBO EMILIO	F	F	F	F	F	F	F		F	C	F	F	F	
COMPAGNA LUIGI								F	C	C	F		F	V
CONTI RICCARDO								F	C	C	F			
CONTINI BARBARA								F	C	C	F			V
CORONELLA GENNARO	F	F	F	F	F	F	F	F		C	F		F	V
COSENTINO LIONELLO								F	C	C	F	F	F	V
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F			C	F	F	F	V
CRISAFULLI VLADIMIRO								F						



Seduta N. 0857 del 20/12/2012 Pagina 3

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
CURSI CESARE								F	C	C	F			
CUTRUFO MAURO									C	C	F	F	F	V
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F			
D'ALIA GIANPIERO								F	C	C	F		F	V
D'AMBROSIO GERARDO														
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
DAVICO MICHELINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A		F	V
DE ANGELIS CANDIDO								F	C	C	F	F	F	V
DE ECCHER CRISTIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
DE FEO DIANA								F	C	F	F	F	F	V
DE GREGORIO SERGIO														
DE LILLO STEFANO	F					A		F	C	C	F		F	V
DE LUCA CRISTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
DE LUCA VINCENZO							F	F		C	F			
DE SENA LUIGI								F	C	C	F	F	F	V
DE TONI GIANPIERO	C	C	C	C	C	C	C							
DEL PENNINO ANTONIO								F	C	C	F	F	F	V
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
DELLA MONICA SILVIA								F	C	C	F		F	V
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	V
DELL'UTRI MARCELLO														
DELOGU MARIANO								F	C	C	F		F	V
DI GIACOMO ULISSE								F	C	C	F	F	F	V
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
DI NARDO ANIELLO									F	F	C			
DI STEFANO FABRIZIO														
DIGILIO EGIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
DINI LAMBERTO	F	F	F	F	F	F	F					F	F	
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C			A	F	F	V
DONAGGIO CECILIA														
D'UBALDO LUCIO									C	C	F	F	F	V
ESPOSITO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FANTETTI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F		F	V
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F		F	V
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C		F	F	
FERRARA MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C		R	F			
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
FINOCCHIARO ANNA		F	F	F	F	F	F							
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
FIRRARELLO GIUSEPPE														
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	R	F	V
FLERES SALVO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F			

Seduta N. 0857 del 20/12/2012 Pagina 4

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
FLUTTERO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F	F	V
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F			
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	F	C	C	V
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	V
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	F	F		C	F	F	F	V
GALIOTO VINCENZO								F	C	C	F		F	V
GALLO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F			V
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	V
GARRAFFA COSTANTINO									F	C	C	F	F	V
GASPARRI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
GERMONTANI MARIA IDA									F	C	C	F	F	V
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
GHIGO ENZO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	V
GIAI MIRELLA									F	C	F			V
GIAMBRONE FABIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C			
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
GIORDANO BASILIO									F	C	C	F	F	V
GIOVANARDI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F			
GIULIANO PASQUALE	R	A		R	R	F		A	A					
GRAMAZIO DOMENICO									F	C	C	F	F	V
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
GRILLO LUIGI									F	C	C	F		V
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	V
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
IZZO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
LADU SILVESTRO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	
LANNUTTI ELIO	C	C	C	C	C	C	C		F	F	C			
LATORRE NICOLA									F	C	C	F	F	V
LATRONICO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C						F	V
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
LENNA VANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C				
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	V
LEVI MONTALCINI RITA														
LI GOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	V
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V

Seduta N. 0857 del 20/12/2012 Pagina 5

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
LONGO PIERO														
LUMIA GIUSEPPE														
LUSI LUIGI														
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	V
MANCUSO ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F			
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F			
MANTOVANI MARIO														
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	V
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
MARCUCCI ANDREA								F	C	C	F	F	F	V
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
MARINI FRANCO									C	C	F		F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO														
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F		F	F	F	C	C	F	F	F	V
MARITATI ALBERTO	F	F	F					F	C	C	F	F		
MASCITELLI ALFONSO	C	C	C	C	C	C	C	C	R	F	C	F	F	V
MATTEOLI ALTERO								F	C	C	F		F	V
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P	P	P	P	P	F						
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	V
MAZZUCONI DANIELA								F	C	C	F	F	F	V
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F	F	V
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
MESSINA ALFREDO														
MICHELONI CLAUDIO					F	F	F	F			F	F	F	V
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
MILONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F					F	V
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
MONACO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
MONGIELLO COLOMBA								F	C	C	F	F	F	V
MONTANI ENRICO														
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
MORRA CARMELO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
MORRI FABRIZIO			F	F	F	F	F	F			F	F	F	V
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	R	F	F	V
MUSI ADRIANO														
MUSSO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
NANIA DOMENICO								F	P	P				
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C				
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F		

Seduta N. 0857 del 20/12/2012 Pagina 6

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
NESPOLI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C				
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	A	A	C	F	F	F	V
ORSI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F		C		F		F	
PALMA NITTO FRANCESCO														
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F			
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F							
PARAVIA ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PARDI FRANCESCO				C	C	C	C	C			C	F	F	V
PASSONI ACHILLE	M	M	M	M	M	M	M	F	C	C	F	F	F	V
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F	F	F	V
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M							
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F			C	F	F	V
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F		V
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	F	C	C	V
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
PICCONE FILIPPO														
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	F	C	C	V
PISANU BEPPE	F	F	F	F	F	F	F		C	F	F	F	F	V
PISCITELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F		C	C				
PISTORIO GIOVANNI										C	F		F	V
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	V
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F	F	F	V
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
PORETTI DONATELLA								F		R	C	F	F	V
POSSA GUIDO	F	F	F		F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
PROCACCI GIOVANNI														
QUAGLIARIELLO GAETANO								F	C	C	F		F	V
RAMPONI LUIGI								F	C	C	F		F	V
RANDAZZO NINO														
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	V
RIZZOTTI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	V
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F						
ROSSI NICOLA	F	F	F	F	F	F		F	C	C	F			
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
RUSSO GIACINTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
RUTELLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M				F	F	F	V

Seduta N. 0857 del 20/12/2012 Pagina 7

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
SACCOMANNO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
SACCONI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
SALTAMARTINI FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
SANCIU FEDELE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
SANGALLI GIAN CARLO								F	C	C	F	F	F	V
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
SANTINI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
SARRO CARLO	F	F	F		F	F	F				F	F	F	V
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
SCANU GIAN PIERO								F		C	F			
SCARABOSIO ALDO														
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	F	F	F	V
SCHIFANI RENATO														
SCIASCIA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F		F	V
SERAFINI ANNA MARIA									F	C	C	F	F	V
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	V
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
SIBILIA COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	V
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
SPADONI URBANI ADA	F	F	F	F	F	F		F	C	C	F		F	V
SPEZIALI VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STIFFONI PIERGIORGIO														
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
STRANO ANTONINO														
TANCREDI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
TEDESCO ALBERTO														
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	F		C	
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	V
TOMASSINI ANTONIO													F	V
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F	F	F	V
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	V
TOTARO ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
TREU TIZIANO									C	C	F	F	F	V
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A		F	V
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	V
VALENTINO GIUSEPPE														
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	V
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A		F	V
VEDANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	A	F	F	V
VICARI SIMONA									C		F			V



### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Bondi, Calabrò, Camber, Chiti (*dalle ore 15,30*), Ciampi, Colombo, Oliva, Paravia, Pera e Speciali.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti, per attività di rappresentanza del Senato (*fino alle ore 12,15*); Santini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Esposito, Passoni e Rutelli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

### **Gruppi parlamentari, nuova denominazione**

Con lettera in data 20 dicembre 2012, il senatore Rutelli ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: «Per il Terzo Polo ApI-FLI-CENTRO DEMOCRATICO».

### **Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Mugnai ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico, pendente dinanzi il Tribunale ordinario di Casinò (*Doc. IV-ter, n. 28-A*).

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Izzo ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, pendente dinanzi il Tribunale di Monza – Sezione distaccata di Desio (*Doc. IV-ter, n. 29-A*).

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Sarro ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, pendente dinanzi il Tribunale Ordinario di Roma – Prima Sezione Civile (*Doc. IV-ter, n. 30-A*).

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro ambiente

(Governo Berlusconi-IV)

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

(2472-D)

(presentato in data 20/12/2012);

*S.2472 approvato dal Senato della Repubblica*

*C.4290 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.3465); S.2472-B approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica*

*C.3465-4290-B approvato con modificazioni da 8<sup>a</sup> Ambiente;*

Onn. Goisis Paola, Rivolta Erica, Grimoldi Paolo, Maccanti Elena, Reguzzoni Marco Giovanni, Stucchi Giacomo, Cavallotto Davide

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali (3639)

(presentato in data 20/12/2012);

*C.1428 approvato da 7<sup>a</sup> Cultura.*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Leddi Maria

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio (3640)

(presentato in data 20/12/2012);

senatori Ghedini Rita, Passoni Achille

Ulteriori norme applicative della disciplina di tutela in materia di prestazioni previdenziali (3641)

(presentato in data 20/12/2012);

senatrice Bonfrisco Anna Cinzia

Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione (3642)

(presentato in data 20/12/2012);

senatore Pittoni Mario

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali (3643)

(presentato in data 20/12/2012).



**Disegni di legge, assegnazione***In sede deliberante**13<sup>a</sup> Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

(2472-D)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

*S.2472 approvato dal Senato della Repubblica*

*C.4290 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.3465); S.2472-B approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica*

*C.3465-4290-B approvato con modificazioni da 8<sup>a</sup> Ambiente*

(assegnato in data 20/12/2012).

*In sede referente**1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Regione Calabria

Istituzione della giornata regionale del Calendario in memoria di Aloysius Lilius da Cirò (3605)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 12/2012);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

sen. Musso Enrico ed altri

Modifica dell'articolo 658 del codice penale in materia di tutela dei membri di organismi governativi di consulenza (3559)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 20/12/2012);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

dep. Goisis Paola ed altri

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali (3639)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.1428 approvato da 7<sup>a</sup> Cultura*

(assegnato in data 20/12/2012);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

sen. Pittoni Mario

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali (3643)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/12/2012);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

sen. Rizzi Fabio

Disposizioni in materia di etichettatura di prodotti con ingredienti non testati su animali (3576)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/12/2012);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanità*

sen. Filippi Marco, sen. Nerozzi Paolo

Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti la determinazione dell'anzianità del personale con rapporto convenzionato beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali (3545)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/12/2012);

*Commissioni 3<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite*

sen. Valditara Giuseppe

Disposizioni finalizzate al rientro di capitali dalla Confederazione elvetica (3567)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 20/12/2012);

*Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite*

Regione Molise

Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi (3592)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/12/2012).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 17 dicembre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale, aggiornato al mese di luglio 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XLI*, n. 3).

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

La Corte costituzionale, con lettere in data 12 dicembre 2012, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 277 e n. 278 del 5 dicembre 2012, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente:

dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino»);

dell'articolo 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), nella parte in cui esclude che l'Azienda sanitaria ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino» succeda all'Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, nonché nella parte in cui, con riferimento alle medesime obbligazioni, priva di efficacia nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi e dispone che la Fondazione succeda nelle azioni esecutive. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 186);

dell'articolo 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14 (Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica), limitatamente alle parole «e i piccioni domestici inselvatichiti»;

dell'articolo 4, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, numeri 1) e 2), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987, come sostituite dall'articolo 2, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2011;

dell'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'articolo 2, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la lepre comune ed il merlo, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio, e nella parte in cui, nel periodo a partire dal 16 dicembre, consente l'esercizio della caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio tutti i giorni della settimana;

dell'articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2011;

dell'articolo 29, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987, aggiunto dall'articolo 2, comma 11, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2011. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 187).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17 e 18 dicembre 2012, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità portuale di Venezia, per gli esercizi 2010 e 2011. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 488);

degli Enti Parco Nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande, per l'esercizio 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 489).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

– della regione autonoma Trentino-Alto Adige concernente il distacco dei Comuni di Pedemonte, Valvestino e Magasa dalle relative regioni di appartenenza ed accorpamento degli stessi alla Regione Trentino-Alto Adige. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (n. 125);

– della regione Marche concernente la nuova legge elettorale. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (n. 126).

### **Corte di giustizia dell'Unione europea, trasmissione di sentenze**

Ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, sono deferite alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea:

sentenza del 27 novembre 2012 emessa nell'ambito del procedimento C-566/10 (Repubblica italiana contro Commissione europea. Repubblica di Lituania e Repubblica ellenica intervenienti nel giudizio di primo grado) concernente il requisito della conoscenza linguistica nei bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori e assistenti nell'ambito delle istituzioni dell'Unione (*Doc. LXXXIX*, n. 41), alla 1<sup>a</sup> Commissione;

sentenza del 29 novembre 2012 emessa nell'ambito del procedimento C-566/10 P (Econord SpA contro Comune di Cagno, Comune di Varese, Comune di Solbiate, Comune di Varese) concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e, in particolare, i presupposti di applicabilità dell'affidamento «in house» (*Doc. LXXXIX*, n. 42), alla 8<sup>a</sup> Commissione;

sentenza del 6 dicembre 2012 emessa nell'ambito del procedimento C-403/11 (a carico di Md Sagor) concernente le norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (*Doc. LXXXIX*, n. 43), alla 1<sup>a</sup> Commissione.

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La Commissione europea, in data 19 dicembre 2012, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (COM (2012) 782 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 24 gennaio 2013.

Le Commissioni 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare osservazioni e proposte alla 6<sup>a</sup> Commissione entro il 17 gennaio 2013.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 20 dicembre 2012)

### SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 193

- ARMATO ed altri: su alcuni episodi verificatisi nel corso delle elezioni del Comune di Sant'Antimo (Napoli) (4-08167) (risp. DE STEFANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- BORNACIN ed altri: su misure diverse destinate agli alunni con disturbi dell'apprendimento (4-07918) (risp. PROFUMO, *ministro dell'istruzione, università e ricerca*)
- CARLONI ed altri: sulle differenze tariffarie dei premi assicurativi RC auto nel territorio nazionale (4-07367) (risp. PASSERA, *ministro dello sviluppo economico*)
- CASTELLI, MARAVENTANO: su iniziative di contrasto all'immigrazione clandestina (4-07965) (risp. RUPERTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- COSTA ed altri: sull'andamento dei prezzi della RC auto (4-08284) (risp. PASSERA, *ministro dello sviluppo economico*)
- DE ANGELIS: sul progetto di scissione della società Italia Navigando SpA (4-07761) (risp. PASSERA, *ministro dello sviluppo economico*)
- DELLA SETA, FERRANTE: sulle riprese audiovisive effettuate durante una seduta del Consiglio comunale di Marino (Roma) (4-07508) (risp. RUPERTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)  
sull'iniziativa «Treno verde» di Legambiente (4-08020) (risp. PASSERA, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)
- DI NARDO, BELISARIO: sulle differenze tariffarie dei premi assicurativi RC auto nel territorio nazionale (4-07378) (risp. PASSERA, *ministro dello sviluppo economico*)
- FERRANTE, DELLA SETA: su un progetto dell'ONU per la promozione dei diritti umani dei contadini (4-08313) (risp. CATANIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)
- FIRRARELLO: sull'andamento dei prezzi della RC auto (4-07339) (risp. PASSERA, *ministro dello sviluppo economico*)
- FLERES ed altri: sulle differenze tariffarie dei premi assicurativi RC auto nel territorio nazionale (4-07404) (risp. PASSERA, *ministro dello sviluppo economico*)
- LANNUTTI: sulla politica commerciale della società *online* Meetic (4-04821) (risp. DE STEFANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)  
su iniziative di contrasto alla contraffazione dell'olio extravergine di oliva (4-08321) (risp. CATANIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)
- LATRONICO: sui collegamenti ferroviari tra Metaponto (Matera) e il resto d'Italia (4-07749) (risp. PASSERA, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

- MAGISTRELLI ed altri: sulla manutenzione dei convogli ferroviari nella tratta Roma-Ancona (4-07827) (risp. PASSERA, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)
- OLIVA: sui tempi di percorrenza della tratta ferroviaria Palermo-Catania (4-06737) (risp. PASSERA, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)
- PARAVIA ed altri: sulla chiusura dello svincolo autostradale di Angri (Salerno) sulla A3 (4-08279) (risp. PASSERA, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)
- PASTORE: sulle adozioni internazionali Italia-Sri Lanka (4-08581) (risp. RICCARDI, *ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*)
- PEDICA: su una nomina presso la rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles (4-08095) (risp. PASSERA, *ministro dello sviluppo economico*)  
sui requisiti d'iscrizione all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali (4-08180) (risp. RUPERTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- PISCITELLI: sui requisiti d'iscrizione all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali (4-07790) (risp. RUPERTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- SBARBATI: sull'abuso di bevande alcoliche (4-08762) (risp. RICCARDI, *ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*)
- ZANOLETTI: sui benefici fiscali previsti per il rientro dei lavoratori in Italia (4-07235) (risp. RUPERTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)  
sulla produzione dell'aloe (4-08286) (risp. CATANIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)  
sui rischi per l'agricoltura italiana connessi all'accordo UE-Marocco (4-08346) (risp. CATANIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

### Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Corte dei conti, secondo quanto si apprende dalla stampa (si veda «scip2pregio.it»), ha bocciato la gestione dell'Inps di Antonio Mastrapasqua. La sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti, approvando con la delibera n. 91 del 5 novembre 2012 la relazione del magistrato Antonio Ferrara sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria 2011 dell'Istituto, boccia l'Inps di Mastrapasqua sulla gestione del patrimonio immobiliare. Il valore del patrimonio immobiliare rispetto al 2010 è rimasto pressoché invariato (1,8 miliardi di euro);

sul sito citato si legge: «In via di estrema sintesi può ribadirsi che dopo il sostanziale fallimento di Scip 2 e dopo il riacquisto nel 2009 dei restanti immobili cartolarizzati da parte dell'Istituto, l'attività di valorizzazione e dismissione, sia per l'intervento di disposizioni che hanno mutato strategie e adempimenti, sia per i vincoli normativi connessi alle unità ex cartolarizzate che ha inciso pesantemente anche sul livello dei rendimenti (...). Risulta in particolare interrotto il percorso, avviato nel 2010, di costituzione di uno o più fondi immobiliari ad apporto privato – tra l'altro condizionato alle attività di ricognizione e valutazione, ancora in corso, affidate alle Agenzie del Territorio e del Demanio – mirato anche alla uni-

ficazione dei rapporti frazionati tra diversi soggetti esterni per i servizi di gestione. Tra le principali questioni di fondo – anche sul piano normativo e in gran parte irrisolte – permangono: la certezza sull'obiettivo prioritario finale della dismissione, rispetto a quello, solo secondario e transitorio, della valorizzazione; la scelta dello strumento della valorizzazione, in via diretta o mediante fondi di investimento (quest'ultima confermata per l'INPS dal D.L. n. 95 convertito dalla Legge n. 135 del 2012); la revisione dei vincoli normativi sugli immobili cartolarizzati per agevolare la vendita. In ragione delle difficoltà sottolineate dall'Istituto hanno subito una ulteriore contrazione le vendite, ridotte a 11 unità residenziali (per un controvalore di 1,2 mln di euro) e 27 commerciali (5,8 mln), rispetto alle quasi 400 unità complessivamente dismesse nel 2010 e 570 nel 2009. La gestione ordinaria del patrimonio da reddito continua a registrare perdite: gli importi, stabilizzati intorno ai 10 mln di euro nel biennio 2008/2009, salgono a oltre 55 mln nel 2010 e scendono a 33,7 mln nel 2011, con aumento sensibile e costante nel biennio 2010/2011 delle spese di "conduzione, ammortamenti e costi diversi". Dopo i ripetuti solleciti in sede di controllo, sul rispetto delle norme sui contratti e dei criteri di trasparenza e concorrenza, è cessato l'anomala concessione di proroghe per circa un biennio dei contratti scaduti per la gestione degli immobili: le procedure di gara, pervenute alla aggiudicazione nel mese di giugno 2012, risultano peraltro in contestazione». La Corte dei Conti ha criticato anche le troppe consulenze esterne (Kpmg) affidate dall'Istituto e ha invitato il Governo (...) a «correggere le eccessive concentrazioni di potere nel vertice monocratico»,

si chiede di sapere:

se dopo la bocciatura della Corte dei conti il Governo non ritenga doveroso promuovere la revoca degli incarichi ad Antonio Mastrapasqua, che, a parere dell'interrogante, oltre a gestire l'Inps con criteri dubbi, mette a repentaglio la stabilità dell'Istituto anche sperperando ben 60 milioni di euro in pubblicità e propaganda, per effettuare un controllo ferreo sull'informazione;

se, come evidenziato dalle condivisibili critiche della Corte dei conti, le troppe e clientelari consulenze esterne, già stigmatizzate dall'interrogante in precedenti atti di sindacato ispettivo, come l'affidamento in appalto alla Kpmg di funzioni delicate, compreso il trattamento di dati sensibili, a giudizio del Governo non mettano a rischio la *privacy* di lavoratori e pensionati iscritti all'Inps;

se, atteso il pesante rilievo della Corte sulla necessità di correggere le eccessive concentrazioni di potere nel vertice monocratico dell'Inps, non debba provvedere con urgenza a promuovere la decadenza di Mastrapasqua dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

(2-00559)



## Interrogazioni

### Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BELISARIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

tra le nuove misure per il rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio predisposte dal commissario *ad acta* Enrico Bondi, vi sarebbe un taglio di 170/180 posti letto presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, con la chiusura dei reparti di cardiocirurgia, neurochirurgia, chirurgia maxillofacciale, otorino, chirurgia toracica, geriatria;

come denunciato dalle organizzazioni sindacali, le quali dal 13 dicembre hanno deciso di effettuare l'occupazione della direzione sanitaria dell'ospedale, i tagli avrebbero in ogni caso la conseguenza di snaturare completamente l'ospedale, i suoi servizi e le sue peculiarità, mettendo in discussione la posizione di circa il 40 per cento del personale attualmente in servizio;

secondo gli esponenti del sindacato, Laziosanità, agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio, starebbe fornendo al commissario *ad acta* statistiche e dati relativi alle *performance* dell'ospedale San Filippo Neri risalenti al 2006/2007, falsandone dunque le valutazioni e le conseguenti decisioni;

i dati aggiornati al 2011/2012 dimostrerebbero, al contrario, che l'ospedale San Filippo Neri, per quanto riguarda i reparti che dovrebbero essere chiusi, lavora bene e meglio di molte altre strutture, che, a giudizio dell'interrogante, forse qualcuno pensa di avvantaggiare;

considerato che l'impressione dell'interrogante è che, sacrificando l'ospedale San Filippo Neri, di fatto l'unico grande presidio pubblico della zona Nord di Roma, al fine di avvantaggiare altre strutture, si stia compiendo una scelta puramente politica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda urgentemente convocare il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro della Regione Lazio, al fine di chiarire quali siano stati i criteri, i dati e i metodi di confronto utilizzati nel decidere il ridimensionamento dell'ospedale San Filippo Neri.

(3-03214)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i derivati collocati dalle banche presso enti locali ed imprese, anche con metodi ricattatori, come emerge dalle carte dei processi penali che

si stanno celebrando in tutta Italia, rappresentano a giudizio dell'interrogante una mina vagante per la sostenibilità degli enti locali, il cui valore nozionale oscilla tra 45 e 60 miliardi di euro; i metodi di dubbia liceità adottati negli ultimi anni per collocare derivati avariati vengono sanzionati da molte Procure della Repubblica, guidate dal Pubblico Ministero di Milano Alfredo Robledo, che, come risulta dal lancio dell'agenzia TMNews del 19 dicembre 2012, ha affermato che: «"Si tratta di una sentenza storica, è la prima volta nel mondo che un tribunale penale afferma un principio in materia di operazioni con prodotti derivati. Il principio è che deve esserci trasparenza per esserci affidabilità", Lo ha detto il procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo sulla sentenza che ha condannato quattro banche estere e i loro funzionari per la truffa aggravata ai danni di Palazzo Marino per oltre 100 milioni di euro. "Ci sono centinaia di enti pubblici in Italia in questa situazione e questa sentenza pone un problema perché fino ad oggi con l'eccezione di un piccolo comune del Trentino nessun ente pubblico è stato mai affiancato in queste operazioni come consulente da un esperto di matematica finanziaria e di derivati"». Su Adnkronos del 19 dicembre 2012 si legge: «"L'Italia è stata terra di scorribande, a differenza ad esempio dell'Inghilterra dove i derivati sono vietati", Lo afferma il procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo dopo la lettura della sentenza con cui quattro banche sono state condannate per la presunta truffa sui derivati ai danni del Comune di Milano. "In Italia –spiegando– nessun ente pubblico è mai stato assistito da esperti in tecniche finanziarie per questi prodotti finanziari e questa è una situazione preoccupante", Robledo ha definito questa sentenza "storica"»;

il giudice di Milano Oscar Magi infatti – come riportato da un lancio dell'agenzia Reuters del 19 dicembre 2012 – «ha condannato oggi in primo grado Deutsche Bank, Depfa, Jp Morgan e Ubs a una multa di un milione di euro ciascuno e a una confisca complessiva di oltre 89 milioni di euro, a conclusione del processo di primo grado sui contratti derivati stipulati da Palazzo Marino. Il giudice ha inoltre condannato a pene comprese fra i sei e gli otto mesi di carcere nove funzionari bancari dei 13 imputati, per quattro dei quali la procura aveva chiesto l'assoluzione. Più in particolare, Marco Santarcangelo e Antonio Creanza sono stati condannati a otto mesi e 15 giorni di reclusione e 90 euro di multa ciascuno, Tommaso Zibordi a sette mesi e 15 giorni e 80 euro di multa, Gaetano Bassolino a sette mesi e 70 euro di multa, Carlo Arosio, William Francis Marrone, Fulvio Molvetti e Matteo Stassano a sei mesi e 15 giorni e 60 euro, Alessandro Foti a sei mesi e 50 euro. A tutti è stata comminata l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. Pene sospese per tutti, mentre gli imputati "persone fisiche" sono stati condannati in solido a risarcire la parte civile Adusbef con 50.000 euro complessivi. Simone Rondelli e Francesco Rossi Ferrini sono stati invece assolti per non aver commesso il fatto, mentre i due funzionari comunali Giorgio Porta e Mario Mauri sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. Per quel che riguarda il dettaglio delle confische, quella a carico di Depfa è di 23.960.433 euro, per Deutsche è di 24.342.232 euro, Jp Morgan

24.785.301 euro e Ubs 16.584.639 euro. Infine, il giudice ha disposto la trasmissione degli atti del processo in procura perché si proceda per falsa testimonianza nei confronti di Angela Casiraghi, all'epoca direttore finanziario del Comune, e ora alla Cassa Depositi e Prestiti»

si legge su AgenParl del 19 dicembre 2012 che Adusbef, l'associazione che è parte civile nell'indagine sui derivati al comune di Milano, «è particolarmente soddisfatta per la condanna inflitta oggi dal giudice monocratico della quarta sezione penale del tribunale di Milano Oscar Magi a 9 imputati nel processo per truffa sui derivati sottoscritti dal Comune di Milano». È quanto afferma il presidente di Adusbef: «La condanna assesta un duro colpo ai teoremi della Consob sui derivati, che omette di indicare nei prospetti l'indicazione obbligatoria della rappresentazione probabilistica. Quando si tratta di prodotti rischiosi, la Consob avrebbe il dovere di vigilanza preventiva anche con maggiori informazioni ai risparmiatori ed ai sottoscrittori di prodotti finanziari complessi come i derivati, inserendo gli scenari probabilistici nei prospetti d'offerta. La sentenza del Tribunale di Milano, che ha confermato il sequestro di 88 milioni di euro alle banche che avevano piazzato derivati al Comune di Milano, apre buone prospettive per altri enti locali massacrati da derivati avariati, senza che la Consob avesse esercitato alcuna azione preventiva»;

il Governo, rispondendo, nella seduta della Camera dei deputati del 15 marzo 2012, ad una interpellanza di alcuni deputati dell'Italia dei Valori sui derivati (2-01385), ha puntualizzato che il valore nozionale (il valore sottostante al derivato), pari a 160 miliardi, è suddiviso in circa 100 miliardi di *interest rate swap*, 36 miliardi di *cross currency swap* (sulle valute), 20 *swaption* e 3,5 miliardi di *swap* ex Ispa (Infrastrutture SpA). Nel dettaglio, i 36 miliardi di *swap* sulle divise corrispondono «alla quasi totalità» dei *bond* emessi dal Tesoro nel corso degli anni in valuta estera (in passato gli *Italy bond* sono stati denominati spesso in dollari Usa, franchi svizzeri, sterline e yen). Nel rispondere all'articolata interpellanza, il Sottosegretario di Stato Doria ha spiegato che «risulta (...) fuorviante associare ai derivati (...) il concetto di guadagno o perdita», nella forma e nelle modalità usate dal Tesoro nell'ambito della gestione del debito pubblico;

considerato che:

Goldman Sachs è una delle più grandi e importanti banche di affari del mondo, ha la propria sede legale negli Stati Uniti, è quotata alla borsa di New York, si occupa anche degli investimenti a rischio e sui derivati, amministra fondi previdenziali, offre consulenze a migliaia di società, che la utilizzano per gestire i loro investimenti, per ristrutturarsi e per effettuare nuove acquisizioni. Alcuni anni fa, quando i tassi scendevano, un giornale americano, il «New York Times», notò che l'Italia, invece di ridurre il costo degli interessi sul debito pubblico, continuava a pagare lo stesso ammontare sullo *stock* del debito pubblico. Sempre il «New York Times» riportò la notizia che, grazie ai derivati, dal 1996 l'Italia avrebbe truccato i conti, o meglio sottaciuto al popolo italiano l'esistenza di derivati sul debito tramite un contratto con una banca internazionale, la

JPMorgan, senza suscitare conferme o smentite da parte dei Governi che si sono succeduti. Il 3 gennaio 2012, il Tesoro avrebbe chiuso una posizione con Morgan Stanley, dirottando 2 miliardi e 567 milioni di euro nelle casse della banca newyorkese. Sono stati gli stessi vertici della Morgan Stanley, a comunicare che l'esposizione verso l'Italia è scesa da 6,268 a 2,887 miliardi di dollari, una differenza di 3,381 miliardi corrispondenti a 2,567 miliardi. Come affermato dal Sottosegretario di Stato Doria nella risposta all'interpellanza richiamata, gli strumenti derivati emessi della Repubblica italiana «a copertura di debito» hanno ad oggi un valore nominale complessivo pari a circa 160 miliardi di euro, a fronte di titoli in circolazione, al 31 gennaio 2012, per 1.624 miliardi. Il portafoglio degli *swap* del Tesoro, dunque, ammonta a poco meno del 10 per cento dei titoli di Stato in circolazione;

considerato che, a parere dell'interrogante, è censurabile la posizione sui derivati della Consob, la quale omette di imporre nei prospetti l'indicazione obbligatoria della rappresentazione probabilistica, dato che, quando si tratta di prodotti rischiosi, la Commissione avrebbe il dovere di vigilanza preventiva, anche con l'offerta di maggiori informazioni ai risparmiatori ed ai sottoscrittori di prodotti finanziari complessi come i derivati, nonché di inserire gli scenari probabilistici nei prospetti d'offerta, si chiede di sapere:

quale sia attualmente l'esatto ammontare degli strumenti derivati emessi della Repubblica italiana a copertura del debito, il cui valore nominale complessivo, al 31 gennaio 2012, risultava pari a circa 160 miliardi di euro;

quali siano state le ragioni che avrebbero indotto il Tesoro, il 3 gennaio 2012, a chiudere una posizione con Morgan Stanley, dirottando 2 miliardi e 567 milioni di euro nelle casse della banca newyorkese, determinando la riduzione dell'esposizione della banca verso l'Italia da 6,268 a 2,887 miliardi di dollari, una differenza di 3,381 miliardi corrispondenti a 2,567 miliardi ai cambi del 3 gennaio 2012;

se il Governo non ritenga opportuno, per quanto di competenza, aprire un tavolo di confronto tra le banche che hanno collocato i derivati e gli enti locali che ne sono stati vittima, alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, che ha confermato il sequestro di 88 milioni di euro alle banche che avevano collocato derivati presso il Comune di Milano e che apre buone prospettive per altri enti locali danneggiati da derivati avariati, senza che, a parere dell'interrogante, la Consob avesse esercitato alcuna azione preventiva;

se non ritenga doveroso rinegoziare i rapporti con le grandi banche di affari, espungendo, dalla lista delle banche di riferimento del Tesoro, quelle banche che si sono caratterizzate per aver ingannato enti locali con strumenti di dubbia liceità quali i derivati.

(3-03215)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

le grandi banche di affari capeggiate da Goldman Sachs International, passando per Abn Amro, JP Morgan, Schroder Salomon Smith Barney, Deutsche Bank, Morgan Stanley, hanno avuto sempre rapporti privilegiati con il Governo italiano dai tempi del famoso panfilo Britannia di proprietà della Regina Elisabetta, nella cui crociera, al largo delle coste di Civitavecchia, furono prese decisioni per appaltare alcune privatizzazioni dall'attuale presidente della Bce Mario Draghi, ex direttore generale del Tesoro (si veda l'articolo del 7 novembre 2011 pubblicato su «loccidentale.it»). Come risulta da un lancio di Asi del 17 dicembre 2012, in Germania sarebbe andato in onda un servizio televisivo «che fa luce sui rapporti che legano Draghi all'alta finanza». Nel servizio sarebbero state ricostruite le tappe principali della carriera di Draghi, «a partire dalla riunione sul Britannia del 2 giugno 1992 in cui si discusse la strategia delle privatizzazioni con il gotha della finanza londinese. "Sullo yacht della Regina vengono avviati affari miliardari, dai quali anche Goldman guadagna parecchio"». Sempre dal lancio Asi risulta che Benito Li Vigni, ex dirigente ENI, avrebbe raccontato, in una video-intervista, come successivamente le proprietà immobiliari dell'azienda petrolifera vennero svendute, quasi regalate, alla Goldman Sachs. Draghi dovrebbe la sua carriera alle grandi banche d'affari, alla Goldman Sachs. Nel 2002 Draghi passa alla Goldman Sachs a Londra. Dalla richiamata trasmissione andata in onda il 6 dicembre 2012 risulterebbe che successivamente, quando fu nominato governatore della Banca centrale europea nel 2011, Draghi dovette difendersi di fronte ad una Commissione del Parlamento europeo dalle accuse di essere stato a conoscenza dei trucchi contabili escogitati da Goldman per permettere l'ingresso della Grecia nell'Euro (si veda «movisol.org»). Draghi ha sostenuto di essere stato responsabile del settore privato e non di quello pubblico. L'ex direttore del Tesoro è stato accusato di recente di rapporti privilegiati con alcune banche, in particolare Schroder;

si legge su «Linkiesta» del 20 dicembre 2012 che, secondo l'agenzia internazionale Bloomberg, il ministro Grilli avrebbe sottoscritto un mutuo superiore al valore dichiarato della casa. Titola infatti «La Repubblica» in un articolo del 20 dicembre 2012 «Dubbi su quell'appartamento di Grilli ai Parioli». Luca Pagni da Milano riassume il lancio dell'Agenzia Bloomberg firmato da Lorenzo Totaro: «Un appartamento di quattordici stanze nell'esclusivo quartiere dei Parioli a Roma. Un piano terra con giardino pagato un milione e 65mila euro, secondo le carte depositate agli uffici del catasto. Un contratto di compravendita, risalente al 2004, che non avrebbe nulla di particolare se non fosse per due aspetti che ne fanno, secondo l'agenzia Bloomberg, una storia da raccontare. Il primo è che l'acquirente risponde al nome di Vittorio Grilli, ministro dell'Economia, con deleghe al Tesoro e, soprattutto, alle Finanze. A cui va aggiunto il secondo aspetto: sempre dai pubblici registri, risulta che l'ex direttore del ministero chiamato da Mario Monti nel governo dei tecnici avrebbe sottoscritto per lo stesso appartamento un mutuo ipotecario per

una cifra molto più alta: un milione e mezzo di euro, pari al 41 per cento in più del prezzo di acquisto denunciato, e assai più vicino alle quotazioni di mercato degli immobili nella zona della capitale dove si trova l'abitazione. A vendere, Massimo Tosato, vice-presidente della società londinese Schroder, attiva nei fondi di investimento. In un lungo servizio pubblicato ieri in tarda serata, la Bloomberg stigmatizza come il rappresentante del governo possa essere caduto nel malvezzo di molti italiani, quello di "dichiarare un prezzo di acquisto inferiore a quello effettivamente pagato nel tentativo di ridurre il carico fiscale", Se così fosse, con il suo comportamento Grilli si avvicinerebbe all'italiano medio ma si allontanerebbe dal corretto comportamento che si chiede a un rappresentante dello Stato, per di più chiamato a intensificare la lotta all'evasione fiscale. Bloomberg riferisce di aver contattato il ministro Grilli per una replica. "È poco professionale ed errato criticare le disposizioni finanziarie per l'acquisto di un immobile - ha risposto il ministro - senza conoscere tutti gli altri aspetti del tipico rapporto tra cliente e banca", Grilli, inoltre, bolla come "pettegolezzi locali" la questione e sottolinea come "non si possa speculare sul prezzo di un immobile senza valutare anche le condizioni al momento dell'acquisto e gli interventi di ristrutturazione compiuti", Inoltre, ricorda come sia coinvolto in una causa di divorzio e che "la valutazione delle sue proprietà potrebbero interferire con il caso", L'ex moglie di Grilli, Lisa Lowenstein ha preferito evitare ogni commento. Bloomberg ha anche interpellato le due banche che hanno concesso il mutuo a Grilli. Le quali hanno però fornito risposte generiche: Mps che nel 2004 non concedeva prestiti superiori al 95% del valore dell'immobile e Intesa, subentrata nel 2010, che arriva al 100% solo in cambio di determinate garanzie»;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

già in estate erano stati sollevati dubbi sull'inspiegabile scomparsa dei debiti contratti negli anni dalla società 'Made in Museum', fondata dall'ex moglie del ministro Vittorio Grilli, e sull'enorme generosità delle banche nei confronti di Lisa Lowenstein, che negli anni ha misteriosamente ricevuto finanziamenti a pioggia. Nel 1998 la neonata società di produzione e vendita di oggetti turistici della Lowenstein avrebbe registrato 71.000 euro di perdite. Eppure avrebbe ottenuto ben 266.000 euro di finanziamenti da Bnl e Unicredit. La stranezza si sarebbe ripetuta l'anno successivo, quando, nonostante le perdite toccassero quota 129.000 euro, sarebbe stato concesso un credito di 723.000 euro, grazie anche a Banco di Sicilia, Banca nazionale dell'agricoltura e poi Antonveneta. Evidentemente le banche, che non concedono prestiti a famiglie e imprese, avrebbero creduto ciecamente nel talento imprenditoriale della moglie del dirigente del Tesoro. Puntualmente però la signora Lowenstein avrebbe chiuso il bilancio 2002 con un debito di 2,3 milioni di euro. E qui il mistero si infittisce: dalla nota integrativa sarebbe scomparsa, senza lasciare alcuna traccia, la specifica delle banche esposte con la società. Nei dieci anni successivi la società stessa sarebbe sparita, senza che sia dato sapere se qualcuno abbia pagato i 2,3 milioni di debiti né se le banche

abbiano fatto qualcosa per recuperare dalla coppia Grilli-Lowenstein il denaro così abbondantemente prestato (si veda l'atto 4-08629);

considerato altresì che, a parere dell'interrogante:

sarebbe opportuno accertare se risulti rispondente al vero che l'ex direttore del Ministero, attualmente membro del Governo dei tecnici, avrebbe pagato per l'appartamento in questione, con atto di compravendita del 2004, un milione e 65.000 euro secondo le carte depositate agli uffici del catasto, mentre avrebbe sottoscritto, per lo stesso appartamento, un mutuo ipotecario per una cifra molto elevata e pari ad un milione e mezzo di euro, corrispondente al 41 per cento in più del prezzo di acquisto denunciato, e assai più vicina alle quotazioni di mercato degli immobili nella zona della Capitale dove si trova l'abitazione;

sarebbe opportuno accertare se risulti vero che il venditore, Massimo Tosato, ricopriva la carica di vice-presidente della società londinese Schroder, attiva nei fondi di investimento, come raccontato dalla agenzia di stampa Bloomberg;

sarebbe doveroso accertare se il rappresentante del Governo, al pari di molti cittadini italiani, abbia dichiarato un prezzo di acquisto inferiore a quello effettivamente pagato, nel tentativo di ridurre il carico fiscale; se così fosse, il comportamento di Grilli si avvicinerebbe a quello dell'italiano medio, ma si allontanerebbe dal comportamento che si chiede a un rappresentante dello Stato, per di più chiamato a intensificare la lotta all'evasione fiscale;

sarebbe opportuno che il ministro Grilli, coinvolto in un ennesimo caso di intreccio di interessi con le banche, oltre ad effettuare smentite, rendesse noti i documenti della compravendita, provando la trasparenza e regolarità dell'operazione;

sarebbe opportuno accertare se la misteriosa scomparsa dei debiti della signora Lowenstein, ex moglie di Grilli, che sarebbe riuscita ad ottenere ingenti finanziamenti nonostante la sua società fosse in perdita e negli successivi continuasse ad accumulare risultati negativi, fino ad arrivare ad un debito totale di 2,3 milioni di euro, non sia imputabile all'intervento delle banche che le avrebbero abbonato la cospicua somma,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti chi abbia pagato i 2,3 milioni di euro dei debiti della società della signora Lowenstein e se le banche risultino avere fatto qualcosa per recuperare il denaro così abbondantemente prestato;

quali misure urgenti di propria competenza il Governo intenda attivare per rendere trasparenti i rapporti tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le banche di affari, che, a giudizio dell'interrogante, continuano a spadroneggiare, anche con il potere del denaro, per catturare anche i regolatori ai propri censurabili interessi.

(3-03216)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

non si placano le polemiche sul passato dell'attuale presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, che ha ricoperto la carica di vice presidente per l'Europa di Goldman Sachs, dopo la famosa crociera sul panfilo Britannia del 2 giugno 1992, cui partecipò in qualità di direttore generale del Ministero del tesoro preposto alle privatizzazioni ed alle dismissioni del patrimonio pubblico;

in un lancio dell'agenzia «Asi» dal titolo: «Italia. Dure accuse a Draghi da collaboratore di Mattei e tv tedesca» di lunedì 17 dicembre 2012 si legge: «Recentemente Mario Draghi, presidente della Bce, è stato oggetto di dure accuse. Da qualche giorno, in Rete, gira una video-intervista di Benito Li Vigni, ex collaboratore di Enrico Mattei, il quale, oltre a parlare della morte del fondatore dell'Eni in termini di omicidio, svela le azioni che svolse Draghi ai tempi in cui era direttore generale del Ministero del Tesoro. "Hanno svenduto il nostro Paese. Draghi diede mille miliardi di patrimonio pubblico a Goldman Sachs, in cambio di una sola lira", E ancora, più nello specifico: "Si sono chiuse attività che portavano profitti allo Stato come la Nuovo Pignone, la Lebole, la chimica di base. Si distrusse l'Eni. Il patrimonio immobiliare dell'Eni, che valeva mille miliardi di lire, è stato venduto a Goldman Sachs per una lira", Li Vigni conclude dunque che all'epoca dei primi due governi tecnici in Italia "vi fu un attacco allo Stato imprenditore organizzato dalle grandi banche d'affari, che convinsero Ciampi e Amato a liberalizzare il settore pubblico. Mario Draghi, allora direttore generale del Ministero del Tesoro, spinse verso la privatizzazione. Venne distrutto lo Stato imprenditore, l'Eni da 130 mila dipendenti si ridusse a 30 mila, scaricando ai cittadini il costo di questa operazione", Qualche giorno prima di queste dichiarazioni di Li Vigni, in Germania andava in onda un servizio tv sull'emittente Zdf che fa luce sui rapporti che legano Draghi all'alta finanza. "Draghi godeva di relazioni eccellenti nel mondo della finanza quando non era ancora presidente della Bce", esordisce il servizio. "Da tempo egli è membro di un club esclusivo e discreto, il Gruppo dei 30: un gruppo di decisori super-influenti sul denaro e sul potere. Accanto a Mario Draghi si trova un numero sorprendentemente alto di funzionari o ex funzionari della finanziaria americana Goldman Sachs", Vengono quindi ricostruite le tappe principali della carriera di "Supermario", a partire dalla riunione sul Britannia del 2 giugno 1992 in cui si discusse la strategia delle privatizzazioni con il gotha della finanza londinese. "Sullo yacht della Regina vengono avviati affari miliardari, dai quali anche Goldman guadagna parecchio"»;

considerato che si legge sul sito «movisol.org»: «Il secondo canale della televisione pubblica tedesca, ZDF, ha trasmesso un servizio che svela il vero Mario Draghi al pubblico tedesco, finora imbonito dai vari tabloid che attizzavano odio verso l'artefice della politica inflazionistica dell'Euro, vestendolo però nei panni dell'Arlecchino che è arrivato per "lirizzare" o "italianizzare" la moneta unica. Draghi è un esponente dei circoli finanziari internazionali, ha spiegato la ZDF nel suo servizio, mandato



in onda il 6 dicembre nel corso del seguito programma di approfondimento politico *Heute Journal*, come commento alla riunione del Consiglio e della conferenza stampa della BCE di quel giorno. Alla conferenza stampa, Draghi ha dovuto rispondere ad un numero insolitamente alto di domande scomode provenienti non solo dal reporter della *ZDF*, ma anche da altri giornalisti tedeschi, francesi e inglesi che gli hanno chiesto conto dell'intenzione della BCE di assumere poteri assoluti e antidemocratici sul sistema bancario europeo, della disoccupazione record in Europa e della "medicina-killer" applicata in Grecia. (...) Nel suo solito stile sofisticato, Draghi ha giustificato ogni devastazione economica e sociale causata dalle ricette della BCE, addossandone la responsabilità ai governi che non avrebbero seguito la disciplina di bilancio prima della crisi, ignorando il fatto che i bilanci pubblici sono saltati a causa dei salvataggi bancari – la cui indisciplina di bilancio era non solo nota, ma favorita dalla BCE (...) Il servizio della *ZDF* è indice che sta cambiando l'aria e il tiro viene aggiustato, preconditione per una via d'uscita costruttiva. "Draghi godeva di relazioni eccellenti nel mondo della finanza quando non era ancora presidente della BCE", esordisce il servizio. "Da tempo egli è membro di un club esclusivo e discreto, il Gruppo dei 30: un gruppo di decisori super-influenti sul denaro e sul potere. Accanto a Mario Draghi si trova un numero sorprendentemente alto di funzionari o ex funzionari della finanziaria americana Goldman Sachs", Vengono quindi ricostruite le tappe principali della carriera di "Supermario", a partire dalla riunione sul Britannia del 2 giugno 1992 in cui si discusse la strategia delle privatizzazioni con il gotha della finanza londinese. "Sullo yacht della Regina vengono avviati affari miliardari, dai quali anche Goldman guadagna parecchio", Viene intervistato Benito Livigni, ex dirigente ENI, che racconta come successivamente le proprietà immobiliari dell'azienda petrolifera vennero svendute, quasi regalate, alla Goldman Sachs. Draghi "deve la sua carriera alle grandi banche d'affari, alla Goldman Sachs", dice Livigni. Nel 2002 Draghi passa alla Goldman Sachs a Londra. "Era di nuovo sulla nave a procacciare affari?", si chiedono i reporter della *ZDF*. Successivamente, quando fu nominato governatore della BCE nel 2011, Draghi dovette difendersi di fronte ad una commissione del Parlamento Europeo dalle accuse di essere stato a conoscenza dei trucchi contabili escogitati da Goldman per permettere l'ingresso della Grecia nell'Euro. Draghi ha sostenuto di essere stato responsabile del settore privato e non di quello pubblico. Ma l'esperto di *Le Monde* Marc Roche è scettico. "Goldman Sachs non è il buon samaritano. Non assume Draghi come vicepresidente senza dargli la responsabilità anche del settore pubblico. Draghi non ha mentito ma non ha neanche detto la verità", Alla conferenza stampa del 6 dicembre, il reporter della *ZDF* ha chiesto a Draghi se la sua partecipazione al G-30 non comporti un conflitto d'interessi, non solo per la prossimità con i banchieri privati, ma anche perché il G-30 sarebbe co-finanziato da Goldman Sachs. Draghi ha letto una dichiarazione preparata in anticipo dove si afferma che "la BCE" (e cioè Draghi) "non ritiene che la partecipazione del Presidente nel Gruppo dei Trenta comporti un conflitto d'interessi", Dra-

ghi ha aggiunto di non sapere "che il G-30 sia finanziato da Goldman Sachs. Mi è veramente nuovo"»;

considerato che a giudizio dell'interrogante sarebbe opportuno conoscere se risponda al vero che il presidente Draghi godeva di relazioni eccellenti nel mondo della finanza quando non era ancora presidente della Banca centrale europea, in qualità di membro di un *club* esclusivo e discreto, il Gruppo dei 30, decisori molto influenti sul denaro e sul potere, con un numero sorprendentemente alto di funzionari o ex funzionari della finanziaria americana Goldman Sachs,

si chiede di sapere:

se risulti vero che nella riunione sul Britannia del 2 giugno 1992, in cui si discusse la strategia delle privatizzazioni, furono avviati affari miliardari, dai quali anche Goldman Sachs avrebbe guadagnato parecchio;

se risultino rispondenti al vero le dichiarazioni riportate dalla video-intervista di Benito Li Vigni;

se a parere del Governo l'attacco allo Stato imprenditore, a quanto risulta all'interrogante organizzato dalle grandi banche d'affari, che indussero a liberalizzare il settore pubblico, non abbia finito per far ricadere sui cittadini e sulla collettività il costo di un'operazione, a giudizio dell'interrogante fallimentare per le casse pubbliche e per il conseguente debito pubblico, arrivato a 2.014 miliardi, con un onere di ben 33.000 euro a testa, dei quali 1.700 *pro capite* negli ultimi 13 mesi del Governo Monti.

(3-03217)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri.* – Premesso che:

le «scorribande finanziarie» dei banchieri, che al di fuori da ogni regola hanno messo a rischio l'economia e la stabilità degli Stati, con il collocamento di prodotti derivati, cominciano ad essere perseguite dalla magistratura e da alcune autorità preposte ai controlli, in precedenza, a giudizio dell'interrogante, distratte. La manipolazione del Libor e dell'Euribor, la diffusione di derivati avariati e di titoli tossici, l'avidità dei banchieri che, a parere dell'interrogante, hanno provocato la crisi sistemica, cominciano a trovare contrasti, essendo messi sempre più sotto accusa gli autori della stessa crisi sistemica;

in un articolo pubblicato su «Il foglio» del 20 dicembre 2012 dal titolo «Il "dàgli al banchiere" si ode forte e chiaro da Milano a Seul», si traccia la situazione dei disastri provocati: «Qualcuno penserà che il 2012 sia l'anno della Norimberga dei banchieri e dei trader spregiudicati. Forse un paragone eccessivo ma utile per capire quanto la crisi economica, partita dalla finanza, si stia ritorcendo sui suoi "creatori" sotto forma di contraccolpi giudiziari. La saga globale dei "bad bankers", i cattivi banchieri, è giunta anche a Milano. Ieri una delle prime indagini a livello internazionale sui titoli derivati, cominciata nel maggio 2010, è arrivata alla sentenza di primo grado condannando con l'accusa di truffa la banca tedesca Deutsche Bank, la svizzera Ubs, la statunitense Jp Morgan e l'irlandese Depfa Bank. Il giudice ha ordinato la confisca di 88 milioni di euro e

un milione di euro di multa per ciascun istituto. La vicenda risale al 2005 quando il comune di Milano aveva aderito a uno scambio di titoli acquistando derivati ma senza che fossero stati spiegati i pericoli reali di un investimento di per sé rischioso, secondo la motivazione dell'accusa accolta ieri dal giudice: una truffa da cento milioni di euro, secondo la procura. Palazzo Marino si era costituito parte civile ed è uscito dalla disputa dopo un accordo di transazione per 445 milioni. L'associazione dei consumatori Adusbef, rimasta parte civile, otterrà invece 50 mila euro di risarcimento. Il giudice della IV sezione penale del tribunale milanese, Oscar Magi, ha condannato nove manager o ex delle banche, le quali hanno deciso di impugnare la sentenza in Appello. È però possibile che nel frattempo il caso cada in prescrizione. Per il pm Alfredo Robledo, titolare dell'inchiesta, l'Italia "è stata terra di scorribande", Eppure questa è una piccola storia rispetto agli scandali che stanno investendo alcuni dei principali istituti finanziari del mondo, dove le "scorribande" sarebbero state celate a lungo anche dai rappresentanti delle istituzioni. È il caso di Ubs che, secondo quanto rivelato ieri dal Financial Times, ha patteggiato una sanzione da 1,3 miliardi di euro con le autorità svizzere, americane e inglesi per chiudere il procedimento per manipolazione "consueta e diffusa" del tassi interbancari Libor ed Euribor che fungono da riferimento per scambi miliardari in diversi prodotti finanziari. Lo scandalo riguarda almeno dieci istituti e della faccenda era al corrente dal 2008 anche il segretario al Tesoro americano, Timothy Geithner. La banca, guidata da Sergio Ermotti, andrà incontro a perdite da mettere a bilancio. L'inglese Barclays aveva patteggiato una penale, il suo amministratore delegato Bob Diamond si era dimesso perché direttamente coinvolto. Entrambi gli istituti hanno ammesso sia le manipolazioni da parte dei trader per fare profitto sui derivati sia la corruzione del tasso in sede di concertazione alla British Bankers' Association, cui è stata tolta la facoltà di assistere il Libor. Ci sono stati duemila interventi considerati impropri in Ubs e sarebbero coinvolti oltre 45 manager dal 2005 al 2010. Almeno due finiranno alla sbarra. "Pensami quando sarai sul tuo yacht a Monaco", è solo uno degli scambi di e-mail tra i personaggi coinvolti. Intanto nemmeno l'Asia è risparmiata dall'ondata del "dàgli al banchiere", In Corea del sud gli istituti Kookmin, Shinhan, Woori e Hana sono sospettati di avere manipolato i certificati di deposito (Cd), usati di norma come riferimento per fissare i tassi di prestito. Altro filone è quello dei legami e degli affari con l'Iran e del riciclaggio del denaro criminale. È il caso in particolare dell'americana Standard Chartered, accusata di "lavare" i petrodollari dell'Iran, pratica vietata perché il paese è sotto sanzioni. Anche la storica banca inglese Hsbc ha patteggiato per avere ripulito denaro dei cartelli della droga messicani e degli iraniani, la contesa non è chiusa. Pendente, infine, è il caso di Royal Bank of Scotland, sospettata anch'essa di fare affari con Teheran»;

considerato che, a giudizio dell'interrogante, sarebbe doveroso impedire che l'Italia, definita dal pubblico ministero di Milano Alfredo Ro-

bledo «terra di scorribande», diventi luogo di ulteriori *crac* finanziari, anche con l'intensificazione dei controlli da parte delle autorità preposte,

si chiede di sapere:

se a parere del Governo gli scandali che stanno investendo alcuni dei principali istituti finanziari del mondo, dove le «scorribande» sarebbero state celate a lungo anche dai rappresentanti delle istituzioni, non mettano a repentaglio la sovranità degli Stati e la ricchezza delle nazioni;

se il Governo non ritenga doveroso sensibilizzare i Paesi del G20, nell'ambito delle prossime riunioni, a scrivere regole nuove e ad incrementare le sanzioni al fine di scoraggiare comportamenti analoghi;

se gli scandali finanziari non debbano portare a scrivere al primo punto dell'agenda una regolamentazione efficace, per impedire ai banchieri di continuare ad ignorare le regole e la legalità.

(3-03218)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

AMORUSO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 6 agosto 1999 si è prevista l'istituzione di classi di concorso di «strumento musicale» nella scuola media, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 124 del 1999;

in particolare l'art. 9 del citato decreto ministeriale istituiva la classe di concorso di «strumento musicale» nella scuola media per l'insegnamento delle specialità musicali di cui al medesimo decreto, stabilendo che l'accesso alla predetta classe di concorso fosse legato, in fase di prima applicazione, al possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità strumentali;

nell'allegato A al decreto ministeriale, però, non veniva contemplato l'insegnamento del mandolino;

l'omissione, probabilmente dovuta a una dimenticanza o a un errore materiale in fase di stesura del decreto ministeriale, ha causato un danno evidente ai musicisti laureati in conservatorio in mandolino che, a differenza dei loro colleghi specializzati in altri strumenti, non possono insegnare nelle scuole medie;

la situazione, come segnalato all'interrogante da addetti del settore, è paradossale, in quanto, in tal modo, si impedisce l'insegnamento scolastico del mandolino, mentre si permette quello di strumenti ben più complessi e anche fisicamente poco idonei a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa, se siano in corso valutazioni in merito e in ogni caso quali eventuali iniziative di competenza ritenga opportuno assumere nell'ottica di garantire, sia sul versante degli insegnanti che su quello

degli studenti, la completezza dell'offerta in tema di educazione musicale nelle scuole.

(4-08901)

BIANCHI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che quanto risulta all'interrogante:

all'inizio del 2012, attraverso gli strumenti del POR-FESR 2007/2013 (Programma operativo regionale del Fondo europeo sviluppo regionale), sono stati stanziati sul bilancio dell'Ente nazionale aviazione civile (Enac) 44,99 milioni di euro per la realizzazione di lavori relativi all'aeroporto Sant'Anna di Crotona nella regione Calabria;

nel dettaglio, si tratta della somma di 4.400.000 euro per la messa in sicurezza dell'aerostazione; della somma di 10 milioni di euro per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'aeroporto con annesse opere esterne; della somma di 14 milioni di euro per i lavori di riqualificazione e prolungamento della pista di volo;

inoltre, è stato previsto un quarto intervento, relativo all'adeguamento normativo, al riassetto funzionale e distributivo dell'aerostazione passeggeri e ad opere complementari, affidato, all'esito della gara d'appalto, per un importo di 1.439.000 euro, alla ditta Loprete Group Srl di Isola di Capo Rizzuto;

il totale dei lavori da realizzare ammonta a 31.400.000 euro;

considerato che l'ammontare dei fondi a disposizione per la nuova continuità territoriale risulta all'interrogante essere pari a 1.673.560,49 euro, anziché a 2.282.004,49 euro come inizialmente previsto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire accurate informazioni sull'effettivo utilizzo dei fondi POR-FESR 2007/2013 stanziati presso l'Enac per la realizzazione dei lavori dell'aeroporto Sant'Anna di Crotona;

quale risulti essere il motivo per cui i fondi residui a disposizione per la nuova continuità territoriale sarebbero stati ridotti a 1.673.560,49 euro, rispetto alla somma inizialmente prevista, nonché quale sia la ragione che avrebbe indotto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a trattenere la somma di 593.208 euro, che in seguito sarebbe andata in perenzione, senza avere la certezza di poterla recuperare.

(4-08902)

MARINO Ignazio. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che la possibilità di un miglioramento qualitativo del Servizio sanitario nazionale, da tutti auspicato, è legata in particolare al livello professionale dei medici che vi operano, quindi, retrospettivamente, alla qualità della formazione *pre e post lauream* erogata dagli Atenei e, in particolare, ai meccanismi di selezione previsti per gli accessi alle Scuole di specializzazione di area medica;

considerato che il criterio per l'accesso alle stesse Scuole è meritocratico se poggia sulla effettiva obiettività di valutazione e sull'accertamento approfondito del possesso, da parte degli aspiranti, delle cono-

scenze necessarie a intraprendere un percorso di specializzazione in area medica;

valutato che, a parere dell'interrogante:

gli attuali meccanismi selettivi non paiono essere completamente al riparo da soggettività di valutazione e immuni da discrezionalità accademiche;

l'attività delle Commissioni di concorso pare oggi permeabile a esiti non completamente garantisti e trasparenti, perciò, non convincenti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga giunto il momento di sottoporre a verifica il complesso dei vigenti criteri regolatori degli accessi alle Scuole di specializzazione di area medica previsti dal decreto legislativo n. 368 del 1999 e, soprattutto, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172;

se non ritenga, in particolare, maturo il tempo per una revisione sostanziale della prova scritta, che all'interrogante appare oggi sempre meno una verifica seria dei livelli di conoscenza degli aspiranti, trasformandola in una prova di concorso a livello nazionale basata su *quiz* selezionati da *database* sconosciuto;

se non giudichi opportuno abolire o modificare, in maniera che non sia soggetta a discrezionalità, l'attuale prova pratica, i cui contenuti sono elaborati localmente e diversi da candidato a candidato, con conseguente discrezionalità nella correzione degli elaborati;

se non reputi giusto ridimensionare l'incidenza del punteggio derivante dal *curriculum* dei candidati, non esistendo, tra Atenei, criteri omogenei di valutazione.

(4-08903)

BIONDELLI. – *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, all'art. 7, comma 11, prevede l'obbligo dell'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori;

premessò altresì che, a quanto risulta all'interrogante:

per effetto della citata disposizione, una enorme quantità di defibrillatori sta per essere introdotta nei centri sportivi del Paese;

quella che dovrebbe essere solo l'anticipazione di una ancora più ampia dotazione che coinvolga tutti i luoghi molto frequentati è accolta con favore dai cardiologi: con poco più di mille euro di spesa e un corso di un giorno si offre la possibilità di salvare migliaia di vite;

ogni anno in Italia, per attacco cardiaco improvviso, muoiono un totale di 40.000 persone, di cui 1.000 di età inferiore ai 35 anni;

afferma Giuliano Altamura, presidente della fondazione «Insieme per il cuore», che l'utilità del defibrillatore è dimostrata dal caso della stazione Termini, a Roma, dove, a seguito dell'installazione di defibrillatori, su 18 arresti cardiaci, 9 persone si sono salvate;

al momento non ci sono stime precise sul numero di defibrillatori necessari in Italia, ma, per quanto riguarda gli impianti sportivi, si può citare uno studio di Unioncamere che nel 2005 ne aveva censiti quasi 15.000. A questi potrebbero aggiungersi le 8.500 palestre presenti sul territorio nazionale; mentre il Coni ha censito, nel suo registro, 110.000 società dilettantistiche, tutte potenzialmente interessate dal citato decreto-legge;

già il decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011 prevedeva che le Regioni predisponessero dei programmi per la diffusione di defibrillatori nei luoghi più affollati, ma non tutte le Regioni si sono attivate;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante, nei Paesi maggiormente evoluti addirittura i condomini sono dotati di defibrillatori;

considerato altresì che a parere dell'interrogante:

occorrerebbe dotare gratuitamente di defibrillatori quelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) nelle quali operano medici volontari che prestano servizio gratuito a persone disagiate, immigrati, eccetera;

tali interventi di volontariato necessitano di quei sostentamenti indispensabili per la prosecuzione dell'attività meritoria svolta,

si chiede di sapere quali iniziative e provvedimenti di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per promuovere la massima diffusione dell'uso di defibrillatori.

(4-08904)

**PERDUCA, PORETTI.** – *Ai Ministri dell'interno, della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

giovedì 13 dicembre 2012 una delegazione radicale, composta tra gli altri dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, dal consigliere generale del Partito radicale Sergio Rovasio e dal segretario dei radicali di Roma Riccardo Magi, ha effettuato una visita ispettiva non annunciata presso il campo nomadi autorizzato sito in via dei Gordiani 325 a Roma;

l'area è considerata un campo autorizzato dotato di una recinzione con un circuito interno di telecamere puntate nell'area esterna ed interna, con alcuni addetti alla vigilanza della società «Risorse per Roma» che coprono turni sulle 24 ore. I campi autorizzati, secondo il piano nomadi varato dalla Giunta Alemanno, sono stati concepiti come «villaggi della solidarietà» per far uscire i rom da una condizione di illegalità e di disagio, al costo umano ed economico di decine di sgomberi spesso totalmente o parzialmente privi di alternativa d'alloggio. Il piano nomadi del Comune di Roma è costato oltre 30 milioni di euro, cifra con la quale si potevano costruire molte nuove case popolari che avrebbero alloggiato decentemente centinaia di famiglie disagiate, rom e non solo, iniziando un percorso virtuoso già sperimentato in altri comuni, come ad esempio a Torino;

la delegazione ha riscontrato condizioni igienico-sanitarie pessime. La rete idrica, i servizi igienici e la raccolta dei rifiuti non appaiono sufficienti a supportare le esigenze della popolazione residente. Il presidio sanitario è assente. Nonostante il protocollo d'intesa tra Roma capitale e la Croce rossa italiana per la realizzazione di interventi di assistenza sociale e sanitaria nei confronti di persone in stato di disagio ed a supporto del piano nomadi di Roma capitale, firmato a Roma il 15 dicembre 2010, prevedesse la presenza di presidi socio-educativi, sia la cooperativa sociale incaricata della gestione del campo sia i residenti affermano che il presidio, un tempo presente, è stato dirottato presso la struttura in località «La Barbuta» senza alcun reintegro dei fondi. Non sono state riscontrate visite frequenti da parte dell'Azienda sanitaria locale, benché le condizioni igieniche dei residenti richiedano una seria ispezione e il citato protocollo preveda progetti d'intervento in accordo con gli operatori delle Asl;

a quanto risulta agli interroganti, si sarebbero verificati casi di detenuti agli arresti domiciliari condotti in carcere con l'accusa di evasione perché sostavano poco oltre la soglia del *container*, senza che fosse necessario alcun mandato della vigilanza per l'introduzione nelle abitazioni. Ci sono differenze considerevoli tra gli alloggi. Alcuni *container* sono provvisti delle necessità basilari, altri sono in uno stato di evidente fatiscenza: fori nelle pareti, spaccature nel pavimento, sanitari scheggiati, porte rotte, finestre malmesse eccetera. I residenti lamentano difficoltà burocratiche ad apportare modifiche strutturali, date le condizioni d'indigenza in cui versano molti dei residenti e la necessità di presentare un'istanza al V Dipartimento del Comune per sostituzioni e riparazioni individuali e per i lavori di ordinaria manutenzione;

le difficoltà di convivenza sono state acuite dalla presenza fissa della vigilanza e dall'arrivo di nuclei familiari provenienti da aree sgomberate, come il Casilino 900, con il conseguente sovraffollamento, che ha generato tensioni interne. All'insediamento originario, composto da un centinaio di residenti, si sono aggiunte oltre 100 persone senza adeguate modifiche strutturali all'area. A causa delle telecamere e della vigilanza costante nell'arco dell'intera giornata, i residenti lamentano infine la totale assenza di *privacy*. Tutto questo produce una forte analogia con le dinamiche carcerarie, sia per la necessità di modifiche strutturali, sia per la continua sorveglianza, che si ripercuotono in egual misura su persone incensurate e non;

si ravvisa quindi un forte elemento di stigmatizzazione etnica: agli interroganti appare poco chiaro il motivo per cui queste persone debbano essere sorvegliate e segregate, se non semplicemente in quanto rom. Peraltro, nonostante la costante vigilanza, sia i militanti radicali che hanno segnalato la situazione, sia il presidio sociale, sia gli stessi residenti lamentano una scarsa incidenza dei controlli sugli ingressi effettivi di estranei nel campo;

la delegazione ha riscontrato inoltre la presenza di cavi elettrici scoperti a portata dei bambini; e almeno un caso di corto circuito d'impianto interno in un'abitazione con contatore all'altezza di un bambino



dell'età di 2 anni. Vi sono anche casi d'insufficienza degli impianti stessi con contatori da soli 3 kw che supportano due famiglie numerose, e contatori che provvedono invece alle esigenze di singoli nuclei familiari più piccoli. Il rischio di incendi è alto anche a causa delle disfunzionalità negli alloggi, dove ad esempio piove nei *container* sui fili scoperti. Dopo la tragedia dell'incendio nel 2006, in cui perse la vita una giovane coppia di sposi, non risulta alla delegazione che siano state apportate adeguate precauzioni; questo, unito alle attuali condizioni igienico-sanitarie del campo, incide sull'alto livello di mortalità e malattie riferiti dai residenti;

fonti ufficiose, ma credibili se rapportate alla cifra complessiva del piano nomadi (oltre 30 milioni di euro), rivelano che i costi della ristrutturazione con cui questo campo ha guadagnato lo *status* di «campo autorizzato» si aggirerebbero intorno ai 4 miliardi e mezzo di euro, benché, oltre alla tragica ed evidente sproporzione tra una simile spesa e le condizioni effettive del campo, sia i residenti, sia il presidio sociale denuncino il fatto che persino i *container* donati dal Comune siano in realtà vecchi e riciclati da precedenti emergenze;

recentemente il Governo, nel corso di una seduta della III Commissione permanente (Esteri) della Camera, aveva dato parere contrario al riconoscimento dei rom come minoranza linguistica non territoriale, anche se poi l'emendamento presentato dal deputato radicale Matteo Mecacci era stato approvato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riscontrato dalla delegazione radicale;

se corrisponda al vero il fatto che, in virtù della «emergenza nomadi», istituita con apposito decreto nel 2008, dichiarato poi illegittimo dal Consiglio di Stato, la Giunta di Roma capitale, in virtù dei poteri e dei fondi straordinari concessi a sindaci e prefetti per risolvere la stessa «emergenza», abbia speso oltre 30 milioni di euro per il piano nomadi locale;

se non ritengano opportuno chiedere un rendiconto, in questo difficile momento di crisi economica, delle ingenti spese sostenute dalla Giunta di Roma anche e soprattutto in proporzione al risultato ottenuto;

se siano a conoscenza della situazione di grave degrado sociale e sanitario e dei rischi sul piano della salute e dell'incolumità sia per gli abitanti del campo, sia per i residenti nei dintorni, essendo il campo ubicato all'interno del centro abitato; in caso affermativo, come intendano affrontare questa preoccupante situazione;

se corrisponda al vero che non sia necessario alcun mandato perché la vigilanza possa introdursi nelle abitazioni;

che cosa intendano fare per contrastare la situazione di sovraffollamento ed i conseguenti rischi e tensioni acute dalla continua vigilanza, e se non ritengano opportuno valutare la possibilità di un'ispezione da parte del Garante per la protezione dei dati personali per stabilire se la vigilanza sulle 24 ore non violi il diritto alla *privacy* dei residenti;

per quale motivo i residenti debbano essere sottoposti a questo tipo di restrizioni della propria libertà personale, e se i Ministri in indirizzo non ravvisino in questo tipo di trattamento una chiara forma di discriminazione su base razziale;

come intenda il Governo procedere in merito al riconoscimento dello *status* di minoranza alla comunità rom italiana, più volte sollecitato dalle più alte sedi istituzionali europee e mondiali e dalle ong internazionali e nazionali;

in che modo la situazione riscontrata al campo nomadi di via dei Gordiani e l'applicazione del piano nomadi capitolino risultino compatibili con la strategia nazionale d'inclusione di rom, sinti e caminanti messa a punto dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei ministri e presentata all'Unione europea il 28 febbraio 2012.

(4-08905)

SAIA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che: in data 11 novembre 2012, il quotidiano nazionale «il Giornale» pubblicava un articolo a firma del giornalista Stefano Lorenzetto intitolato «Così sabotano il mio film sulla strage più feroce commessa dai partigiani». Dall'articolo emerge come il regista Antonello Belluco si sia ritrovato, di fatto, nell'impossibilità di realizzare il *film* «Il Segreto»;

il *film*, secondo quanto dichiarato dallo stesso regista, ha come tematica principale il cosiddetto «eccidio di Codevigo» operato nel 1945 nella stessa città in provincia di Padova, protagonista dell'esecuzione sommaria di un numero compreso tra 114 e 136 tra militi fascisti della Guardia nazionale repubblicana (GNR), delle Brigate nere (BN) e civili; si sottolinea che questi sono i numeri dei corpi recuperati;

sempre dall'articolo si apprende di come, attraverso pressioni e ritiro di contributi promessi da parte di enti pubblici e privati, il regista sia stato vittima di una censura ideologica e politica ingiustificabile. La Filmcommission della Regione Veneto aveva stanziato 50.000 euro poi ritirati a causa di un atto di rinuncia immotivato da parte del produttore, tutto ciò a riprese già iniziate. Non è stata data al regista, con altra produzione dallo stesso proposta, la possibilità del subentro. Era stata prospettata da un funzionario della Filmcommission l'opportunità di una delibera di Giunta per recuperare il mancato sostegno economico, ma l'incontro con i dirigenti è stato posticipato, a quanto risulta all'interrogante immotivatamente, di 3 settimane facendo così perdere in modo definitivo il contributo e facendolo slittare alla produzione con punteggio inferiore,

si chiede di conoscere:

se risulti al Governo che l'Associazione nazionale partigiani d'Italia abbia esercitato pressioni dirette o indirette presso l'Assessorato alla cultura della Regione Veneto affinché il lungometraggio non venisse realizzato;

se risulti, e per quale ragione, che la direzione di Rai Cinema non abbia ritenuto la sceneggiatura coerente con la propria linea editoriale;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che l'ambiente cinematografico è, come emerge da questa circostanza e come più volte riferito dagli esperti del settore, condizionato da pesanti influenze politiche che influiscono sulla possibilità di ottenere o meno i fondi pubblici previsti per il finanziamento dell'attività culturale cinematografica nazionale.

(4-08906)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che l'interrogante ha presentato un atto di sindacato ispettivo (4-08757), che ad oggi non ha ricevuto risposta, relativamente alla Banca di credito cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari e alla nomina operata dalla banca stessa dell'avvocato Carlo Antonio Modesto Colucci come Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché consigliere, che apparirebbe assolutamente illegittima, nonché lesiva dei diritti dei soci dell'istituto di credito a carattere cooperativo, concretizzando un'evidente situazione di conflitto di interessi;

premessò altresì che, a quanto risulta all'interrogante:

l'avvocato Colucci, anche successivamente alla nomina, avrebbe continuato, nel disinteresse della banca verso la violazione dei requisiti di indipendenza connessi alla carica *de qua*, ad esercitare la propria attività professionale in favore della banca, non astenendosi persino dall'intraprendere azioni giudiziarie contro alcuni soci del medesimo istituto di credito;

Carlo Antonio Modesto Colucci, in qualità di Presidente di una banca di credito cooperativo, sarebbe stato nominato anche consigliere della Federazione delle Banche di credito cooperativo di Puglia e Basilicata di cui sarebbe presidente il vicepresidente della Federazione nazionale delle Banche di credito cooperativo, con sede in Roma;

considerato che, a giudizio dell'interrogante, il cumulo di incompatibili funzioni nella persona dell'avvocato Colucci non solo è palesemente inopportuno, ma anche gravemente lesivo sia del carattere di autonomia e indipendenza del Consiglio di amministrazione della banca, sia dei diritti degli stessi soci dell'istituto a carattere cooperativo, ad oggi non rappresentati certamente da un organo terzo e imparziale;

considerato altresì che, a quanto risulta all'interrogante:

i soci della Banca di credito cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari lotterebbero invano da anni contro le gravi irregolarità formali e sostanziali nella gestione della banca, il mercato delle deleghe e l'uso non corretto di tale istituto, le regole, a loro avviso assurde e antidemocratiche, con cui vengono conferite, consentendo ogni forma di devianza, abuso, ricatto, pressione, persecuzione pur di estorcerle;

relativamente all'istituto della delega nelle banche di credito cooperativo, da anni i soci denuncerebbero un assurdo modo di dare parvenza democratica alle assemblee, che si terrebbero sempre in seconda convocazione, quando non c'è bisogno di maggioranza assembleare qualificata, rendendo quindi immotivato il conferimento di tre deleghe;

i soci affermano che in questo modo, in sede di assemblea dei soci, non vince il socio più votato, ma quello più forte, capace di organizzare meglio, potendolo fare anche grazie all'assenza di qualsiasi forma di efficace controllo, in quanto detentore del governo della banca;

le denunce presentate dai soci, anche con formali esposti alla Banca d'Italia, sia a livello nazionale che regionale, sarebbero rimaste inascoltate senza che siano state avviate verifiche ed ispezioni;

a giudizio dell'interrogante è inconcepibile l'assenza ovvero la lentezza di azione, e quindi l'inefficacia nello svolgimento del proprio ruolo e dei propri doveri, da parte di chi ha il compito di esercitare funzioni di controllo e vigilanza;

considerato inoltre che, a giudizio dell'interrogante:

la legislazione vigente in materia di banche popolari quotate necessita di una adeguata attualizzazione che possa contemplare il ripristino delle prerogative dei soci, con particolare riguardo al fondamentale esercizio del diritto di voto;

in sintesi, risultano evidenti le motivazioni che supportano le richieste del presente atto di sindacato ispettivo: *a)* le banche popolari, in generale, e quelle quotate in particolare, hanno finito per perdere lo scopo mutualistico degli esordi, essendosi allontanate definitivamente dall'alveo e dalle finalità della banche cooperative; *b)* le banche popolari hanno sempre più esigenze proprie degli istituti bancari ordinari, con un'offerta diversificata dei prodotti finanziari e con un modello organizzativo che si avvicina sempre più a quello dei moderni istituti di credito; *c)* la propensione delle banche popolari alla raccolta di capitali esteri necessari per la modernizzazione del comparto e per le indispensabili politiche di aggregazione ha reso evidente l'apertura delle stesse al mercato nazionale ed internazionale; *d)* la contraddittorietà della stringente disciplina delle banche popolari trova la sua più grave espressione nelle banche popolari quotate che continuano a mantenere strumenti obsoleti, quali il voto capitaro e la clausola di gradimento, che non solo disincentivano gli investimenti e sminuiscono l'appetibilità dei titoli, ma che riducono fortemente i più elementari diritti dei soci; *e)* la limitazione del diritto di voto dei soci rappresenta un *unicum* nel panorama creditizio europeo e mondiale ed i competenti organismi istituzionali europei hanno già richiamato l'Italia in ordine al mancato rispetto del principio della libera circolazione di capitali tra soggetti europei; *f)* il numero dei soci delle banche popolari quotate si avvicina al milione, a testimonianza di una partecipazione che, anche sotto il profilo numerico, palesa notevoli diversità rispetto alla storica matrice cooperativistica delle banche popolari;

preso atto che, in data 2 agosto 2001, la Camera dei deputati ha approvato, con una maggioranza rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari, un ordine del giorno, a firma Jannone, Lettieri e Di Luca, recante il seguente testo: «La Camera, considerato che la riforma delle banche popolari e degli istituti bancari della cooperazione bancaria non è ricompresa, in ragione della specificità della relativa disciplina, nella delega al Governo per la riforma della disciplina delle società cooperative di

cui all'articolo 5 del disegno di legge; tenuto conto che il settore sta vivendo una fase di intensa evoluzione che, fermo restando il forte radicamento nella realtà territoriali di origine, si caratterizza per una significativa crescita dei volumi intermediati e dei prodotti offerti alla clientela; tenuto conto che ciò nonostante l'attuale assetto normativo impone vincoli e rigidità che ostacolano le prospettive di ulteriore crescita; tenuto conto che l'attuale assetto normativo costituisce un unicum nel panorama europeo delle società quotate; rilevata la necessità di introdurre elementi di modernizzazione e flessibilità nel comparto delle banche popolari, con particolare riferimento alla possibilità di consentire la trasformazione delle stesse in società per azioni di diritto speciale; impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative onde prevedere la possibilità di trasformazione delle banche popolari quotate nei mercati regolamentati in società per azioni di diritto speciale, consentendo all'autonomia statutaria di fissare i limiti al possesso azionario, al voto proporzionale e alle deleghe di voto, all'interno di limiti massimi fissati dal legislatore, e prevedendo altresì maggioranze particolarmente qualificate per le successive modifiche statutarie dei predetti limiti»;

considerato infine che, a parere dell'interrogante:

la disciplina delle banche popolari è attualmente caratterizzata da:

- 1) limitazione della partecipazione detenibile da un singolo socio: è stabilita nella misura percentuale dello 0,5 per cento del capitale sociale dall'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limite che non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- 2) voto capitaro: un voto per socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute;
- 3) limitazione delle deleghe di voto: è possibile rilasciare delega solo ai soci per non più di dieci deleghe, ai sensi dell'articolo 2539 del codice civile;
- 4) disciplina del gradimento: non basta essere azionisti per essere soci. Lo *status* di socio può essere negato mediante l'esercizio della disciplina del gradimento;

le richiamate peculiarità evidenziano i seguenti profili di criticità del sistema: scarsa appetibilità dei titoli delle banche popolari per mancanza di contendibilità, con conseguente difficoltà di esercizio di offerte pubbliche di acquisto; prevalenza delle categorie di soci meglio organizzate: la disciplina delle deleghe di voto (solo ai soci e per non più di dieci deleghe, ai sensi dell'articolo 2539 del codice civile), favorisce le medesime (amministratori e dipendenti) a svantaggio delle altre (investitori ed utenti);

tale posizione privilegiata disincentiva il ricorso al capitale di rischio;

la disciplina del gradimento consente *de facto* l'esclusione arbitraria di soggetti investitori;

il modello auspicato dall'interrogante si basa sull'introduzione, in alternativa alla trasformazione per le sole banche popolari quotate al primo mercato, in società per azioni ordinaria di cui all'articolo 31 del ci-

tato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, della possibilità di trasformazione in società per azioni di diritto speciale;

tale modello prevederebbe la modifica delle attuali caratteristiche essenziali: *a)* limiti al possesso azionario: si può immaginare un innalzamento della soglia ad una percentuale inferiore o uguale al 5 per cento, consentendo tuttavia agli statuti di fissare un limite più basso, comunque non inferiore al 2 per cento. In caso di superamento dei limiti di possesso, sarebbe opportuno introdurre una disposizione che consentisse il permanere dei diritti patrimoniali, sterilizzando il diritto di voto per la parte che supera il massimo della partecipazione, senza alcun obbligo di alienazione di tale quota di eccesso; *b)* la disciplina del gradimento: sarebbe opportuno limitare tale facoltà, meglio disciplinando le differenze tra lo *status* di azionista e quello di socio. In pratica si può supporre che l'azionista: divenga automaticamente socio qualora mantenga in proprietà le azioni per un certo periodo di tempo; possa farne richiesta, indipendentemente da quanto sopra. In tale caso la qualità di socio può essere negata solo nel caso in cui egli detenga una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale e non sia in possesso dei requisiti di onorabilità introdotti dalla normativa bancaria vigente; *c)* il voto capitarario: sarebbe opportuno eliminare il voto proporzionale entro il tetto massimo del possesso azionario del 5 per cento; *d)* le deleghe di voto: sarebbe opportuno porre un limite massimo legale di cinquanta deleghe, consentendo agli statuti di fissare un limite inferiore in relazione alla struttura della singola società, ma comunque non inferiore a dieci. Pare equilibrata la soluzione che prevede che a rappresentare altri soci debbano essere necessariamente soci della banca;

sarebbe opportuno fare luce sulle motivazioni che hanno portato la Banca d'Italia ad evitare ogni forma di verifica e ispezione spettante ad un organismo preposto al controllo, che all'interrogante pare distinguersi per l'assenza proprio nel momento in cui si costituisce, si determina e si esprime la volontà dei soci,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda assumere le opportune iniziative normative al fine di abolire le deleghe in sede assembleare per il rinnovo delle cariche sociali delle banche di credito cooperativo, considerato che, prendendo ad esempio il caso della Banca di credito cooperativo di Alborebello e Sammichele di Bari, 200 soci, con tre deleghe a testa (raccolte nei modi sopra esposti), sono capaci di vincere su 700 soci votanti;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di tutelare gli interessi emersi nella vicenda relativa alla Banca di credito cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari e danneggiati da una gestione a parere dell'interrogante parentale e clientelare;

quali iniziative normative intenda intraprendere al fine di garantire nuove regole di trasparenza, di ruolo e rispetto della minoranze, alla luce del fatto che, a quanto risulta all'interrogante, ci sono amministratori che, con tenacia, senza reticenza e con ogni strumento, approfittano della

buona fede e dell'ignavia con cui molti soci non seguono i fatti veri che accadono in determinate banche di credito cooperativo;

quali iniziative legislative intenda intraprendere al fine di tutelare i diritti dei soci delle banche popolari, armonizzando la normativa italiana sulla base del principio fondante della libera circolazione di capitali e della tutela dei diritti degli azionisti.

(4-08907)

FILIPPI Alberto. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

da 10 mesi i due sottufficiali della Marina militare italiana, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sono trattenuti dallo Stato federale indiano del Kerala, contro la loro volontà e quella del Governo italiano;

la liberazione dei due marò deve ritenersi obbligatoria e necessaria dato l'importante ruolo dei nostri uomini all'estero che, svolgendo delle missioni soprattutto in difficili teatri di guerra, devono essere adeguatamente tutelati;

la Corte del Kerala il 20 dicembre 2012 ha accolto la richiesta dello Stato italiano di far tornare i due marò per 2 settimane per trascorrere con la propria famiglia le feste natalizie;

per la licenza natalizia concessa dovrà essere lasciata una garanzia finanziaria di 60 milioni di rupie, pari a oltre 826.000 euro,

si chiede di sapere se sia opportuno tollerare e concedere al Governo indiano una garanzia finanziaria di tale portata la quale verrebbe a creare un precedente che potrebbe comportare, nel futuro, situazioni analoghe, paragonabili a veri e propri riscatti.

(4-08908)

BORNACIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la direttrice dell'Accademia nazionale di danza (AND), Margherita Parrilla, è in carica dal 3 ottobre 1996, da quando fu nominata «per chiara fama» dal Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*, Luigi Berlinguer, al di fuori del regolare procedimento di elezione tramite collegio dei docenti, che già aveva nominato un proprio direttore;

ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 dello statuto dell'AND «I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo di 3 anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta»; ai sensi del comma 1 del medesimo articolo «la composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono stabilite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132»; ai sensi del comma 8 dell'articolo 8 «I membri del Consiglio Accademico restano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta»;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 (recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche), il direttore e il presidente fanno parte del Consiglio di amministrazione; ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 la durata dell'incarico di direttore, di

presidente e di membro del consiglio di amministrazione è triennale e può essere confermato una sola volta;

ai sensi dell'articolo 16 del decreto «I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente»;

la questione se il direttore dell'AND dovesse essere dichiarato decaduto dalla carica, per superamento del doppio mandato, era già stata posta dall'interrogazione presentata alla Camera 5-07575 ma finora non è stata prospettata una soluzione, neanche nella risposta in VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), resa il 1° agosto 2012, all'atto di sindacato ispettivo;

all'interrogante risulta che nel rispondere ad un gruppo di docenti che chiedevano, ai fini della legittima composizione degli organi statutari, l'elezione del nuovo direttore, il dirigente della Direzione generale per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM) del Ministero, per conto del Direttore generale, il 10 settembre 2012 (prot. 5859) avrebbe affermato che la richiesta non poteva trovare accoglimento, visto che il suddetto articolo 16 condiziona il mantenimento delle funzioni al permanere del rapporto di lavoro, che allo stato non risulta interrotto da alcuna causa prevista dalla normativa vigente;

giòva osservare che il citato art. 16 parla di «cessazione di rapporto», senza specificare che si tratta di rapporto di lavoro; di conseguenza l'AFAM sembra aver adottato, a giudizio dell'interrogante, un'estensione arbitraria della norma e parrebbe aver declassato una nomina «per chiara fama» a mero «rapporto di lavoro» risolvibile solo per pensionamento o per palese indegnità; viceversa il «rapporto» di un dirigente decade quando lo stabiliscono le leggi di riferimento e, se si tratta di soggetti dotati di autonomia, i rispettivi statuti. La scadenza degli incarichi che si configurano come «mandati» serve appunto per evitare il consolidarsi di posizioni di potere;

alle insistenze dei docenti sull'interpretazione delle norme di riferimento il Direttore generale con nota in data 30 novembre 2012, prot. n. 7756/GAL, avrebbe risposto che in considerazione della vistosa e palese incompetenza nell'interpretazione di norme giuridiche, si riteneva di dover definitivamente confermare senza ulteriore dilazione il contenuto della precedente corrispondenza, anche al fine di non intralciare ulteriormente l'attività dell'ufficio competente della Direzione, gravato da numerosi impegni di ben altro rilievo;

all'interrogante sembra necessario che la questione sia affrontata dall'Ufficio affari legali del Ministero e non dalla Direzione generale per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga arbitrario e illogico che il mandato dirigenziale a tempo in una delle più prestigiose istituzioni arti-



stiche nazionali, qual è l'Accademia nazionale di danza, si sia trasformato in una carica «finché pensionamento non sopraggiunga»;

quale interpretazione debba darsi alle norme citate e come giudichi il fatto che dal 1996 l'Accademia nazionale di danza non possa selezionare il proprio direttore secondo le normali regole statutarie;

se risultino i motivi in base ai quali la Direzione generale AFAM del Ministero supporti il mandato della direttrice dell'Accademia nazionale di danza, Margherita Parrilla, nonostante le innumerevoli problematiche insorte in questi anni;

se non ritenga opportuno dichiarare decaduto, con effetto immediato, il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza in quanto sta operando con un membro rinnovato mentre non era rinnovabile e quindi ad incarico scaduto, tenendo conto che il perdurare di questa situazione di illegittimità pone fuori norma anche il consiglio accademico e mette a rischio tutte le decisioni e l'attività contrattuale posta in essere nel medesimo periodo.

(4-08909)

CARLONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* – Considerato che la selezione dei dirigenti scolastici, come dei docenti, è operazione vitale per il migliore funzionamento della scuola, soprattutto al Sud ancora lontana dai migliori *standard* internazionali. Una scuola moderna ed efficiente può consentire ai giovani italiani di divenire cittadini operanti in un mondo complesso e capaci di affrontare, con un moderno bagaglio di conoscenze, competenze e abilità, le sfide che la crisi economica impone loro, alle loro famiglie, alla nazione e all'Europa tutta;

rilevato che:

gli Uffici scolastici regionali italiani, ad eccezione di quello della Regione Campania, hanno provveduto all'espletamento del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

le commissioni in Campania hanno effettuato la correzione delle sole prove scritte, ma non sono ancora state pubblicate né le graduatorie di ammissione né le griglie di valutazione adottate per le prove;

nel decreto di indizione del concorso si afferma che le operazioni concorsuali si sarebbero concluse entro un anno dalle prove scritte, che si sono svolte il 14-15 dicembre 2011,

si chiede di sapere:

quando sia prevista la conclusione del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

se il Ministero abbia notizia di eventuali incompatibilità nella composizione delle commissioni concorsuali;

se Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali irregolarità nei procedimenti e nelle scelte dei parametri di valutazione adottati dalle commissioni operanti presso l'Ufficio scolastico regionale della Campania. (4-08910)

RUSCONI, VITA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

in data 17 novembre 2010 «Televallassina» e decine di altre piccole emittenti locali hanno ricevuto l'assegnazione provvisoria delle frequenze per il digitale terrestre;

le televisioni locali sono state collocate sulle frequenze che vanno dai canali 61 al 69;

gli stessi canali nell'anno 2011 sono stati messi in vendita alle compagnie telefoniche per i servizi LTE di banda larga;

all'inizio del 2012 le frequenze, tramite bando di gara, sono state vendute. Le compagnie di telefonia cellulare Tim, Wind, Vodafone e 3 ne entreranno ufficialmente in possesso dal primo gennaio 2013;

il piano di assegnazione delle frequenze del 2010 prevedeva una suddivisione delle frequenze disponibili in due terzi per l'emittenza nazionale e un terzo per l'emittenza locale. La perdita dei canali televisivi ad opera delle compagnie telefoniche avrebbe dovuto seguire tale prassi, ossia 3 canali tolti alle nazionali e 6 canali tolti alle locali, mentre l'«esproprio» è stato portato avanti solo a danno dell'emittenza locale;

in Italia sono 8 le regioni che nel 2009 e 2010 hanno avuto l'assegnazione delle frequenze 61-69;

nelle restanti regioni, passate al digitale tra il 2011 e il 2012, l'assegnazione è avvenuta direttamente, dando alle emittenti la possibilità di creare «intese» con altre emittenti che operano nella stessa regione in aree diverse, per chiedere insieme l'attribuzione di una frequenza;

i criteri dei bandi premiano l'emittente «capofila» che prende il punteggio maggiore (i criteri erano la storicità, la copertura, il patrimonio, i dipendenti), mentre le altre più piccole «alleate» servivano per alzare del 20, 30, 40, 50 per cento il punteggio se nell'intesa vi erano rispettivamente 2,3,4,5 (e oltre) emittenti;

l'esigenza di liberare frequenze ha portato il Ministero dello sviluppo economico alla revoca delle assegnazioni del 2010;

il Ministero ha creato «d'ufficio» le intese tra le emittenti, mettendo in gruppo tutte le realtà operanti nella regione con la stessa frequenza;

risulterebbe che sulla frequenza di Televallassina e in molte altre siano state inserite piccole emittenti che insieme non avrebbero mai potuto sfidare le altre «grandi»;

la frequenza era stata concessa nel 2010 dallo stesso Ministero con la richiesta per l'emittenza locale di un investimento enorme (450.000 euro di investimento per rifacimento degli impianti e apertura di ben 6 canali come previsto dalla legge);

i criteri del bando risulterebbero aver distrutto le piccole realtà: in Lombardia le frequenze pianificate dal nuovo bando erano 18. Il Ministero avrebbe deciso di assegnare gratuitamente alla televisione nazionale «Europa7» il canale 35 destinato alle emittenti locali;

a Europa7 tra la fine del 1999 e il 2000 venne assegnata una concessione televisiva nazionale; Rete4 invece perse la concessione e avrebbe dovuto lasciare posto a Europa7 e andare sul satellite. Rete4 non spese mai i canali. Europa7 si appellò in ogni luogo e vinse tutti i ricorsi;

a Europa7 è stata assegnata la frequenza tolta alle emittenti locali; dalla graduatoria della Lombardia si può notare che tutte le emittenti d'azienda, dal 18° posto in giù, devono chiudere;

«Telemonteneve», televisione di Livigno (Sondrio) dove praticamente non trasmette quasi nessuno, pur avendo tutte le frequenze disponibili, dovrà chiudere e così decine di televisioni locali;

considerato che qualora le emittenti locali volessero trasmettere sulle frequenze (mux) di altri operatori non sarebbero comunque viste nelle zone storiche ed i prezzi di eventuali affitti, imposti dal Ministero, risulterebbero essere per un anno di centinaia di migliaia di euro; insostenibili, quindi, per le piccole realtà,

si chiede di conoscere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per evitare la chiusura forzata delle piccole realtà locali di informazione che hanno investito nel digitale, offrendo un ottimo servizio;

quali misure intenda adottare per evitare la chiusura forzata di realtà «in salute» quale Televallassina;

quali le ragioni per cui ad Europa7 sia stata assegnata una frequenza «espropriata» alle emittenti locali e non sia stata richiesta alcuna frequenza a Mediaset.

(4-08911)

SACCOMANNO, GALLONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 26 giugno 2012 il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto, in via provvisoria ed urgente, che al minore M. C. fosse corrisposta una terapia psicologica finalizzata alla realizzazione concreta di un riavvicinamento tra padre e figlio in un contesto terapeutico adeguato;

il Tribunale disponeva, altresì, che fosse posta in essere un'adeguata valutazione dei genitori del minore e l'eventuale presenza in loro di problematiche psicologiche e psichiatriche;

agli interroganti risulta che a questo provvedimento non sia mai stato dato seguito;

premessi, inoltre, che:

la vicenda che riguarda il minore ha avuto inizio con la separazione e le sopraggiunte controversie fra gli ex coniugi;

secondo quanto riportato dal settimanale «Panorama» del 19 dicembre 2012, il padre, A.M., dal momento della separazione, ha avuto enormi difficoltà ad incontrare il figlio e, in particolare, da circa un

anno, l'ex compagna gli avrebbe completamente negato l'opportunità di sentirlo al telefono e/o di incontrarlo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia conoscenza della vicenda riportata e se risultino i motivi per i quali non è stata data attuazione al decreto del Tribunale per i minorenni di Roma.

(4-08912)

VITA. – *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

a far data dal 18 maggio 2010, l'insegnante di scuola primaria Luigi Moretto, in servizio da oltre 35 anni presso la scuola «Torello Della Maggiore» di Staffoli (Pisa), afferente all'istituto comprensivo statale di Santa Croce sull'Arno è oggetto di una vera e propria persecuzione da parte di ignoti, con minacce e ingiurie proferite telefonicamente e con numerosi episodi di danneggiamento della sua autovettura mentre la stessa era parcheggiata presso la scuola di servizio o la sede della presidenza dell'istituto;

tutti gli episodi sono stati segnalati alla competente Procura della Repubblica con numerose denunce, di cui la prima, che porta la data del 29 maggio 2010, è stata presentata presso il comando stazione carabinieri di Palaia (Pisa), mentre tutte le altre presso il comando stazione carabinieri di Santa Croce sull'Arno;

in data 27 ottobre 2011 lo stesso insegnante, nel tragitto tra scuola e casa, ha subito un'aggressione nella quale ha riportato lesioni;

in tutte le denunce, l'insegnante chiedeva l'identificazione dei responsabili ed una valutazione in merito alla sussistenza del reato di violenza privata *ex art.* 610 del codice penale vigente;

lo stesso insegnante, con numerose lettere, tutte assunte al protocollo riservato dell'istituto, ha informato il dirigente scolastico *pro tempore*;

anche l'organizzazione sindacale alla quale lo stesso insegnante aderisce e per conto del quale svolgeva la funzione elettiva di membro della rappresentanza sindacale d'istituto, con nota dell'8 novembre 2011 n.45/8 ed assunta al protocollo riservato dell'Istituto con il n. 185/2011, si rivolgeva a quel dirigente scolastico a tutela della libera attività sindacale del docente;

la rappresentanza sindacale d'istituto, di cui il signor Moretto faceva parte, con nota 19 dicembre 2011 diretta al dirigente scolastico (assunta al prot. ris. con il n. 186 dello stesso giorno) e trasmessa per conoscenza alle organizzazioni sindacali d'appartenenza (Cobas Scuola e Cisl Scuola) segnalava una situazione complessiva di gravi limitazioni delle libertà sindacali;

le indagini per addivenire all'individuazione dei responsabili delle continue minacce e danneggiamenti poste in essere ai danni di Luigi Moretto non davano esito alcuno, al punto che il pubblico ministero ha formulato, in data 28 agosto 2012, richiesta di archiviazione del procedimento essendo rimasti ignoti gli autori dei reati;

ad oggi il maestro lavora presso la scuola primaria «Oltrera» annessa all'istituto comprensivo statale «Gandhi» di Pontedera (Pisa);

in data 22 ottobre l'insegnante ha subito un nuovo danneggiamento alla propria autovettura (taglio di 3 ruote) mentre la stessa era parcheggiata nei pressi della scuola di attuale servizio, episodio regolarmente denunciato al commissariato di pubblica sicurezza di Pontedera,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, mirati all'identificazione degli autori dei comportamenti delittuosi di cui ormai da molto tempo è vittima il signor Luigi Moretto;

quali direttive intendano impartire affinché venga assicurata la sicurezza del signor Moretto e gli sia consentito il libero e tranquillo esercizio della propria attività professionale.

(4-08913)

NANIA. – *Ai Ministri della salute, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) dovrà chiudere definitivamente entro 30 giorni con il completamento del trasferimento dei 205 internati, a seguito del sequestro disposto il 19 dicembre 2012 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale del Senato con la collaborazione dei carabinieri del NAS;

tale provvedimento ha riguardato la chiusura anche dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo fiorentino (Firenze) e di quello organizzato nei *container* de L'Aquila a seguito del terremoto del 2009;

il Presidente della Commissione d'inchiesta, nel corso di una conferenza stampa, ha registrato che in tali strutture «il diritto alla salute non è assolutamente garantito: queste strutture purtroppo restano carceri-ghetto che in alcun modo assomigliano ad un ospedale»;

in particolare, l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona, secondo quanto riportato nel provvedimento di sequestro, manterrebbe una conformazione del tutto inidonea per una struttura che dovrebbe garantire *standard* da residenza psichiatrica e non disporrebbe di figure mediche specialistiche per l'assistenza degli internati;

considerato che:

il provvedimento di sequestro giunge proprio nella fase in cui l'amministrazione penitenziaria era impegnata a migliorare le condizioni di vita intramoeniali dei pazienti ospitati;

la Commissione d'inchiesta medesima, nel corso del sopralluogo, aveva apprezzato i miglioramenti e l'operato del personale per tutti gli sforzi posti in essere e, soprattutto, per la realizzazione di un reparto esterno, unico per la sua tipologia;

il problema del sovraffollamento è stato superato, così come risulta all'interrogante, con la diminuzione, nell'ultimo anno, del numero degli

internati (da 410 a 230) e, in conseguenza, con il ridotto numero dei posti letto, passato a circa 6-7 per stanza;

all'interrogante risulta che non vi siano, allo stato, strutture alternative in grado di ospitare gli internati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di tutto quanto sopra riportato;

se risultino le modalità e le strutture entro le quali si intende collocare i 250 internati attualmente ospitati nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto;

se per detti pazienti, allo scadere del termine fissato di 30 giorni, sia previsto lo sgombero totale dell'attuale ospedale psichiatrico giudiziario con conseguente collocazione in istituti penitenziari ordinari e, quindi, con conseguente peggioramento delle loro condizioni di vita;

se risulti quale sarà, in caso di sgombero totale, la nuova collocazione del personale che attualmente opera presso l'ospedale psichiatrico giudiziario;

se ritengano opportuno considerare, al contrario, la possibilità di procedere alla riconversione dell'istituto quale atto successivo alla chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziario prevista per il prossimo 31 marzo 2013, al fine di non privare ulteriormente un già così provato territorio di una risorsa occupazionale di rilevanza notevole e di garantire un adeguato *standard* di vita agli internati attualmente ospitati.

(4-08914)

---

---

### Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 847<sup>a</sup> seduta pubblica del 4 dicembre 2012, a pagina 11, il cambio di Presidenza deve intendersi avvenuto alle ore 13,00 anziché alle ore 11,30.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 856<sup>a</sup> seduta pubblica del 19 dicembre 2012, a pagina 217:

sostituire il quinto capoverso con il seguente: «dell'Autorità portuale di Livorno, per gli esercizi dal 2007 al 2011. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 487*)»;

prima del titolo «Interpellanze», aggiungere il seguente annuncio:

#### **«Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Palmizio ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03177 dei senatori Compagna ed altri.».



